

PRG2019



Norcia

Comune di

Provincia di Perugia

Quadro Conoscitivo
(Rapporto stato del territorio)

Documento
Programmatico

PRG
Parte Strutturale

PRG
Parte Operativa

Piano Regolatore Generale Parte Strutturale

marzo 2019

Sindaco - Nicola Alemanno

Ufficio Urbanistica - Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

Coordinamento scientifico

Arch. Francesco Nigro
(Capogruppo RTP)



Progettazione urbanistica

Arch. Francesco Nigro

Arch. Carlo Neri



Collaboratori

Arch. Roberto Parotto - *Coordinamento operativo*

Arch. Giacomina di Salvo

Arch. Francesca Malecore

Esperti specialisti

Mobilità e trasporti

Ing. Tito Berti Nulli

Geologia

Dott. Geol. Sandro Zeni

Agricoltura e Ambiente

Dott. Agr. Angelo Recchi



Norme Tecniche di Attuazione

PS.3

Elaborato

Rapporto

--

5		
4		
3		
2		
1		
0	marzo 2019	Emissione per Adozione
REV.	DATA	DESCRIZIONE

INDICE

PARTE PRIMA	DISPOSIZIONI COMUNI AL PRG-PARTE STRUTTURALE (PRG-PS) E AL PRG-PARTE OPERATIVA (PRG-PO).....	- 2 -
TITOLO I	DISPOSIZIONI COMUNI	- 2 -
Capo 1°	Oggetto e finalità	- 2 -
Art. 1	Oggetto	- 2 -
Art. 2	Finalità	- 2 -
Capo 2°	Forma ed efficacia del PRG.....	- 3 -
Art. 3	Articolazione del Piano	- 3 -
Art. 4	Efficacia del Piano	- 4 -
Art. 5	Capacità conformativa del Piano	- 4 -
Art. 6	Caratteri della disciplina del Piano.....	- 4 -
Art. 7	Sistemi, Spazi e relative Componenti	- 4 -
Capo 3°	Elaborati	- 5 -
Art. 8	Tipi di elaborati.....	- 5 -
Art. 9	Elaborati costitutivi.....	- 5 -
Art. 10	Elaborati gestionali.....	- 6 -
Capo 4°	Parametri e classificazioni degli usi.....	- 7 -
Art. 11	Grandezze urbanistiche	- 7 -
Art. 12	Grandezze edilizie	- 8 -
Art. 13	Indici e quantità edificatorie	- 8 -
Art. 14	Classificazione degli usi non edificatori del suolo nello Spazio naturalistico e nello Spazio rurale	- 9 -
Art. 15	Classificazione degli usi degli edifici.....	- 10 -
Art. 16	Classificazione degli usi nelle aree di pertinenza degli edifici	- 13 -
Capo 5°	Classificazione degli interventi.....	- 14 -
Art. 17	Categorie di intervento urbanistico-edilizio	- 14 -
Art. 18	Categorie di intervento ambientale, ecologico-paesaggistico	- 15 -
Capo 6°	Modalità attuative	- 16 -
Art. 19	Articolazione delle modalità	- 16 -
Art. 20	Attuazione diretta ordinaria.....	- 16 -
Art. 21	Attuazione diretta condizionata.....	- 16 -
Art. 22	Attuazione indiretta ordinaria	- 17 -
Art. 23	Attuazione indiretta a programmazione unitaria e definizione progressiva dei Comparti	- 19 -
Art. 24	Schede degli Ambiti/Comparti di trasformazione del PRG-PO.....	- 21 -
Art. 25	Attuazione indiretta tramite Programma Urbanistico	- 22 -
Art. 26	Attuazione successiva a procedura selettiva.....	- 23 -
Art. 27	Attuazione con Piano Aziendale-PA	- 24 -
Art. 28	Criteri di perequazione urbanistica. Compensazioni e premialità	- 24 -
Art. 29	Accordi con i privati.....	- 28 -
Capo 7°	Vincoli	- 29 -
Art. 30	Articolazione e gestione dei vincoli	- 29 -
Capo 8°	Promozione della qualità del paesaggio	- 30 -
Art. 31	Finalità e campo di applicazione della disciplina paesaggistica del PRG	- 30 -
Art. 32	Apparati della disciplina paesaggistica di PRG	- 32 -
Art. 33	Classificazione paesaggistica degli interventi di PRG-PS e di PRG-PO.....	- 33 -

Art. 34	Modalità e procedura di definizione progettuale dell'inserimento paesaggistico degli interventi.....	- 37 -
Art. 35	Verifica paesaggistica e criteri di valutazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi.....	- 38 -
Art. 36	Indirizzi per la disciplina paesaggistica di PRG-PO e relativi elaborati	- 39 -
Capo 9°	<i>Promozione della sostenibilità ambientale degli edifici e degli insediamenti</i>	- 39 -
Art. 37	Norme e criteri per la sostenibilità ambientale degli edifici e degli insediamenti	- 39 -
Capo 10°	<i>Promozione di interventi per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana</i>	- 40 -
Art. 38	Finalità	- 40 -
Art. 39	Mitigazione della vulnerabilità sismica urbana: Struttura urbana minima.....	- 41 -
Capo 11°	<i>Riferimenti per la gestione</i>	- 42 -
Art. 40	Corrispondenza tra l'articolazione del territorio comunale, le zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68 e le situazioni insediative del RR 2/2015.....	- 42 -
Art. 41	Coefficiente di conversione volumetrica	- 43 -
Art. 42	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	- 43 -
Art. 43	Variazione d'uso degli edifici	- 44 -
Art. 44	Prestazioni ambientali degli interventi edilizi ed urbanistici	- 44 -
Art. 45	Registro degli asservimenti dei suoli	- 46 -
Art. 46	Registro delle quantità edificatorie.....	- 46 -
Art. 47	Disposizioni transitorie di salvaguardia.....	- 46 -
Art. 48	Prevalenza delle indicazioni cartografiche e numeriche e modalità applicative.	- 47 -
Capo 12°	<i>Valutazioni ambientali</i>.....	- 48 -
Art. 49	Contenuti, processi ed esiti.....	- 48 -
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PER IL PRG-PS.....		- 49 -
TITOLO II	SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE	- 49 -
Capo 1°	<i>Finalità e Componenti</i>	- 49 -
Art. 50	Finalità	- 49 -
Art. 51	Articolazione delle Componenti	- 49 -
Capo 2°	<i>Rete ecologica locale</i>	- 49 -
Art. 52	Definizione e disciplina della Rete ecologica locale	- 49 -
Art. 53	Articolazione delle Componenti della Rete ecologica locale	- 51 -
Art. 54	Componenti di Primo livello	- 51 -
Art. 55	Componenti secondarie – indirizzi e direttive	- 52 -
Art. 56	Componenti di integrazione della connettività ecologica.....	- 53 -
Capo 3°	<i>Aree sensibili e prevenzione del rischio</i>	- 55 -
Art. 57	Generalità	- 55 -
Art. 58	Aree instabili	- 56 -
Art. 59	Aree vulnerabili	- 59 -
Art. 60	Direttive per la riduzione del rischio.....	- 60 -
Capo 4°	<i>Paesaggio</i>.....	- 61 -
Art. 61	Articolazione delle componenti del Paesaggio	- 61 -
Art. 62	Definizione, articolazione e disciplina dei Paesaggi locali.....	- 61 -
Art. 63	Definizione ed articolazione delle Emergenze e reti del paesaggio	- 62 -
Art. 64	Prescrizioni per le Emergenze: Beni paesaggistici e Beni culturali	- 63 -
Art. 65	Prescrizioni per le Emergenze: Zone di interesse archeologico definite	- 64 -
Art. 66	Prescrizioni per le Emergenze: Centri e borghi caratteristici.....	- 64 -
Art. 67	Prescrizioni per le Emergenze: Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica censiti ai sensi dell'art.89, c.4 della LR 1/2015.....	- 64 -
Art. 68	Prescrizioni per le Emergenze: Emergenze paesaggistiche locali	- 65 -

Art. 69	Prescrizioni per le Emergenze: Aree di caratterizzazione ambientale degli insediamenti e di protezione dei segni identificativi del paesaggio rurale	- 65 -
Art. 70	Prescrizioni per le Emergenze: Parchi naturalistico-ambientali e Aree per la formazione di parchi.....	- 66 -
Art. 71	Prescrizioni per le Emergenze: Crinali.....	- 68 -
Art. 72	Prescrizioni per le Emergenze: Alberi monumentali	- 69 -
Art. 73	Prescrizioni per le Emergenze: Viabilità storica	- 69 -
Art. 74	Prescrizioni per le Emergenze: Punti di osservazione panoramica, Visuali, Aree ad alta esposizione panoramica, Viabilità panoramica	- 70 -
Art. 75	Prescrizioni per le Emergenze: Percorso ciclopedonale sul tracciato storico ex ferrovia Spoleto-Norcia	- 71 -
Art. 76	Prescrizioni per le Emergenze: Itinerari e sentieri	- 71 -
Art. 77	Luoghi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica-ecologica-ambientale.....	- 71 -
Art. 78	Edifici e/o manufatti da riambientare	- 72 -
Art. 79	Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare	- 72 -
Art. 80	Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportivo all'aria aperta.....	- 73 -
Art. 81	Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva	- 76 -
Art. 82	Aree ed edifici da rinnovare e rifunionalizzare	- 77 -
Art. 83	Fasce di caratterizzazione paesaggistico-ambientale	- 77 -
Capo 5°	Aree di interesse naturalistico	- 78 -
Art. 84	Aree di elevato valore naturalistico ambientale	- 78 -
Art. 85	Aree di elevatissimo valore naturalistico ambientale	- 78 -
Art. 86	Singularità geologiche.....	- 78 -
Art. 87	Parco Nazionale dei Monti Sibillini.....	- 78 -
TITOLO III	SISTEMA DELLA MOBILITA'	- 79 -
Capo 1°	Finalità, disposizioni generali ed indirizzi per il PRG-PO.....	- 79 -
Art. 88	Finalità	- 79 -
Art. 89	Articolazione delle Componenti	- 79 -
Art. 90	Definizioni per le infrastrutture stradali	- 79 -
Art. 91	Viabilità carrabile.....	- 81 -
Art. 92	Interventi per la viabilità e la sosta.....	- 82 -
Art. 93	Ambiti di salvaguardia delle infrastrutture	- 82 -
Art. 94	Progetto per la viabilità principale	- 83 -
Art. 95	Interventi per la riduzione delle criticità.....	- 83 -
Art. 96	Viabilità rurale: Percorsi per attività rurali	- 84 -
Art. 97	Fasce di rispetto delle infrastrutture.....	- 84 -
Art. 98	Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali	- 86 -
Art. 99	Parcheggi pubblici esistenti	- 86 -
Art. 100	Disposizioni particolari in materia di parcheggi ed autorimesse.....	- 87 -
Art. 101	Viabilità ciclopedonale	- 87 -
Art. 102	Mobilità alternativa per i Piani di Castelluccio	- 87 -
TITOLO IV	SISTEMA DELLE DOTAZIONI, DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	- 88 -
Capo 1°	Finalità, disposizioni generali ed indirizzi per il PRG-PO.....	- 88 -
Art. 103	Finalità	- 88 -
Art. 104	Articolazione delle Componenti	- 88 -
Art. 105	Dotazioni pubbliche.....	- 88 -
Art. 106	Dotazioni private	- 90 -
Art. 107	Dotazioni per la sicurezza.....	- 91 -
Art. 108	Aree per la gestione dell'emergenza Sisma 2016	- 91 -
Art. 109	Direttive per le Aree per l'emergenza Sisma 2016	- 91 -
Art. 110	Dotazioni e infrastrutture di protezione civile	- 92 -
Art. 111	Impianti ed infrastrutture tecnologiche.....	- 93 -
Art. 112	Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione	- 94 -

TITOLO V	PROGETTO DELLO SPAZIO NATURALISTICO	- 94 -
Capo 1°	Finalità e disciplina	- 94 -
Art. 113	Finalità	- 94 -
Art. 114	Articolazione delle Componenti	- 94 -
Art. 115	Reticolo idrografico ed annessa vegetazione ripariale	- 95 -
Art. 116	Zone boscate e relative fasce di transizione	- 97 -
Art. 117	Praterie e pascoli	- 99 -
Art. 118	Marcite	- 100 -
TITOLO VI	PROGETTO DELLO SPAZIO RURALE	- 100 -
Capo 1°	Finalità e Componenti	- 100 -
Art. 119	Finalità	- 100 -
Art. 120	Articolazione delle Componenti	- 101 -
Capo 2°	Disciplina dell'Uso produttivo del suolo	- 101 -
Art. 121	Uso agricolo e relative componenti	- 101 -
Art. 122	Altri usi	- 102 -
Art. 123	Usi del suolo e trasformazioni nello Spazio rurale	- 102 -
Art. 124	Produzioni agricole di qualità	- 102 -
Art. 125	Aree agricole del Capoluogo	- 103 -
Art. 126	Area agricola speciale del Pian Grande	- 103 -
Art. 127	Allevamenti ittici	- 104 -
Art. 128	Cave attive	- 105 -
Art. 129	Cave dismesse	- 105 -
Capo 3°	Disciplina delle Forme insediative: Edificato sparso esistente e Nuova edificazione	- 105 -
Art. 130	Edificato sparso esistente	- 105 -
Art. 131	Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale	- 106 -
Art. 132	Disciplina della Nuova edificazione	- 107 -
Capo 4°	Zone agricole di possibile insediamento	- 108 -
Art. 133	Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti. Direttive	- 108 -
Art. 134	Zone agricole utilizzabili per delocalizzazione. Direttive	- 108 -
Art. 135	Ambito per l'allocazione di polo artigianale agroalimentare	- 108 -
TITOLO VII	PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO	- 111 -
Capo 1°	Finalità e componenti	- 111 -
Art. 136	Finalità	- 111 -
Art. 137	Articolazione delle Componenti	- 111 -
Art. 138	Criteri generali del PRG per lo Spazio urbano	- 111 -
Art. 139	Prestazioni per la qualità e la sostenibilità dello Spazio urbano	- 112 -
Capo 2°	Disciplina dell'Insediamento di valore storico-culturale	- 113 -
Art. 140	Articolazione, obiettivi generali e disciplina generale	- 113 -
Art. 141	Tessuti storici del Capoluogo	- 114 -
Art. 142	Tessuti storici dei centri minori	- 115 -
Art. 143	Emergenze di interesse storico-culturale e Morfotipologie speciali	- 116 -
Art. 144	Spazi aperti perimurali	- 116 -
Art. 145	Edifici ed opere incongrue	- 117 -
Art. 146	Aree da recuperare	- 117 -
Art. 147	Ambiti di rivitalizzazione prioritaria	- 117 -
Capo 3°	Obiettivi e prestazioni per l'Insediamento consolidato e da consolidare	- 118 -
Art. 148	Insediamento consolidato e da consolidare. Direttive	- 118 -
Capo 4°	Obiettivi e prestazioni per la trasformazione dell'insediamento esistente	- 119 -
Art. 149	Finalità	- 119 -
Art. 150	Aree da rigenerare - Direttive	- 119 -

Art. 151	Aree da riqualificare. Direttive.....	- 120 -
Capo 5°	Aree a disciplina pregressa.....	- 121 -
Art. 152	Aree a disciplina pregressa non attuata	- 121 -
Art. 153	Perimetrazione Piani Attuativi per la ricostruzione	- 122 -
Art. 154	Aree sottoposte a disciplina attuativa vigente	- 122 -
Capo 6°	Nuovi insediamenti.....	- 122 -
Art. 155	Direttive per i nuovi insediamenti.....	- 122 -
TITOLO VIII	DIMENSIONAMENTO DEL PRG E CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PRG-PO.....	- 123 -
Capo 1°	Dimensionamento del PRG	- 123 -
Art. 156	Criteri generali.....	- 123 -
Art. 157	Criteri per la formazione del PRG-PO	- 124 -
Art. 158	Procedure per la selezione di proposte per la formazione del PRG-PO	- 125 -

Allegato A

Censimento dei beni culturali sparsi nel territorio e dell'edilizia rurale tipica in variante al PdF e al Regolamento Edilizio (DCC n.12 del 27.03.2012). Estratto dalle NTA del PdF vigente del Comune di Norcia

Allegato B

Indirizzi e criteri per la gestione e la progettazione del verde pubblico e privato

Allegato C

Indirizzi per gli interventi nello spazio rurale

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI AL PRG-PARTE STRUTTURALE (PRG-PS) E AL PRG-PARTE OPERATIVA (PRG-PO)

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Capo 1° Oggetto e finalità

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti Norme e gli elaborati di cui al Capo 3° costituiscono il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Norcia, ai sensi delle Leggi Regionali 21 gennaio 2015 n.1 e 22 ottobre 2018 n.8, il cui Documento Programmatico è stato approvato con D.C.C. n.2 del 26.02.2019; essi hanno per oggetto le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, paesaggistica dell'intero territorio comunale. Detto PRG sostituisce, con la definitiva approvazione anche del PRG-PO, l'attuale Programma di Fabbricazione, approvato con DPGR n. 888 del 27 agosto 1974 e n. 208 del 16 marzo 1976. Nelle presenti Norme, nella Relazione Generale, nonché nelle legende degli elaborati grafici, assume la denominazione di Piano Regolatore Generale 2019 (PRG 2019).
2. Le presenti Norme e gli elaborati grafici di cui al successivo Capo 3° prevalgono su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, che non sia espressamente attribuita dalla Legge Urbanistica alla competenza del RE, del Regolamento di Igiene e di altri regolamenti comunali. Le presenti NTA e gli elaborati grafici sono invece subordinati alle modificazioni che intervengono a seguito dell'approvazione di leggi e regolamenti nazionali e regionali, ove direttamente prevalenti, oppure in conseguenza dell'approvazione di piani territoriali e di settore di iniziativa sovracomunale, ove direttamente prevalenti, od ancora di progetti di opere pubbliche ai sensi del DPR 327/2001.

Art. 2 Finalità

1. Le finalità progettuali del PRG 2019 riguardano:
 - lo sviluppo sostenibile del territorio comunale, mediante la considerazione integrata delle risorse, con specifico riguardo ai valori naturalistici e ambientali riconosciuti, volto in particolare a favorire le sinergie tra attività rurali, attività sportive e del benessere e attività dell'accoglienza e del turismo, per consolidare il posizionamento di Norcia tra i luoghi dell'offerta qualificata di spazi e attività per la conoscenza, la cultura, la natura e il benessere;
 - la qualificazione ecologica e paesaggistica del territorio comunale, attraverso la cura e l'integrazione della rete ecologica, la valorizzazione dei paesaggi locali e delle componenti del paesaggio (emergenze, reti, ecc.), la tutela dei Beni Paesaggistici, in sinergia con i piani e strumenti urbanistici e paesaggistici sovraordinati;
 - lo sviluppo e la qualificazione del sistema dell'accessibilità alle varie parti del territorio comunale;
 - la promozione dell'uso coordinato e sostenibile delle risorse naturali ed antropiche presenti nello Spazio rurale, mettendo in relazione dette risorse con le politiche agricole di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, favorendo l'attività dell'impresa agricola e delle sue attività, il recupero, la riabilitazione e la messa in rete degli insediamenti storici, nonché la cura progettuale delle opere edilizie, di quelle infrastrutturali, di difesa del suolo, con il contenimento dell'attività di trasformazione insediativa e l'introduzione di usi ricreativi e culturali compatibili;

- la sicurezza del territorio e degli insediamenti e l'organizzazione ai fini della risposta in caso di eventi calamitosi;
 - la qualificazione ambientale e funzionale delle parti del territorio coinvolte dalle attività di interesse turistico-ricreativo;
 - la qualificazione morfotipologica, funzionale, estetica dell'insediato esistente attraverso un processo di stratificazione, di formazione di spazi di relazione, di completamento dei margini, anche mediante gli interventi di ricostruzione post Sisma 2016;
 - la qualificazione ambientale e funzionale delle parti del territorio coinvolte dal processo insediativo residenziale, produttivo, artigianale, commerciale e terziario;
 - la valorizzazione degli spazi a dominante verde e dei luoghi dell'insediato esistente, centrali per valore funzionale, morfologico e simbolico, facilmente accessibili; la creazione di nuovi spazi di relazione;
 - la equa distribuzione tra pubblico e privato e tra privati degli oneri e dei vantaggi economici derivanti dal processo di trasformazione e valorizzazione dell'insediamento e del territorio, secondo il principio della perequazione;
 - l'acquisizione delle aree necessarie per soddisfare i fabbisogni pubblici della comunità (adeguata dotazione di standard urbanistici per verde e servizi) assicurati anche attraverso le modalità compensative e/o premiali della perequazione;
 - la costituzione di un patrimonio pubblico di superfici fondiari e di diritti edificatori con i quali soddisfare il fabbisogno legato alla domanda di edilizia sociale (residenziale e non), alle operazioni di riqualificazione urbana e alle eventuali delocalizzazioni di edifici ricadenti in zone di instabilità e/o rischio;
 - la diffusione delle pratiche di progettazione urbanistica ed edilizia sostenibili con il ricorso alle tecnologie finalizzate al contenimento dei consumi idrici e dell'efficienza energetica.
2. Il PRG 2019 persegue le finalità di cui al comma 1, seguendo criteri di equità, economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché i principi della massima partecipazione e trasparenza, dello sviluppo e della sostenibilità, privilegiando le azioni di riqualificazione e riconversione urbana, della qualità urbana e della perequazione urbanistica nel quadro della legislazione vigente.
3. Con le finalità di cui al comma 1, i contenuti del PRG 2019 intendono costituire un complesso di opportunità e di occasioni di sviluppo socio-economico e civile della comunità narsina, anche attraverso il ricorso alla partecipazione a programmi regionali, nazionali e comunitari.

Capo 2° Forma ed efficacia del PRG

Art. 3 Articolazione del Piano

1. Il PRG 2019 è redatto ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché della pianificazione territoriale e settoriale sovraordinata, ed è articolato in due parti: PRG-Parte Strutturale (PRG-PS) e PRG-Parte Operativa (PRG-PO), ai sensi dell'Art.20 della LR 1/2015.
2. La disciplina di PRG è articolata in disciplina del PRG-PS e disciplina del PRG-PO ed è riferita ad una ripartizione del territorio comunale in Sistemi e Spazi, ciascuno dei quali suddiviso in componenti.
3. La disciplina del PRG-PS relativa alle componenti strutturali, così come definite dalla LR 1/2015, è direttamente efficace salvo per le parti per le quali essa rinvii a ulteriori definizioni e/o applicazioni e/o specificazioni in sede di PRG-PO.
4. Il PRG-PS stabilisce per le componenti di cui al comma 2 la disciplina da applicarsi in salvaguardia prima dell'adozione del PRG-PO.

5. Il PRG-PO completa la disciplina urbanistica generale del territorio comunale sulla base delle indicazioni e delle direttive contenute nel PRG-PS.

Art. 4 Efficacia del Piano

1. La disciplina del PRG 2019 si esprime attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni. Gli indirizzi sono intesi come disposizioni cui attenersi salvo casi motivati. Le direttive sono intese come disposizioni del PRG-PS e del PRG-PO alle quali è obbligatorio attenersi nella formazione rispettivamente del PRG-PO e degli strumenti attuativi del PRG. Le prescrizioni sono disposizioni cogenti, direttamente vincolanti e conformative della proprietà privata, relativamente agli usi e alle trasformazioni urbanistico-edilizie degli immobili e delle aree.
2. Le prescrizioni relative alle Componenti strutturali di cui alla LR 1/2015, Art.21, sono oggetto del PRG-PS e sono contenute nella Parte Seconda delle presenti norme. Le prescrizioni relative alle altre componenti del territorio saranno oggetto della disciplina del PRG-PO.

Art. 5 Capacità conformativa del Piano

1. L'efficacia conformativa della disciplina del PRG-PS per le componenti strutturali è quella definita dall'Art. 21, comma 3 della LR 1/2015. Per le altre componenti la conformazione della proprietà è progressiva: ha inizio con le previsioni del PRG-PS e si completa con la disciplina urbanistica generale del PRG-PO, nel caso di interventi ad attuazione diretta di cui all'Art. 20 e all'Art. 21, e con la disciplina di PUA o di altri strumenti attuativi nel caso di interventi ad attuazione indiretta di cui all'Art. 22, Art. 23 e Art. 25.

Art. 6 Caratteri della disciplina del Piano

1. Il PRG 2019 è redatto ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente, delle norme regolamentari regionali vigenti, nonché della pianificazione territoriale e settoriale sovraordinata, ed è articolato in due parti: PRG-Parte Strutturale (PRG-PS) e PRG Parte Operativa (PRG-PO), ai sensi dell'Art.20 della LR 1/2015.
2. Le previsioni e la disciplina del PRG 2019, che si basano sull'insieme delle conoscenze raccolte e sistematizzate nel *Quadro conoscitivo* e sui criteri, indirizzi e strategie definiti dal *Documento Programmatico*, approvato con D.C.C. n.2 del 26.02.2019, sono conformi agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni paesaggistiche della LR 1/2015 e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e in coerenza con il redigendo PPR e sono coordinate con quelli dei piani di settore di livello sovracomunale, nonché di livello comunale. Esse derivano dal Documento Programmatico e tengono conto dei condizionamenti derivanti dai piani relativi alla difesa del suolo, alla difesa dalle acque, all'inquinamento elettromagnetico, alla zonizzazione acustica e alla classificazione sismica nazionale.

Art. 7 Sistemi, Spazi e relative Componenti

1. L'insieme delle componenti dei Sistemi e degli Spazi costituisce zonizzazione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'intero territorio comunale.
2. La disciplina del Piano è esplicitata dagli Elaborati costitutivi e dagli Elaborati gestionali di cui al successivo Capo 3° ed è riferita a:
 - le componenti sistemiche: *Sistema paesaggistico-ambientale, Sistema della mobilità, Sistema delle dotazioni, degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche*;
 - le componenti dello *Spazio naturalistico*;
 - le componenti dello *Spazio rurale*;
 - le componenti dello *Spazio urbano*.

Capo 3° *Elaborati*

Art. 8 Tipi di elaborati

1. Gli elaborati del PRG, redatti ai sensi dell'art.109 del RR 2/2015, si articolano in *Elaborati costitutivi* ed *Elaborati gestionali*.
2. Gli *Elaborati costitutivi*, che nel loro insieme definiscono la disciplina urbanistica del territorio comunale, si articolano in Elaborati di PRG-PS che interessano l'intero territorio comunale ed elaborati di PRG-PO che interessano le parti del territorio comunale la cui disciplina è rinviata dal PRG-PS al PRG-PO.
3. Gli *Elaborati gestionali* riportano i vincoli, le discipline di settore, gli aspetti geologici e naturalistico-vegetazionali, gli elementi di qualità paesaggistico-ambientale e storico-culturale del territorio, la classificazione della viabilità, la riduzione della vulnerabilità sismica urbana, il bilancio urbanistico e il dimensionamento dei quali tener conto nella gestione del PRG ed in particolare nella progettazione urbanistica ed edilizia degli interventi.
4. Il *Quadro Conoscitivo* (Rapporto sullo Stato del Territorio – RST) allegato al Documento Programmatico costituisce il riferimento base per la conoscenza del territorio ed è periodicamente aggiornato dagli uffici dell'Amministrazione comunale e formalizzato con provvedimento dirigenziale o delibera del Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dall'Art. 10 comma 3.
5. Il Documento Programmatico di cui all'Art. 6, comma 2 costituisce parte integrante del PRG-PS, in particolare relativamente ai contenuti indicati all'art.108 del RR 2/2015.

Art. 9 Elaborati costitutivi

1. Gli *Elaborati costitutivi* del PRG-PS, hanno ad oggetto le disposizioni comuni del PRG, la disciplina urbanistica generale immediatamente applicabile relativa alle componenti strutturali, nonché le indicazioni di cui all'Art. 3, comma 5, per la definizione della disciplina urbanistica generale delle altre componenti in sede di PRG-PO. Essi sono:

- PS.1 Relazione Generale
 - PS.1.1 Stralci per la consultazione, rapp 1:5.000
 - PS.1.2 Indicazioni di assetto per lo Spazio urbano. repertorio
- PS.2 Carta della disciplina strutturale del territorio, rapp. 1:10.000
- PS.3 Norme Tecniche di Attuazione

L'Elaborato PS.1 ha valore descrittivo, gli Elaborati PS.2 e PS.3 hanno valore prescrittivo.

2. Gli *Elaborati costitutivi* del PRG-PO, completano la disciplina urbanistica di PRG a partire dal PRG-PS; gli elaborati minimi sono:
 - PO.1 Relazione
 - PO.2 Carta della disciplina operativa del PRG-PO rapp. 1:5.000
 - PO.3 Norme Tecniche di Attuazione
 - PO.4 Elaborazioni dettagliate di PRG-PO rapp. 1:2.000
 - PO.5 Repertorio degli Ambiti di Trasformazione di PRG-PO contenente le Schede degli Ambiti/Comparti.
3. Una diversa articolazione, denominazione e scala di rappresentazione degli elaborati di cui al comma 2, non costituisce variante al PRG-PS, purché assicuri la completa definizione della disciplina di PRG-PO.

Art. 10 Elaborati gestionali

1. Gli *Elaborati gestionali*-PS.G sono:

VINCOLI SOVRAORDINATI

- PS.G1 - Vincoli di tutela paesaggistica e storico culturale, rapp. 1:30.000
 - PS.G1.1 – Carta degli scostamenti tra le perimetrazioni delle zone boscate del PTCP e del PRG-PS, rapp. 1:30.000
 - PS.G1.2 – Aree percorse dal fuoco, rapp. 1:30.000
- PS.G2 – Forme di tutela paesaggistica ai sensi del PTCP, rapp. 1:30.000
- PS.G3 – Vincoli di tutela ambientale, rapp. 1:30.000

GEOLOGIA

- PS.G4 – Relazione Geologica
 - PS.G4.1 – Carta dei movimenti franosi, rapp. 1:10.000
 - PS.G4.2 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1), rapp. 1:10.000
 - PS.G4.3 – Carta dei rischi e delle vulnerabilità naturali e antropiche, rapp. 1:10.000
- PS.G4.4 – Carta di sintesi degli aspetti geologici, rapp. 1:25.000

VIABILITÀ

- PS.G5.1 – Classificazione della viabilità:
 - PS.G5.1 – Classificazione della viabilità – Territorio, rapp. 1:10.000
 - PS.G5.2 – Classificazione della viabilità – Capoluogo, rapp. 1:25.000
- PS.G5.2 – Perimetrazione Centri abitati, rapp. 1:10.000
- PS.G5.3 – Progetto viabilità Capoluogo, rapp. 1:10.000
- PS.G5.4 – Progetto viabilità variante di Serravalle, rapp. 1:5.000 – 1:1.000

RETE ECOLOGICA E TERRITORIO RURALE

- PS.G6.1 – Rete ecologica locale, rapp. 1:30.000
- PS.G6.2 – Uso del suolo del territorio rurale, rapp. 1:30.000
- PS.G6.3 – Aree agricole interessate dalle produzioni di qualità, rapp. 1:30.000

PAESAGGIO

- PS.G7 – Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi:
 - PS.G7.1 – Carta dei Caratteri del paesaggio e Paesaggi locali, rapp. 1:30.000
 - PS.G7.2 – Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi

MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA URBANA

- PS.G8 – Guida per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana:
 - PS.G8.1 – Struttura urbana minima – Variazione dell'assetto nel tempo, rapp. 1:100.000 / 15.000
 - PS.G8.2 – Interventi per l'incremento della funzionalità della Sum di progetto – Metodologia e modalità

BILANCIO URBANISTICO

- PS.G9 – Stato di attuazione del PdF vigente
 - PS.G9.1 – PdF Stato di attuazione, rapp. 1:30.000
 - PS.G9.2 – PdF Repertorio del Capoluogo e centri frazionali, rapp. 1:5.000-1:4.000-1:2.000
 - PS.G9.3 – Verifica comparativa tra zone omogenee del PdF e componenti del PRG-PS, rapp. 1:30.000
 - PS.G9.4 – Dimensionamento del PRG
- 2. Gli Elaborati costitutivi e gli Elaborati gestionali possono essere ulteriormente specificati ed integrati nel tempo in seguito a modifiche e integrazioni del Quadro conoscitivo di cui all'Art. 8, comma 4, alla sopravvenienza di vincoli e di scelte di pianificazione di livello superiore, con le modalità di cui all'art.32 della LR 1/2015.
- 3. Nel caso di mutamenti dello stato di fatto degli elementi del Quadro conoscitivo, quest'ultimo può essere aggiornato periodicamente con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Capo 4° Parametri e classificazioni degli usi

Art. 11 Grandezze urbanistiche

1. Le Grandezze urbanistiche: *Superficie territoriale-ST*, *Superficie fondiaria-SF*, *Superficie asservita-SA*, *Aree di sedime-AS*, *Superficie permeabile-SP*, *Edificio esistente-Ee*, sono definite al Titolo I, Capo I del RR 2/2015; le definizioni di *Ambito di trasformazione*, *Isolato*, *Edificio*, *Unità immobiliare* sono stabilite nella LR 1/2015.
2. Il PRG-PS, oltre alle Grandezze di cui al comma 1, introduce le seguenti Grandezze:
 - a) *Densità arborea-DA* e *Densità arbustiva-DAR*
 - b) *Comparto urbanistico funzionale-CF*
 - c) *Area di concentrazione delle quantità edificatorie-ACE*
 - d) *Orientamento-O*
 - e) *Allineamento-AI*
 - f) *Capacità insediativa-Ci*
 - g) *Unità edilizia-Ue*
 - h) *Area di pertinenza tecnica-APT*
 - i) *Centro aziendale-CA*.
3. *Densità arborea - DA* e *Densità arbustiva - DAR*: esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e/o il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni 100 mq di superficie territoriale (attuazione indiretta) o fondiaria libera da costruzioni (attuazione diretta).

Comparto urbanistico funzionale - CF: articolazione urbanistico-funzionale minima del progetto di assetto unitario di un Ambito di Trasformazione AT, volta a consentire una corretta e razionale attuazione degli interventi previsti in termini planovolumetrici, paesaggistici, viari, di allaccio ai servizi e di dotazioni territoriali e funzionali; esso può comprendere anche immobili non contigui ed è oggetto di piano attuativo o di programma urbanistico ai sensi della LR 1/2015, previa costituzione del consorzio dei proprietari di immobili, suoli ed edifici ricadenti nel Comparto. Il Comparto è oggetto nel PRG-PO di una Scheda con Schema di assetto unitario e Grandezze urbanistiche con valore di direttiva per il PUA di Comparto.

Area di concentrazione delle quantità edificatorie - ACE: indica nelle Schede degli Ambiti/Comparti del PRG-PO, la/le porzioni di suolo d'Ambito/Comparto, entro cui deve essere ubicata la nuova edificazione prevista.

Orientamento – O: è la direttrice prevalente di giacitura degli edifici eventualmente indicata nelle Schede di PRG-PO con valore di direttiva per i PUA.

Allineamento – Al: è la linea a terra di attestamento delle facciate degli edifici e/o delle recinzioni delle aree di pertinenza. Nelle Schede di PRG-PO ha valore di direttiva, nei PUA ha valore prescrittivo.

Capacità insediativa - Ci: esprime il numero di abitanti insediabili convenzionalmente, tramite il rapporto di 50 mq di SUC per abitante, in riferimento alle caratteristiche tipologiche degli immobili ed alle destinazioni d'uso previste, al fine del dimensionamento degli standard urbanistici, ai sensi dell'art.80 del RR 2/2015.

Unità edilizia - Ue: rappresenta l'entità edilizia, composta da una o più unità immobiliari, organizzata secondo un tipo edilizio e configuratesi, dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, come costruzione autonoma, a meno degli spazi aperti di pertinenza condominiale.

Area di pertinenza tecnica - APT: di un edificio è la superficie di suolo circostante l'edificio, direttamente interessata dallo svolgimento di attività relative agli usi in esso presenti.

Centro aziendale - CA: definisce l'insieme delle strutture, fabbricati destinati ad uso abitativo, rimesse, attrezzi, stalle, fienili, etc., ove si concentrano le attività di servizio all'azienda agricola.

Art. 12 Grandezze edilizie

1. Le Grandezze edilizie: *Superficie utile coperta-SUC, Altezza di un edificio-Ae, Sagoma di un edificio-Se, Distanza dai confini-Dc, Distanze degli edifici dalle strade-Ds, Distanze tra edifici-De*, sono definite al Titolo I, Capo I del RR 2/2015.
2. Il PRG-PS, oltre alle Grandezze di cui al comma 1, introduce la seguente grandezza: *Numero di livelli di pavimento sovrapposti* – NL; essa corrisponde negli edifici o nelle parti di edifici, al numero dei livelli di pavimento sovrapposti sia fuori terra che seminterrati e interrati; si considerano fuori terra i livelli di pavimento la cui quota è superiore o uguale a quella del piano di campagna a sistemazione avvenuta.
3. Per eventuali altre grandezze valgono le definizioni di cui al RR 2/2015. Le grandezze edilizie del presente articolo possono essere integrate ed articolate in sede di formazione del PRG-PO, e del RE, senza che ciò costituisca variante al PRG-PS.

Art. 13 Indici e quantità edificatorie

1. Gli Indici e quantità edificatorie: *Indice di utilizzazione territoriale – It, Indice di utilizzazione fondiaria - If, Indice di copertura-IC, Indice di permeabilità-IP* sono definiti al Titolo I, Capo I del RR 2/2015.
2. Il PRG-PS, oltre agli Indici e quantità di cui al comma 1, introduce i seguenti Indici e quantità:
 - a) *Indice di Edificabilità Territoriale Perequato-ITP*
 - b) *Quantità edificatoria di base*
 - c) *Quantità edificatoria totale*
 - d) *Carico urbanistico massimo di sostenibilità.*
3. *Indice di Edificabilità Territoriale Perequato* - ITP: rappresenta la quantità di SUC di base attribuita ad ogni metro quadrato di ST secondo le modalità perequative definite dal PRG,

ai sensi dell'art.35 della LR 1/2015; il rapporto si esprime in mq/mq. L'ITP esprime la conformatività del piano nei confronti della proprietà.

4. *Quantità edificatoria di base*: rappresenta la SUC inerente la proprietà realizzabile in un'Area, in un Ambito o in un Comparto. Essa è espressa dal prodotto della ST per l'ITP o per It.
5. *Quantità edificatoria totale*: rappresenta il carico urbanistico massimo o capacità insediativa massima di un Ambito AT o di Comparto CF; essa è espressa dalla somma della Quantità edificatoria di base e dell'eventuale relativo incremento per premialità e/o compensazioni di cui all'Art. 28.
6. *Carico urbanistico massimo di sostenibilità*: rappresenta la quota, pari o inferiore, della Quantità edificatoria totale effettivamente realizzabile in un Ambito AT o in un Comparto CF, secondo quanto indicato dal PRG.

Art. 14 Classificazione degli usi non edificatori del suolo nello Spazio naturalistico e nello Spazio rurale

1. Sistemazioni

S - Opere sulla morfologia del suolo e sul reticolo idrografico

- S1 - interventi di rimodellamento del suolo e opere di sostegno
- S2 - opere di difesa idrogeologica
- S3 - opere di regimazione dei corsi d'acqua

V - Opere di copertura vegetazionale

- V.1 - rimboschimenti
- V.2 - messa a dimora di boschetti
- V.3 - messa a dimora di alberature isolate, in filari, siepi
- V.4 - salvaguardia ed ampliamento dei frammenti di bosco e delle alberature esistenti

2. Attività

A - Attività agricole

- A.1 - coltivazione tradizionale
- A.2 - coltivazione biologica
- A.3 - coltivazione in serra
- A.4 - depositi all'aria aperta funzionali alla conduzione del fondo

VI. – Attività vivaistica

- VI.1 - Attività all'aperto
- VI.2 - Attività in serra

Z. – Attività zootecniche

- Z.1 - allevamenti intensivi
- Z.2 - allevamenti estensivi
- Z.3 - allevamenti biologici

C – Coltivazione di cava

RC. – Attività ricreative, culturali e sportive

- RC.1 - attrezzature per attività del tempo libero all'aria aperta
- RC.2 - attrezzature per attività culturali all'aria aperta
- RC.3 - attrezzature per attività sportive all'aria aperta
- RC.4 – piscine

REX – Attività ricettive all'aria aperta

- REX.1 – campeggi
- REX.2 – aree sosta caravan

AA. – Altre attività all'aria aperta

- AA.1 - depositi non funzionali alla conduzione del fondo
- AA.2 - esposizioni commerciali

3. Aree di sedime di impianti di Infrastrutturazione del territorio

II - Sistemazioni idriche

- II.1. - laghetti
 - II.1.1 - laghetti per irrigazione
 - II.1.2 - laghetti e stagni per l'avifauna stanziale e migratoria
 - II.1.3 - laghetti per pesca sportiva
- II.2 - canali
- II.3 - rete idrica
- II.4 - regimazione, compensazione e depurazione acque

IM - Rete mobilità

- IM.1 - percorsi ciclopedonali e relative aree di sosta
- IM.2 - percorsi per attività rurali con fondo naturale
- IM.3 - percorsi carrabili con pavimentazione artificiale
- IM.4 - parcheggi pubblici
- IM.5 - parcheggi privati di uso pubblico
- IM.6 - stazioni di rifornimento carburanti
- IM.7 - linea ferroviaria

IR – Altre reti

- IR.1. - Energia elettrica
 - IR.1.1 - produzione da fonti alternative
 - IR.1.1.a impianti solari termici
 - IR.1.1.b impianti solari fotovoltaici
 - IR.1.1.c impianti eolici
 - IR.1.1.d impianti minieolici
 - IR.1.1.e impianti microeolici
 - IR.1.1.f impianti a biomassa
 - IR.1.2 – distribuzione: linee elettriche, elettrodotti
- IR.2. - Gasdotto
- IR.3. - Telecomunicazioni

Per gli usi non previsti nella presente classificazione si procederà per analogia.

Art. 15 Classificazione degli usi degli edifici

1. Gli usi degli edifici sono articolati secondo le seguenti categorie funzionali di cui agli Artt. 7 e 155 della LR 1/2015:

- Residenziali-Abitative
- Servizi collettivi e Pubblica Amministrazione
- Servizi privati di uso ed interesse pubblico

- Servizi – Attività direzionali e terziarie
 - Commerciali
 - Turistico ricettive
 - Produttive – Artigianali, industriali
 - Produttive - Rurali: agricole e attività connesse
2. Le destinazioni d'uso relative alle funzioni di cui al precedente comma 1, sono le seguenti:

Residenziali - Abitative (Ab)

- Ab1 abitazione civile
- Ab2 abitazione agricola
- Ab3 abitazione collettiva (comunità, studentati, collegi, convitti, case per anziani, ecc)

Servizi collettivi e Pubblica Amministrazione (SC)

- Sc1 istruzione inferiore
- Sc2 istruzione superiore
- Sc3 formazione universitaria (scuole di specializzazione, centri di ricerca)
- Sc4 assistenza, sanità e servizi sociali
- Sc5 cultura
- Sc6 Pubblica Amministrazione, sicurezza e protezione civile, enti di settore
- Sc7 culto
- Sc8 serviziannonari
- Sc9 ricreativo-culturale
- Sc10 sport

Servizi privati di uso ed interesse pubblico (Sp)

- Sp1 servizi socio-sanitari, assistenziali
- Sp2 servizi per lo sport e il tempo libero
- Sp3 servizi culturali e per lo spettacolo
- Sp4 servizi per il culto e servizi religiosi e sociali
- Sp5 servizi per la mobilità (stazioni bus, stazioni di servizio, servizi alla mobilità alternativa ecc)

Servizi – Attività direzionali e terziarie (T)

- TPE Pubblici esercizi
 - TPE1 esercizi di pubblico servizio (tabacchi, farmacie, etc.)
 - TPE2 ristoro (bar, ristoranti, birrerie, enoteche, etc.) fino a 250 mq complessivi
 - TPE3 ristoro (bar, ristoranti, birrerie, enoteche, etc.) oltre 250 mq complessivi
- TP Servizi privati
 - TP1 uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, artigianato di servizio alla residenza, servizi al turismo, altri servizi privati al di sotto di mq 250 complessivi

- TP2 uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, artigianato di servizio alla residenza, servizi al turismo, servizi alla fruizione del patrimonio naturalistico, altri servizi privati al di sopra dei mq 250 complessivi
- TR Ricreativo-culturale-sportivo
 - TR1 attrezzature ricreativo-culturali (cinema, sala musica, ecc.)
 - TR2 attrezzature ricreativo-ludico-sportivo (discoteche, bowling, palestre, ecc.)

Commerciali

- TC Commercio (TC)
 - TC.EV esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq 250
 - TC.M1 medie strutture inferiori, esercizi con superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq e relativo magazzinaggio e deposito
 - TC.M2 medie strutture intermedie, esercizi con superficie di vendita compresa tra 901 e 1.500 mq e relativo magazzinaggio e deposito
 - TC.M3 medie strutture superiori, esercizi con superficie di vendita compresa tra 1.501 e 2.500 mq e relativo magazzinaggio e deposito
 - TC.G1 grandi strutture inferiori, esercizi con superficie di vendita compresa tra 2.501 e 5.500 mq e relativo magazzinaggio e deposito
 - TC.G2 grandi strutture superiori, esercizi con superfici di maggiori di mq 5.500 fino ad un massimo di mq 15.000 nel settore alimentare per le grandi strutture di tipologia G2 categoria A e di mq 20.000 per quelle di tipologia G2 categoria E.

Turistico – Ricettive (RA)

- RA1 attività alberghiere
 - RA1.1 alberghi e meubl  
 - RA1.1.1 alberghi e meubl   fino a 60 posti letto
 - RA1.1.2 alberghi e meubl   oltre 60 posti letto
 - RA1.2 motel
 - RA1.3 alberghi residenziali
 - RA1.4 alberghi diffusi
 - RA1.5 villaggi-albergo
 - RA1.6 residenze della salute-beauty farm
- RA2 attivit   extralberghiere
 - RA2.1 country house - residenze di campagna
 - RA2.2 case e appartamenti per vacanze
 - RA2.3 case per ferie
 - RA2.4 case religiose di ospitalit  
 - RA2.5 centri soggiorno studi
 - RA2.6 ostelli per la giovent  
 - RA2.7 kinderheimer - centri vacanze per ragazzi
 - RA2.8 rifugi escursionistici
- RA3 attivit   ricettive all'aria aperta

- RA3.1 campeggi
- RA3.2 villaggi turistici
- RA3.3 camping-village
- RA3.4 strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi
- RA3.5 aree attrezzate di sosta temporanea – aree camper
- RA4 residenze d'epoca
- RA5 strutture ricettive a gestione non imprenditoriale
 - RA5.1 affittacamere
 - RA5.2 bed & breakfast
 - RA5.3 case ed appartamenti locati ad uso turistico

Produttive - Artigianali, industriali (PA)

- PA1 produzione di beni e servizi compatibile con la residenza e con l'ambiente urbano (non inquinante sotto il profilo atmosferico, acustico, idrico e del suolo)
- PA2 produzione di beni e servizi incompatibile con la residenza e con l'ambiente urbano per fattori ecologici, per rischio di inquinamento acustico, atmosferico, del suolo, luminoso, ecc.
- PA3 logistica, magazzinaggio e deposito
- PA4 alloggio a servizio delle attività produttive artigianali.

Produttive – Rurali agricole ed attività connesse (R)

- R1 servizio all'attività agro-zootecnica (stalla, ecc.)
- R2 servizio all'attività agricola (fienile, silos, ricovero per attrezzi e macchine agricole, ecc.)
- R3 manufatti per la lavorazione, commercializzazione e valorizzazione a carattere familiare dei prodotti agricoli e silvicolture
- R4 manufatti per la lavorazione dei prodotti agricoli (frantoio, mulino, impianto enotecnico, ecc.)
- R5 manufatti per la silvicoltura, conservazione e valorizzazione del bosco
- R6 agriturismo secondo le definizioni di legge
- R7 fattorie didattiche, fattorie sociali

3. Per gli usi non previsti nella presente classificazione si procederà per analogia.

Art. 16 Classificazione degli usi nelle aree di pertinenza degli edifici

1. Il piano assume la seguente classificazione degli usi delle aree di pertinenza degli edifici:
- Ap1- giardino ed orto e relative attrezzature (elementi di arredo, barbecue, forno, gazebo, pergolato)
 - Ap2 - sistemazioni pavimentate
 - Ap3 - parcheggio di uso pubblico a pagamento
 - Ap4 - magazzinaggio a cielo aperto
 - Ap5 - artigianato di servizio a cielo aperto
 - Ap6 - installazione impianti per l'esercizio privato dell'attività sportiva (campi bocce, campo tennis, piscina, etc.)
 - Ap7 - parcheggi pertinenziali.

2. Per gli usi non previsti nella presente classificazione si procederà per analogia e comunque nel rispetto di quanto previsto dal RR 2/2015.

Capo 5° Classificazione degli interventi

Art. 17 Categorie di intervento urbanistico-edilizio

1. Le categorie di intervento urbanistico-edilizio: Manutenzione ordinaria-MO, Manutenzione straordinaria-MS, Restauro e Risanamento conservativo-RRC, Ristrutturazione edilizia-RE, Ristrutturazione urbanistica-RU, Nuova costruzione-NC, sono definite al Titolo I, Capo IV della LR 1/2015.
2. Il PRG-PS, oltre alle Categorie di cui al comma 1, articola la categoria RE e introduce le categorie: Demolizione e ricostruzione-DR, Variazione di destinazione d'uso degli edifici-VU, Sistemazione degli spazi di pertinenza degli edifici-SP.
3. *Ristrutturazione edilizia* - RE: si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, e l'aumento delle superfici utili interne.

- RE1: Ristrutturazione edilizia senza aumento di SUC.

Qualora la Ristrutturazione edilizia-RE comporti l'aumento della SUC esistente essa si definisce:

- RE2: Ristrutturazione edilizia con aumento di SUC, costituente Nuova costruzione.

Qualora la Ristrutturazione edilizia comporti interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, sagoma ed area di sedime preesistenti, nell'inserimento di strutture in aggetto e balconi, senza incremento del volume complessivo dell'edificio originario, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici, essa si definisce come segue:

- RE/DR Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione senza aumento della SUC.

Resta fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi dell'art.10 del DLgs 42/2004 e s.m.i., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Il PRG-PO, anche in riferimento alla DGR 852/2015, può prevedere l'ulteriore articolazione degli interventi di RE1 relativamente alla specificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia interna e RE2 relativamente alla specificazione delle modalità di ampliamento.

4. *Demolizione e ricostruzione* - DR: si intendono quelli che comportano la demolizione totale dell'edificio esistente con ricostruzione totale o parziale, in loco e/o a distanza, al di fuori dei casi di ristrutturazione edilizia. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione-DR, da intendersi come interventi di nuova costruzione, si articolano in:
 - DR1 interventi di demolizione e ricostruzione in sito con SUC, sagoma ed area di sedime diversi da quelli preesistenti;

- DR2 interventi di demolizione e ricostruzione a distanza in lotto di pertinenza diverso.
5. *Variazioni di destinazione d'uso degli edifici* - VU: sono i cambiamenti tra usi, secondo la classificazione di cui all'Art. 15:
- VU1 Variazioni di destinazione d'uso degli edifici senza opere o con opere ricadenti negli interventi MO, MS, RRC;
 - VU2 Variazioni di destinazione d'uso degli edifici, con opere non comprese in VU1.
6. *Sistemazioni degli spazi di pertinenza degli edifici* - SP: si individuano le seguenti opere:
- SP1 messa a dimora di alberi, arbusti e siepi
 - SP2 pavimentazione
 - SP3 opere pertinenziali: come definite dal all'art.21 del RR 2/2015
 - SP4 realizzazione o adeguamento delle recinzioni, dei cancelli, degli accessi, ecc.
7. Le categorie di intervento di cui al presente articolo possono essere integrate ed articolate conseguentemente alla emanazione di nuove normative regionali e nazionali.

Art. 18 Categorie di intervento ambientale, ecologico-paesaggistico

1. Gli interventi ecologico paesaggistici sono così articolati:
- Ripristino ecologico paesaggistico -RIP
 - Mitigazione di impatto ecologico paesaggistico -MIP
 - Valorizzazione ecologica paesaggistica –VAP
2. La categoria *Ripristino ecologico paesaggistico* - RIP comprende l'insieme degli interventi volti alla ricostruzione delle componenti paesistiche e naturalistiche degradate da interventi trasformativi, anche al fine di migliorare la fruibilità del patrimonio ambientale. Tali interventi possono prevedere:
- la rimozione di rifiuti oggetto di abbandono e deposito incontrollato e l'avvio a recupero, ove consentito, o al corretto smaltimento;
 - il taglio o l'estirpazione della vegetazione infestante o invadente di tipo esotico ed il reimpianto di individui di specie autoctone o formazioni vegetali coerenti con i caratteri bioclimatici e vegetazionali del sito;
 - la demolizione di opere, edifici e impianti degradati o dismessi;
 - la rinaturalizzazione dei suoli, mediante riempimenti, risagomature, consolidamento di scarpate e terrapieni, ricostituzione della copertura vegetale;
 - il consolidamento di scarpate e terrapieni attraverso le tecnologie dell'ingegneria naturalistica.
3. La categoria *Mitigazione di impatto ecologico paesaggistico* - MIP comprende l'insieme di interventi e misure volti a ridurre o migliorare l'impatto sulle componenti naturalistiche e/o paesaggistiche relative agli spazi aperti o agli spazi urbani, di interventi edilizi, urbanistici e infrastrutturali già realizzati, e il medesimo impatto conseguente o contestuale alla realizzazione di interventi edilizi, urbanistici e infrastrutturali che saranno realizzati ai sensi della presente normativa o all'esercizio degli usi e delle attività previsti dalla stessa.
4. La categoria *Valorizzazione ecologica paesaggistica* - VAP comprende l'insieme di interventi volti alla valorizzazione paesistica e funzionale di aree a verde, esistenti e di progetto. Tali interventi comprendono la creazione di nuove componenti ecologico funzionali o paesaggistiche, mediante la realizzazione o manutenzione straordinaria di formazioni o strutture vegetali (siepi, filari alberati, gruppi di piante, macchie, boschetti,

ecc.); possono anche comprendere la realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, ed attrezzature per la sosta e il ristoro (capanni, tavoli, panche ed altre strutture rimovibili), parcheggi.

Capo 6° Modalità attuative

Art. 19 Articolazione delle modalità

1. Il PRG è attuato secondo le seguenti modalità:

- Attuazione diretta, articolata in:
 - Attuazione diretta ordinaria;
 - Attuazione diretta condizionata;
- Attuazione indiretta, articolata in:
 - Attuazione indiretta ordinaria
 - Attuazione indiretta a programmazione unitaria e definizione progressiva dei comparti
 - Attuazione indiretta tramite Programma Urbanistico
 - Attuazione indiretta successiva a procedura selettiva
- Attuazione con Piano Aziendale.

Art. 20 Attuazione diretta ordinaria

1. Si ha l'*Attuazione diretta ordinaria* nel caso di intervento che, nel rispetto della disciplina di piano, può essere promosso avviando procedimenti preordinati all'ottenimento del titolo abilitativo, come previsto dalle disposizioni di legge. Detto titolo, ove previsto dalla disciplina di PRG e nel rispetto della legislazione regionale, è accompagnato da atto d'obbligo relativo alle destinazioni d'uso dei suoli e dei manufatti, alla predisposizione dei parcheggi pertinenziali ed alle sistemazioni delle aree di pertinenza.
2. Gli atti autorizzativi relativi agli interventi consentiti nello Spazio rurale di cui al TITOLO VI delle presenti NTA sono condizionati ai vincoli ed alle procedure previste al Titolo V, Capo IV della LR 1/2015.

Art. 21 Attuazione diretta condizionata

1. Si ha l'*Attuazione diretta condizionata* ai sensi del RR 2/2015, nel caso di intervento che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo unico, è condizionato alla stipula preliminare di apposita convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione, che consistono in:
 - a) assunzione in sede tecnica di un progetto unitario finalizzato ad assicurare soluzioni di qualità urbanistica, ambientale e paesaggistica all'intero intervento, riferito all'unico titolo abilitativo di cui all'Art. 102 comma 3 del RR 2/2015;
 - b) assunzione, da parte degli interessati, in sede di convenzione o atto d'obbligo, di impegni relativi al completamento e/o nuova realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria al servizio dell'area o della zona, compresa eventualmente la cessione di porzioni di suolo per la realizzazione di standard pubblici;
2. La modalità attuativa di cui al comma 1, si applica anche in caso di cessione gratuita al Comune, in alternativa all'esproprio, di suoli per standard pubblici nei casi di attuazione di attrezzature e spazi pubblici, mediante compensazione in sito secondo l'Art. 28.

3. L'attuazione diretta condizionata è obbligatoria nei casi di cui all'Art.102 del RR 2/2015 e comunque nei casi previsti dal PRG. Tale modalità attuativa è impiegata nel caso di provvedimenti di delocalizzazione ai sensi dell'Art.24 comma 1 lett. c) della LR 8/2018.

Art. 22 Attuazione indiretta ordinaria

1. Si ha l'*Attuazione indiretta ordinaria* quando la trasformazione di un'area anche composta da porzioni non contigue, individuata come Ambito e/o Comparto in sede di PRG-PO, è subordinata alla formazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di cui agli Artt. 52, 53, 54, 55, 56, 57 della LR 1/2015 accompagnato da convenzione urbanistica sottoscritta dai proprietari o dal Consorzio dei proprietari dell'intero Ambito/Comparto; nel caso di mancato concorso di tutti i proprietari, oltre alla modalità prevista dall'Art.54, comma 2 e 3 della LR1/2015, il Consorzio può essere costituito ai sensi dell'Art.54, comma 4, della LR 1/2015.
2. Il Piano Urbanistico Attuativo - PUA esteso all'Ambito/Comparto individuato dal PRG-PO, ovvero secondo le modalità dallo stesso definite in caso di attuazione indiretta a programmazione unitaria e definizione progressiva dei comparti di cui all'Art. 23, è sottoposto a progettazione urbanistica unitaria secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Scheda di Ambito/Comparto avente ad oggetto gli obiettivi, i parametri urbanistici ed edilizi, gli impegni dei soggetti attuatori ed eventuali prescrizioni particolari raccolte nel Repertorio degli Ambiti/Comparti di Trasformazione di PRG-PO.
3. La quantità edificatoria di base inerente le proprietà ricadenti nel Comparto matura qualora il proprietario o il consorzio dei proprietari, ai sensi della vigente normativa, collaborino allo sviluppo e qualificazione della città attraverso:
 - a) la cessione gratuita al Comune delle aree per la realizzazione del verde e dei servizi pubblici e delle sedi viarie nelle quantità stabilite dalla Scheda di Ambito/Comparto;
 - b) la cessione gratuita al Comune delle superfici fondiarie e relative quantità edificatorie necessarie per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale-ERS, secondo le percentuali che saranno stabilite in sede di PRG-PO, quando previsto dal Piano;
 - c) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ed eventualmente di tutte o di parte delle opere secondarie;
 - d) la allocazione della quantità edificatoria di base stabilita per il Comparto, in superfici fondiarie da definirsi, in sede di PUA, nelle Aree di concentrazione delle quantità edificatorie (ACE) individuate dal PRG-PO nella Scheda di Ambito/Comparto.
4. L'incremento della quantità edificatoria di base, attribuibile alle proprietà ricadenti nel Comparto per compensazioni e premialità di cui all'Art. 28, matura qualora il proprietario o il consorzio dei proprietari, ai sensi della vigente normativa, volontariamente collaborino allo sviluppo e qualificazione della città attraverso il soddisfacimento di ulteriori impegni previsti dal PRG-PO e/o nella Scheda di Ambito/Comparto relativi a:
 - a) la messa a disposizione della Pubblica Amministrazione di superfici fondiarie e connesse quantità edificatorie per compensazioni e premialità a terzi esterni al Comparto, e/o per Edilizia Residenziale Pubblica;
 - b) la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale da parte del consorzio dei proprietari, attraverso l'impiego di quota parte della quantità edificatoria di base attribuita all'Ambito/Comparto;
 - c) la qualificazione del contesto urbano-territoriale mediante interventi di eliminazione di detrattori paesaggistico-ambientali e di riqualificazione ambientale;

- d) l'applicazione dei requisiti di qualità del progetto fissati dal PRG e dalle normative di sostenibilità ambientale, aggiuntivi rispetto a quanto obbligatorio secondo la normativa vigente in materia;
 - e) la corresponsione del contributo straordinario, di cui all'Art.35 della LR 1/2015, alla realizzazione di opere pubbliche aggiuntive interne e/o esterne all'Ambito/Comparto;
 - f) la realizzazione di opere pubbliche da parte dei privati stessi secondo quanto stabilito dal PRG-PO e/o dai relativi strumenti di attuazione;
 - g) la cessione al Comune di aree per realizzazione di dotazioni territoriali, oltre agli standard minimi di cui al RR 2/2015.
5. La cessione delle aree e la realizzazione delle opere di cui al comma 3, lettere a), b), c), è effettuata a titolo gratuito, come stabilito dalla Convenzione urbanistica tra Comune e proprietari, o eventuale Consorzio, che accompagna il Piano Urbanistico Attuativo; nella Convenzione sono anche definiti i contenuti del Piano Attuativo, relativi agli impegni aggiuntivi di cui al comma 4, che originano le premialità e le compensazioni riconosciute al Consorzio dei proprietari, e le superfici fondiari e relative quantità edificatorie messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'Art. 28 ed in coerenza con i contenuti della Scheda di Ambito/Comparto. Sono definiti inoltre gli impegni dei proprietari e dell'Amministrazione Comunale riguardanti i tempi e le modalità della cessione e della presa in consegna delle aree di cui al comma 3, lettere a), b), c), ed eventualmente quelle di cui al comma 4, lett. a), g), nonché la realizzazione delle previsioni di progetto.
6. I Piani Urbanistici Attuativi possono modificare i perimetri degli Ambiti/Comparti ad attuazione indiretta, senza che ciò comporti variante al PRG, solo nei casi di seguito indicati ed in forza di motivate esigenze di qualità e di dettaglio progettuale, ovvero di fattibilità degli interventi; ciò sempreché la modifica riguardi tra esclusione e inclusione una superficie non superiore al 10% di quella dell'intero Ambito/Comparto. I casi di possibile modifica del perimetro sono i seguenti:
- a) il tratto del perimetro da modificare appartiene a due comparti confinanti; in tal caso:
 - le superfici di suolo che passano da un comparto all'altro conservano la capacità edificatoria di base (ST x Indice territoriale perequato);
 - viene annullata la quota parte di premialità eventualmente prevista per le superfici escluse dal comparto di partenza;
 - alle superfici incluse sono proporzionalmente attribuiti gli impegni previsti per i soggetti attuatori, nonché gli incrementi per premialità e/o compensazioni eventualmente previste dal Piano nel comparto di arrivo;
 - b) il tratto del perimetro del comparto da modificare confina con un'area classificata come Zona agricola; in tal caso:
 - le superfici di suolo che passano dal comparto alla Zona agricola assumono la disciplina di quest'ultima;
 - le superfici di suolo che passano dalla Zona agricola al Comparto assumono l'Indice territoriale perequato attribuito dal PRG ai suoli già agricoli, nonché, in quota parte, gli oneri e i vantaggi stabiliti dal PRG-PO per il Comparto.

È modificabile la perimetrazione delle *Aree di concentrazione dell'edificabilità* individuate nella scheda d'Ambito/Comparto per una quantità di superficie non superiore al 20% tra inclusione ed esclusione.

7. Ai fini della formazione del Piano Urbanistico Attuativo di ciascun Ambito/Comparto, la SUC di eventuali edifici esistenti legittimi ricadenti nello stesso, qualora non

diversamente stabilito dalla relativa Scheda, rappresenta una capacità edificatoria già esercitata e pertanto va sottratta dalla quantità di SUC derivante dall'applicazione dell'indice perequato alla intera ST dell'Ambito/Comparto. Possono essere esclusi dall'Ambito/Comparto edifici esistenti legittimi; in tal caso deve essere stralciato dalla ST del Comparto l'edificio e la relativa area asservita; lo stralcio è sottoposto a modalità di attuazione diretta per MO, MS, RRC, RE (ristrutturazione edilizia senza aumento di SUC), con destinazioni d'uso compatibili con l'edificio esistente ed il suo contesto. In caso di demolizione di edifici legittimi, anche qualora ricadano in ACE, la quantità di SUC demolita si aggiunge a quella ottenuta dall'applicazione dell'indice perequato alla ST dell'Ambito/Comparto. L'edificato esistente illegittimo ricadente negli Ambiti/Comparti deve essere demolito e il suolo di pertinenza, in quanto porzione di ST, contribuisce alla costituzione delle quantità edificatorie dell'Ambito/Comparto.

8. Fino alla formazione dei Piani Urbanistici Attuativi nei Comparti è consentito il mantenimento delle legittime attività esistenti e, sugli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di MO, MS, RRC e RE1 (ristrutturazione edilizia senza aumento di SUC), senza variazioni delle destinazioni d'uso esistenti legittime.
9. È facoltà dell'Amministrazione, dandone informazione preventiva ai proprietari, promuovere la formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica o mista di un Comparto, la cui attuazione è prevista dal PRG-PO. Il PUA sarà accompagnato da convenzione urbanistica tra Comune e privati, che stabilisce i rispettivi impegni.
10. L'Amministrazione dovrà entrare in possesso delle aree oggetto di cessione in un Comparto, di cui al comma 3, lett. a), b) con le forme e nei termini stabiliti dalla Convenzione urbanistica.
11. Il PRG-PO individua, con specifiche indicazioni contenute nelle Schede d'Ambito/Comparto, le opere infrastrutturali e di mitigazione e/o gli interventi ambientali-ecologico-paesaggistici, di cui all'Art. 18 delle presenti norme, propedeutici alla attuazione degli Ambiti/Comparti, la cui realizzazione è assicurata, secondo quanto sarà stabilito in sede di Convenzione urbanistica, dai soggetti privati proponenti l'attuazione dell'Ambito e/o dalla Amministrazione Comunale mediante inserimento delle stesse nel Programma Triennale o nel Piano Annuale delle opere pubbliche, eventualmente anche sulla base di contributi straordinari da parte degli stessi soggetti privati proponenti.
12. Nel caso di PUA di provvedimenti di delocalizzazione di cui all'Art. 24 della LR 8/2018, il PRG-PO con specifiche indicazioni disciplina l'assetto fisico-funzionale delle zone appositamente individuate per la delocalizzazione di edifici o parti di insediamenti danneggiati e/o dichiarati inagibili interessati da situazioni instabili o suscettibili di instabilità, anche senza applicare gli incrementi di cui al comma 4 e i relativi meccanismi perequativi.

Art. 23 Attuazione indiretta a programmazione unitaria e definizione progressiva dei Comparti

1. *L'Attuazione indiretta a programmazione unitaria e definizione progressiva dei Comparti* ha la finalità di perseguire, in specifici Ambiti di trasformazione individuati dal PRG-PO, un nuovo assetto morfologico-funzionale dell'insediamento, attraverso un insieme organico di interventi relativi ad opere di urbanizzazione, ad infrastrutture, a servizi pubblici e privati, ad edilizia residenziale e non residenziale, la cui attuazione è favorita attraverso norme che consentono, direttamente in sede formazione dei PUA, la definizione nel tempo del perimetro dei relativi Comparti di attuazione. I suoli da ricomprendere negli Ambiti possono essere selezionati anche attraverso procedure concorrenziali e concorsuali.
2. Per gli Ambiti di cui al comma 1, il PRG-PO definisce nelle Schede di cui all'Art. 24, gli elementi di riferimento progettuale, la visione di progetto, gli obiettivi da perseguire e le

prestazioni da assicurare in sede di PUA, senza indicare l'articolazione in Comparti, dei quali viene definita la dimensione minima in termini di SUC realizzabile rispetto alla quantità edificatoria totale riconosciuta all'Ambito. L'attuazione di detti Ambiti avviene tramite PUA, secondo quanto stabilito nelle Schede di PRG-PO e nella relativa disciplina.

3. Gli Ambiti di cui al comma 1 riguardano porzioni di suolo, ricadenti nella Città consolidata o in via di consolidamento, nelle Aree di trasformazione dell'insediamento esistente, nelle Aree a disciplina generale pregressa, nelle Zone agricole di possibile pianificazione operativa del PRG-PS e che possono ricomprendere componenti sistemiche dello stesso PRG-PS, che il PRG-PO sottopone alla modalità di attuazione di cui al presente articolo, e alle quali attribuisce un Indice territoriale perequato, secondo la disciplina di componente attribuita dallo stesso PRG-PO e nel rispetto dell'Art. 28. La quantità edificatoria risultante dall'applicazione di detto indice alla ST di ciascuna porzione di suolo costituisce la quantità edificatoria di base inerente la proprietà della porzione medesima. La quantità edificatoria di base dell'intero Ambito è data dalla somma delle quantità di base delle singole porzioni e matura secondo le modalità di cui all'Art. 22, comma 3.
4. La quantità edificatoria di base dell'Ambito può essere eventualmente incrementata secondo quanto stabilito all'Art. 28 per gli impegni aggiuntivi di cui all'Art. 22, comma 4, e come specificato dalla disciplina dello stesso PRG-PO. Tale quantità edificatoria totale è da realizzarsi nel tempo attraverso la definizione di Comparti in sede di PUA, di iniziativa privata o mista, secondo una progressione per parti che consenta la realizzazione dell'Ambito per stralci funzionali. Il PRG-PO fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere avviata l'attuazione dell'intero Ambito attraverso la definizione dei relativi Comparti funzionali e la formazione dei rispettivi PUA e la successiva sottoscrizione della Convenzione urbanistica, nell'arco temporale decennale indicato.
5. La proposta di PUA individua il Comparto, corrispondente ad una porzione o all'intero Ambito, di cui definisce la disciplina urbanistica attuativa, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) l'individuazione del Comparto deve essere conforme alla dimensione minima di quantità edificatoria totale per l'articolazione in comparti dell'Ambito, stabilita nella relativa Scheda di PRG-PO;
 - b) la definizione del Comparto da attuarsi per i suoli che lo costituiscono, deve comprendere oltre alle aree nelle quali realizzare l'edificabilità, come porzione dell'Area di concentrazione dell'edificabilità dell'Ambito individuata nella rispettiva Scheda, altre aree ricomprese nello stesso Ambito, anche non contigue, la cui capacità edificatoria corrisponda, unitamente alle quantità derivanti dalle porzioni di Aree di concentrazione, a quella da allocare nel Comparto stesso; la capacità edificatoria espressa dalle aree interne al Comparto è definita, a partire dall'applicazione degli Indici territoriali perequati, in conformità con il PRG-PS, eventualmente incrementati ai fini perequativi, in coerenza con la disciplina di PRG-PO e con le prescrizioni della corrispondente Scheda d'Ambito.
 - c) Il progetto di PUA, qualora riferito ad una porzione dell'Ambito, definisce i punti di continuità, collegamento ed integrazione progettuale con le parti di Ambito non interessate dallo stesso PUA, nel rispetto di quanto fissato nella Scheda d'Ambito/Comparto.
6. La proposta di PUA indica, nella definizione della capacità edificatoria, le quote di premialità e compensazioni corrispondenti, secondo quanto definito nel PRG-PO, all'assunzione degli impegni di cui assicura l'attuazione per intero e/o in parte; dette quote incrementali, proporzionali alla quantità edificatoria di base del Comparto, sono riferite agli impegni relativi alla qualità del progetto e alla realizzazione di ERS, di opere

di urbanizzazione secondaria e di ulteriori opere, interne o esterne al Comparto, così come previsti nella Scheda d'Ambito del PRG-PO.

7. In sede di presentazione della proposta di PUA, per la perimetrazione dei Comparti di attuazione degli Ambiti di cui al comma 1, valgono le norme di cui all'Art. 22, comma 6.

Art. 24 Schede degli Ambiti/Comparti di trasformazione del PRG-PO

1. Il PRG-PO individua, nelle componenti dello Spazio urbano e nelle Zone agricole di possibile pianificazione operativa dove consentito dal PRG-PS e in coerenza con le disposizioni dello stesso, le porzioni da attivare denominate Ambiti di Trasformazione AT, e declina nelle Schede degli Ambiti/Comparti, di cui al comma 2, la disciplina urbanistica generale. Quest'ultima riguarda, con esclusione per gli Ambiti sottoposti ad Attuazione indiretta a programmazione unitaria e a definizione progressiva dei Comparti di cui all'Art. 23, anche l'individuazione dei Comparti di attuazione dell'Ambito. I contenuti delle Schede sono propedeutici alla formazione dei relativi PUA.
2. La Scheda degli Ambiti/Comparti di Trasformazione contiene tutte le disposizioni normative e grafiche necessarie alla formazione del PUA; essa è composta da due Fogli:
 - a) il primo foglio della Scheda è grafico (Foglio Grafico) e contiene uno Schema planimetrico e uno Schema di Indirizzo, estesi all'intero Ambito di trasformazione in applicazione dei parametri cui alla lettera b). Lo Schema planimetrico di assetto morfologico-funzionale indica, con valore di direttiva, l'organizzazione spaziale e la distribuzione funzionale degli spazi aperti e delle Aree di concentrazione dell'edificabilità ACE, le linee di continuità della rete della mobilità e di quella ecologica; l'articolazione dell'Ambito in uno o più Comparti. Lo Schema di Indirizzo contiene la possibile configurazione spaziale esemplificativa dell'assetto morfologico funzionale previsto nell'AT;
 - b) il secondo foglio della Scheda è di testo (Foglio Normativo) e contiene, in coerenza con le disposizioni di PRG-PS: una breve descrizione dello stato di fatto, i principali obiettivi di assetto; contiene inoltre, con valore prescrittivo, i parametri urbanistici di Ambito, e dei relativi Comparti, a partire dagli Indici perequati e dagli eventuali incrementi per compensazioni e premialità, coerenti con le finalità perequative di cui all'Art. 28; la gamma delle destinazioni d'uso ammesse; le prescrizioni relative alla cessione di aree per standard e agli impegni relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; nonché eventuali impegni aggiuntivi oggetto di premialità e/o compensazione da inserire nella convenzione urbanistica.
3. Le Schede di Ambito individuano i Comparti, e definiscono i propri contenuti di cui al comma 2 con un livello di definizione tale da costituire regola di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi necessari alla realizzazione degli interventi. La quantità edificatoria totale dei Comparti corrisponde alla capacità edificatoria di base dei suoli ricadenti in ciascun Comparto, di eventuali suoli posti a distanza comunque connessi al Comparto, di eventuali incrementi per compensazioni e premialità, secondo quanto stabilito dalla Scheda stessa.
4. Il PRG-PO può stabilire per l'Ambito l'attuazione della disciplina urbanistica attraverso un unico Comparto; a questo scopo predispone la relativa Scheda di Ambito/Comparto, con i contenuti di cui ai commi 2 e 3.
5. Nel caso di Ambito di trasformazione sottoposto ad *Attuazione indiretta a programmazione unitaria e a definizione progressiva dei Comparti*, la relativa Scheda d'Ambito ha i contenuti di cui al comma 2, con esclusione dell'articolazione dell'Ambito in Comparti di cui al comma 3, e fornisce gli elementi necessari per la definizione dei Comparti di attuazione dello stesso Ambito da parte dei rispettivi PUA, nel rispetto di

quanto fissato all'Art. 23 comma 5; ciò in particolare stabilendo il campo di variazione della dimensione minima di quantità edificatoria totale di ciascun Comparto, per la articolazione in Comparti dell'Ambito, senza che peraltro venga superato l'indice fondiario massimo eventualmente stabilito dal PRG-PO.

Art. 25 Attuazione indiretta tramite Programma Urbanistico

1. Il *Programma Urbanistico* PU, di cui all'Art.72 della LR 1/2015, interessa prioritariamente le aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, su cui promuovere o favorire programmi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche per migliorare l'efficienza energetica e sviluppare l'impiego di fonti rinnovabili.
2. Il PU ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti volti al miglioramento della qualità urbana dell'insediamento esistente; esso è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all'Art.22, comma 1, lettera e) della LR 1/2015, la cui attuazione è favorita dal PRG tramite particolari incentivi di tipo urbanistico, finanziario e fiscale. In particolare l'incentivo urbanistico consiste nella possibilità di riconoscere agli immobili coinvolti nel PU un incremento non superiore a tre volte la SUC esistente tenendo conto del cambio di destinazione d'uso, in assenza di PU, a fronte della cessione di immobili e della realizzazione, di infrastrutture, servizi, spazi pubblici.
3. Il PU può essere applicato, secondo le direttive del PRG-PS, in sede di PRG-PO alle seguenti componenti individuate dal PRG-PS, come successivamente articolate e disciplinate dal PRG-PO stesso:
 - a) Insediamento di valore storico-culturale;
 - b) Insediamento consolidato e da consolidare;
 - c) Aree da rigenerare, Aree da riqualificare individuate dal PRG-PO;
 - d) Ambiti di trasformazione individuati dal PRG-PO in conformità con disciplina del PRG-PS.

In assenza del Programma urbanistico il Piano viene attuato secondo le procedure ordinarie stabilite dal PRG-PO per le corrispondenti componenti.

4. Il Comune ha la facoltà, senza che ciò costituisca variante al PRG-PS, di fare ricorso allo strumento del PU, secondo la disciplina del presente articolo, anche per altre componenti oltre quelle di cui al comma 3. Il perimetro della nuova componente cui applicare il PU è individuato con Atto di Consiglio Comunale.
5. Il PU è definito secondo la procedura di cui all'Art.72 della LR 1/2015.
6. Nel caso in cui il PU sia promosso dal Comune quest'ultimo è definito secondo la procedura di cui all'Art.72 della LR 1/2015, così ulteriormente specificata:
 - a) formazione di un Programma Urbanistico Preliminare (PPU), approvato dalla Giunta Comunale, che stabilisce, avvalendosi di uno Schema di assetto, obiettivi, incentivi, indirizzi per la definizione degli interventi privati e pubblici, specificando gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili o attivabili in coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
 - b) pubblicazione del PPU mediante Avviso o Bando pubblico che definisce i termini e le modalità di presentazione delle proposte di intervento;

- c) valutazione e ridefinizione, anche mediante rapporti negoziali ad evidenza pubblica, delle proposte presentate, sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti nel Programma Urbanistico Preliminare;
 - d) formazione e approvazione del Programma Urbanistico Definitivo (PUD), anche in più fasi e stralci, e relativo aggiornamento del PPU.
7. Il PPU esplicita il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 6, lett. a), in coerenza con lo Schema di assetto, individuando in appositi elaborati grafici:
- a) le parti non trasformabili per esigenze ambientali o perché aree a standard irrinunciabili, nonché le aree private e pubbliche e l'edificato esistente in cui possono essere allocate le quantità edificatorie di compensazione e di premialità;
 - b) gli interventi relativi ad opere pubbliche di cui il PU intende favorire la realizzazione, eventualmente stabilendo priorità, compensazioni ed indirizzi di progettazione con un livello di definizione progettuale che consenta la valutazione di massima del costo delle opere;
 - c) le prestazioni oggetto di premialità.
8. L'Avviso o il Bando pubblico di cui al comma 6, lett. b), contiene:
- a) il Programma Urbanistico Preliminare (PPU) ;
 - d) i requisiti dei soggetti proponenti gli interventi;
 - e) i tempi e le modalità di presentazione delle proposte di intervento, anche in più tornate;
 - f) gli incentivi urbanistici ed eventualmente fiscali utilizzabili, nonché eventuali risorse finanziarie pubbliche disponibili in quanto inserite nel Programma Triennale o nel Piano annuale delle opere pubbliche del Comune ovvero provenienti da altro tipo di finanziamento pubblico;
 - g) i criteri di valutazione delle proposte.
9. La procedura selettiva avviene nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, imparzialità, pubblicità e concorrenza.
10. Il Programma Urbanistico Definitivo (PUD) contiene, quali elaborati essenziali: la definizione progettuale, anche a differenti scale, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e privati. Gli interventi ad attuazione indiretta sono ricompresi in comparti, appositamente individuati, in coerenza con gli esiti dei rapporti negoziali di cui al comma 6, lett.c) con i proprietari interessati alla formazione dei relativi consorzi; per detti comparti il PUD stabilisce la programmazione temporale e definisce, in eventuale successione, i PUA e i relativi Piani finanziari e Convenzioni urbanistiche.
11. Qualora ai fini dell'approvazione, del finanziamento e dell'attuazione del PU, sia richiesta la competenza di altre amministrazioni, il Comune, al fine di accelerare le relative procedure, promuove la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. e l'accordo di programma di cui all'Art.34 del DLgs 267/2000 e s.m.i.

Art. 26 Attuazione successiva a procedura selettiva

1. L'Amministrazione comunale può procedere alla formazione e/o attuazione delle previsioni del PRG-PO sulla base di procedure selettive di proposte di soggetti privati che, in conformità con il PRG-PS, assicurino il perseguimento di specifici obiettivi di interesse pubblico relativi al perseguimento di una maggiore qualità urbana, paesaggistico-ambientale ed edilizia.
2. La procedura di selezione delle proposte di cui al comma 1 si conclude, anche con le modalità previste all'Art.27 della LR 1/2015, attraverso l'inserimento delle proposte

selezionate ed eventualmente oggetto di accordo con i privati nelle previsioni del PRG-PO sottoposte ad attuazione indiretta e/o diretta condizionata.

3. In sede di procedura di evidenza pubblica, l'Amministrazione, in coerenza con il PRG-PS, specificherà obiettivi e caratteristiche delle trasformazioni per le quali richiede proposte e contributi da parte di soggetti privati. L'Amministrazione selezionerà la proposta di migliore qualità, secondo criteri riferiti a quelli di cui all'Art. 158, relativi alla fattibilità della proposta dal punto di vista della attendibilità del programma imprenditoriale, della qualità del progetto, dell'assetto paesaggistico, della sostenibilità ambientale, delle soluzioni urbanistiche, infrastrutturali ed architettoniche.

Art. 27 Attuazione con Piano Aziendale-PA

1. Il *Piano Aziendale-PA*, ai sensi dell'Art.88, comma 1 lett. d) della LR 1/2015 e dei relativi indirizzi di cui alla DGR n.1379 del 2 agosto 2006 è finalizzato alla esplicitazione di esigenze di trasformazione urbanistico-edilizia dell'azienda agricola nello Spazio rurale conseguenti allo sviluppo delle attività agricola, zootecnica e forestale, così come definita dal DLgs 227/2001 e DLgs 228/2001. Il PA è sottoscritto congiuntamente dal richiedente e dai tecnici e presentato all'Amministrazione per la sua approvazione, nel rispetto della disciplina dello Spazio rurale definita dal PRG-PS.
2. Secondo i casi e le necessità dell'azienda agricola proponente, il PA assume di piano aziendale convenzionato di cui all'Art.88 comma 1 lett. e) della LR 1/2015, per i quali valgono gli specifici indirizzi di cui alla DGR n. 1379 del 2 agosto 2006.
3. I contenuti minimi del Piano Aziendale e del Piano Aziendale convenzionato sono definiti dalla DGR 1379/2006.

Art. 28 Criteri di perequazione urbanistica. Compensazioni e premialità

1. I contenuti del PRG, ai sensi della LR 1/2015, sono definiti secondo criteri di perequazione tra le proprietà degli immobili, aree ed edifici interessati da previsioni trasformatrici, nonché nel rapporto tra pubblico e privato, e cioè nella partecipazione della proprietà valorizzata dalle previsioni urbanistiche ai costi del miglioramento della qualità urbana ed ambientale. Tali criteri comportano anche il ricorso a meccanismi di premialità e compensazione.
2. La perequazione nei confronti dei privati consiste nel riconoscere alla proprietà privata le medesime opportunità nelle medesime situazioni, mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un'equa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti dalla pianificazione e ad assicurare al Comune le aree necessarie allo sviluppo delle dotazioni territoriali e funzionali e delle infrastrutture senza ricorso all'esproprio. Ciò in particolare nei casi di attuazione indiretta o di attuazione diretta condizionata, attraverso l'applicazione dell'Indice territoriale perequato. Il PRG-PS individua l'Indice perequato secondo principi di equità e di uniformità, tenendo conto, in particolare, della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico generale.
3. Il Piano stabilisce i criteri di applicazione del principio di perequazione stabilendo gli Indici territoriali perequati, da applicarsi alle aree ricomprese negli interventi di trasformazione, salvo quanto diversamente disposto dal PRG-PS, che saranno disciplinati dal PRG-PO. I campi di variazione di riferimento degli Indici territoriali perequati, riferiti alla classificazione delle componenti del PRG-PS e alle zone del PdF previgente, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 - Art. 28: Campi di variazione di riferimento degli Indici di edificabilità territoriale perequati

Zone PdF previgente	Classificazioni PRG-PS 2019		ITP Indici territoriali perequati
			mq/mq
Zone A	Insediamento di valore storico-culturale		Secondo quanto stabilito dal PRG-PO, in riferimento alla Suc esistente e al carico urbanistico di sostenibilità
Zone B, B1-B8, C, C1-C10, D, D1, D*	Insediamento consolidato e da consolidare	prevalentemente residenziale	0,15 - 0,45
		prevalentemente per attività	0,15 - 0,60
Aree preordinate all'esproprio (servizi pubblici): Zone P, S, S1-S2, S*	Dotazioni pubbliche (componenti dello Spazio urbano nelle quali sono ricomprese)	Capoluogo	0,12 – 0,30
		Altri centri	0,10 – 0,20
		Aree produttive	0,10 – 0,25
Attività, funzioni e servizi privati: N1-N8, PT1 (PuC)	Dotazioni private (componenti dello Spazio urbano nelle quali sono ricomprese)	Capoluogo	0,12 – 0,40
		Altri insediamenti	0,10 – 0,30
Zone V, Zone Vpr, RS, ZRC (zone di rispetto)	Qualsiasi componente nelle quali sono ricomprese		0,10 – 0,15
Zone E	Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti		0,07 – 0,30

4. L'applicazione dell'ITP alla ST definisce la quantità edificatoria di base inerente la proprietà; detta quantità può essere incrementata per premialità e compensazioni secondo quanto stabilito dalle norme del piano.
5. La premialità consiste nell'attribuzione da parte del Comune a soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento rispetto a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. La premialità può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso, nonché trasferimenti o permuta di aree.
6. Nel caso di interventi ad attuazione diretta o diretta condizionata ad atto d'obbligo la premialità di cui al comma 5 si applica allo scopo di favorire la riqualificazione edilizia ed ambientale. Le quantità edificatorie di premialità, sono da valutarsi secondo la modalità di cui al comma 11, lett. c) tenendo conto dell'eventuale variazione delle destinazioni d'uso. Nel caso di interventi ad attuazione indiretta la premialità ha la finalità, oltre quella di favorire la qualità del progetto, di incentivare, con il consenso della proprietà, la realizzazione di Edilizia residenziale sociale nonché la messa a disposizione dell'Amministrazione comunale di superfici fondiarie e relative quantità edificatorie secondo quanto stabilito al comma 10.
7. La compensazione consiste nell'attribuzione da parte del Comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o

ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, previste dal PRG, con le modalità di cui all'Art.39 della LR 1/2015. La compensazione può prevedere anche modifiche delle destinazioni d'uso nonché trasferimenti o permuta di aree. Nel caso di interventi ad attuazione indiretta può riguardare anche impegni aggiuntivi del consorzio dei proprietari per la realizzazione di opere extrastandard e/o extraoneri interne o esterne al Comparto, comunque ad esso funzionali. Il PRG-PO può prevedere un contributo aggiuntivo al contributo di costruzione, che il Comune può incamerare a seguito di una adesione volontaria da parte del proprietario di un'area o di un immobile, per la realizzazione di opere pubbliche in applicazione di norme premiali e regolate dal piano attuativo.

8. Le premialità e le compensazioni relative ad interventi ad attuazione diretta o diretta condizionata sono utilizzate, secondo quanto stabilito dal PRG-PO, in sito ovvero a distanza nelle superfici fondiari messe a disposizione dell'Amministrazione all'interno dei Comparti. Le premialità e le compensazioni relative ad interventi ad attuazione indiretta costituiscono incremento della quantità edificatoria di base attribuita al Comparto cui detti interventi si riferiscono.
9. Nei Comparti il carico urbanistico massimo, stabilito nella Scheda di Ambito/Comparto, non può in ogni caso superare la SUC di base incrementata del 100%. Tale incremento è, secondo quanto stabilito nelle citate Schede, percentualmente suddiviso in due parti: una per premialità e/o compensazioni attribuibili al consorzio dei proprietari del Comparto a fronte dell'accettazione delle condizioni e degli impegni di cui ai successivi commi 10 e 12; l'altra a disposizione dell'Amministrazione Comunale per allocazione di Edilizia Sociale e/o di quantità edificatorie trasferite attribuite a proprietà esterne al Comparto per premialità e compensazioni di cui ai commi 5 e 7.
10. Le premialità di cui al comma 9, sono attribuite alla proprietà qualora questa si impegni, in conformità con quanto stabilito dalle norme di PRG e/o dalla Scheda di Ambito/Comparto, a:
 - a) mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale superfici fondiari e relativa edificabilità per allocare Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nonché per allocare quantità edificatorie trasferite riconosciute a proprietà di terzi esterni al Comparto per premialità, ovvero per compensazioni;
 - b) realizzare, nell'ambito della SUC di base del Comparto, quote di Edilizia Residenziale Sociale;
 - c) la qualificazione del contesto urbano-territoriale mediante interventi di eliminazione di detrattori paesaggistico-ambientali e di riqualificazione ambientale;
 - d) redigere ed eseguire le previsioni del progetto di intervento diretto o del Piano urbanistico attuativo del Comparto secondo i requisiti di qualità stabiliti dal PRG all'Art. 44.
11. L'attribuzione dell'incremento premiale di cui al comma 6 avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) la premialità di cui al comma 10, lett. a) è pari ad un valore variabile da 0,25 mq a 0,50 mq per ogni mq di ERP allocata nel Comparto o di quantità edificatorie trasferite nello stesso Comparto;
 - b) la premialità di cui al comma 10, lett. b) è pari ad un valore variabile da 0,50 mq a 1,00 mq per ogni mq di SUC di base realizzato come Edilizia residenziale sociale, a condizione che lo stesso incremento sia destinato ad Edilizia residenziale sociale;

- c) il valore dell'incremento premiale di cui al comma 10, lett. c), deve corrispondere al maggior costo che gli attuatori dovranno sostenere per assicurare gli interventi di riqualificazione e/o le prestazioni di qualità non già obbligatorie per legge, comunque da commisurare nei limiti di premialità fissati dallo stesso PRG.
12. Le compensazioni per l'acquisizione dei suoli esterni ai comparti, ai fini del soddisfacimento degli standard sono valutate applicando ai suoli stessi l'Indice perequato di cui al comma 3, ed eventualmente applicando, per le compensazioni a distanza, i parametri correttivi di cui al comma 14. Nel caso della realizzazione di opere pubbliche all'interno del Comparto da parte del consorzio dei proprietari, ovvero all'esterno da parte dei medesimi o di terzi, o di interventi volti a soddisfare qualunque altra esigenza di interesse pubblico, le compensazioni sono valutate facendo corrispondere al costo parziale o totale di tali opere il valore pecuniario delle quantità edificatorie di compensazione nei limiti fissati dal PRG.
13. Il valore pecuniario delle quantità edificatorie di compensazione è calcolato tenendo conto della destinazione d'uso e sulla base di un campo di variazione dei valori unitari a metro quadrato di SUC di compensazione, stabiliti con atto del Consiglio Comunale, in relazione all'andamento del mercato immobiliare nelle diverse parti dello Spazio Urbano così come articolato nel territorio comunale (capoluogo e centri frazionali), nonché in coerenza con gli atti relativi alla definizione dell'IMU, con i dati risultanti dagli archivi dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia delle Entrate e dal borsino della CCIIAA, e sulla base di perizie ai sensi della LR 1/2015.
14. Nel caso di compensazioni a distanza di cui ai commi 7 e 12 il calcolo deve tener conto del diverso valore che le quantità edificatorie eventualmente assumono nei luoghi di origine rispetto a quelli di utilizzazione. In tali casi le quantità edificatorie valutate nell'ipotesi della compensazione in sito vanno rimodulate applicando i parametri correttivi stabiliti nelle seguenti Tabelle 2 e 3 e riferiti alle articolazioni del territorio comunale:

Tabella 2 Art. 28 - Valori di riferimento delle quantità edificatorie

Capoluogo	Monte Cavogna	Valli Sordo e Corno	Altopiano	Valle Castoriana	Piana Santa Scolastica	Valle del Pescia	Spazio Rurale
Norcia - Area produttiva S. Scolastica	Cortigno - Forsivo - Legogne	Biselli - Serravalle - Casali di Serravalle - Ville di Serravalle	Agriano - Aliena - Ospedaletto	Campi Alto - Campi Basso - Capo del Colle - Piè del Colle - Piè la Rocca - Ancarano - Sant'Angelo	San Pellegrino - Nottoria - Oricchio - Paganelli - Piediripa - Popoli - Savelli - Valcaldara	Pescia - San Marco - Sant'Andrea - Savelli	Componenti dello Spazio rurale nell'intero territorio comunale
1,000	0,450	0,600	0,700	0,750	0,800	0,550	0,100

Tabella 3 Art. 28 - Parametri correttivi delle quantità edificatorie da utilizzare nei casi di trasferimento

Origine Destinazione	Capoluogo	Monte Cavogna	Valli Sordo e Corno	Altopiano	Valle Castoriana	Piana Santa Scolastica	Valle del Pescia	Spazio Rurale
Capoluogo	1,000	0,450	0,600	0,700	0,750	0,800	0,550	0,100
Monte Cavogna	2,220	1,000	1,330	1,550	1,665	1,780	1,230	0,220
Valli Sordo e Corno	1,665	0,750	1,000	1,165	1,250	1,330	0,920	0,160
Altopiano	1,430	0,640	0,860	1,000	1,100	1,140	0,780	0,140
Valle Castoriana	1,330	0,600	0,800	0,930	1,000	1,100	0,740	0,130
Piana Santa Scolastica	1,250	0,560	0,750	0,875	0,940	1,000	0,690	0,125
Valle del Pescia	1,820	0,820	1,100	1,270	1,350	1,450	1,000	0,180

15. In aggiunta a quanto stabilito dal PRG-PS, il PRG-PO può prevedere l'attribuzione di quantità edificatorie mediante modalità compensative e/o premiali, ai sensi del presente articolo, anche con possibilità di trasferimento in aree differenti da quelle di origine per le seguenti finalità:

- recupero immobili inclusi negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria di cui all'Art. 147, ai sensi della LR 1/2015;
- incentivazione alla demolizione di patrimonio edilizio esistente per favorire operazioni di riqualificazione e/o rigenerazione urbana;
- aree da mantenere inedificabili per finalità di protezione degli insediamenti storici;
- eliminazione di detrattori ambientali e paesaggistici;
- acquisizione di aree per servizi pubblici;
- delocalizzazione di immobili che costituiscono elementi di rischio o criticità ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana.

16. La SUC di compensazione e/o premiale è utilizzata prioritariamente negli Ambiti di trasformazione capaci di accogliere quantità di terzi esterni all'Ambito, ovvero negli insediamenti esistenti o nelle Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti, in questi ultimi casi se necessario, previa variante al PRG-PO. La SUC di compensazione e premiale attribuita ai sensi del precedente comma 15, qualora non vi siano le condizioni per una contestuale allocazione su altri suoli, può essere oggetto di cessione tra privati, anche in forma di credito edilizio, ai sensi dell'art. 2643, n. 2-bis, del Codice Civile. Tali quantità edificatorie devono essere annotate nel Registro delle quantità edificatorie di cui all'Art. 46.

17. Le quantità edificatorie riconosciute a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale, oggetto di accordi già ratificati dall'Amministrazione Comunale alla data di adozione del presente PRG-PS, trovano collocazione all'interno del dimensionamento complessivo del medesimo Piano.

18. Il PRG-PO definisce la propria disciplina con riferimento ai criteri, costituiti dagli indici perequati e dai parametri di cui al presente articolo, potendo modificare i valori ivi indicati, per variazioni preferibilmente non superiori al 50% in aumento o in diminuzione.

Art. 29 Accordi con i privati

1. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al

procedimento di tutti i soggetti interessati, può concludere accordi con i privati ai sensi dell'Art.27 della LR 1/2015, per assumere nel PRG, previsioni di assetto condivise dai soggetti interessati e coerenti con le previsioni del Piano, ovvero per la conclusione di provvedimenti di delocalizzazione ai sensi dell'Art.24 della LR 8/2018.

Capo 7° Vincoli

Art. 30 Articolazione e gestione dei vincoli

1. Il territorio di Norcia risulta soggetto a vincoli di tutela e protezione di diversa natura, volti da un lato a preservare le componenti di interesse ambientale-culturale e paesaggistico, dall'altro, a regolare l'attività antropica in relazione alla fragilità del territorio stesso in correlazione con la strumentazione urbanistica.
2. Costituiscono vincoli sovraordinati alla pianificazione comunale le norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento ai Piani sovracomunali (PTCP, Piani di Bacino, piani di settore).
3. I vincoli sovraordinati di carattere paesaggistico-ambientale e storico-culturale sono individuati cartograficamente negli elaborati gestionali PS.G1, PS.G2 e PS.G3 del PRG-PS di cui all'Art. 10 e riguardano le categorie di tutela descritte ai successivi commi.
4. Il PRG-PS indica nell'Elab. PS.G1 *Vincoli di tutela paesaggistica e storico-culturale* le aree e gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i., e in particolare:
 - a) i *Beni paesaggistici* articolati in:
 - *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*: Aree di notevole interesse pubblico di cui al DLgs 42/2004, Art.136, comma 1;
 - *Aree tutelate per legge*: Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml 150 ciascuna ai sensi del DLgs 42/2004, Art.142, comma 1, lett.c); Zone boscate di cui al DLgs 42/2004, Art.142, comma 1, lett.g); Aree di tutela montana (art.142, comma 1, lett. d, D.lgs. 42/2004 e s.m.i); Parco Nazionale dei Monti Sibillini perimetrazione approvata con atto del CD 59/02 (art.142, comma 1, lett. f, D.lgs. 42/2004 e s.m.i); Aree gravate da usi civici (art.142, comma 1, lett. h, D.lgs. 42/2004 e s.m.i); Zone di interesse archeologico vincolate (art.142, comma 1, lett. m, D.lgs. 42/2004 e s.m.i);
 - b) gli *Insedimenti di valore storico culturale* del PUT articolati in:
 - Ambito di tutela dei Monasteri benedettini;
 - Centri storici (Zone A ai sensi del DM 1444/68 individuate dal PRG-PS).
 - c) Il *Censimento dei Beni culturali sparsi nel territorio e dell'Edilizia rurale tipica* ai sensi dell'Art.89, comma 4 della LR 1/2015.
5. Il PRG-PS riporta nell'Elab. PS.G2 – *Forme di tutela paesaggistica ai sensi del PTCP*, gli elementi indicati dal Piano provinciale rilevanti per la definizione della disciplina urbanistica comunale, articolati in: *Tutela degli elementi di interesse visivo e percettivo: Coni visuali, Visuali ad ampio spettro, Aree ad alta esposizione panoramica, Viabilità panoramica principale, Crinali, Cime e poggi; Tutela degli elementi di interesse storico-culturale: Viabilità storica minore, Viabilità storica compresa o interessata dalla mobilità territoriale e urbana principale e secondaria, Localizzazione di presenze archeologiche, Tracciato ex ferrovia Spoleto-Norcia*. Nell'Elab. PS.G2 è riportata anche la *Rete escursionistica di interesse regionale*, recepita dal Quadro Conoscitivo del redigendo PPR.

6. Il PRG-PS indica nell'Elab. PS.G3 *Vincoli di tutela ambientale* le *Aree di elevato ed di elevatissimo interesse naturalistico ambientale* (classe 4, sottoclasse 4°, comma 1, lett.d), art. 36 PTCP), le *Aree di studio di cui al DPGR 61/1998*, i *Geotopi estesi*, le aree naturali protette della Rete Natura 2000-ZSC-ZPS, di cui al successivo comma 8, la perimetrazione del *Parco Nazionale dei Monti Sibillini* (approvata con atto del CD 59/2002), le *Singolarità geologiche* e le *Aree sottoposte al vincolo idrogeologico*, di cui al Regio Decreto n.3267 del 30.01.1923 e s.m.i.
7. Le *Aree sottoposte al vincolo idrogeologico* di cui al comma 6, sono aree sensibili dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno il cui vincolo è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti, o compromettano gli equilibri consolidati. In tali Aree sono consentiti tutti gli interventi conformi al PRG-PS che comportano movimenti di terra finalizzati al cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali previo rilascio di una specifica autorizzazione, secondo le modalità previste nel Regolamento Edilizio Comunale, rilasciata dall'Ente competente per territorio ai sensi della L.R. 28/2001. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area, o intervengono in profondità sui terreni entro l'ambito di vincolo. Le procedure per la richiesta di tale autorizzazione sono fissate al Titolo IV-Norme per i movimenti di terreno del RR 7/2002-Regolamento di attuazione della LR 28/2001.
8. Il territorio comunale di Norcia è interessato parzialmente dalle seguenti ZSC:
- IT5210046 – Valnerina
 - IT5210055 – Gole del Corno – Stretta di Biselli
 - IT5210059 – Marcite di Norcia
 - IT5210067 – Monti Pizzuto – Alvignano
- e dal seguente ZSC e ZPS:
- IT5210071 – Monti Sibillini “versante umbro” che ricomprende i SIC Monte Patino – Val Canatra - Piani di Castelluccio di Norcia.
- Gli interventi urbanistici ed edilizi in tali aree sono subordinati alla Valutazione di Incidenza da redigersi in base alle disposizioni dell'Allegato g, Art.5 del DPR 357/97 e s.m.i., e nel rispetto dei rispettivi Piani di Gestione.
9. Per gli interventi edilizi sugli edifici esistenti, ricompresi nelle aree e negli immobili sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i., valgono le norme della DGR 852/2015, in quanto applicabili.

Capo 8° *Promozione della qualità del paesaggio*

Art. 31 Finalità e campo di applicazione della disciplina paesaggistica del PRG

1. Il PRG in ordine alla promozione dell'attenzione e qualificazione del paesaggio alle diverse scale e in ragione dei diversi gradi di valore paesaggistico del territorio, definisce la propria disciplina paesaggistica in riferimento ai *Paesaggi locali*. Il PRG definisce la propria disciplina paesaggistica ai sensi del TITOLO VI della LR 8/2018 “Promozione della qualità del paesaggio e dell'ambiente” al fine dei perseguire la salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali e di favorire la ricomposizione, la riqualificazione e l'evoluzione consapevole e progressiva del paesaggio nurisino. I Paesaggi locali sono individuati in relazione alla struttura paesaggistica provinciale ed alla caratterizzazione delle Unità di paesaggio del PTCP della Provincia di Perugia nei quali articola il territorio comunale ed ai relativi caratteri di cui al successivo Art. 62, nonché al differente grado di rilevanza e significatività paesaggistica degli interventi di

trasformazione urbanistica ed edilizia previsti. Tale articolazione è effettuata in conformità ai contenuti paesaggistici delle discipline sovraordinate (LR 1/2015 e PTCP) ed in coerenza con il redigendo PPR, nonché con i contenuti paesaggistici del Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

2. La disciplina paesaggistica del PRG ha la specifica finalità di orientare, regolare e verificare gli esiti paesaggistici risultanti dalla ordinaria attuazione del PRG nel tempo, attraverso la prescrizione per tutte le trasformazioni e gli interventi ammessi e previsti dalle norme degli Spazi e dei Sistemi, dell'applicazione di processi differenziati di definizione progettuale ai fini del corretto inserimento paesaggistico degli stessi, di cui al successivo comma 4, in relazione a: classificazione paesaggistica degli stessi interventi di cui all'Art. 33; progressiva definizione della disciplina urbanistica tra PRG-PS e PRG-PO; presenza di vincoli di tutela paesaggistica. In particolare:
 - a) tutti gli interventi di cui alle successive lettere b), c), d), sono condizionati al perseguimento degli Obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti per ciascuno dei Paesaggi locali e delle relative articolazioni contenuti nell'elaborato PS.G7 *Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*, di cui all'Art. 10;
 - b) le trasformazioni derivanti da interventi ammessi nei diversi Spazi e Sistemi, classificate come *ordinarie* all'Art. 33, sono esclusivamente condizionate alle prescrizioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) le trasformazioni derivanti da previsioni urbanistiche e/o da interventi urbanistico-edilizi ammessi prevalentemente nello Spazio rurale e nel Sistema paesaggistico-ambientale, classificati come *rilevanti* e *significativi* al successivo Art. 33, devono osservare le norme di cui all'Art.32 della LR 8/2018 e la conseguente disciplina paesaggistica di PRG, espressa in particolare mediante i criteri, gli indirizzi e le procedure per l'inserimento paesaggistico di cui all'elaborato PS.G7.2-*Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*;
 - d) le trasformazioni ricadenti all'interno dei suoli ricompresi nelle aree di notevole interesse pubblico (Art.136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i) e nelle aree tutelate per legge (Art.142 D.Lgs 42/2004 e s.m.i), la cui ammissibilità è definita dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), devono osservare le relative prescrizioni stabilite dallo stesso PPR rispetto alle quali il presente PRG metterà a punto la propria disciplina paesaggistica ai sensi del successivo comma 6; fino all'entrata in vigore del PPR, tali interventi devono osservare la disciplina paesaggistica di PRG, nel rispetto della disciplina di tutela così come definita dai competenti organi statali e/o regionali.
3. Gli interventi previsti nello Spazio urbano, salvo quanto diversamente stabilito dal PRG-PS e disciplinato dal PRG-PO, sono condizionati al perseguimento degli Obiettivi di qualità paesaggistica del Paesaggio locale nel quale ricadono. Per tali interventi, il PRG-PO definisce la disciplina urbanistica propria delle diverse componenti, che costituisce anche disciplina paesaggistica, in quanto i suoi contenuti regolativi dovranno riguardare anche gli aspetti tipo-morfologici, ambientali e percettivi delle trasformazioni dell'esistente.
4. Per *Corretto Inserimento Paesaggistico* - CIP il PRG intende la modalità con la quale le trasformazioni sono previste, progettate e attuate perché possano stringere adeguate relazioni funzionali, formali e percettive con i paesaggi nei quali ricadono, evitando la cancellazione o la riduzione dei loro segni e dei loro caratteri qualificanti, nonché contribuendo alla loro messa in valore, perseguendo gli obiettivi di qualità fissati per i paesaggi alle diverse scale dalla pianificazione sovraordinata e dal presente Piano.
5. L'applicazione della modalità del corretto inserimento di cui al comma 4, secondo le disposizioni di cui al comma 2, va documentata e verificata in sede di comunicazione di inizio delle attività e/o di presentazione della richiesta del titolo abilitativo e/o in sede di

procedimento relativo all'approvazione dei piani attuativi, ai sensi dell'Art. 33 e secondo le procedure e modalità specificate all'Art. 34.

6. All'entrata in vigore del PPR, la disciplina paesaggistica del PRG-PS di cui al precedente comma 2, sarà oggetto di verifica e, qualora necessario, di adeguamento alla disciplina paesaggistica sovraordinata; ciò avverrà in sede della procedura di approvazione del PRG-PS o in sede di atto specifico di adeguamento del PRG-PS stesso, a seconda della data di approvazione del PPR e con le modalità dallo stesso stabilite.
7. Gli interventi di ripristino e ricostruzione di manufatti edilizi, dotazioni pubbliche, porzioni di insediamento, ai sensi dell'Art.31 della LR 8/2018 perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica in termini di riqualificazione, valorizzazione e ricomposizione delle componenti naturali e antropiche del Paesaggio Locale di appartenenza. A tal fine tutti gli interventi e le previsioni di trasformazione ammessi o previsti dal PRG, in riferimento alla rilevanza paesaggistica dichiarata all'Art.32 della LR 8/2018 e alla classificazione degli interventi fissata all'Art.33 delle presenti NTA, devono osservare i criteri, gli indirizzi e le procedure per l'inserimento paesaggistico di cui all' elaborato PS.G7.2 – *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

Art. 32 Apparati della disciplina paesaggistica di PRG

1. Gli apparati di cui si avvale la disciplina paesaggistica del PRG sono costituiti dall'elaborato PS.G7 – *Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*, articolato in: PS.G7.1 – *Carta dei caratteri del paesaggio e Paesaggi locali*; PS.G7.2 – *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.
2. Nell'elaborato PS.G7.1 – *Carta dei caratteri del paesaggio e Paesaggi locali*, il paesaggio nursino è descritto mediante l'individuazione dei “segni” naturali e antropici e delle reciproche relazioni che ne caratterizzano l'immagine, in riferimento alla consistenza e alla forma degli stessi, e attraverso la conseguente individuazione dei Paesaggi locali di cui ai successivi articoli. L'elaborato PS.G7.1 costituisce il riferimento di base per l'applicazione dei criteri e degli indirizzi ai fini della definizione progettuale, alle diverse scale, delle previsioni e degli interventi ammessi in sede di PRG-PS, di PRG-PO, nonché in sede di PUA di attuazione degli Ambiti di Trasformazione del PRG-PO e dei provvedimenti di delocalizzazione di cui alla LR 8/2018.
3. L'elaborato PS.G7.2 – *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi* contiene:
 - a) la descrizione dei Paesaggi locali, compresi i cambiamenti avvenuti a seguito del Sisma 2016, e gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti per ogni Paesaggio locale, con uno specifico approfondimento per la qualità paesaggistica degli interventi di ricostruzione post-sisma; tali obiettivi declinano alla scala locale gli obiettivi di scala territoriale definiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Perugia (PTCP) per le Unità di paesaggio;
 - b) la definizione dei criteri e degli indirizzi di inserimento paesaggistico relativi alle trasformazioni e agli interventi rilevanti e significativi, previsti e ammessi dal PRG-PS, prevalentemente ricadenti al di fuori dello Spazio Urbano, riguardanti l'edificato esistente e/o la nuova edificazione, sia residenziale che per attività, e le relative aree di pertinenza, le infrastrutture a rete e i relativi impianti, il verde e gli elementi di arredo del territorio;
 - c) la definizione dei criteri e degli indirizzi di inserimento paesaggistico, nonché le misure di mitigazione paesaggistica, per le previsioni urbanistiche rilevanti demandate al PRG-PO o inserite nella programmazione delle opere pubbliche, da assumere nella elaborazione dello stesso; indirizzi, criteri e misure sono riferiti a campi di attenzione paesaggistica individuati dal PRG-PS, quali riferimenti e temi

specifici del paesaggio nursino che devono guidare prioritariamente la progettazione degli interventi ai fini del corretto inserimento paesaggistico degli stessi.

4. I contenuti dell'elaborato PS.GE7.2 costituiscono, unitamente alla classificazione degli interventi e alle modalità e procedure di contestualizzazione o inserimento paesaggistico degli stessi di cui al successivi Art. 33 e Art. 34, i riferimenti da assumere nella definizione progettuale e nella valutazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi dal punto di vista morfologico, architettonico, percettivo, della sistemazione delle aree di pertinenza, della mitigazione dell'impatto percettivo, della fruizione fisica e visiva del paesaggio.
5. I contenuti dell'elaborato PS.G7 costituiscono un riferimento obbligatorio per la definizione dei contenuti paesaggistici di tutti gli interventi promossi dal PRG.

Art. 33 Classificazione paesaggistica degli interventi di PRG-PS e di PRG-PO

1. La classificazione degli interventi promossi dal PRG, in relazione alla rilevanza e significatività paesaggistica, è finalizzata a favorire una corrispondente qualificazione paesaggistica degli stessi, nonché a stabilire l'applicazione progressiva di procedure e modalità di definizione progettuale dei contenuti paesaggistici dei medesimi interventi, ai fini del loro inserimento nel paesaggio locale di appartenenza.
2. Gli interventi rilevanti e significativi sono classificati dal PRG-PS secondo soglie di rilevanza stabilite in base alle caratteristiche morfologiche e/o dimensionali dell'intervento, nonché in base alla specifica caratterizzazione dei Paesaggi locali individuati dal PRG-PS nei quali le trasformazioni sono ammesse, così come specificato ai commi seguenti, ed al relativo grado di esposizione visiva, così come definito all'Art. 62, comma 4.
3. Ai fini della disciplina paesaggistica sono *Interventi ordinari* in quanto non significativi sotto il profilo paesaggistico, gli interventi previsti e ammessi dal PRG-PS nelle componenti di tutti gli Spazi e Sistemi, non ricompresi fra quelli definiti al successivo comma 4. Gli interventi di MO, di MS e di RRC sono in ogni caso esclusi dalla applicazione della disciplina paesaggistica, tranne nei seguenti casi: MS relativa a opere esterne (costituente intervento ordinario); RRC relativo ai beni censiti di cui all'art.89, c.4 della LR 1/2015 (costituente intervento significativo).
4. Sono *Interventi significativi e/o rilevanti* sotto il profilo paesaggistico, i seguenti interventi previsti e ammessi dal PRG-PS, riportati nella Tabella 1 in calce al presente comma, in tutte le componenti dello Spazio rurale, nelle componenti del Sistema paesaggistico ambientale e/o del Sistema della mobilità ricomprese nello Spazio rurale, in specifiche componenti dello Spazio naturalistico, nonché nelle componenti dello Spazio urbano in continuità con lo Spazio rurale. Sono *Interventi rilevanti* gli interventi di cui all'Art.32 della LR 8/2018.

Art. 33-Tabella 1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI SIGNIFICATIVI E/O RILEVANTI OGGETTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA	
a. Interventi diffusi connessi all'attività agricola e forestale	
a.1- Interventi di messa a coltura o variazione colturale (es. da seminativo a impianto forestale o arboreo e viceversa, da incolto a pascolo e viceversa, ecc.) e interventi strutturali sulle formazioni forestali e sulle cenosi vegetali, qualora inseriti in Piano Aziendale;	
a.2- Interventi sulla morfologia del suolo e sul reticolo idrografico: rimodellamento dei suoli e opere di sostegno e di consolidamento, comprensivi degli interventi di messa in sicurezza per rischio idrogeologico ¹ ; opere di difesa idrogeologica; opere di regimazione dei corsi d'acqua; laghetti e invasi; laghetti per irrigazione; riconversione di cave; eliminazione di terrazzamenti e ciglionamenti	
a.3- Interventi di NC di manufatti per la conduzione di vivai e serre	
a.4- Interventi di apertura e modifica di percorsi per attività rurali con fondo naturale	
b. Interventi diffusi connessi all'attività agricola ed altri usi	
b.1- Nuovi percorsi ciclopeditali	
b.2- Interventi su Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-sportivo-naturalistica all'aria aperta	
b.3- Interventi relativi agli impianti tecnologici e reti nelle componenti dello Spazio rurale	
b.4- Installazione di impianti fotovoltaici integrati alle componenti architettoniche dei manufatti rurali;	
b.5- Impianti fotovoltaici con moduli al suolo nello Spazio rurale, interni o esterni alle aree di pertinenza degli edifici	
b.6- Installazione di impianti microeolici su edifici, impianti microeolici con altezza al mozzo del rotore inferiore a 8 m e potenza inferiore a 50 kw	
b.7- Installazione di impianti minieolici	
b.8 – Realizzazione di depositi di merci o di materiali a cielo aperto, nonché di impianti tecnologici per attività produttive, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato	
b.9 – Interventi di riqualificazione delle aree di emergenza utilizzate nel post-sisma 2016 ricadenti nello Spazio rurale che mantengono la destinazione ad area per la Protezione Civile	
c. Interventi costruttivi nello Spazio rurale e naturalistico , comprensivi degli interventi seguenti il sisma 2016, relativi a riparazione, ripristino con miglioramento e/o adeguamento sismico e ricostruzione	
c.1 Interventi di RE1, RE/DR, DR, sull'edificato residenziale esistente sparso	
c.2- Interventi di RU, RE2 e NC di edifici o complessi residenziali e relativi annessi	
c.3- Interventi di NC, RE1, RE2, RE/DR, DR di edifici o complessi produttivi agricoli e allevamenti	
c.4- Interventi di NC, RE1, RE2, RE/DR, DR inerenti ad Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare	
c.5 Interventi di RRC e RE1 sui Beni censiti nel patrimonio edilizio rurale ai sensi della LR 1/2015, art.89, comma 4 comprensivi di interventi sulle relative aree di pertinenza	
c.6- Interventi di RE2 e NC per ampliamento anche a distanza sui Beni censiti nel patrimonio edilizio rurale ai sensi LR 1/2015, art.89, comma 4 comprensivi di interventi sulle relative aree di pertinenza	
d. Nuove infrastrutture per la mobilità e relative fasce di mitigazione ricadenti nello Spazio rurale o naturalistico	
d.1- Nuove infrastrutture per la mobilità: strade per l'accessibilità ai centri urbani; opere di ammodernamento e potenziamento della rete stradale; manufatti per l'attraversamento, opere di attraversamento del corridoio ecologico; svincoli e rotatorie; impianti meccanizzati per la mobilità alternativa; aree di servizio e distributori carburante	
d.2- Nuova viabilità di livello territoriale: strade extra urbane a 4 corsie; strade extra urbane a 2 corsie	
e. Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia e urbanistica ai margini dello Spazio urbano e in continuità con lo Spazio rurale	
e.1- Interventi NC, di RE1, RE2, RE/DR, DR, RU di edifici residenziali ammessi nello Spazio urbano che saranno disciplinati dal PRG-PO, localizzati nell'insediato consolidato e da consolidare al margine degli insediamenti e in continuità con lo Spazio rurale	
e.2- Interventi di NC, RE, RE1, RE2, RE/DR, DR, RU di edifici produttivi e per servizi ammessi nello Spazio urbano che saranno disciplinati dal PRG-PO, localizzati nell'insediato recente al margine degli insediamenti e in continuità con lo Spazio rurale	
e.3- Interventi di riqualificazione e riuso, nelle aree di emergenza utilizzate per il sisma 2016 nello Spazio urbano, con funzioni residenziali, attrezzature e servizi, per il turismo, lo sport e per il tempo libero	

¹ Interventi per zone a rischio R4 idraulico e idrogeologico (Piano stralcio PAI) e da rischio derivante da eventi di debris-flow, come evidenziato nel pacchetto degli elaborati gestionali PS.G4, comprensivo di Relazione Geologica, PS.G4.1 – Carta dei movimenti franosi, rapp. 1:10.000, PS.G4.2 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1), rapp. 1:10.000, PS.G4.3 – Carta dei rischi e delle vulnerabilità naturali e antropiche, rapp. 1:10.000, PS.G4.4 – Carta di sintesi degli aspetti geologici, rapp. 1:25.000.

5. La classificazione degli interventi significativi e/o rilevanti di cui alla Tabella 1, in riferimento alle soglie di rilevanza e, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'Art. 34, è riportata nella seguente Tabella 2, attraverso l'associazione tra interventi e relative soglie di rilevanza e la contestuale definizione degli indicatori delle medesime soglie.

Art. 33 -Tabella 2 – SOGLIE DI RILEVANZA PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA		
Interventi	Soglie di rilevanza paesaggistica ² (Caratteri morfologico-dimensionali dell'intervento)	
	Lineare H ³	Superficie S ⁴
Interventi sulla morfologia del suolo e sul reticolo idrografico comprensivi degli interventi di messa in sicurezza di versanti interessati da rischio idrogeologico (cf. PS-G.4) [a.2]	- L: Estensione dell'intervento laddove prevalga una delle due dimensioni > 20 m - H del livello di movimento del suolo > 1,5 m	St > 1000 mq
NC di manufatti per la conduzione dei vivai e serre [a.3]	H > 4,5 m L > 20,00 m	-
Impianti fotovoltaici con moduli al suolo nello Spazio rurale, interni o esterni alle aree di pertinenza degli edifici [b.4]	-	St > 1000 mq
Installazione di impianti microeolici [b.5]	H al mozzo del rotore > 8 m e potenza > 50Kw ⁵	
Realizzazione di depositi di merci o di materiali a cielo aperto, nonché di impianti tecnologici per attività produttive, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (da art. 32 LR 8/2018) [b.8] (*)	H > 10 ml	Superficie di suolo inedificato trasformato >100 mq
Interventi di RE1, RE/DR, DR, sull'edificio residenziale esistente sparso (cf. art. 21 LR 8/2018: Interventi con modifica di sagoma, sedime e modifiche di SUC ma senza aumento di SUC ⁶ [c.1] (*)	-	Per interventi che interessano organismi > 300 mq di SUC
Interventi di RU, RE2 e NC di edifici o complessi residenziali e relativi annessi (comprensivi di interventi di ampliamento e di DR con ampliamento ⁷ di edifici o complessi residenziali e relativi annessi) [c.2]		Per ampliamenti che comportino il raggiungimento di una superficie complessiva > 300 mq di SUC
Interventi di NC, RE1, RE2, RE/DR, DR di edifici o complessi produttivi agricoli e allevamenti [c.3]	-	- Per interventi che interessano organismi > 300 mq di SUC esistente: - Per interventi di NC con SUC > 300mq - Per ampliamenti che comportino il raggiungimento di una superficie complessiva > 300 mq di SUC
Interventi di NC, RE1, RE2, RE/DR, DR inerenti ad Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare [c.4]	-	- Per interventi che interessano organismi > 300 mq di SUC esistente, - Per interventi di NC con SUC > 300mq - Per ampliamenti che comportino il raggiungimento di una superficie complessiva > 300 mq di SUC
Nuove infrastrutture per la mobilità [d.1]	H > 2,00 m L > 200 m Larghezza carreggiata > 6m	> di 500 mq

² Il superamento di uno o più parametri descrittivi della soglia di rilevanza determina la classificazione di "Intervento rilevante". Per gli interventi segnalati con (*), i parametri sono definiti in coerenza con l'art.32 "Misure per il corretto inserimento paesaggistico" della LR 8/2018 "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016,26 e 30 ottobre".

³ Parametri lineari (estensione in lunghezza L o altezza H) espressi in metri lineari

⁴ Parametri di superficie (Superficie interessata dell'intervento: Superficie territoriale o SUC).

⁵ La soglia dimensionale è riferita alla potenza dell'impianto oltre la quale la procedura da seguire per l'istanza del titolo abilitativo è la Procedura Abilitativa Semplificata – PAS, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 luglio 2011, *Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*, Allegato A Procedure amministrative.

⁶ Art. 21 LR 8/2018 (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali). Comma 2: Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici che non presentano contiguità strutturale con edifici adiacenti sono consentiti: a) la riduzione di un piano dell'intero edificio; b) l'ampliamento dell'area di sedime

⁷ Art. 23 LR 8/2018 (Interventi di delocalizzazione di edifici danneggiati): comma 6: Gli edifici esistenti alla data del 24 agosto 2016 da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio, possono incrementare la SUC qualora ottengano la certificazione di sostenibilità ambientale nei modi e alle condizioni di cui all'articolo 51 della LR. 1/2015.

6. Le previsioni urbanistiche di PRG-PS nello Spazio rurale e nello Spazio urbano la cui attuazione è demandata agli Ambiti di trasformazione del PRG-PO e/o a strumenti preventivi di progettazione e i relativi PUA e/o progetti di intervento costituiscono sempre trasformazioni/*Interventi rilevanti* ai fini dell'inserimento paesaggistico.
7. Nel caso in cui gli Interventi di cui alla Tabella 1, lettere a, b, c, siano ricompresi all'interno del Piano Aziendale, di cui all'Art. 27, e uno o più di essi superino le soglie di rilevanza, detto Piano, per l'insieme complessivo degli interventi che prevede, costituisce *Intervento rilevante* ai fini della disciplina paesaggistica. In questo caso il Piano deve coordinare, integrare e qualificare, dal punto di vista paesaggistico, la progettazione del complesso degli interventi previsti in applicazione dei criteri e degli indirizzi progettuali per l'inserimento degli interventi rilevanti contenuti nell'elaborato PS.G7.2, inclusi gli eventuali interventi relativi alla Rete ecologica locale ricompresi nelle aree oggetto di Piano Aziendale. Il PA prevede interventi di qualificazione paesaggistica e di formazione di componenti della Rete ecologica del Sistema paesaggistico ambientale ricadenti nelle aree oggetto del Piano, per un valore non inferiore al 10% dell'intervento complessivo proposto dal medesimo PA.
8. Tutti gli interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di VIA ai sensi del DLgs. n.152/2006 e s.m.i. sono *Interventi rilevanti* in coerenza con le ammissibilità stabilite dal PPR e secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti regionali volti alla tutela e valorizzazione paesaggistica.
9. Tutti gli interventi ricadenti nei Beni paesaggistici di cui all'Art.134 del Dlgs 42/2004 e s.m.i. sono *Interventi rilevanti*, in coerenza con le ammissibilità stabilite dal PPR e secondo le disposizioni dei vigenti norme regionali volte alla tutela e valorizzazione paesaggistica.
10. Nell'Elab. PS.G7.2 è contenuta la Tabella B di riepilogo degli interventi classificati al comma 0 e i corrispondenti indirizzi progettuali:
 - Tabella B - Tabella di riepilogo degli interventi ammessi dal PRG-PS nello Spazio rurale e naturalistico e relativi indirizzi progettuali.

Art. 34 Modalità e procedura di definizione progettuale dell'inserimento paesaggistico degli interventi

1. Al diverso grado di significatività e rilevanza degli interventi, corrispondono differenti procedure di predisposizione e presentazione dei progetti degli interventi stessi, per il rilascio del relativo titolo abilitativo, ai fini della verifica di inserimento paesaggistico di cui all'Art. 35. Le citate modalità e procedure, secondo quanto illustrato nella Nota Introduttiva dell'Elab. PS.G7.2, si applicano progressivamente agli interventi secondo quanto stabilito ai successivi commi.
2. Gli interventi previsti dal PRG-PS e dal PRG-PO e classificati *Interventi ordinari* di cui all'Art. 33 comma 3, con esclusione di quelli ricadenti nella MO, nella MS salvo se relativa alle opere esterne, e nel RRC salvo se relativo ai beni censiti di cui all'Art.89, comma 4 della LR 1/2015, devono essere definiti in riferimento alla contestualizzazione nel Paesaggio locale nel quale ricadono, ovvero devono contribuire al perseguimento degli Obiettivi di qualità paesaggistica del Paesaggio locale contenuti nella Parte I dell'elaborato PS.G7.2. Detto riferimento va esplicitato mediante specifica *Integrazione della relazione tecnica* di progetto, prevista per il rilascio del relativo titolo abilitativo, ovvero in sede di comunicazione inizio attività.
3. Nel caso degli interventi classificati come *Interventi significativi*, di cui al precedente Art. 33 comma 4, Tabella 2, il progetto di intervento deve essere definito anche in riferimento alla *contestualizzazione motivata* nel Paesaggio locale in cui ricadono. Detto riferimento

va esplicitato mediante specifica *Integrazione di contestualizzazione motivata* ai contenuti degli elaborati e documenti progettuali previsti, per il rilascio del relativo titolo abilitativo o in sede di comunicazione inizio attività, attraverso la puntuale rispondenza e applicazione dei criteri e delle attenzioni contenuti nella Parte II dell'elaborato PS.G7.2. Detta Integrazione riguarda: la individuazione del Paesaggio locale di appartenenza; la individuazione dei "segni" del paesaggio con i quali i segni delle trasformazioni entrano in relazione; la motivazione delle scelte progettuali finalizzate al perseguimento di uno o più obiettivi di Paesaggio e la esplicitazione delle relazioni percettive ed ambientali della trasformazioni con il contesto.

4. Nel caso degli *Interventi rilevanti*, di cui alla Tabella 2 e ai commi 6, 7, 8, 9 dell'Art. 33, il progetto di intervento deve essere definito anche in riferimento *all'inserimento paesaggistico* nel Paesaggio locale in cui ricade. I contenuti di detto inserimento paesaggistico costituiscono la *Scheda di inserimento paesaggistico* dell'intervento in applicazione dei criteri e delle attenzioni forniti dall'elaborato PS.G7.2. La Scheda di inserimento paesaggistico, da predisporre secondo le indicazioni riportate nell'elaborato PS.G7.2 e da allegare agli elaborati e documenti progettuali previsti, riguarda: oltre ai contenuti di cui al precedente comma 3, la simulazione degli effetti sul paesaggio dell'intervento progettato.
5. Per i PUA di attuazione degli Ambiti di trasformazione che saranno individuati dal PRG-PO, classificati come rilevanti al precedente Art. 33, comma 6, il PRG-PO definisce, in coerenza con le modalità di cui al presente articolo, le relative procedure di predisposizione e presentazione dei PUA e dei progetti degli interventi ai fini della verifica di inserimento paesaggistico di cui all'Art. 35. Il progetto di PUA e degli interventi, attraverso specifici contenuti della relazione tecnica e opportuni elaborati grafici, così come sarà definito dal PRG-PO, dovrà in ogni caso dimostrare l'assunzione di criteri progettuali finalizzati all'inserimento paesaggistico delle trasformazioni anche in riferimento ai contenuti dell'elaborato PS.G7, nonché in base a specifici indirizzi di inserimento paesaggistico eventualmente definiti dallo stesso PRG-PO ai sensi dell'Art. 36.
6. Qualora gli interventi richiedano, sulla base di disposizioni legislative nazionali o regionali e di norme locali, l'attivazione di strumenti preventivi di valutazione e compatibilità ambientale (Valutazione di incidenza ambientale di cui al DPR 357/97 e s.m.i., Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, ecc.), e/o paesaggistica (Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/2005), i contenuti relativi alla *Contestualizzazione*, alla *Contestualizzazione motivata* o alla *Scheda di inserimento paesaggistico*, saranno esplicitamente inseriti e integrati all'interno della documentazione prevista per la predisposizione dei citati strumenti preventivi.

Art. 35 Verifica paesaggistica e criteri di valutazione dell'inserimento paesaggistico degli interventi

1. La verifica paesaggistica di cui agli Artt.33 e 34 della LR 8/2018 è prevista per gli *Interventi rilevanti* di cui all'Art. 33 e sulla base delle modalità di definizione progettuale di cui all'Art. 34 delle presenti norme, ed è effettuata dal Comune nell'ambito dei procedimenti abilitativi, previo parere Commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio.
2. Per gli *Interventi significativi* e per gli *Interventi ordinari* di cui all'Art. 33 il controllo della applicazione e rispondenza alla disciplina paesaggistica del PRG e alle procedure e modalità di definizione progettuale di cui all'Art. 34 delle presenti norme, è effettuato dal Comune nell'ambito dei procedimenti abilitativi.
3. La verifica e valutazione, da parte della Commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio e/o degli Uffici comunali, della definizione progettuale della

contestualizzazione o dell'inserimento paesaggistico degli interventi è finalizzata a stimare il livello di integrazione dell'intervento nel Paesaggio locale di appartenenza almeno in termini di:

- puntuale rispondenza del progetto ai criteri, agli indirizzi e alle attenzioni di cui all'Elab. PS.G7;
 - contributo al perseguimento degli obiettivi paesaggistici di Paesaggio locale;
 - miglioramento della percezione visiva del paesaggio;
 - riduzione e/o eliminazione di eventuali impatti e/o detrattori del paesaggio.
4. Le attività di verifica e valutazione della definizione e qualificazione paesaggistica dei progetti, in riferimento ai criteri, indirizzi e attenzioni previsti dal Piano, si basano sui contenuti dell'elaborato PS.G7-*Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*.
5. I criteri da assumere per la verifica e valutazione della definizione progettuale della contestualizzazione e dell'inserimento paesaggistico degli interventi, sono riportati nell'elaborato PS.G7.2-*Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*. Tali criteri possono essere specificati ed integrati con provvedimento Dirigenziale, anche sulla base di specifici indirizzi forniti dalla Commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio.

Art. 36 Indirizzi per la disciplina paesaggistica di PRG-PO e relativi elaborati

1. Il PRG-PO, in base agli Obiettivi di qualità paesaggistica per i Paesaggi locali, ai campi di attenzione paesaggistica, e ai criteri, indirizzi e misure di mitigazione paesaggistica, contenuti nella Parte II dell'elaborato PS.G7.2, di cui all'Art. 32, comma 4, specifica i criteri e gli indirizzi per il corretto inserimento degli interventi significativi e rilevanti ammessi e previsti dallo stesso PRG-PO nelle componenti dello Spazio urbano e del Sistema della mobilità e Sistema delle dotazioni nelle quali tali interventi ricadono.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti negli Ambiti di Trasformazione, a corredo delle regole prescrittive, il PRG-PO fornisce ai PUA, sulla base di quanto prescritto al precedente comma 1, gli indirizzi che riguardano in maniera specifica quegli aspetti progettuali che, alla scala della pianificazione attuativa, concorrono alla opportuna contestualizzazione degli interventi e alla realizzazione di significative componenti della rete ecologica. I criteri da assumere in sede di PRG-PO per la definizione degli indirizzi sono:
 - a) criteri morfologico-funzionali finalizzati a garantire la compatibilità paesistica e ambientale-urbana delle scelte relative a impianti planimetrici (principio insediativo), continuità e significatività degli spazi pubblici, tipologie edilizie, rapporti volumetrici tra spazi aperti e parti costruite, ecc.;
 - b) criteri di inserimento paesistico-ambientale volti ad assicurare condizioni di coerenza e di integrazione tra i segni della trasformazione e gli assetti paesistico-ambientali limitrofi consolidati;
 - c) criteri di "raccordo" con la Rete ecologica volti alla realizzazione di idonee reti locali in connessione e continuità; ciò in particolare attraverso la sistemazione a verde delle aree pubbliche e di pertinenza degli edifici privati e pubblici.

Capo 9° Promozione della sostenibilità ambientale degli edifici e degli insediamenti

Art. 37 Norme e criteri per la sostenibilità ambientale degli edifici e degli insediamenti

1. Il Piano, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali, persegue la sostenibilità ambientale degli edifici e degli insediamenti,

favorendo l'applicazione di norme e criteri da porre in essere nella progettazione di dette componenti secondo quanto stabilito dalla LR 1/2015.

2. Il PRG-PS persegue nelle previsioni di nuovi insediamenti l'uso sostenibile del territorio adottando i seguenti criteri: contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione; collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi esistenti e di progetto anche attraverso appositi percorsi pedonali o ciclabili; predisposizione nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico, di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei diversamente abili; attrezzamento ecologico-ambientale delle nuove aree produttive, industriali e artigianali; presenza di impianti di trattamento dei reflui e di gestione dei rifiuti, nonché di adeguato approvvigionamento idrico ed energetico.
3. Il PRG-PS persegue la sostenibilità ambientale degli edifici demandando al PRG-PO la definizione degli indirizzi da assumere nella progettazione degli interventi edilizi e dei PUA di attuazione degli Ambiti di trasformazione e dei provvedimenti di delocalizzazione secondo i seguenti criteri di cui agli Artt. 32, 33, 34, 35 del RR 2/2015: adozione di sistemi di recupero dell'acqua piovana, mantenimento e ripristino della permeabilità dei suoli, risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, massimo sfruttamento dell'apporto solare per soddisfare il fabbisogno energetico e luminoso, utilizzo di materiali naturali ed ecologici con particolare riferimento a quelli provenienti da produzioni locali. Per l'installazione degli impianti finalizzati al risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, valgono i criteri di cui all'Elab. PS.G7.2 relativi agli impianti fotovoltaici, microeolici e minieolici.
4. Il Piano favorisce l'adozione della certificazione di sostenibilità ambientale per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica nonché per quelli di adeguamento delle strutture esistenti non rientranti nelle citate categorie di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, così come stabilito dalla LR 1/2015 e per quelli di ricostruzione post Sisma 2016 ai sensi dell'Art.21, comma 8 della LR 8/2018; detta certificazione si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali dei singoli edifici in riferimento ai requisiti specifici di cui all'Art.162, comma 2 della LR 1/2015.

Capo 10° Promozione di interventi per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana

Art. 38 Finalità

1. Il PRG-PS, ai sensi dell'Art.21, comma 2, lett.d) della LR 1/2015, dell'Art.27 della LR 8/2018 e secondo le indicazioni delle "Linee Guida per la definizione della Struttura urbana minima (Sum) nel PRG" contenute nella DGR n.164 dell'8 febbraio 2010, individua gli elementi insediativi, funzionali ed infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la *Struttura urbana minima* - Sum di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana.
2. Il PRG-PS ha come finalità l'incremento della funzionalità della Sum per la riduzione dei rischi, la mitigazione della vulnerabilità urbana e territoriale, l'innalzamento delle condizioni di sicurezza, la gestione dell'emergenza e la ripresa in caso di evento catastrofico, attraverso una serie di azioni ed interventi volti a ridurre la criticità dei singoli elementi costituenti la Sum stessa e a migliorarne il comportamento complessivo in caso di evento sismico o altra catastrofe.
3. Gli studi e le elaborazioni per la Sum di cui al Documento Programmatico e al presente PRG, unitamente ai contenuti relativi agli Interventi per la riduzione delle criticità, alle

Dotazioni per la sicurezza, alle Direttive per la prevenzione dei rischi e alle Zone agricole utilizzabili per delocalizzazioni, costituiscono contenuti corrispondenti o riconducibili ai contenuti del Documento Programmatico per la Ricostruzione (DDR) di cui all'Art.13 della LR 8/2018. Per questo nelle legende degli Elabb. PS.2 *Carta della disciplina strutturale del territorio* rapp. 1:10.000 e PS.1.1 *Stralci per la consultazione della disciplina strutturale*, rapp 1:5.000, i contenuti con valenza di DDR sono esplicitamente evidenziati con la sigla SUM-DDR.

Art. 39 Mitigazione della vulnerabilità sismica urbana: Struttura urbana minima

1. I contenuti del PRG-PS utili per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana sono raccolti nell'Elaborato gestionale PS.G8-*Guida per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana e territoriale* che comprende gli elaborati PS.G8.1 e PS.G8.2, di cui ai commi successivi.
2. Il PRG-PS individua:
 - a) nell'Elab. PS.G8.1-*Struttura urbana minima – Variazione dell'assetto nel tempo*, gli elementi strategici che costituiscono la Sum, ante-sisma 2016, esistente post-sisma secondo la localizzazione delle funzioni e infrastrutture strategiche dell'emergenza 2016, e ad esito dell'attuazione delle previsioni del PRG (Sum di progetto);
 - b) nell'Elab. PS.G8.2-*Interventi per l'incremento della funzionalità della Sum di progetto – metodologia e modalità*, i criteri per l'attuazione delle azioni e degli interventi sugli elementi individuati nell'Elab. PS.G8.1, anche con riferimento alle Aree per la gestione dell'emergenza Sisma 2016 di cui all'Art. 108.
3. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 38, il PRG-PS nell'Elab. PS.G8:
 - a) fornisce indirizzi per gli interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica urbana;
 - b) indica le priorità degli interventi previsti dal PRG stesso in ordine alla loro strategicità all'interno della Sum;
 - c) indica le modalità perché le trasformazioni da esso previste vengano attuate in modo da contribuire alla riduzione della vulnerabilità sismica urbana.
4. L'Elab. PS.G8, di cui al comma 1, contiene direttive per le componenti disciplinate dal PRG-PS e indirizzi e modalità per le trasformazioni relative alle componenti rinviate dal PRG-PS al PRG-PO. Ai fini della realizzazione degli interventi per la Sum, il PRG-PO nella specifica disciplina delle Componenti stabilisce, ai sensi dell'Art.21, comma 2, lett.d) della LR 1/2015, eventuali meccanismi premiali e incentivanti gli interventi e le relative quantità all'interno delle modalità di perequazione di cui all'Art. 28, nonché individua e disciplina gli interventi necessari per garantire condizioni di sicurezza degli insediamenti e il funzionamento della SUM ai sensi dell'Art.28 della LR 8/2018.
5. La programmazione degli interventi per la Sum, con riferimento alle relative premialità di cui al comma 4, è comunque stabilita dal PRG-PO in coerenza con le previsioni dallo stesso disciplinate e con la programmazione e progettazione delle opere pubbliche così come definite dall'Amministrazione Comunale.

Capo 11° Riferimenti per la gestione

Art. 40 Corrispondenza tra l'articolazione del territorio comunale, le zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68 e le situazioni insediative del RR 2/2015

1. In riferimento alle Zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68 ed alle situazioni insediative di cui al Titolo II Capo I Sezione IV del RR 2/2015, ai fini di una migliore gestione del Piano, per le componenti dello Spazio urbano, dello Spazio rurale, dello Spazio naturalistico e dei Sistemi che costituiscono zonizzazione urbanistica, si assumono le seguenti corrispondenze:
 - Sistema paesaggistico-ambientale: le componenti che articolano tale sistema non hanno una corrispondenza diretta con le zone del DM 1444/68 o con le situazioni del RR 2/2015; esse assumono, anche per parti, le classificazioni di zona omogenea o situazione insediativa delle componenti dello Spazio naturalistico, Spazio rurale o dello Spazio urbano in cui ricadono o che esse ricomprendono. In particolare le Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva all'aria aperta, per la porzione che sarà effettivamente oggetto di interventi nel rispetto del dimensionamento, corrispondono alla zona territoriale omogenea F del DM 1444/68 - insediamenti per attrezzature e servizi di cui all'Art. 91 del RR 2/2015; i Siti da valorizzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva all'aria aperta n.2 e 3, per le porzioni di suolo che saranno effettivamente oggetto di interventi secondo il PRG-PO, corrispondono alla zona territoriale omogenea D del DM 1444/68 - insediamenti produttivi e per servizi di cui all'Art. 96 del RR 2/2015;
 - Sistema della mobilità: zona territoriale omogenea F del DM 1444/68;
 - Sistema della mobilità. Corridoio multimodale per accessibilità ai Piani di Castelluccio - zona territoriale omogenea E del DM 1444/68 nel PRG-PS; le porzioni del Corridoio che saranno impegnate da infrastrutture della mobilità assumono la classificazione di zona territoriale omogenea F del DM 1444/68;
 - Sistema delle Dotazioni, degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche - Zona territoriale omogenea F; insediamenti per attrezzature e servizi di cui all'Art. 91 del RR 2/2015. Le Aree per la gestione dell'Emergenza Sisma 2016 mantengono tale classificazione fino al riuso e/o trasformazione nelle destinazioni d'uso definitive stabilite dal PRG che possono corrispondere a zone territoriali omogenee C, D, F, E del DM 1444/68 ed alle situazioni insediative di cui agli Artt. 91, 94, 95, 96 del RR 2/2015;
 - Aree agricole - zona territoriale omogenea E del DM 1444/68;
 - Aree di particolare interesse agricolo- zona territoriale omogenea E del DM 1444/68;
 - Aree di particolare interesse agricolo di compensazione- zona territoriale omogenea E del DM 1444/68;
 - Area agricola del capoluogo - zona territoriale omogenea E del DM 1444/68;
 - Area agricola speciale del Pian Grande- zona territoriale omogenea E del DM 1444/68;
 - Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica censiti ai sensi della LR 1/2015, art.89 c.4, ricompresi nello Spazio naturalistico o nello Spazio rurale - zona territoriale omogenea E del DM 1444/68 – situazione insediativa di cui all'Art.93 del RR 2/2015;
 - Interventi di Riqualificazione paesaggistico-ambientale – Rpa in aree agricole - zona territoriale omogenea E del DM 1444/68;
 - Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti e Zone agricole utilizzabili per delocalizzazioni - zona territoriale omogenea E del DM 1444/68 nel PRG-PS;

le porzioni di queste oggetto della disciplina di PRG-PO possono corrispondere a zone territoriali omogenee C, D, F, E del DM 1444/68 ed alle situazioni insediative di cui agli Artt. 91, 94, 95, 96 del RR 2/2015;

- Ambito per allocazione di polo artigianale agroalimentare - zona territoriale omogenea E del DM 1444/68 nel PRG-PS; le porzioni di questo oggetto della disciplina di PRG-PO possono corrispondere a zone territoriali omogenee D, F, E del DM 1444/68 ed alle situazioni insediative di cui agli Artt. 91, 96 del RR 2/2015;
- Insediamenti di valore storico-culturale: Centro storico - zone territoriali omogenee A ed F del DM 1444/68; situazione insediativa di cui all'Artt.91 e 92 del RR 2/2015;
- Insediamento consolidato e da consolidare - zone territoriali omogenee B, C, D, F del DM 1444/68; situazioni insediative di cui agli Artt. 91, 94, 95, 96, 97 del RR 2/2015;
- Aree a disciplina pregressa non attuata - zone territoriali omogenee, B, C, D, F del DM 1444/68; situazioni insediative di cui agli artt.91, 94, 95, 96, 97 del DM 2/2015.

Art. 41 Coefficiente di conversione volumetrica

1. Il calcolo della *Superficie utile coperta*-SUC di edifici esistenti è finalizzato alla verifica dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale e dell'indice di utilizzazione fondiaria previsti dagli strumenti urbanistici.
2. Ai fini della determinazione della Superficie utile coperta SUC di un edificio residenziale esistente, sia nello Spazio urbano che nello Spazio rurale, si applica l'Art.17 del RR 2/2015.
3. La SUC di un edificio esistente, non destinato alla residenza, è calcolata in base alle reali superfici calpestabili dell'edificio, comprese le murature interne e perimetrali, indipendentemente dall'altezza del fabbricato.
4. Per la definizione della SUC di un lotto con disciplina particolareggiata pregressa a cui è stata assegnata una volumetria, il coefficiente di conversione da applicare è pari a ml. 3,00.
5. Il coefficiente di conversione volumetrica, stabilito all'Art. 139 del RR 2/2015 pari a ml 3,00, è il valore numerico per il quale occorre moltiplicare il valore in metri quadrati della Superficie utile coperta (SUC) complessiva, per ottenere il valore in metri cubi di un edificio ai fini dell'applicazione di disposizioni regionali e statali riferite ai valori volumetrici delle costruzioni.

Art. 42 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle definite all'Art.3 comma 1 del RR 2/2015.
2. Nel caso di interventi ad attuazione indiretta, le quantità di parcheggi pubblici, di spazi di sosta e di verde attrezzato per abitante convenzionale insediabile sono definite in quantità percentuale rispetto alla ST di Comparto nelle Schede di Ambito o Comparto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria anche le opere esterne al Comparto strettamente necessarie alla sua attuazione, nonché le opere funzionali al completamento degli spazi verdi attrezzati, cioè non riconducibili per funzione e dimensione ad opere di urbanizzazione secondaria. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate dal soggetto attuatore, su aree da cedere gratuitamente al Comune, o di proprietà del Comune stesso.

4. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle definite all'Art.4 comma 1 del RR 2/2015.
5. La superficie e la qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria è definita dagli strumenti urbanistici o dal progetto delle opere, in coerenza con gli standard minimi previsti dal RR 2/2015.

Art. 43 Variazione di destinazione d'uso degli edifici

1. La destinazione d'uso legittimamente in atto nell'immobile, ai sensi dell'Art.155 della LR 1/2015, è quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.
2. Per gli edifici esistenti alla data del 15 marzo 1985 (condono edilizio) l'accertamento della destinazione di cui al comma 1 ne convalida l'uso, fermo restando eventuali obblighi di adeguamento alla normative di sicurezza degli impianti necessari e funzionali all'edificio.
3. Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è definito all'Art.155, comma 3 della LR 1/2015.
4. Il cambiamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, in conformità con la disciplina urbanistica vigente, è comunque subordinato all'adeguamento degli standard pubblici e privati connessi alla nuova destinazione, in conformità agli Artt. 85, 86, 87 del RR 2/2015.
5. Il ricorso alla monetizzazione ai fini del soddisfacimento degli standard è consentito nei casi stabiliti ai sensi dell'Art. 88, comma 4, lett.a) del RR 2/2015.
6. Ai sensi dell'Art.155, comma 6 della LR 1/2015 non costituisce mutamento della destinazione d'uso ed è attuabile liberamente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare e comunque fino al 50% della superficie utile e comunque fino ad un massimo di mq 50, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli staccati dall'edificio adibito ad abitazione; tale cambio è comunque subordinato al reperimento degli standard ai sensi di legge.

Art. 44 Prestazioni ambientali degli interventi edilizi ed urbanistici

1. Le prestazioni richieste dal PRG-PS, anche per la promozione della sostenibilità ambientale di cui all'Art. 37, in sede di Piano attuativo o di titolo abilitativo ai fini di assicurare agli interventi urbanistici ed edilizi una maggiore qualità ambientale ed urbana, hanno ad oggetto aspetti ecologici e aspetti morfologico-funzionali alla scala del progetto urbanistico e del progetto edilizio.
2. Le prestazioni relative agli interventi urbanistici sono le seguenti:
 - a) assetto planivolumetrico attento a: orientamento corretto degli edifici in relazione alla ventilazione, all'esposizione solare, anche con riferimento all'utilizzazione della vegetazione come barriera di protezione agli agenti avversi e per la formazione del microclima (progetto bioclimatico); percorsi interni e spazi della sosta con l'utilizzo di materiali drenanti ed ecologici nelle pavimentazioni stradali, con particolare attenzione alla mobilità pedonale e ciclabile (progetto della percorrenza interna e della sosta); recupero e/o trattamento innovativo delle acque attraverso la previsione di reti duali e di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue, contenimento della riduzione della permeabilità complessiva dei suoli oggetto di trasformazione (progetto per l'uso

sostenibile delle acque); autoproduzione di energia sia per i consumi privati sia per i consumi pubblici legati alla illuminazione pubblica;

- b) sistemazione a fini ecologici degli spazi pubblici compresi i parcheggi, le aree attrezzate per la pratica dello sport, ecc, privilegiando ove possibile la realizzazione di interventi di inverdimento preventivo;
- c) sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici privati e pubblici, configurando assetti formali coerenti con i caratteri delle sedi di impianto e nel rispetto delle caratteristiche e delle potenzialità di accrescimento delle specie vegetali impiegate.

3. Le prestazioni relative agli interventi edilizi sono le seguenti:

- a) orientamento ed esposizione degli ambienti in relazione al fabbisogno di soleggiamento e illuminazione naturale; facilitazione della ventilazione naturale degli edifici e delle relative unità immobiliari, assicurando, in particolare negli edifici residenziali, il doppio affaccio;
- b) disposizione e dimensionamento delle superfici vetrate tenendo conto dell'orientamento delle pareti con eventuale uso di schermature naturali e/o artificiali ad oggetto orizzontale per la protezione dalla radiazione solare;
- c) installazione sulle coperture o sulle pareti degli edifici, con idonee soluzioni tecnologiche integrate con i caratteri architettonici dell'edificio, di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso sanitario da posizionare all'interno degli edifici, e/o di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- d) riduzione del consumo di energia attraverso opportuni interventi sull'involucro edilizio e sul rendimento dell'impianto di riscaldamento, favorendo gli apporti energetici gratuiti;
- e) riduzione del consumo di acqua e utilizzo delle acque meteoriche comprese quelle provenienti dalle coperture degli edifici, raccolte in cisterne interrato nel lotto di pertinenza, da destinare all'irrigazione del verde pertinenziale e per gli scarichi dei WC;
- f) utilizzo di materiali ecocompatibili al fine di migliorare il benessere abitativo, scelti in base alle loro caratteristiche biologiche ed ecologiche, privilegiando materiali naturali e non di sintesi petrolchimica, di produzione locale o tradizionali;
- g) contenuta riduzione della permeabilità dei suoli a seguito di adeguati accorgimenti progettuali in relazione ai volumi interrati ed agli spazi esterni ed impiego di pavimentazioni e coperture del suolo permeabili;
- h) adozione di assetti del verde di nuova realizzazione a seguito di specifica progettazione al fine di valorizzarne le funzioni bioclimatiche, paesaggistiche ed ecosistemiche;
- i) dotazione di strutture atte a consentire ed agevolare la raccolta differenziata spinta dei rifiuti urbani.

4. Il soddisfacimento delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3, non già previsto da leggi vigenti, è eventualmente incentivato attraverso il riconoscimento di premialità di cui all'Art. 28, comma 10, lett. d).

5. Il PRG-PO nella definizione della disciplina urbanistica degli interventi in attuazione diretta e indiretta può ulteriormente specificare e dettagliare le prestazioni di cui al presente articolo.

Art. 45 Registro degli asservimenti dei suoli

1. L'Amministrazione Comunale provvede a registrare su una specifica serie di Fogli catastali dell'intero territorio comunale a ciò destinata, chiamata *Registro degli asservimenti*, le Superfici asservite SA relative a ciascun Permesso di costruire o titolo abilitativo rilasciato per interventi di Nuova costruzione-NC in attuazione del Piano, sia nello Spazio urbano che nello Spazio rurale.
2. Non è ammesso asservire aree di altra componente di Spazio e/o Sistema o aree non contigue. Per queste ultime si intendono escluse le zone ricomprese nello Spazio rurale per quanto espressamente specificato all'Art.91, comma 14 della LR 1/2015.
3. Le aree asservite o da asservire alle costruzioni, esistenti e di progetto, corrispondono alle superfici fondiari nelle quali esse ricadono e sono di dimensioni tali che applicando ad esse l'indice di utilizzazione fondiaria, la quantità risultante corrisponde alla SUC dell'edificio; è ammesso successivamente il frazionamento delle aree asservite che hanno concorso a determinare la SUC edificata, a condizione che nel *Registro degli asservimenti* sia precisato che le aree così frazionate non concorrono alla formazione di nuova capacità edificatoria.
4. Nel Registro degli asservimenti sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie originariamente assegnate qualora le stesse siano utilizzate a distanza.

Art. 46 Registro delle quantità edificatorie

1. Il Comune, ai sensi della LR 1/2015, conserva ed aggiorna un *Registro* in cui sono annotate le quantità edificatorie generate da operazioni di trasformazione urbanistica e derivanti dall'applicazione dell'indice territoriale perequato e degli eventuali incrementi per compensazioni e/o premialità, nonché nel quale è tenuta traccia degli eventuali trasferimenti fino alle aree nelle quali avviene il loro effettivo utilizzo, ovvero l'eventuale determinarsi di quantità edificatorie ancora da trasferire in aree di effettivo utilizzo. Nel *Registro* sono annotate anche le quantità edificatorie attribuite alla Pubblica Amministrazione in ciascun Comparto, il loro utilizzo diretto per ERP, ERS, ecc, il loro eventuale utilizzo per compensazioni a terzi o per accoglienza di trasferimenti, ovvero il loro eventuale non utilizzo, parziale o totale. I contenuti minimi del Registro sono quelli fissati all'Art.44 della LR 1/2015.

Art. 47 Disposizioni transitorie di salvaguardia

1. Prima dell'adozione del PRG-PO per le componenti non direttamente disciplinate dal PRG-PS, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi, si applica la disciplina urbanistica previgente, purché ci sia corrispondenza, in termini di appartenenza alla medesima zona territoriale omogenea di cui al DM 1444/68 e alle situazioni insediative di cui al RR 2/2015, tra destinazione del PdF previgente e componente di Spazio e di Sistema così come classificata dal PRG-PS all'Art. 7 e all'Art. 40. Gli interventi di ripristino e ricostruzione post Sisma 2016 sono ammessi solo se non in contrasto con le previsioni del PRG.
2. Fino all'adozione del PRG-PO che le attiva e disciplina, per le seguenti componenti sono consentiti esclusivamente interventi di MO, MS e RRC sugli edifici esistenti:
 - a) Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva all'aria aperta;
 - b) Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva n.2 e 3;
 - c) Ambito per l'allocatione di polo artigianale agroalimentare;
 - d) Aree a disciplina pregressa non attuata;

- e) Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti;
 - f) Zone agricole utilizzabili per delocalizzazioni.
3. Non sono soggetti alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione:
- a) gli strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti alla data di adozione del presente PRG-PS;
 - b) le opere già autorizzate e non ancora eseguite o in corso di esecuzione alla data di adozione del presente PRG-PS, sempreché l'inizio dei lavori avvenga o sia avvenuto nei termini di validità del titolo abilitativo rilasciato.
4. Nel caso del PRG-PO n.1, per le *Aree a disciplina pregressa non attuata* di cui al comma 2 o porzioni di esse, sono fatti salvi i progetti di intervento, definiti sulla base della disciplina urbanistica del PdF previgente, i quali risultano approvati, in corso di istruttoria, o presentati entro la data di approvazione dello stesso PRG-PO n.1, che interessano tali Aree.

Art. 48 Prevalenza delle indicazioni cartografiche e numeriche e modalità applicative

1. I dati numerici forniti dal PRG (ad es. fogli normativi delle Schede d'Ambito/Comparto o delle ZAUDI) in ordine alle superfici, sono desunti dalle indicazioni grafiche degli elaborati di Piano; in sede di piano urbanistico attuativo ed in sede di progetto edilizio si dovranno precisare detti dati, documentando la consistenza dei terreni con i riferimenti catastali.
2. Per l'edificato esistente e la relativa superficie utile complessiva, si dovrà fare riferimento alla cartografia di base del PRG o alla consistenza catastale alla data dell'adozione del PRG, nonché ai rilievi prodotti in occasione della redazione di progetti edilizi e piani urbanistici attuativi risultanti agli atti.
3. L'adeguamento a seguito di modificazioni intervenute nel tempo dei riferimenti normativi relativi a tempi, regolamenti, decreti ed atti legislativi contenuti nelle presenti Norme Tecniche d'Attuazione può essere effettuato mediante determinazione dirigenziale, senza che ciò costituisca variante al PRG-PS.
4. Gli edifici che alla data di adozione del PRG risultano legittimi o legittimati ed eventualmente non riportati sulla cartografia di base, sono sottoposti agli interventi ammessi nella componente nella quale ricadono. Nell'applicazione del PRG, ove venissero riscontrate discordanze tra le cartografie adottate, quelle risultanti dall'esame delle osservazioni e controdeduzioni deliberate e le cartografie del PRG approvate, per erronea classificazione e/o perimetrazione delle aree, anche dovuta a diversa situazione dei luoghi non riscontrabile in sede di pianificazione, le valutazioni per certificazioni urbanistiche o per istruttorie a fini edilizi dovranno accertare e attestare il "mero errore materiale", facendo prevalere le corrette classificazioni rispondenti ai relativi atti di Consiglio Comunale e/o all'accertato stato dei luoghi. Tale accertamento non costituisce variante al PRG-PS e al PRG-PO. A seguito di tale accertamento mediante determinazione dirigenziale verranno apportate le relative correzioni dell'errore materiale.
5. La viabilità minore esistente eventualmente ricompresa in Componenti dello Spazio rurale o dello Spazio urbano e non graficamente individuata e/o rappresentata, rimane elemento di viabilità, con l'applicazione dei limiti e vincoli ad essa relativi, fino all'eventuale emanazione di specifici atti amministrativi di soppressione.

Capo 12° Valutazioni ambientali

Art. 49 Contenuti, processi ed esiti

1. La procedura di *Valutazione Ambientale Strategica* (VAS), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), L.R. 12/2010 e smi., DGR n. 233/2018, affianca tutto il processo di formazione e approvazione del PRG-PS, definisce il quadro di sostenibilità delle scelte di carattere programmatico e urbanistico, disponendo anche gli adeguati strumenti di monitoraggio degli effetti di tali determinazioni sulle componenti ambientali. La procedura di VAS comprende e si integra con la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), di cui ai successivi commi, ed è svolta ai sensi dell'Art.16 della LR 8/2018.
2. La procedura di *Valutazione di Incidenza* è riferita a tutti gli interventi ricadenti all'interno dei siti classificabili di importanza comunitaria, a seguito dell'approvazione di norme e direttive CEE inerenti la tutela della biodiversità e delle relative normative e disposizioni attuative di recepimento a livello nazionale e regionale (92/43/CEE, DPR 357/1997 e s.m.i., LR 27/2000, DGR 1274/2009 e s.m.i.).
3. La procedura della Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle previsioni del PRG-PS, siano ipotizzabili modalità di attuazione in grado di determinare incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat" relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") e la Direttiva 2009/147/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
4. Nei casi in cui la disciplina di usi e trasformazioni trovi piena definizione nei contenuti propri del livello di pianificazione operativa, si renderà necessaria una successiva ed autonoma valutazione delle eventuali incidenze significative e pertanto il PRG-PO andrà assoggettato a procedura di Valutazione di Incidenza.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PER IL PRG-PS**TITOLO II SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE****Capo 1° Finalità e Componenti****Art. 50 Finalità**

1. La individuazione e la disciplina del Sistema paesaggistico-ambientale hanno come finalità quella di favorire lo sviluppo del territorio comunale attraverso l'introduzione di regole di comportamento volte ad assicurare, accanto al buon funzionamento dei cicli biologici della natura, la capacità del territorio di esprimere identità e significati mediante la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione delle componenti naturali ed antropiche esistenti, ovvero ad utilizzare a fini urbanistici le risorse naturali con ritmi che non ne pregiudichino la riproducibilità nel tempo, nonché promuovere la sicurezza del territorio.
2. Il paesaggio, inteso come risultato formale dell'interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo del territorio nirsino. Il PRG promuove l'attenzione al paesaggio ed all'ambiente, alla loro conservazione ed al loro arricchimento nel tempo, attraverso la specifica disciplina dei paesaggi locali di cui al successivo Capo 4°, la quale stabilisce azioni e comportamenti volti ad assicurare, anche attraverso la sua consapevole percezione, equilibrio tra aspetti paesaggistico-ambientali ed aspetti economici.

Art. 51 Articolazione delle Componenti

1. Il *Sistema paesaggistico-ambientale* e la relativa disciplina sono articolati nelle seguenti famiglie di componenti, individuate nell'Elab. PS.2 *Carta della disciplina strutturale del territorio: Rete ecologica locale, Aree sensibili e prevenzione dei rischi* sotto il profilo geologico, idrogeologico e idraulico, *Paesaggio, Emergenze e reti del paesaggio, Luoghi di riqualificazione e valorizzazione ecologica, ambientale e paesaggistica*.
2. Qualora componenti del *Sistema paesaggistico-ambientale* costituiscano ovvero appartengano, in tutto o in parte, a componenti di altro Sistema o dello Spazio rurale, naturalistico o urbano, a dette componenti o parti di componente si applicano congiuntamente le regole derivanti da ambedue le appartenenze; in caso di contrasto prevale la disciplina di componente più restrittiva, senza peraltro che vengano annullati gli eventuali diritti edificatori attribuiti dalla disciplina di altro Sistema, dello Spazio naturalistico, rurale o urbano.

Capo 2° Rete ecologica locale**Art. 52 Definizione e disciplina della Rete ecologica locale**

1. Si definisce *Rete Ecologica Locale* (REL) il sistema interconnesso delle componenti di alto valore naturalistico del territorio, composta da nodi (aree) e connessioni (corridoi). Il PRG-PS assume la Rete Ecologica Locale, individuata in forma sintetica nell'Elab.PS.2, come trama strutturante il territorio al fine di orientare "ecosistemicamente" le scelte di pianificazione; essa è finalizzata a mantenere la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l'integrazione e il rafforzamento di dette componenti, ed a ripristinarne la continuità ove compromessa dall'intervento antropico. La Rete ecologica locale è da ritenersi una articolazione operativa della rete ecologica multifunzionale a

scala regionale creata per integrare gli aspetti dell'assetto ecosistemico nei processi delle trasformazioni dei suoli e nelle attività di gestione del territorio umbro (RERU).

2. Il PRG-PS, al fine di individuare la Rete ecologica locale-REL quale rete ecosistemica strutturante, prende in considerazione i seguenti elementi:
 - Le aree naturali protette (Parco Nazionale dei Monti Sibillini, aree ZCS e ZPS);
 - I corsi d'acqua (Fiumi Sordo e Corno);
 - Le valli dei corsi d'acqua minori (Torrente Pescia);
 - Le formazioni forestali di particolare pregio o relitte;
 - Il sistema delle praterie primarie e secondarie e dei pascoli;
 - Le aree umide (inghiottitoio di Pian Grande, Area umida di San Marco, sistema delle Marcite e aree contigue alle Marcite);
 - Le formazioni vegetali che costituiscono la struttura della rete degli elementi del paesaggio agrario (formazioni lineari preboschive, macchie isolate, arbusteti);
 - Le Aree agricole incluse in ambito fortemente caratterizzato da elementi naturalistici.
3. Il PRG-PS definisce i criteri di ispirazione delle pratiche per la realizzazione della REL in riferimento alle relazioni fra gli elementi naturalistici e paesaggistici che la costituiscono:
 - conservazione degli habitat riconosciuti di elevato valore e/o di potenzialità ecosistemica;
 - miglioramento della connettività ecologica attraverso la conservazione dei corridoi primari e il potenziamento di quelli secondari;
 - salvaguardia dei corpi idrici e delle aree di pertinenza (bacini, microbacini, aree contigue) e delle zone umide dalla frammentazione della loro naturale connettività e dal peggioramento fisico, chimico e biologico della qualità delle loro acque;
 - adeguamento e realizzazione di infrastrutture lineari della mobilità e delle reti tecnologiche secondo modalità che garantiscano la continuità delle aree e dei corridoi;
 - conservazione e potenziamento della funzionalità ecologica delle aree agricole;
 - miglioramento e integrazione degli elementi naturalistici all'interno degli insediamenti urbani;
 - caratterizzazione della REL come infrastruttura verde di fruizione ambientale e paesaggistica del territorio.
4. Il PRG-PS promuove la costruzione del progetto di REL attraverso la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale, che possa permettere, per mezzo della ordinaria attuazione delle proprie previsioni, la realizzazione degli interventi per il rafforzamento e l'integrazione della REL, contestualmente a quella degli interventi ammessi dalla disciplina di componente di Spazio o Sistema nella quale ricadono le componenti della REL stessa secondo quanto stabilito ai successivi commi.
5. Qualora si proceda ad interventi ammessi in una componente dello Spazio rurale, secondo la disciplina per questo stabilita, ed in essa ricada una componente della REL, il soggetto attuatore è tenuto alla progettazione e realizzazione contestuale degli interventi relativi alla componente di Spazio rurale e a quelli riguardanti la componente della REL, anche mediante provvidenze provenienti dalla programmazione dello sviluppo rurale di matrice regionale e/o comunitaria.
6. Il PRG-PO, in conformità con le presenti norme, verifica l'effettiva esistenza e specifica l'individuazione delle componenti della REL ricadenti nello Spazio urbano, per le quali

eventualmente approfondisce la disciplina di cui ai successivi articoli del presente Capo. Nel caso di interventi ad attuazione diretta condizionata e ad attuazione indiretta, la progettazione e realizzazione delle componenti della REL costituiscono parte integrante degli impegni da assumere da parte dei soggetti attuatori le previsioni dello stesso PRG-PO.

7. In coerenza con quanto stabilito al TITOLO I Capo 8° della Parte Prima delle presenti norme, nella progettazione e realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e per attività ovvero nella riqualificazione e rigenerazione degli stessi, devono essere previste adeguate sistemazioni a verde che assicurino la continuità della REL in contesto urbano e la qualificazione paesaggistica degli stessi insediamenti, secondo quanto sarà disciplinato dal PRG-PO.

Art. 53 Articolazione delle Componenti della Rete ecologica locale

1. Il PRG-PS, nell'Elab.PS.2 individua le aree e gli elementi costituenti la Rete Ecologica Locale articolata nelle seguenti tipologie di Componenti, analiticamente rappresentate nell'Elab.G.6.1 *Rete ecologica locale*:
 - a) *Componenti di Primo livello*;
 - b) *Componenti di Secondo livello*;
 - c) *Componenti di integrazione della connettività ecologica*.
2. Le *Componenti di Primo livello* di cui al punto a) del comma 1, costituiscono l'ossatura della rete ecologica; esse sono articolate in:
 - *Aree di nucleo primarie*;
 - *Connessioni primarie*.
3. Le *Componenti di Secondo livello* di cui al punto b) del comma 1, sono:
 - *Aree di nucleo secondarie*.
4. Le *Componenti di integrazione della connettività ecologica* di cui al punto c) del comma 1 sono articolate in:
 - *Aree di integrazione della Rete Ecologica*;
 - *Agroecosistemi cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico*;
 - *Fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica*;
 - *Corridoi ecologici*.

Art. 54 Componenti di Primo livello

1. Sono classificate *Aree di nucleo primarie* gli habitat di eccezionale valore e gli habitat di interesse nazionale ai fini della conservazione della biodiversità così come individuate nel RST e definite Aree di Emergenza Geobotanica (AEG). Esse costituiscono la struttura fondamentale della REL, anche ai fini delle sue relazioni di area vasta. Il PRG individua le seguenti *Aree di nucleo primarie*:

Habitat di eccezionale valore

- AEG 1 - Altopiani di Castelluccio
- AEG 2 - Gola del Corno – Stretta di Biselli
- AEG 3 - Pascoli del Monte Pizzuto
- AEG 4 - Val Canatra
- AEG 5 - Monte Patino
- AEG 6 - Marcite di Norcia
- AEG 7 - Crinali del Monte Redentore

Habitat di interesse nazionale

AEG 8 - Faggete di Monte Utero
AEG 9 - Querceti di Monte Ventosola
AEG 10 - Rupi di Monte Fusconi/Ventosola
AEG 12 - Pascoli a *Stipa sp.pl*

2. Le *Connessioni Primarie* sono collegamenti naturali lineari continui o “pietre di guado” fra *Aree di nucleo primarie* e altre componenti della REL. Esse identificano sia habitat di interesse nazionale o regionale ai fini della conservazione della biodiversità, quando esterne ai perimetri delle ZCS, sia elementi del paesaggio di notevole pregio ecologico. Esse, già definite nel Quadro Conoscitivo (e nel Rapporto sullo Stato del Territorio 2003) del Documento Programmatico come Aree di Emergenza Geobotanica-AEG, e sono:

AEG 11 - Area umida di San Marco
AEG 13 - Stazione di bosso (*Buxus sempervirens*)
AEG 15 - Fascia golenale e ripariale dei Fiumi Corno e Sordo
AEG 17 - Valle del Torrente Pescia
AEG 22 - Stazioni relitte di castagno (*Castanea sativa*)

3. Nelle *Aree di nucleo primarie* e nelle *Connessioni primarie* gli interventi devono essere volti esclusivamente alla conservazione e al miglioramento ambientale. Le informazioni, gli indirizzi e le prescrizioni dei Piani di gestione, ove presenti, guidano i criteri di intervento. Gli eventuali interventi ammessi sugli edifici esistenti in zone agricole ricomprese nelle Componenti di Primo livello devono essere effettuati con particolare cura alla sistemazione delle aree di pertinenza, relativamente alla delimitazione e recinzione degli spazi aperti e alla mitigazione di eventuali impianti tecnologici, affinché gli elementi di arredo vegetazionale si raccordino alle componenti della REL presenti nelle aree circostanti all'area di intervento e non costituiscano disturbo alla fauna locale. Nelle *Connessioni primarie* legate ai corsi d'acqua, al fine di salvaguardare l'elevato valore naturalistico di tali elementi, i soggetti preposti alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua devono garantirne la conservazione, il miglioramento e la continuità ecologica mediante interventi di rinaturalizzazione delle sponde, manutenzione e rafforzamento della copertura vegetazionale. In presenza di coltivazioni agricole queste dovranno mantenere l'assetto attuale senza sostanziali modificazioni dell'uso del suolo.
4. Le norme del presente articolo non si applicano agli Insediamenti, alle Infrastrutture e alle attività produttive e di servizio esistenti e ricomprese nelle Componenti di Primo livello.

Art. 55 Componenti secondarie – indirizzi e direttive

1. Sono classificate come *Aree di nucleo secondarie* gli habitat esistenti, caratterizzati da distribuzione areale, rappresentati da aree naturali o seminaturali di interesse regionale e locale ai fini della conservazione della biodiversità, così come individuate nel Quadro Conoscitivo e definite Aree di Emergenza Geobotanica (AEG). Esse assumono la connotazione di elementi di arricchimento della REL, sia in termini strutturali (nodi) che funzionali; sono localizzate all'interno di complessi agricoli o agroforestali. Il PRG individua le seguenti *Aree di nucleo secondarie*:

- a) *Valle di Campi Vecchio* (AEG 14): area con morfologia di valle che racchiude un complesso mosaico di ecosistemi forestali e pascolivi che la rendono di notevole valore paesaggistico e biologico, si trova in connessione con la AEG 24, interna al SIC IT5210052.
- b) *Valloni di Forca Cuparo/Madonna della Valle* (AEG 16): area prettamente boschiva di alto valore geobotanico, connessa con AEG21.

Per tali Aree vale la disciplina dell'uso del suolo di cui all'Art. 123.

Art. 56 Componenti di integrazione della connettività ecologica

1. Le *Componenti di integrazione della connettività ecologica* sono costituite da habitat agroforestali di notevole pregio ecologico, culturale e rurale, in parte già individuate nel Quadro Conoscitivo del Documento Programmatico come Aree di Emergenza Geobotanica (AEG), così classificate per la loro stretta contiguità con le componenti primarie della Rete, o per la rilevanza agroecosistemica che esprimono. Esse costituiscono completamento funzionale del sistema di connessione della rete a livello locale. Le *Componenti di integrazione della connettività ecologica* sono articolate in: *Aree di integrazione della Rete ecologica*; *Agroecosistemi cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico*; *Fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica*; *Corridoi ecologici*.
2. Sono classificate come *Aree di integrazione della Rete ecologica* gli habitat agroforestali già individuati come *Elementi del paesaggio di particolare pregio ecologico*, già definiti nel RST come Aree di Emergenza Geobotanica (AEG), allorquando localizzati all'interno dei perimetri dei SIC. Il PRG individua le seguenti *Aree di integrazione della Rete ecologica*:
 - a) Agro-ecosistemi del Pian Grande (AEG18)
 - b) Agroecosistemi del Piano di Santa Scolastica (AEG19) nella porzione interna al SIC: area agricola con forte connotazione ecosistemica e storico paesaggistica. Qui gli interventi devono essere volti alla conservazione dello stato attuale ed alla salvaguardia della qualità delle acque. Non sono ammesse trasformazioni colturali e nuove edificazioni salvo quelle consentite all'impresa agricola; sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla LR 1/2015. Sono vietati rimboschimenti.
 - c) Paesaggio rurale di Campi (AEG23) nella porzione interna alla ZCS: area fortemente agricola caratterizzata da estese coltivazioni cerealicole. Gli interventi devono essere volti prioritariamente alla conservazione dello stato attuale ed alla salvaguardia della qualità delle acque.
 - d) AEG24 Agro-ecosistemi in regime sodivo dei pascoli alto-montani.
3. Gli *Agroecosistemi cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico* sono aree prevalentemente agricole, sia contigue alle *Aree di integrazione della Rete ecologica* sia singolarmente individuate, che esprimono alti valori agroecosistemici. Ne fanno parte gli habitat agroforestali già individuati come Elementi del paesaggio di particolare pregio ecologico e definiti nel Quadro Conoscitivo del Documento Programmatico come Aree di Emergenza Geobotanica (AEG), allorquando localizzati all'esterno dei perimetri delle ZCS, sia le aree già individuate come Aree di Interesse Agroambientale (AIA), sia porzioni territoriali di nuova identificazione. Alcuni di questi agroecosistemi costituiscono le *Aree di particolare interesse agricolo di compensazione* di cui all'Art. 121. Gli Agroecosistemi cui attribuire funzioni di riequilibrio ecologico individuati dal PRG sono:
 - a) *Agroecosistemi del Piano di Santa Scolastica* (AEG19) nella porzione esterna alla ZCS: area agricola con forte connotazione ecosistemica e storico paesaggistica.
 - b) *Paesaggio agro-silvo-pastorale del Monte Aspro* (AEG 20)
 - c) *Area forestale rurale di Ocrichio* (AEG21): area caratterizzata da aree agricole poste a scacchiera in mezzo alla superficie forestale; svolge un ruolo ecologico elevato ai fini della salvaguardia della fauna selvatica. Gli interventi ammessi devono essere volti alla conservazione dello stato attuale ed alla salvaguardia della qualità delle acque. Non sono ammesse trasformazioni colturali e nuove edificazioni salvo quelle consentite all'impresa agricola; sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla LR 1/2015. Sono vietati interventi di rimboschimento.

- d) *Paesaggio rurale di Campi* (AEG23) nella porzione esterna alla ZCS: area a decisa connotazione agricola caratterizzata da estese coltivazioni cerealicole.
- e) *Area vasta di Cortigno, Monte Cuparo e Pian dell'Asino e San Cassiano*: area agricola con ampie superfici a pascolo contigua e connessa ad Aree di nucleo primarie AEG 2 e AEG 20. La disciplina dell'uso del suolo, attraverso le normali pratiche agricole e di allevamento, deve essere volta alla conservazione delle formazioni vegetali e alla manutenzione ordinaria. Sono vietati interventi di rimboschimento.
- f) *Forsivo*: area agricola intorno al nucleo urbano di Forsivo circondata prevalentemente da boschi. L'area presenta forti segni di abbandono con aumento degli arbusteti preboschivi.
- g) *Legogne*: area agricola intorno al nucleo di Legogne circondata prevalentemente da boschi. L'area presenta forti segni di abbandono con aumento degli arbusteti preboschivi.
- h) *Piani di Castelluccio, Collicelli, Aree ai piedi del Monte Vettore*: sono aree agricole comunemente coltivate secondo le tradizionali colture della zona, legumi, foraggio, cereali; sono contigue alle AEG1, AEG18 e connesse alla AEG7 delle quali estendono le funzioni agroecosistemiche. Gli interventi ammessi devono essere volti alla conservazione dello stato attuale. Non sono ammesse trasformazioni colturali e nuove edificazioni, salvo quanto disciplinato per l'Area agricola speciale di Pian Grande.
- i) *Valle del Fiume Corno e Castello d'Onde*: area agricola di pertinenza del fondovalle circondata da boschi. Gli interventi ammessi devono essere volti alla conservazione dello stato attuale ed alla salvaguardia della qualità delle acque. Non sono ammesse trasformazioni colturali e nuove edificazioni salvo quelle consentite all'impresa agricola; sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla LR 1/2015. Sono vietati interventi di rimboschimento.
- j) *Area vasta di Ospedaletto e Valle Cardese*: area agricola di elevato valore ecologico in virtù della ricchezza delle formazioni vegetali che arricchiscono l'ambiente. L'area è circondata da boschi ed è connessa con AEG21. Sono evidenti segni di abbandono con l'avanzamento degli arbusteti preboschivi. La disciplina dell'uso del suolo, attraverso le normali pratiche agricole e di allevamento, deve essere volta alla conservazione delle superfici agricole in coltivazione e alla manutenzione ordinaria. Sono vietati interventi di rimboschimento.
- k) *Area di Campi, Piedicolle e Sant'Angelo*: area che estende al di fuori del perimetro SIC le caratteristiche agroecologiche della AEG23. Gli interventi ammessi devono essere volti alla conservazione dello stato attuale ed alla salvaguardia della qualità delle acque. Non sono ammesse trasformazioni colturali e nuove edificazioni salvo quelle consentite all'impresa agricola; sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla LR 1/2015.
- l) *Area vasta da Santa Scolastica a Savelli*: area contigua a AEG19 di cui prosegue le funzioni agroecosistemiche al di fuori del perimetro del Sic e del confine del Parco.
- m) *Monte Vetica e Faeto*: sono aree prettamente pascolive con scarsa presenza di nuclei di bosco; sono contigue alla AEG9 e connesse con AEG10 e AEG18. Gli interventi devono essere volti alla conservazione dello stato attuale favorendo tutte le attività legate all'allevamento. Non sono ammesse trasformazioni colturali e nuove edificazioni salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente

specialmente delle fonti di approvvigionamento idrico e di rifugio o di ricovero per le attività agropastorali.

Per le aree di cui alle lettere b) e c) la disciplina dell'uso del suolo, attraverso le normali pratiche agricole e di allevamento, deve essere volta alla conservazione delle superfici agricole in coltivazione e alla manutenzione ordinaria. Sono vietati interventi di rimboschimento.

4. Le *Fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica* svolgono la funzione di mantenere la connessione degli elementi della REL nel caso di realizzazione di opere infrastrutturali. Esse corrispondono all'*Ambito di salvaguardia delle infrastrutture*, individuato dal PRG-PS nell'Elab.PS.2, ai sensi dell'Art.21, comma 3 della LR 1/2015, in relazione alla previsione di nuove infrastrutture stradali di livello territoriale e locale. Il PRG-PS individua tali fasce al fine di evitare trasformazioni che possano pregiudicare la prevista realizzazione delle infrastrutture e per avviarne la caratterizzazione come elementi lineari di mitigazione. In tali *Fasce* gli interventi sono finalizzati a mantenere e rafforzare la vegetazione naturale, arborea e arbustiva esistente, ovvero a realizzare i necessari ed indispensabili interventi di mitigazione di carattere vegetazionale e faunistico; in particolare, in caso di realizzazione della infrastruttura prevista, lo stesso soggetto attuatore, dovrà con opportuni interventi formare le relative fasce di mitigazione, gli attraversamenti per la fauna, al fine di assicurare l'adeguato inserimento paesaggistico della stessa infrastruttura che dovrà caratterizzarsi secondariamente anche come struttura di connessione ecologica a carattere lineare. Il progetto dell'opera da realizzarsi dovrà contenere indicazioni approfondite sullo stato attuale dell'area di intervento ed il dettaglio degli eventuali interventi previsti sulle componenti ambientali: eliminazione o riduzione delle formazioni vegetali esistenti, messa a dimora di nuove formazioni vegetali, sistemazioni idrauliche, modificazioni del profilo e delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo, sistemi di garanzia per la continuità della circolazione faunistica, simulazioni delle visuali con o senza l'infrastruttura, programma di manutenzione delle opere. Compete agli organi preposti la valutazione e l'autorizzazione delle opere di ambientazione e di mitigazione. Nell'Elab. PS.G7.2 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi* sono forniti specifici indirizzi per la progettazione di tali *Fasce* anche ai fini degli effetti paesaggistici delle relative infrastrutture.
5. I *Corridoi ecologici* sono finalizzati alla salvaguardia delle aree agricole coltivate contigue fisicamente e funzionalmente al sistema delle Marcite. Gli interventi ammessi devono essere volti alla conservazione dello stato attuale ed alla salvaguardia della qualità delle acque. Non sono ammesse trasformazioni colturali e nuove edificazioni salvo quelle consentite all'impresa agricola. Sono vietati interventi di rimboschimento.

Capo 3° Aree sensibili e prevenzione del rischio

Art. 57 Generalità

1. Il PRG-PS, in applicazione di quanto previsto all'Art.21, comma 1, lett.b) della LR 1/2015 e all'Art.36 della LR 8/2018, nell'Elab.PS.2 individua fondiariamente come *Aree sensibili* quelle interessate da rischio di dissesto idrogeologico, rischio sismico, rischio idraulico, rischio nivale/slavine ed esposte alla vulnerabilità degli acquiferi, che distingue in *Aree instabili* e *Aree vulnerabili*, al fine di promuovere la prevenzione e riduzione dei rischi. Tali individuazioni costituiscono la sintesi dello studio geologico che accompagna il PRG-PS, denominato Elab.PS.G4 *Relazione Geologica*, e in particolare delle situazioni di instabilità, dissesto, rischio e vulnerabilità rappresentate negli Elabb.PS.G4.1-2-3. Per esse valgono le norme del presente Capo nel rispetto delle norme sovraordinate vigenti in materia.

2. Lo studio specialistico sugli aspetti geologici, costituente l'Elab.PS.G4, contribuisce alla gestione del PRG-PS, in quanto concorre a definire il quadro dei vincoli ed esplicita le eventuali discipline - derivanti anche dalla pianificazione sovraordinata e dalla normativa di settore - che ricadono sulle diverse porzioni del territorio comunale o eventualmente su specifici edifici o manufatti così come indicato sugli elaborati stessi. Pertanto i vincoli di carattere geologico, idrogeologico ed idraulico, in caso di contrasto con le previsioni di Piano, hanno efficacia prevalente su queste ultime.
3. Il PRG-PS, ai sensi della LR 8/2018, promuove la prevenzione e riduzione dei rischi favorendo la conoscenza delle situazioni di sensibilità del territorio e delle relative condizioni di criticità, in ordine alle quali dispone adeguate previsioni di uso e trasformazione, di messa in sicurezza, di eventuale delocalizzazione dei manufatti edilizi e delle relative attività. L'azione di prevenzione e riduzione di rischi è effettuata ai sensi della normativa e pianificazione sovraordinata vigente in materia; per le situazioni di instabilità il Piano applica quanto definito con DGR n.1232 del 23/10/2017.

Art. 58 Aree instabili

1. Le *Aree instabili* individuate nell'Elab.PS.2 in riferimento allo studio geologico condotto per il Piano, al PAI e all'IFFI, si articolano in: *Frane PAI e IFFI, Frane presunte e inattive PAI e IFFI, Frane di nuovo impianto, Frane attive Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico, Zone di attenzione per instabilità di versante da MS3, Aree a rischio sismico*.
2. Le *Frane PAI e IFFI* (Elab.PS.2), negli elaborati specifici dello studio geologico (Elab.PS.G4.1 *Carta dei fenomeni franosi*) sono distinte in *frane attive* (processi attivi) e *frane quiescenti* (processi quiescenti) e comprendono anche le Zone di rischio R4 – PAI (zone a rischio molto elevato per fenomeni franosi, identificate come R4 dal PAI).
 - a. Nelle aree di *frana attiva e quiescente* sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici eventualmente esposti a rischio e gli interventi di Manutenzione ordinaria-MO, Manutenzione straordinaria-MS, Restauro e Risanamento conservativo-RRC finalizzati alla conservazione dell'edificio e di altre costruzioni esistenti, compresi gli interventi di ripristino e ricostruzione post-sisma con esclusione degli interventi di ricostruzione per delocalizzazione di edifici danneggiati. Non sono consentite tutte quelle opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio (opere per lo smaltimento delle acque nere, bianche e di qualsiasi derivazione; movimenti terra che modificano in maniera sostanziale la condizioni geomorfologiche esistenti, ecc). L'attivazione delle previsioni urbanistiche e la realizzazione di nuovi edifici e strutture, compresi gli eventuali interventi di ricostruzione per delocalizzazione di edifici danneggiati, potranno essere consentiti solo dopo l'attuazione di interventi di consolidamento e stabilizzazione, da effettuarsi sulla base di specifiche indagini e studi di tipo geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell'area oggetto di intervento a cura del soggetto o dell'insieme dei soggetti proponenti la trasformazione dell'area. Detti studi dovranno comprendere:
 - rilievo di dettaglio in scala 1:2000 del fenomeno franoso e dei regimi idrici di superficie e profondi ad esso eventualmente collegati;
 - definizione della geometria del corpo di frana attraverso indagini geognostiche dirette ed indirette eseguite anche con l'ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (inclinometri e piezometri);
 - campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco e residui;
 - analisi di stabilità del declivio da effettuarsi in fase sismica considerando l'eventuale presenza di falde acquifere e sovraccarichi;

- predisposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l'area in oggetto sulla base dei parametri acquisiti.

A detti studi è subordinata anche la realizzazione di nuove strade ed infrastrutture lineari (metanodotti, condotte idriche collettori fognari, piloni di elettrodotti, etc.). Nei casi in cui sia tecnicamente possibile, gli interventi di consolidamento dovranno essere effettuati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

In ogni caso l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici e/o di nuova costruzione dovrà essere congruente con il livello di sicurezza raggiunto mediante le opere di bonifica e consolidamento. L'utilizzazione agricola delle aree in frana potrà avvenire previa stabilizzazione e consolidamento idrogeologico e dovrà essere comunque indirizzata verso colture arboree da frutto o legno, bosco o pascolo.

b. Nelle zone individuate a *rischio molto elevato per fenomeni franosi*, identificate come R4 dal PAI (Zone di rischio R4 – PAI) e riportate negli elaborati specifici dello studio geologico (Elab.PS.G4.1), ferme restando le limitazioni poste in essere dall'autorità regionale competente in materia di pubblica incolumità, sono ammessi esclusivamente:

- a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione prevedendo la possibilità di delocalizzare edifici e previsioni urbanistiche secondo quanto previsto all'art.4 comma 2 delle NTA del PAI e, ove applicabili, ai sensi degli artt.23, 24 e 25 della LR 8/2018;
- b) gli interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico;
- c) gli interventi di consolidamento volti alla riduzione del livello di rischio e di pericolosità;
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle attrezzature ed infrastrutture esistenti con possibilità di prevedere aumenti di superfici e volumi per la realizzazione di manufatti, opere o modificazioni finalizzati esclusivamente a migliorare la tutela della pubblica incolumità a condizione che non aumenti il livello di rischio;
- e) gli interventi non altrimenti localizzabili per nuove infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie;
- f) le pratiche per la corretta attività agricola e forestale con esclusione di ogni intervento che aumenti il livello di rischio;
- g) gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati.

Gli interventi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

c. Nelle aree di *Frane presunte e inattive PAI e IFFI*, classificabili, ai sensi della DGR 853/2015 come zone di rischio R2 del PAI, non è consentita l'edificazione di importanti opere strategiche (ospedali, scuole, ecc) e, ai sensi all'art.36 c.2 della LR 8/2018, l'attuazione delle previsioni urbanistiche e la realizzazione di nuovi edifici e strutture, compresi gli eventuali interventi di ricostruzione per delocalizzazione di edifici danneggiati, compresi gli interventi di ampliamento o ristrutturazione che

prevedono incrementi di carico sulle fondazioni, e i movimenti di terreno di qualsiasi genere, sono subordinati alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Per tale studio sarà necessario effettuare un rilievo geologico, geomorfologico e dei regimi idrici di superficie e sotterranei di dettaglio, di una campagna di indagini geognostiche atte all'esecuzione di verifiche di stabilità da eseguire nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa vigente in materia e per la proposizione di schemi tipologici di soluzioni per la bonifica e/o consolidamento dell'area di interesse progettuale. Lo studio dovrà accertare la pericolosità geomorfologica dell'area e stabilire la compatibilità geologica e geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica. Nel caso di frane già stabilizzate mediante interventi di consolidamento, l'utilizzazione urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di consolidamento presenti nell'area. Anche tale verifica dovrà avvenire mediante studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio realizzato a cura del soggetto o dell'insieme dei soggetti proponenti la trasformazione dell'area. Gli studi di compatibilità geologica dovranno provvedere:

- al rilievo di dettaglio, non inferiore alla scala 1:2000, dei fenomeni e dei regimi idrici di superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche;
 - alle indagini geognostiche prevalentemente finalizzate ad appurare lo spessore dei materiali coinvolti;
 - al campionamento del terreno e caratterizzazione geotecnica dello stesso;
 - analisi di stabilità del declivio da effettuarsi in fase sismica considerando l'eventuale presenza di falde acquifere e sovraccarichi;
 - alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni per la bonifica/consolidamento, con riferimento ai parametri acquisiti di cui ai punti precedenti.
3. Per le *Frane di nuovo impianto* dell'Elab.PS.2, classificate nell'Elab.PS.G4.1 come *Frane da PRG* e articolate in *Aree esposte al pericolo di crollo*, *Movimenti franosi attivi* e *Movimenti franosi quiescenti* valgono le prescrizioni riguardanti le Frane attive e quiescenti di cui al comma 2 lett.a.
 4. Per le aree individuate in riferimento all'Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico ai sensi DGR 384/2013, classificate nell'Elab.PS.2 come *Frane attive* *Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico*, e catalogate nell'Elab.PS.G4.1 come Frane di colamento rapido attive (eventi di *debris flow* e *mud flow*), valgono le prescrizioni riguardanti le Frane attive, di cui al comma 2 lett.a.
 5. Per le aree individuate nell'Elab.PS.2 come *Zone di attenzione per instabilità di versante da MS3*, derivanti dagli studi eseguiti ai sensi dei "Protocolli di acquisizione dati e elaborazione relativi alle attività di MS di livello 3 nei Comuni di cui alla OSCR n.24/2017", valgono le prescrizioni riguardanti le Frane attive, di cui al comma 2 lett.a.
 6. Per le *Aree esposte a rischio slavina e/o valanga* valgono tutti i richiami normativi delle zone individuate a *rischio molto elevato per fenomeni franosi*, identificate come R4, di cui al comma 2 lett.b.
 7. Per tutte le aree esposte a rischio frana di cui si è detto nei commi precedenti, le normative di riferimento sono le NTA PAI-PS6 agg. luglio 2012, la DGR n.447/2008, la DGR n.707/2008 e la DGR 853/2015. Per le "falde e/o cono di detrito" e "debris low (colata di detrito)" del PAI, riportate nell'Elab.PS.G4.2 *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* con la classificazione *Zona K6 - Falda di detrito e conoidi alluvionali*, vale quanto stabilito all'art.36 c.2 della LR 8/2018.
 8. Le *Aree a rischio sismico*, individuate nell'Elab.PS.2, riguardano l'area situata ad E-SE dell'insediamento di Norcia dove sono presenti due faglie attive superficiali (Faglie attive e capaci - FAC) con direzione NNW-SSE che si ritiene si siano attivate in occasione del

grande terremoto del 1703 (terremoto per il quale è stato stimato un tempo di ritorno di 1500÷2500 anni), producendo una dislocazione verticale dell'ordine dei decimetri. In quest'area, precisamente nell'intorno delle faglie attive e capaci (certe e presunte), è individuata una Zona di attenzione (ZA) di larghezza pari a 15 m dall'asse o traccia della faglia certa (15 + 15 m) e di 75 m dall'asse o traccia della faglia presunta o incerta (75 + 75 m), secondo quanto stabilito negli studi di microzonazione sismica di Livello 3, eseguiti ai sensi dei "Protocolli di acquisizione dati e elaborazione relativi alle attività di MS di livello 3 nei 140 Comuni di cui alla OSCR n.24/2017", che in questi casi si sono fermati ad approfondimenti di Livello 1. Ai sensi delle "Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC)" (rif. Commissione tecnica per la Microzonazione sismica – versione 1.0 – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – DPC, Roma 2015) nelle Zone di attenzione delle FAC relative ad aree di ricostruzione post-terremoto non è consentito alcun intervento sull'edilizia esistente e di nuova costruzione, in assenza dei necessari approfondimenti geologici, propri del Livello 3, finalizzati ad individuare le Zone di suscettibilità (ZS) e le Zone di Rispetto (ZR), nonché del Programma Zone Instabili (PZI) previsto dalle stesse Linee Guida e volto a fissare specifici obiettivi e conseguenti discipline d'uso e di intervento per la riduzione dei rischi. Le modalità di attuazione sono quelle previste nella DGR n.1232 del 23/10/2017.

Art. 59 Aree vulnerabili

1. Le *Aree vulnerabili*, individuate nell'Elab.PS.2 in riferimento allo studio geologico condotto per il Piano (Elab.PS.G4.3), si articolano in: *Aree con alta e media propensione al dissesto*, *Aree esposte a rischio idraulico R4 PAI*, *Zone di attenzione idraulica*, *Aree esposte alla vulnerabilità degli acquiferi*
2. Per le *Aree con alta e media propensione al dissesto* valgono le prescrizioni relative alle zone a rischio per fenomeni franosi identificate come R2 dal PAI, di cui all'Art. 58.
3. Per le *Aree esposte a rischio idraulico R4 PAI* si fa riferimento alle NTA PAI-PS6 agg. luglio 2012, alla DGR n.447/2008, alla DGR n.707/2008 e alla DGR 853/2015.
4. Per le *Zone di attenzione idraulica* si fa riferimento alle norme delle *Aree esposte a rischio idraulico R4 PAI*, fino alla realizzazione di eventuali approfondimenti finalizzati ad accertare le effettive condizioni di rischio delle aree e le relative perimetrazioni.
5. Nelle *Aree esposte alla vulnerabilità degli acquiferi* si richiama il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Punto A.1.4. Sensibilità al rischio di inquinamento delle acque sotterranee e vulnerabilità degli acquiferi per Aree ad alta vulnerabilità. Per la disciplina degli scarichi delle acque reflue, le normative di riferimento sono la DGR 1171/2007 e la DGR 424/2012.
6. Nel caso delle *Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva all'aria aperta* di cui all'Art. 80 comma 2 destinate alle attività di rafting e fruizione fluviale, localizzate in prossimità dei corsi d'acqua, è consentita solo la sistemazione delle aree con formazione di percorsi e spazi aperti, mantenendo la permeabilità del suolo e assicurando la conservazione della copertura vegetazionale arborea. Le altre attività, usi e sistemazioni previste dal PRG-PS all'Art. 80 comma 7 punti b), c), d), e) e f) possono essere attuate solo all'esterno delle Fasce di pericolosità idraulica A e B, di cui agli Artt.28 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, oggi Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale. Tali Fasce sono definite sulla base di specifici studi idraulici secondo le procedure di cui agli allegati del citato PAI, così come previsto dall'Art.27 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano, e sono assunte nell'ambito del PRG-PO.
7. Per i corsi d'acqua demaniali presenti nel territorio comunale vale quanto previsto nel R.D. n.523/1904 e nelle disposizioni regionali in materia. In particolare per i corsi d'acqua

Torrente Campiano e Torrente Pescia qualora interessati da lavori e/o opere previste dal PRG vale la seguente disciplina:

- devono essere presentati tutti i documenti dello studio idraulico per i dimensionamenti degli attraversamenti e per i lavori di mitigazione del rischio idraulico;
- deve essere richiesta la concessione ai fini idraulici per l'occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. n.523/1904 per le opere previste e interferenti con il demanio idrico;
- deve essere rispettato quanto riportato nell'Art.115 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d'acqua;
- gli attraversamenti dovranno essere realizzati come prescritto dal Decreto del 17 gennaio 2018 riguardante l'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni; il franco di sicurezza dovrà essere conforme a quanto riportato nel Capitolo 5.1 "Ponti Stradali" e precisamente al punto 5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica", dove viene citato il franco di sicurezza e la sua quota di progetto;
- le manutenzioni delle opere oggetto di autorizzazione saranno in carico al richiedente o dei futuri aventi causa.

Art. 60 Direttive per la riduzione del rischio

1. Ai fini di promuovere la riduzione del rischio nelle situazioni di pericolosità geomorfologica e idraulica che interessano insediamenti o porzioni degli stessi, edificazioni e infrastrutture, il PRG-PS assume un approccio conservativo e applica il principio di precauzione per innalzare le condizioni di sicurezza del territorio di Norcia, nel rispetto delle norme e delle disposizioni sovraordinate vigenti.
2. Ai sensi della DGR n.1232 del 23/10/2017 il Comune provvede alla predisposizione del Programma Zone Instabili (PZI) riferito alle diverse instabilità riscontrate sul territorio, con priorità per quelle interferenti con insediamenti, edifici sparsi, infrastrutture esistenti e con eventuali previsioni urbanistiche, sulla base di specifici approfondimenti geologici e idrogeomorfologici a seguito dei quali sono stabiliti obiettivi e relative tipologie di intervento, secondo quanto previsto dalle stesse Linee Guida ("Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC)" - rif. Commissione tecnica per la Microzonazione sismica – versione 1.0 – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – DPC, Roma 2015).
3. In assenza, ove previsto, degli approfondimenti geologici e idrogeomorfologici e della definizione delle tipologie di intervento del PZI valgono le limitazioni prescritte all'Art. 58 secondo le Linee Guida di cui al comma 2.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il PRG-PS nell'Elab.PS.2 individua le seguenti situazioni ricomprese in aree di rischio o che possono comportare criticità:
 - a) Edifici e relative pertinenze, ricadenti in tutto o in parte in Zone di attenzione di aree instabili o che determinano situazioni di criticità;
 - b) Edifici di cui valutare la delocalizzazione per situazioni di rischio.
5. Gli *Edifici e relative pertinenze* di cui al punto a) comma 4 riguardano porzioni di tessuto urbano con edifici in prevalenza danneggiati dal sisma 2016, talvolta comprensive di lotti liberi edificabili, ricadenti in Zone di attenzione di faglie attive e capaci, in Frane attive Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico o in altre Aree instabili, ovvero che determinano situazioni di criticità per le infrastrutture, per i quali il PRG-PS favorisce la delocalizzazione ai sensi degli artt.23, 24 e 25 della LR 8/2018. A tal fine il Piano individua specifiche *Zone agricole utilizzabili per delocalizzazione* di cui all'Art. 134. Qualora si manifesti la necessità di ulteriori interventi di delocalizzazione di edifici

danneggiati il Comune approva i provvedimenti di delocalizzazione ai sensi della LR 8/2018 individuando i nuovi lotti o ambiti in siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, tra quelli già edificabili ovvero resi tali mediante apposita variante, nel rispetto degli indirizzi forniti dal PRG-PS. Il PRG-PO precisa e, ove necessario, integra l'individuazione degli edifici e parti di insediamenti da delocalizzare ai sensi dell'Art.15 comma 8 della LR 8/2018.

6. Gli *Edifici di cui valutare la delocalizzazione per situazioni di rischio* di cui al punto b) comma 4 sono edifici sparsi dello Spazio rurale ricadenti in Zone di attenzione di fraglie attive e capaci, in Frane attive Atlante dei Siti di Attenzione per il Rischio Idrogeologico o in altre Aree instabili, dei quali il PRG-PS promuove prioritariamente la delocalizzazione per il superamento del rischio e la cui ricostruzione in sito diverso avviene ai sensi dell'art.19 della LR 8/2018.
7. Il PRG-PO disciplinerà gli Edifici e le relative pertinenze di cui al comma 4 secondo i risultati della specifica attività operativa denominata "Conoscenza dei pericoli geomorfologici per le aree colpite dagli eventi sismici nel Comune di Norcia" tra CNR-IRPI e Comune di Norcia, di cui al protocollo d'intesa stipulato il 02/02/2018 tra Regione Umbria, Comune di Norcia e CNR-IRPI (DGR n.1546 del 18/12/2017).
8. Nel caso le Aree instabili siano oggetto di interventi di consolidamento e stabilizzazione del dissesto idrogeologico con effettiva rimozione del rischio, per gli Edifici e le relative pertinenze di cui al comma 4 sono ammessi interventi di ripristino e ricostruzione in sito ai sensi della LR 8/2018 e della normativa vigente in materia.
9. I contenuti del PRG-PS utili per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana e per riduzione delle criticità, e gli indirizzi per la definizione della Struttura urbana minima (Sum) sono riportati al TITOLO ICapo 10° delle presenti norme.

Capo 4° Paesaggio

Art. 61 Articolazione delle componenti del Paesaggio

1. Il Paesaggio è articolato in *Paesaggi locali*. In detti paesaggi ricadono le *Emergenze e reti del paesaggio* e i *Luoghi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ecologica-ambientale*.
2. Qualora componenti del Paesaggio costituiscano o ricomprendano, in tutto o in parte, componenti della Rete ecologica locale, gli interventi disciplinati ai fini dell'inserimento paesaggistico devono assicurare il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, integrazione e costituzione fissate dalla disciplina di componente della Rete ecologica locale interessata.
3. Qualora componenti del Paesaggio siano ricomprese all'interno di beni paesaggistici di cui al DLgs 42/2004 e s.m.i., la "relazione paesaggistica" di cui al DPCM 12.12.2005 illustrerà i contenuti degli interventi anche in riferimento alla disciplina paesaggistica di inserimento nel paesaggio locale fissata dal PRG-PS al TITOLO ICapo 8° della Parte Prima delle presenti norme.

Art. 62 Definizione, articolazione e disciplina dei Paesaggi locali

1. Il PRG-PS individua nell'elaborato PS.2, i *Paesaggi locali* già individuati come Unità di Paesaggio in sede di Documento Programmatico. Ciò al fine di evidenziare le caratteristiche significative del paesaggio nursino rispetto alle quali definire, verificare e

valutare le trasformazioni ammesse dal PRG-PS, con particolare riferimento per lo Spazio rurale, per le situazioni insediative di margine fra Spazio rurale e Spazio urbano, nonché per le trasformazioni urbanistiche di maggiore consistenza la cui disciplina è demandata al PRG-PO.

2. I *Paesaggi locali* sono porzioni di territorio comunale contraddistinte da caratteri e relazioni paesistico-territoriali omogenei e riconoscibili alla scala territoriale/locale e locale/puntuale. Il PRG-PS indica nei Paesaggi locali, il riferimento da assumere nelle previsioni urbanistiche di PRG-PS e di PRG-PO e nella progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi edilizi, ai fini del corretto inserimento paesaggistico delle trasformazioni, come stabilito dalla disciplina paesaggistica di cui al TITOLO ICapo 8° della Parte Prima delle presenti norme. I Paesaggi locali sono:
 - PL1 Monti Aspro-Cavogna-Legogne
 - PL2 Valle del Fiume Sordo - Valle del Fiume Corno
 - PL3 Monti tra Cascia e Norcia
 - PL4 Monti tra Preci e Norcia - Valle Castoriana
 - PL5 Norcia e la Piana di Santa Scolastica
 - PL6 Valle del Torrente Pescia
 - PL7 Conca di Castelluccio
 - PL8 Dorsale Appenninica
3. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei Paesaggi locali, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dal PRG-PS e del PRG-PO orientata al corretto inserimento sarà mirata a:
 - a) mantenimento e miglioramento delle componenti significative dei paesaggi e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;
 - b) riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;
 - c) introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire, caratterizzare e fare evolvere i paesaggi di appartenenza e la loro fruizione.
4. Al fine di fornire gli adeguati elementi conoscitivi e valutativi necessari all'applicazione della disciplina paesaggistica, sia per le trasformazioni concentrate e di maggiore consistenza, sia per quelle diffuse e di minore entità, il PRG-PS:
 - individua cartograficamente i segni che contraddistinguono i Paesaggi locali nell'elaborato PS.G7.1-*Carta dei caratteri del paesaggio e Paesaggi locali*;
 - descrive i Paesaggi locali e le relative articolazioni nella Parte Prima dell'elaborato PS.G7.2, denominata *Atlante dei Paesaggi locali*, stabilendo gli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire e le prestazioni da assicurare in ciascun paesaggio.
5. Qualora gli interventi conseguenti alle trasformazioni di cui al precedente comma interessino, in tutto o in parte, componenti costituenti *Emergenze e reti del paesaggio*, a dette componenti o parti di componente si applicano congiuntamente le discipline derivanti dagli elaborati PS.G7-*Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*, di cui al TITOLO ICapo 8° della Parte Prima delle presenti norme, e dai seguenti articoli.

Art. 63 Definizione ed articolazione delle Emergenze e reti del paesaggio

1. Il PRG-PS individua le componenti che costituiscono le *Emergenze e reti del paesaggio* quali elementi di elevata caratterizzazione paesaggistica e fruitivo-percettiva del territorio alla scala territoriale e locale, da salvaguardare, migliorare e valorizzare per una sempre maggiore qualificazione e fruizione del paesaggio nursino.

2. Le *Emergenze del paesaggio* sono costituite da porzioni di territorio di riconosciuto valore paesaggistico, da singoli edifici o da complessi di edifici di interesse storico-architettonico e tipologico-documentario, da elementi vegetazionali, nonché da luoghi in cui le strette relazioni tra le componenti naturali e antropiche presenti e le possibilità di percezione offerte determinano una situazione unica di rilievo paesaggistico nel territorio comunale. Esse sono:
 - a) Beni paesaggistici e Beni culturali;
 - b) Zone di interesse archeologico definite;
 - c) Centri e borghi caratteristici;
 - d) Beni culturali ed edilizia rurale tipica censiti ai sensi dell'Art. 89, comma 4 della LR 1/2015;
 - e) Emergenze paesaggistiche locali;
 - f) Aree di caratterizzazione ambientale degli insediamenti e di protezione dei segni identificativi del paesaggio rurale;
 - g) Parchi naturalistico-ambientali;
 - h) Crinali;
 - i) Alberature monumentali.
3. Le *Reti del paesaggio* sono costituite da percorsi e luoghi esistenti con ruolo primario nella fruizione paesaggistica dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali del territorio comunale, nonché da aree e luoghi che risultano particolarmente percepibili da detti percorsi. Essi sono:
 - a) Viabilità storica;
 - b) Punti di osservazione panoramica, Visuali, Aree ad alta esposizione panoramica, Viabilità panoramica;
 - c) Percorso ciclopedonale sul tracciato storico ex ferrovia Spoleto-Norcia.
 - d) Itinerari e sentieri.
4. Per gli *Elementi di arredo del territorio* di cui all'art.28 del PTCP, non individuati dal PRG-PS e non oggetto del Censimento di cui all'Art. 67, costituenti l'antico sistema di antropizzazione del territorio, testimonianza di valori tradizionali e devozioni consolidate e fondato su riferimenti culturali agricoli e vegetazionali, e sulla rete infrastrutturale podereale e locale, il PRG-PS ammette esclusivamente interventi di MO, MS, RRC, nonché gli interventi di ripristino e ricostruzione in caso di danneggiamento a causa del Sisma 2016.

Art. 64 Prescrizioni per le Emergenze: Beni paesaggistici e Beni culturali

1. Il PRG-PS individua con specifica simbologia nell'Elab.PS.G.1 i *Beni paesaggistici* articolati in *Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico* di cui all'Art.136, comma 1 del Dlgs 42/2004 e s.m.i., e *Aree tutelate per legge* di cui all'Art.142 comma: Aree di rispetto dei corsi d'acqua, c.1, lett. c); Aree di tutela montana, c.1 lett. d); Parco Nazionale dei Monti Sibillini, c.1 lett. f); Aree di tutela boschiva, c.1 lett. g); Aree gravate da usi civici, c.1 lett.h); *Zone di interesse archeologico definite*, c.1, lett. m).
2. Per i *Beni paesaggistici* e per i *Beni culturali* valgono le discipline di tutela vigenti così come definite dagli organi competenti e nei relativi strumenti sovraordinati di pianificazione.
3. Agli interventi ammessi nei *Beni paesaggistici* e nei *Beni culturali* si applica, in quanto compatibile, la disciplina paesaggistica del PRG-PS.

Art. 65 Prescrizioni per le Emergenze: Zone di interesse archeologico definite

1. La disciplina dei *Zone di interesse archeologico definite* è finalizzata alla protezione, conservazione e valorizzazione dei reperti, quali risorsa culturale ed identitaria della comunità nurisina, in quanto testimonianza della storia e dell'evoluzione dell'insediamento.
2. Il PRG individua con specifica simbologia nell'Elab.PS.G1 le *Zone di interesse archeologico definite* sottoposte a tutela ai sensi dell'Art.142, comma 1, lett. m), D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. In tali aree la definizione progettuale delle opere edilizie, di infrastrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubblica che privata è subordinata al parere preventivo della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria ai sensi dell'art. 39, comma 10 del PTCP.

Art. 66 Prescrizioni per le Emergenze: Centri e borghi caratteristici

1. Il PRG-PS, ai sensi e per le finalità dell'Art.12 della LR 8/2018, perimetra nell'Elab.PS.2 i centri storici e i borghi caratteristici che connotano il paesaggio nurisino. Gli interventi di ristrutturazione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 sono definiti in applicazione del citato Art.12.

Art. 67 Prescrizioni per le Emergenze: Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica censiti ai sensi dell'art.89, c.4 della LR 1/2015

1. Il PRG-PS assume i *Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica censiti ai sensi dell'art.89, c.4 della LR 1/2015 dal Censimento dei Beni culturali sparsi nel territorio e dell'edilizia rurale tipica in variante al PdF e al Regolamento Edilizio (Del CC n.12 del 27.03.2012)* le cui norme sono riprodotte nell'Allegato A alle presenti NTA, e riportandone l'individuazione nell'Elab.PS.2. I Beni censiti sono articolati in *Beni culturali sparsi ed Edifici di valore tipologico*.
2. Gli edifici e manufatti censiti di cui al comma 1, sono costituiti da immobili sparsi nel territorio sia isolati che aggregati, esistenti o allo stato di rudere, appartenenti al patrimonio rurale storico; censiti ai sensi dell'Art.89, comma 4 della LR 1/2015 e con le modalità di cui alla DGR 852/2015, in quanto edifici di interesse storico, architettonico e culturale, per la puntuale individuazione e descrizione degli stessi si rimanda agli elaborati costituenti il Censimento.
3. Il PRG-PS riconosce i *Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica* di cui al comma 1, come una risorsa fondamentale del Sistema paesaggistico-ambientale in quanto espressione dell'identità locale, promuovendone la conservazione e il recupero ai fini della salvaguardia della funzione che essi svolgono nel sistema socio-economico, ambientale e paesaggistico del territorio comunale.
4. Gli interventi ammessi sui *Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica* sono disciplinati dalla normativa contenuta nel Censimento dei Beni culturali sparsi nel territorio e dell'edilizia rurale tipica (Del CC n. 12 del 27.03.2012) di cui all'Allegato A delle presenti norme. Nel caso di interventi di ripristino e ricostruzione per danneggiamento a seguito del Sisma 2016 valgono le specifiche norme della LR 8/2018.
5. Per i *Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica* di cui al comma 1, oggetto di Piani di Recupero approvati ai sensi della LR 31/1997 o della LR 11/2005 e s.m.i., vale la disciplina in essi contenuta.
6. Eventuali varianti ai contenuti tecnici e prescrittivi del Censimento di cui al comma 4 sono approvate con delibera di Giunta Comunale previo parere della Commissione comunale per la Qualità architettonica ed il Paesaggio.

7. Il Censimento di ulteriori Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica è approvato ai sensi dell'Art.32, comma 4 lett.l) della LR 1/2015. Qualora su istanza dei proprietari o degli aventi titolo vengano segnalati uno o più edifici con riconosciuto/riconoscibile valore storico-architettonico e culturale, tali immobili possono entrare a far parte del Censimento di cui al presente articolo, senza che questo costituisca variante al PRG-PS e le modifiche ai relativi elaborati sono approvati con Delibera di Giunta Comunale previo parere della Commissione comunale per la Qualità architettonica ed il Paesaggio.
8. Qualora gli *Beni culturali sparsi ed edilizia rurale tipica* di cui al comma 1 ricadano all'interno di altre componenti, per essi prevale la disciplina di cui al comma 4.
9. Il PRG-PS individua nell'Elab.PS.2 come *Altri elementi di interesse storico-culturale* i ruderi di Castelfranco presso la Frazione di Capo del Colle, per il quale il Piano promuove interventi di protezione e valorizzazione.

Art. 68 Prescrizioni per le Emergenze: Emergenze paesaggistiche locali

1. Il PRG-PS individua con specifica simbologia nell'Elab.PS:G.7.1-*Carta dei caratteri del paesaggio e Paesaggi locali* le Emergenze paesaggistiche locali di cui alla lett. e) del comma 2 dell'Art. 63, articolate in *Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Le Marcite, Castelluccio, Norcia, Valle del Campiano* delle quali salvaguardare il valore paesaggistico attraverso una disciplina mirata alla conservazione e valorizzazione dell'insieme delle relazioni significative sotto il profilo paesaggistico fra le singole componenti.
2. La progettazione degli interventi nelle *Emergenze* di cui al comma 1, deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica del medesimo comma, nonché soggetta alla disciplina paesaggistica per gli interventi rilevanti di cui all'Art. 34, comma 4, qualora gli interventi riguardino le *Emergenze: Parco dei Monti Sibillini, Le Marcite e Castelluccio* e, alla disciplina paesaggistica per gli interventi rilevanti e/o significativi di cui al medesimo articolo, commi 3 e 4, qualora gli interventi riguardino le *Emergenze: Norcia e Valle del Campiano*.
3. Per l'Emergenza paesaggistica locale *Le Marcite*, compresa nel Parco delle Marcite di progetto, vale la disciplina di cui all'Art. 70.

Art. 69 Prescrizioni per le Emergenze: Aree di caratterizzazione ambientale degli insediamenti e di protezione dei segni identificativi del paesaggio rurale

1. Le *Aree di caratterizzazione ambientale degli insediamenti e di protezione dei segni identificativi del paesaggio rurale* sono costituite da aree agricole, il cui carattere di spazio libero assicura la qualità e la visibilità degli insediamenti che in esse ricadono, e dalla combinazione di elementi naturali e antropici significativi per l'immagine paesaggistica che gli stessi determinano.
2. Nelle *Aree* di cui al comma 1, gli interventi ammessi riguardano prioritariamente opere di manutenzione dell'assetto del suolo e interventi paesaggistico-ambientali tesi alla protezione ed alla conservazione dei caratteri paesistici esistenti. In particolare:
 - sono vietati il deposito dei materiali e lo scarico di qualsiasi tipo di prodotto o sostanza all'aperto;
 - è da evitare la realizzazione di recinzioni; qualora per esigenze delle attività agricole siano necessarie recinzioni, queste debbono essere di altezza e materiali tali da non costituire ostacolo alla libera percezione del paesaggio; comunque nel rispetto dell'Art.21 del RR 2/2015.
 - sono vietate tutte le opere che comportino movimenti di terra superiori a m 1, in aggiunta o in riporto, e muri di sostegno, salvo i casi di interventi per motivi di stabilità e/o sicurezza, ovvero per la conduzione delle coltivazioni agricole.

Sono comunque consentiti gli interventi:

- per la realizzazione di opere pubbliche;
 - previsti dalla LR 1/2015 sul patrimonio edilizio esistente nello Spazio rurale;
 - previsti dalla LR 8/2018 per il ripristino o la ricostruzione del patrimonio edilizio esistente danneggiato dal Sisma 2016;
 - previsti dal PRG-PS all'interno dell'*Ambito per l'allocazione di polo artigianale agroalimentare* di cui all'Art. 135.
3. Nelle Aree di cui al comma 1, ai sensi dell'Art.89, comma 3 della LR 1/2015, non sono consentiti interventi di nuova edificazione fatto salvo quanto stabilito al comma 4. Ai sensi dell'Art.90 della LR 1/2015 dette Aree sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale e le relative capacità edificatorie sono trasferite al di fuori delle medesime Aree in altre aree agricole dello Spazio rurale.
 4. Sono consentiti la riqualificazione e il potenziamento dei Centri aziendali esistenti nelle Aree di cui al comma 1 alla data di adozione del PRG-PS, anche classificati come *Edifici e manufatti da riambientare* di cui all'Art. 78, mediante ampliamenti e/o nuova edificazione nel rispetto delle quantità consentite dalla LR 1/2015. Gli interventi di nuova edificazione di cui al presente comma sono condizionati, oltre che alla presentazione del Piano Aziendale di cui all'Art. 27, a: ubicazione degli interventi nel sito del Centro aziendale e comunque a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento; procedura di corretto inserimento paesaggistico in quanto interventi rilevanti sottoposti alla disciplina di cui al TITOLO I Capo 8° delle presenti norme.
 5. In alternativa a quanto stabilito al comma 4 il Piano favorisce la delocalizzazione degli *Edifici e manufatti da riambientare* ricadenti nelle Aree di cui al presente articolo, quando non classificati come edifici sparsi censiti di cui all'Art. 67, mediante l'utilizzo dell'Art.91 commi 6 e 7 della LR 1/2015, in quanto applicabili.
 6. Per gli eventuali manufatti esistenti classificati dal PRG-PS nell'Elab. PS.2 come *Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare* ricadenti nelle Aree di cui al comma 1 vale la disciplina di cui al comma 4, combinata con l'applicazione dell'Art. 79.
 7. Qualora all'interno delle Aree di cui al comma 1 ricadano *Zone boscate e relative fasce di transizione*, per esse vale la disciplina di cui all'Art. 116.

Art. 70 Prescrizioni per le Emergenze: Parchi naturalistico-ambientali e Aree per la formazione di parchi

1. Il PRG-PS promuove il potenziamento di *Parchi naturalistico-ambientali* al fine di assicurare ai margini del Capoluogo di Norcia degli spazi da caratterizzare come spazi aperti a dominante verde per lo svolgimento di attività ricreative, educative, sportive all'aria aperta e salutiste e per la fruizione lenta di contesti paesaggisticamente ed ambientalmente qualificati. Per il PRG-PS detti *Parchi* hanno anche l'obiettivo di contribuire alla conformazione morfologica dell'insediamento e alla costituzione della Rete ecologica locale nelle sue connessioni tra urbano e rurale.
2. Il PRG-PS individua con specifica simbologia nell'Elab. PS.2 i *Parchi naturalistico-ambientali* distinguendo con apposita numerazione:
 1. il *Parco delle Marcite* di cui ai commi 3 e 4;
 2. il *Parco delle sorgenti del Salicone* di cui al comma 5.
3. Per il *Parco delle Marcite* la finalità del PRG-PS è quella di assicurare la massima salvaguardia delle valenze naturalistico-ambientali e storico-culturali dei luoghi, nonché la valorizzazione attraverso la creazione di un Parco urbano pubblico fruibile per usi ricreativi e culturali all'aria aperta che comprenda, oltre la parte già esistente e attrezzata, anche le aree contigue ad est come integrazione a dominante verde della componente primaria delle marcite e caratterizzato per modalità sostenibili di accessibilità per tutti,

percorsi ciclopeditoni, spazi attrezzati per l'accesso e la sosta, ecc. Il progetto del Parco, di cui al comma 7, prevedrà la sistemazione delle aree attraverso l'integrazione della rete dei percorsi ciclabili esistenti, la realizzazione di spazi di sosta attrezzati, la connessione con l'edificio da ricostruire della stazione dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia nel quale sono previste funzioni ricreativo-culturale come punto ristoro, vendita e promozione di prodotti tipici, affitto di biciclette, postazione multimediale per conoscere l'habitat delle marcite, nonché luogo di attestamento dei visitatori per le escursioni nel territorio di Norcia.

4. Il perimetro del *Parco delle Marcite* comprende al suo interno le aree già pubbliche e attrezzate delle marcite, all'ingresso ovest del Capoluogo, e due porzioni di territorio in continuità con queste, in direzione est, individuate dal PRG-PS come *Aree per la formazione di parchi* di cui al comma 6. In tali porzioni di ampliamento del Parco delle Marcite, il progetto di cui al comma 7: dovrà privilegiare la formazione di spazi aperti verdi e rinaturalizzati, anche conservando delle aree all'uso agricolo, il mantenimento della permeabilità dei suoli, la continuità ecologica e fruitiva con le marcite esistenti e tra le due porzioni in ampliamento; dovrà anche prevedere la valorizzazione dei beni culturali sparsi esistenti e il riuso, anche mediante demolizione e ricostruzione con tecniche di bioarchitettura, dei manufatti esistenti privi di valore per accogliere funzioni relative alla fruizione, all'accoglienza, al ristoro e all'educazione ambientale; potrà prevedere la realizzazione di attrezzature per lo sport all'aria aperta utilizzando soluzioni tecniche che garantiscano la permeabilità dei campi da gioco (piccoli campi per giochi di squadra, percorsi di allenamento, percorso per il golf, ecc); dovrà assicurare la caratterizzazione paesaggistica dell'intero parco mediante l'applicazione dei principi, criteri e tecniche dell'architettura del paesaggio.
5. Il *Parco delle Sorgenti del Salicone* interessa le *Aree per la formazione di parchi*, di cui al comma 2, situate nella porzione di territorio compreso tra il parcheggio di Porta Romana, la SS.696, l'angolo nord-ovest delle mura del centro storico e le marcite. Il PRG-PS prevede la riqualificazione naturalistico-ambientale e l'attrezzamento delle aree per la formazione di spazi verdi per la fruizione, lo svolgimento di attività ed eventi all'aria aperta, nel luogo simbolicamente rilevante delle sorgenti che alimentano il sistema delle sottostanti marcite. Il Parco, da mettere in connessione pedonale e ciclabile con il parcheggio e l'edificio di Porta Romana e da questo con il Centro storico, e con il Parco delle Marcite, ha l'obiettivo di qualificare i luoghi di accesso a Norcia per le provenienze da ovest. Il progetto del Parco, di cui al comma 7, prevedrà interventi di ripristino naturalistico-ambientale e paesaggistico, l'integrazione di percorsi ciclopeditoni con la rete esistente, il riuso dei manufatti esistenti, anche mediante demolizione e ricostruzione con tecniche di bioarchitettura, per accogliere funzioni relative alla fruizione, all'accoglienza, al ristoro e all'educazione ambientale, la realizzazione di spazi di sosta dei visitatori; gli interventi negli spazi aperti dovranno mantenere la permeabilità dei suoli, utilizzare tecniche di bioingegneria, applicare principi e criteri dell'architettura del paesaggio.
6. Il PRG-PS individua le *Aree per la formazione di parchi* quali porzioni del territorio comunale finalizzate alla formazione e all'ampliamento dei Parchi naturalistico-ambientali di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente articolo, i progetti di cui al comma 7 disciplineranno l'eventuale acquisizione, in tutto o in parte, delle *Aree per la formazione di parchi*, secondo le modalità previste dal PRG-PS, nonché l'eventuale realizzazione di nuovi manufatti facilmente rimovibili a servizio dei parchi all'interno delle medesime Aree, secondo criteri di compatibilità ambientale e paesaggistica. Nel caso del Parco delle Sorgenti del Salicone il PRG-PS auspica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale al fine di dare continuità agli spazi di proprietà pubblica dalla Porta Romana del Centro Storico alle Marcite. Per l'ampliamento del Parco delle Marcite verso est nelle Aree individuate lungo il percorso del Torrente Torbidone, fatta salva la facoltà di prevedere l'acquisizione di alcune porzioni delle stesse, il PRG-PS

prevede che il relativo progetto di cui al comma 7 disciplini gli usi compatibili e regoli le possibilità di fruizione degli spazi, in conformità con lo stesso Piano.

7. L'Amministrazione comunale, in ordine alle finalità e agli obiettivi di cui ai commi precedenti, provvede mediante specifici Progetti di sistemazione, gestione e fruizione all'attuazione dei Parchi naturalistico-ambientali, la cui approvazione assume valore di disciplina urbanistica operativa, anche sulla base di risorse rinvenienti da programmi e piani di matrice comunitaria e/o regionale. Il progetto, secondo quanto richiamato nei precedenti commi, definisce in particolare i percorsi di fruizione del Parco e di connessione con il contesto urbano e territoriale, gli interventi di valorizzazione ecologica paesaggistica di cui all'Art. 18 comma 4, necessari per la qualificazione del Parco quale componente della Rete ecologica e per la caratterizzazione del paesaggio, e può individuare le aree da acquisire per la realizzazione di spazi, dotazioni e attrezzature a servizio e supporto del Parco, in conformità con quanto disciplinato dal PRG-PO in termini di dotazioni.
8. Il progetto di Parco di cui al comma 7 qualora preveda l'acquisizione di aree, anche con le modalità di cui all'Art. 28, per la realizzazione di aree verdi attrezzate, percorsi e dotazioni al servizio del Parco, costituenti opere pubbliche, è approvato, secondo i casi, ai sensi dell'Art.32 comma 2 o comma 5 della LR 1/2015.
9. Alle componenti ricomprese nelle Aree per la formazione di parchi si applica la disciplina di componente definita dal PRG, salvo quanto eventualmente previsto dal progetto di cui ai commi 7 e 8 riguardo la realizzazione di percorsi e dotazioni al servizio del Parco. In particolare nelle aree agricole, ai fini del mantenimento e della valorizzazione dei caratteri paesaggistico-ambientali esistenti, ai sensi dell'Art.89 comma 3 della LR 1/2015 non è ammessa nuova edificazione, fatto salvo quanto previsto ai citati commi 7 e 8, e le stesse aree sono computabili ai fini dell'indice di utilizzazione territoriale per come stabilito all'Art.90 della medesima LR 1/2015. Nelle stesse aree agricole sono ammessi gli interventi sugli edifici esistenti di cui all'Art. 130 e la realizzazione delle opere pertinenziali dell'Art.21 del RR 2/2015, anche a supporto dell'accoglienza dei fruitori del Parco.
10. Fino all'approvazione dei Progetti di sistemazione, gestione e fruizione, di cui al comma 7, per i suoli ricompresi nelle *Aree per la formazione di parchi* vale la disciplina delle componenti di PRG-PS in cui esse ricadono.

Art. 71 Prescrizioni per le Emergenze: Crinali

1. Il PRG-PS individua con specifica simbologia nell'Elab. PS.G2.1 i *Crinali* dei quali salvaguarda il valore paesaggistico di emergenza percettiva ai sensi dell'art. 35 comma 6 del PTCP; nella fascia di 150 metri di ampiezza dalla linea di crinale per ogni lato, gli interventi ammessi sono quelli dettati dalla disciplina di componente in cui essi ricadono, e comunque esclusivamente relativi a:
 - l'attività agricola silvo-pastorale;
 - la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
 - l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
 - la manutenzione delle sedi stradali;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'Art.91 della LR1/2015; condizionati alla verifica del corretto inserimento degli stessi secondo quanto prescritto dalla disciplina paesaggistica di cui al TITOLO I Capo 8° della Parte Prima delle presenti norme. La progettazione degli interventi dovrà tenere conto e verificare le condizioni di visibilità e intervisibilità delle trasformazioni prodotte rispetto all'obiettivo di mantenere e migliorare la percezione dei crinali e, contestualmente, le visioni da essi godibili.

Sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone.

Art. 72 Prescrizioni per le Emergenze: Alberi monumentali

1. Il PRG-PS, individua con specifica simbologia nell'elaborato PS.G7.1 le *Alberature monumentali*, costituite da singoli individui, al fine di salvaguardare la presenza degli stessi in quanto elementi naturali che connotano in modo riconoscibile il paesaggio comunale. Gli interventi ammessi sulle Alberature monumentali individuate attengono esclusivamente ad operazioni di manutenzione attraverso potature, interventi fitosanitari, fatta eccezione nei casi di situazioni di pericolo dovute all'instabilità o deterioramento delle piante, in cui è ammesso anche l'eventuale abbattimento previa adeguata valutazione fitostatica. Gli interventi di manutenzione delle piante sono a carico dei relativi proprietari, privati e pubblici, e sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 73 Prescrizioni per le Emergenze: Viabilità storica

1. La *Viabilità storica* individuata nell'Elab. PS.G2 si articola in *Viabilità storica minore* e *Viabilità storica compresa o interessata dalla mobilità territoriale e urbana principale e secondaria*.
2. La *Viabilità storica minore*, costituita dalla rete delle strade minori e interpoderali, rappresenta un fondamentale sistema di uso compatibile del territorio per l'escursionismo e per le attività connesse al tempo libero e alla fruizione paesaggistico-ambientale del territorio. Il PRG-PS persegue l'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione di tale viabilità ai fini della stratificazione dell'immagine del paesaggio rurale nursino, promuovendone il recupero funzionale per i suddetti usi. A tal fine prescrive che:
 - l'utilizzo della viabilità garantisca comunque il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali se presenti o il ripristino delle medesime nel caso in cui siano perdute, ma comunque definite;
 - l'orditura della viabilità storica sia salvaguardata e correttamente valorizzata per la lettura del territorio e del paesaggio attuale, quale elemento di persistenza nel paesaggio trasformato e, ove ciò sia consentito, costituisca riferimento determinante rispetto alla definizione degli allineamenti dei nuovi interventi di trasformazione territoriale; nel caso in cui ciò non sia possibile tale orditura va comunque tutelata e valorizzata attraverso il suo richiamo all'interno degli assetti planimetrici, al fine di una leggibilità del segno come persistenza del paesaggio rurale consolidato nel paesaggio trasformato;
 - nel caso risulti necessario modificare il tracciato per evitare l'attraversamento di aree edificate, l'intervento è ammesso a condizione che il progetto di intervento illustri, anche con prefigurazioni prospettiche, la soluzione di modifica del tracciato rispetto all'assetto complessivo degli edifici e delle relative aree di pertinenza, così da consentire il controllo e la verifica dell'inserimento paesaggistico del nuovo tratto di viabilità; nella sistemazione delle aree di pertinenza si mantenga riconoscibile, con appropriate soluzioni di disegno e trattamento del suolo, il tracciato originario della viabilità storica; il progetto sia sottoposto a procedura di inserimento paesaggistico di cui al TITOLO ICapo 8° Parte Prima;
 - nel caso di rifacimento del manto stradale sia escluso l'utilizzo dell'asfalto; è ammessa la depolverizzazione e l'impiego di bitumi a basso impatto e materiali permeabili;
 - gli eventuali elementi di interesse storico-artistico-testimoniale presenti lungo il tracciato quali ponti, passerelle, pavimentazioni in basali di pietra, muri di

contenimento, e delimitazione, portali di ingresso a ville e palazzi storici, edicole religiose, cippi e maestà siano conservati/valorizzati;

- le alberature di delimitazione, sparse o in filari, siano mantenute o sostituite in caso di moria con essenze analoghe.

3. La *Viabilità storica compresa o interessata dalla mobilità territoriale e urbana principale e secondaria*, corrispondente ai tracciati della via Nursina e della via Vissana, rappresenta un fondamentale elemento di persistenza del paesaggio storico consolidato nel paesaggio attuale; perciò il PRG-PS ne persegue la salvaguardia e la valorizzazione per la lettura del territorio e del paesaggio. A tal fine gli interventi consentiti di manutenzione ed ampliamento del tracciato sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- qualsiasi intervento previsto per tali infrastrutture non deve alterarne gli aspetti di valore storico-testimoniale ancora presenti;
- i progetti che prevedono interventi modificativi del tracciato storico devono garantire la salvaguardia e la riconoscibilità del complessivo itinerario storico;
- il rifacimento di pavimentazioni e fondi stradali deve essere realizzato nel rispetto delle tecniche preesistenti, ove presenti, e del contesto. Eventuali arredi e/o pertinenze storiche vanno obbligatoriamente salvaguardate, potranno essere rimosse e ricollocate in posizione congrua e limitrofa per motivi di sicurezza della circolazione.

Art. 74 Prescrizioni per le Emergenze: Punti di osservazione panoramica, Visuali, Aree ad alta esposizione panoramica, Viabilità panoramica

1. Negli Elabb. PS.G2 e PS.G7.1 sono individuati i *Punti di osservazione panoramica*, le *Visuali*, le *Aree ad alta esposizione panoramica* e la *Viabilità panoramica*.
2. I *Punti di osservazione panoramica* comprendono i Coni visuali individuati dal PTCP; costituiscono i riferimenti prioritari dei quali verificare le situazioni di visibilità e intervisibilità nel caso degli adempimenti e delle procedure di inserimento paesaggistico di cui al TITOLO ICapo 8° della Parte Prima delle presenti norme, di interventi ricadenti in contesti eventualmente percepibili da detti punti.
3. Le *Visuali* ad ampio spettro del paesaggio nursino sono: la Conca di Norcia, la Piana di Santa Scolastica, i Piani di Castelluccio. Tali *Visuali* costituiscono immagini di eccellenza di elevato valore paesaggistico da salvaguardare e tutelare e da assumere come riferimento negli interventi di trasformazione rilevanti sotto il profilo paesaggistico di cui all'Art. 33 comma 4.
4. Il PRG-PS recepisce le *Aree ad alta esposizione panoramica* di cui all'Elab.I.3.1.1 del PTCP di Perugia. In tali Aree i progetti di opere di infrastrutturazione e di impianti di rilievo paesaggistico a scala territoriale sono soggetti alla disciplina paesaggistica per gli interventi rilevanti di cui all'Art. 33 comma 4.
5. Il PRG-PS stabilisce per la componente *Viabilità panoramica* una fascia di rispetto delle visuali di ml 50 dai limiti della viabilità per i tratti panoramici individuati. All'interno di dette fasce valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) non è ammessa la nuova edificazione; gli eventuali diritti edificatori sono esercitabili all'esterno delle fasce e comunque secondo forme che non ostacolino o limitino le fruizioni delle vedute panoramiche;
 - b) la trasformazione e/o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente sono consentiti qualora non ostacolino o limitino la fruizione delle vedute panoramiche; il relativo progetto è sottoposto a procedura di inserimento paesaggistico di cui al TITOLO ICapo 8° della Parte Prima;

- c) non è ammesso l'allestimento di nuovi cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali;
 - d) sono ammessi interventi di sistemazione dell'arredo stradale volti a favorire la fruizione, anche ciclopeditone, delle vedute panoramiche.
5. Il PRG-PS incentiva la trasformazione degli apparati di comunicazione e della cartellonistica stradale presente lungo la *Viabilità panoramica*, uniformando detti elementi ad una concezione più rispettosa dei paesaggi attraversati e di maggiore qualità espressiva, garantendo impianti vegetali coerenti con le essenze dei luoghi, combinati con un arredo stradale e di illuminazione di qualità adeguata.

Art. 75 Prescrizioni per le Emergenze: Percorso ciclopeditone sul tracciato storico ex ferrovia Spoleto-Norcia

1. Il *Percorso ciclopeditone sul tracciato storico ex ferrovia Spoleto-Norcia* individuato nell'Elab.PS.2, recupera e valorizza un segno fondamentale della infrastrutturazione storica del territorio umbro, per il quale il PRG-PS prevede l'integrazione con il Parco delle Marcite di cui all'Art. 70.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli interventi consentiti di manutenzione dell'attuale tracciato ciclopeditone che occupa attualmente la sede del percorso storico, non devono alterare gli aspetti di valore storico-testimoniale e devono garantire la salvaguardia e la riconoscibilità dell'intero tracciato storico. Tali interventi sono condizionati al rispetto dei relativi indirizzi di inserimento paesaggistico di cui all'Elab. PS.G7.2 e di intervento di cui all'Allegato C delle presenti norme. Eventuali elementi di attrezzamento e/o pertinenze storiche vanno obbligatoriamente salvaguardati; essi potranno essere rimossi e ricollocati in posizione congrua e limitrofa per motivi di sicurezza della circolazione.

Art. 76 Prescrizioni per le Emergenze: Itinerari e sentieri

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.G2 i principali *Itinerari e sentieri*, appartenenti alla Rete escursionistica di interesse regionale, riconoscendo ed attribuendo ad essi una funzione rilevante e strategica ai fini della sostenibilità ambientale della mobilità e della qualità della fruizione paesaggistica-ambientale del territorio. Gli *Itinerari e sentieri* costituiscono il riferimento per la formazione della Rete escursionistica regionale e complementare di cui agli Artt.175, 176 e 177 della LR 1/2015 e assumono priorità in caso di finanziamenti della programmazione comunitaria, regionale e comunale.
2. Il PRG-PS rinvia al PRG-PO, per quelli nello Spazio urbano, e comunque alla progettazione di dettaglio, secondo quanto stabilito all'Art. 101, la definizione delle altre componenti della rete e la precisazione delle relative caratteristiche tecniche.

Art. 77 Luoghi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica-ecologica-ambientale

1. Il PRG-PS individua, nell'Elab. PS.2, i *Luoghi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica-ecologica-ambientale*, nei quali il Piano persegue l'obiettivo di miglioramento delle condizioni ecologiche, ambientali e paesaggistiche, di promozione e incentivazione di attività produttive agricole che costituiscono presidio del paesaggio rurale, nonché di attività ludico-sportive e ricreative, culturali, di supporto alla conoscenza, alla fruizione e ad al godimento del territorio rurale e del paesaggio che richiedono particolari attrezzature e sistemazioni del territorio.
2. Il PRG-PS articola i *Luoghi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica-ecologica-ambientale* in: *Aree ed edifici da riqualificare* e *Siti ed aree da valorizzare*.
3. Le Aree ed edifici da riqualificare si articolano in:

- *Edifici e/o manufatti da riambientare;*
- *Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare.*

4. I Siti ed aree da valorizzare si articolano in:

- *Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportivo all'aria aperta;*
- *Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva;*
- *Aree ed edifici da rinnovare e rifunzionalizzare;*
- *Fasce di caratterizzazione paesaggistica-ambientale.*

Art. 78 Edifici e/o manufatti da riambientare

1. Il PRG-PS individua nell'Elab.PS.2 gli *Edifici e/o manufatti da riambientare* che necessitano di un reinserimento paesaggistico-ambientale, per i quali il Piano promuove interventi di qualificazione degli edifici e/o del complesso di edifici e manufatti unitariamente individuato e del relativo contesto, ai fini della eliminazione delle condizioni di detrazione paesaggistico-ambientale e del mantenimento delle attività agricole e zootecniche e delle attività ad esse connesse.
2. Per gli *Edifici e/o manufatti da riambientare*, vale la disciplina di cui all'art.91 della LR 1/2015, con le seguenti integrazioni:
 - a) In caso di intervento il progetto di sistemazione deve essere esteso all'intero complesso degli Edifici e/o manufatti da riambientare e alla loro intera area di pertinenza tecnica;
 - b) il progetto di cui al punto a) deve essere redatto nel rispetto delle norme per la progettazione paesaggistica di cui al TITOLO ICapo 8° Parte prima, anche prevedendo l'impiego di materiali e/o alberature aventi lo scopo di migliorare l'assetto e l'immagine dei luoghi; in particolare il progetto deve specificare gli interventi di recupero ambientale di cui all'Art. 18 da attuare contestualmente alle opere edilizie, atti al riambientamento degli edifici e dei manufatti ed alla qualificazione dei luoghi circostanti;
 - c) le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:
 - per gli edifici adibiti a residenza: Ab2, R;
 - per i manufatti finalizzati alla conduzione del fondo agricolo e impianti produttivi per l'agricoltura: R;
 - per le aree di pertinenza: Ap1, Ap6, Ap7 e Opere pertinenziali ai sensi dell'art.21 del RR 2/2015.
3. Nel caso di interventi di ripristino e ricostruzione post sisma 2016, le finalità di cui al presente articolo sono perseguite anche mediante la definizione di progetti di intervento secondo le possibilità offerte all'Art.19 della LR 8/2018.
4. Nel caso di *Edifici e/o manufatti da riambientare* ricompresi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini le norme del presente articolo valgono nei limiti e nel rispetto della disciplina sovraordinata in questo vigente.

Art. 79 Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare

1. Il PRG-PS classifica quali *Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare* le attività agricole e zootecniche che costituiscono fondamentale presidio del territorio rurale nurino con riferimento alla realizzazione di produzioni tipiche o di qualità legate al settore agricolo o zootecnico, in regime biologico. Tali Attività sono caratterizzate da strutture produttive e relative aree di pertinenza, già dedicate all'esercizio di attività rurali di impresa agricola; per tali strutture il PRG-PS favorisce interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale finalizzati ad attribuire una maggiore efficienza nello svolgimento

delle attività di produzione, lavorazione, commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli e zootecnici, un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale in rapporto al contesto rurale di appartenenza, nonché a favorire l'accoglienza e la fruizione agropaesaggistica dei luoghi. Ai fini delle destinazioni d'uso ammesse, l'individuazione delle *Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare* costituisce censimento ai fini dell'art.91 comma 5 della LR 1/2015.

2. Per le *Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare* vale la disciplina di cui all'art.91 della LR 1/2015, con le seguenti integrazioni:
 - a) gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse sono attuati preferibilmente mediante Piano Aziendale;
 - b) il piano aziendale contiene il progetto di intervento esteso all'insieme degli edifici e manufatti aziendali da valorizzare e alle relative aree di pertinenza tecnica;
 - c) il progetto prevede il recupero degli edifici e manufatti esistenti, il loro eventuale ampliamento e/o integrazione anche mediante nuova costruzione ai sensi della LR 1/2015, e l'eliminazione delle condizioni di degrado e/o detrazione paesaggistica ove presenti; in particolare il progetto definisce gli interventi di recupero ambientale di cui all'Art. 18 da attuare contestualmente alle opere edilizie, atti alla riqualificazione degli edifici, dei manufatti e delle aree di pertinenza e circostanti, nonché di manutenzione, potenziamento o nuova formazione di componenti della Rete ecologica.
 - d) le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:
 - per gli edifici adibiti a residenza: Ab2, R e le attività di servizio ammesse ai sensi dell'art.91 comma 5 della LR 1/2015;
 - per i manufatti finalizzati alla conduzione del fondo agricolo e impianti produttivi per l'agricoltura: R e le attività di servizio ammesse dell'art.91 comma 5 della LR 1/2015.;
 - per le aree di pertinenza: Ap1, Ap6, Ap7 e Opere pertinenziali ai sensi dell'art.21 del RR 2/2015.
3. Nel caso di interventi di ripristino e ricostruzione post sisma 2016, le finalità di cui al presente articolo sono perseguite anche mediante la definizione di progetti di intervento secondo le possibilità offerte all'Art.19 della LR 8/2018 e, qualora attivato, con il supporto del Master plan per lo sviluppo della Valnerina di cui agli Artt.6 e 7 della medesima legge regionale.
4. Nel caso di *Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare* ricomprese nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini le norme del presente articolo valgono nei limiti e nel rispetto della disciplina sovraordinata in questo vigente.

Art. 80 Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportivo all'aria aperta

1. Il PRG-PS individua con perimetro e numerazione progressiva nell'Elab. PS.2 le *Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportivo all'aria aperta* finalizzate ad integrare ed ampliare l'offerta di attività diversificate da svolgere in diversi luoghi del territorio comunale, a favorire la fruizione dello stesso e la percezione del paesaggio.
2. Le *Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportivo all'aria aperta* (Af) sono aree pubbliche o di proprietà collettiva o privata di uso pubblico dello Spazio rurale all'interno delle quali il PRG-PS consente la sistemazione e l'attrezzamento per lo svolgimento di attività ludico-sportive e ricreative all'aria aperta in forma non impattante. Le Aree sono:

1. Forchetta di Ancarani – area verde attrezzata – Af1
2. Castelluccio – area camper – Af2
3. Diga di Nortosce – area attrezzata per rafting – Af3
4. Serravalle – area attrezzata per rafting – Af4
5. Biselli – area attrezzata per rafting – Af5
6. Caprareccia – area attrezzata per rafting – Af6
7. Ville di Serravalle – area attrezzata per accoglienza visitatori – Af7

Il PRG-PS riserva nel proprio dimensionamento una superficie pari a 30.000 mq, corrispondente a circa il quaranta per cento della superficie territoriale totale delle Aree di cui al presente articolo, quale quantità di suolo trasformabile complessivamente in tali Aree, comunque nel rispetto delle discipline sovraordinate eventualmente incidenti sulle medesime. L'Amministrazione comunale attiva l'attuazione delle Aree sulla base di una o più procedure selettive ad evidenza pubblica mediante le quali programma l'impiego del citato dimensionamento. Il suolo che si considera trasformato ai fini del calcolo del dimensionamento è quello che dalla condizione naturale o agricola è modificato per usi diversi che comportano la trasformazione di tali condizioni. Il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di permeabilità del suolo, il mantenimento e il potenziamento della copertura vegetazionale, l'attrezzamento con arredi leggeri e amovibili in materiali biocompatibili, non comporta trasformazione delle aree.

3. Ai fini di programmare correttamente la gestione e l'utilizzo del dimensionamento di cui al comma 2 delle Aree attrezzate o da attrezzare mediamente non può essere utilizzata una quota di superficie superiore al 40% della superficie territoriale di ciascuna Area ovvero della somma delle porzioni indicate con la medesima numerazione costituenti la stessa Area. Sono escluse da questo limite le seguenti aree: Area Af1, Area Af2 e Area Af7.
4. La disciplina delle *Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportivo all'aria aperta* è stabilita ai successivi commi. Le porzioni di Aree trasformate costituiscono aree per attività di servizi, di cui all'Art.7 comma 1 lett.l) della LR 1/2015, le cui specifiche destinazioni d'uso sono stabilite dal PRG-PS. Le porzioni delle Aree non interessate dagli interventi disciplinati dal presente articolo mantengono la classificazione di componente dello Spazio naturalistico o dello Spazio rurale di appartenenza e la relativa disciplina urbanistica stabilita dal PRG-PS.
5. L'Area Af1 – *Forchetta di Ancarani* è costituita da un'area verde già in parte attrezzata, per la quale viene confermata la destinazione ad area verde nella quale sono consentiti interventi di sistemazione dei luoghi con particolare attenzione alle componenti della rete ecologica esistente, recupero e rifunzionalizzazione di manufatti esistenti e realizzazione di strutture leggere amovibili e la sistemazione di percorsi per la fruizione ludico-sportivo-naturalistica dell'area stessa. Gli interventi applicano gli indirizzi per l'attrezzamento e gli usi di cui all'Allegato C alle presenti norme. Il PRG-PS ammette la realizzazione di un'area di parcheggio, con fondo naturale o materiali permeabili (ghiaietto, terra stabilizzata, e materiali simili), a servizio dell'area verde di superficie massima pari a 500 mq.
6. Per l'Area Af2 – *Castelluccio* attrezzata come luogo di sosta temporanea per camper, caravan e servizi connessi, il PRG-PS assume la disciplina urbanistica e i contenuti del progetto con il quale è stata abilitata la formazione dell'area attrezzata.
7. Le Aree Af3 – *Diga di Nortosce*, Af4 – *Serravalle*, Af5 – *Biselli*, Af6 – *Caprareccia* sono siti individuati lungo corsi d'acqua esclusivamente al fine di consentirne l'attrezzamento compatibile con la delicatezza dei luoghi a supporto delle attività sportive e di fruizione naturalistica legate a fiumi e torrenti (rafting, kayak, canyoning, canoa, torrentismo, ecc). Compatibilmente con le discipline di tutela sovraordinate che interessano tali Aree, nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi il PRG-PS ammette gli usi e gli interventi

che seguono, fatto salvo quanto specificato in merito agli studi idraulici all'Art. 59 comma 6:

- a) la sistemazione delle aree con formazione di percorsi e spazi aperti, mantenendo la permeabilità del suolo e assicurando la conservazione della copertura vegetazionale arborea.
- b) l'attrezzamento con strutture leggere amovibili in materiali biocompatibili, che assicurino qualità architettonica e paesaggistica, destinate a deposito delle attrezzature, spogliatoi, e arredi per aree di sosta e imbarco;
- c) nelle Aree Af4 e Af5 la sistemazione di un percorso carrabile e di un'area di parcheggio, in fondo naturale o in materiali permeabili, per accedere ai siti delle attività sportive e di fruizione naturalistica;
- d) nell'Area Af6 è ammessa la sistemazione di un'area di parcheggio, in fondo naturale o in materiali permeabili, nelle porzioni a ridosso della viabilità principale;
- e) il recupero e il riuso di eventuali manufatti esistenti per accogliere le funzioni di deposito, servizi igienici e accoglienza connesse alle attività sportive e di fruizione naturalistica. Nel caso dell'Area 4 Serravalle, la sistemazione e l'attrezzamento della stessa deve preferibilmente coinvolgere i manufatti esistenti delle ex Stazione Cascia-Serravalle al fine di favorire l'integrazione multiattività tra il percorso ciclopedonale dell'ex ferrovia e gli sport fluviali e di fruizione naturalistica;
- f) la realizzazione di interventi di Ripristino ecologico paesaggistico e di Valorizzazione ecologico paesaggistica di cui Art. 18, comprensivi di interventi di rinaturalizzazione e qualificazione dei corsi d'acqua, sulla base di specifici studi e impiegando le tecniche di ingegneria naturalistica, comunque nel rispetto delle discipline di tutela sovraordinate.

Nel caso delle Aree di cui al presente comma, tutte le superfici che saranno oggetto di sistemazione e attrezzamento, diversamente da quanto stabilito al comma 2, costituiranno trasformazione e quindi utilizzazione del dimensionamento citato al medesimo comma. Tutti gli interventi dovranno perseguire la migliore qualità in termini ambientali, paesaggistici ed architettonici, nonché dovrà essere assicurato il migliore inserimento paesaggistico degli stessi. Nel caso in cui gli interventi ricadano nella ZSC IT5210055 "Gola del Corno - Stretta di Biselli" si applicheranno le specifiche procedure approvative previste dalla legislazione vigente in materia e quanto previsto nel rispettivo Piano di Gestione. Nell'ambito delle procedure selettive di cui al comma 2, l'Amministrazione nel definire i criteri di valutazione delle proposte privilegerà quelle che perseguono più alti livelli di qualità e compatibilità degli interventi, nonché quelle propongono interventi finalizzati al miglioramento e alla qualificazione delle caratteristiche fisico-naturalistiche, vegetazionali e di qualità delle acque dei corsi d'acqua interessati. La sistemazione e l'attrezzamento delle Aree di cui al presente comma assumono priorità in caso di finanziamenti della programmazione comunitaria, regionale e comunale.

8. L'Area Af7 – *Ville di Serravalle* è destinata alla formazione di spazi per l'accoglienza dei turisti e dei visitatori, connotati da caratteri di sostenibilità e qualità architettonica e paesaggistica, e in diretta relazione con la riqualificazione delle contigue strutture dell'ex mulino. Nell'Area sono previsti: parcheggio, strutture di servizio ai visitatori, aree verdi attrezzate. Gli interventi devono essere realizzati con materiali ecosostenibili; le aree a parcheggio devono essere pavimentate assicurando la massima permeabilità dei suoli; l'insieme degli spazi deve essere attrezzato con alberature e aree verdi. L'Area deve essere connessa ai percorsi ciclopedonali esistenti, in particolare il tracciato dell'ex Spoleto-Norcia, al fine di favorire i collegamenti a nord con Norcia e il Parco delle Marcite, a sud con Serravalle e la Valnerina. Per le strutture di servizio è riconosciuto un indice territoriale pari a 0,05 mq/mq da realizzare in manufatti ad un solo livello.

9. Nel caso l'Amministrazione comunale intenda procedere di propria iniziativa per l'attuazione di una o più delle Aree di cui al presente articolo, potrà procedere all'acquisizione dei suoli ricompresi nelle Aree e le opere saranno realizzate ai sensi dell'Art.32 comma 3 della LR 1/2015.

Art. 81 Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva

1. Il PRG-PS individua con simbolo e numerazione progressiva nell'Elab. PS.2 i *Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva* finalizzati ad integrare l'offerta di luoghi caratteristici dal punto di vista paesaggistico, nei quali promuovere lo sviluppo di attività legate al turismo, alla salute e allo sport, in contesti e condizioni di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica. I *Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva*, la cui disciplina è specificata nei commi che seguono, sono:

1. Casale Fusconi;
2. Casale "Il Vallaccone"
3. Ex Cava S. Scolastica

Il PRG-PS riserva nel proprio dimensionamento una superficie di suolo pari a 10.000 mq, da utilizzare qualora la rifunzionalizzazione per attività turistico-sportive del Sito 2 richieda la trasformazione di suolo da destinazione attività agricola ad attività di servizi, di cui all'Art.7 comma 1 lett.I) della LR 1/2015.

Nei Siti 2 e 3 vale la disciplina delle componenti di appartenenza fino all'esperimento delle procedure autorizzative dei rispettivi interventi.

2. Il Sito 1 – *Casale Fusconi* è destinato all'accoglienza e alla ricettività in un contesto paesaggistico di pregio. L'individuazione costituisce censimento ai sensi dell'art.91 comma 5 della LR 1/2015, sono quindi ammesse le attività di servizi di cui all'art.7 comma 1 lettera I) della medesima legge regionale, con esclusione delle attività commerciali. Per le sistemazioni esterne vale l'art.21 del RR 2/2015. Il progetto di sistemazione e attrezzamento del Casale Fusconi e delle relative aree di pertinenza dovrà essere redatto nel rispetto delle norme per la progettazione paesaggistica di cui al TITOLO I Capo 8° Parte prima, anche prevedendo l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o alberature aventi lo scopo di migliorare l'assetto e l'immagine dei luoghi.
3. Il Sito 2 - *Casale "Il Vallaccone"* è destinato alla formazione di una struttura ricettiva di qualità in un contesto di particolare pregio paesaggistico, dotata di attrezzature sportive, per il benessere e la salute. Gli interventi devono assicurare un corretto inserimento paesaggistico nel rispetto delle norme per la progettazione paesaggistica di cui al TITOLO I Capo 8° Parte prima, nonché sono tenuti al rispetto delle discipline sovraordinate di tutela vigenti. Il Sito 2 dispone del dimensionamento fissato al comma 1, il cui utilizzo sarà fissato in sede di procedura attuativa, nella quale sarà individuato il perimetro delle aree oggetto di intervento e che non potrà ricomprendere aree boscate. Gli interventi saranno attuati mediante modalità attuativa diretta, diretta condizionata o indiretta ai sensi del RR 2/2015, secondo le quantità edificatorie che saranno assentite e che non potranno essere superiori a tre volte la SUC esistente. Qualora necessario, gli interventi potranno essere autorizzati mediante le procedure di cui all'art.32 comma 6 della LR 1/2015.
4. Il Sito 3 – *ex Cava S. Scolastica* è destinato alla riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree e alla formazione di una struttura ricettiva attrezzata con impianti sportivi, per la salute e il benessere. L'utilizzo delle aree della ex cava è subordinato alla realizzazione di interventi di ripristino ambientale e, ove necessario, di bonifica. Per le strutture ricettive e i servizi a supporto delle attività sportive è riconosciuto un indice pari a 0,05 mq/mq per una SUC massima pari a 5.000 mq, da utilizzarsi in edifici di massimo due livelli. Il progetto di intervento, da attuarsi con piano attuativo, dovrà assicurare:

- a) La sistemazione paesaggistico-ambientale dell'intero intervento, esplicitando gli interventi propedeutici di ripristino ambientale e, qualora necessari, di bonifica;
- b) La qualificazione architettonico-paesaggistica dell'intervento e il controllo preventivo degli effetti paesaggistici sul contesto di appartenenza, verificando anche le condizioni di intervisibilità da punti di visione posizionati nella piana di Santa Scolastica come lungo i versanti che dalle differenti direzioni consentono la percezione dell'area;
- c) La definizione della corretta accessibilità mediante l'adeguamento della viabilità esistente ed evitando l'apertura di nuove strade;
- d) L'applicazione dei criteri e delle tecniche della sostenibilità degli edifici.
- e) Il controllo degli impatti paesaggistico-percettivi degli impianti sportivi e delle relative attrezzature (recinzioni alte, illuminazione, ecc).

Qualora necessario, gli interventi potranno essere autorizzati mediante le procedure di cui all'art.32 comma 6 della LR 1/2015.

Art. 82 Aree ed edifici da rinnovare e rifunzionalizzare

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.2 le *Aree ed edifici da rinnovare e rifunzionalizzare* (Arif) localizzati in località Forca Canapine.
2. Per tali Aree il PRG-PS recepisce i progetti che saranno predisposti dalla Provincia di Perugia finalizzati al rinnovo ed alla rifunzionalizzazione delle strutture esistenti.

Art. 83 Fasce di caratterizzazione paesaggistico-ambientale

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.2 le *Fasce di caratterizzazione paesaggistico-ambientale* (Fc) lungo i margini est ed ovest dell'area per attività della Piana di S. Scolastica. Le Fasce sono finalizzate a mediare la relazione tra l'area per attività e le aree e gli spazi contermini, esistenti e di progetto: aree agricole; spazi di accoglienza dei visitatori; aree destinate alla formazione di parchi.
2. Al fine di caratterizzare e qualificare paesaggisticamente i margini dell'area per attività, nelle Fasce di caratterizzazione paesaggistico-ambientale, oltre a quanto consentito nelle aree agricole di appartenenza, sono ammessi i seguenti usi e attività:
 - a) formazione di fasce vegetali di ambientazione, mitigazione e filtro delle aree per attività e delle infrastrutture;
 - b) forestazione-rimboschimento per l'abbattimento della CO₂;
 - c) aree verdi attrezzate;
 - d) aree agricole;
 - e) attività analoghe a quelle di cui alle lettere precedenti.
3. La progettazione delle *Fasce* deve assicurare il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, secondo i principi, i criteri e le tecniche dell'architettura del paesaggio e dell'ingegneria naturalistica. La sistemazione e l'attrezzamento delle Fasce di cui al presente comma assumono priorità in caso di finanziamenti della programmazione comunitaria, regionale e comunale.
4. Nel caso le *Fasce* siano contigue ad interventi di adeguamento della viabilità esistente o di nuova viabilità, esse sono prioritariamente progettate e realizzate contestualmente a detti interventi infrastrutturali.

Capo 5° Aree di interesse naturalistico

Art. 84 Aree di elevato valore naturalistico ambientale

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.G3 *Vincoli di tutela ambientale* le *Aree di elevato valore naturalistico ambientale*. Tali aree ricomprendono le *Aree ad elevata diversità floristico-vegetazionale*: Monti Sibillini, Marcite di Norcia-Valle del Sordo, Gruppi montuosi a sud della media Valnerina e i *Geotopi estesi*: Pian Grande di Castelluccio, Piana di Santa Scolastica, Gola e Valle del Fiume Corno, disciplinati ai sensi dell'art.36 della normativa del PTCP.
2. Le *Aree di elevato valore naturalistico ambientale*, così come individuate, costituiscono il recepimento a livello di pianificazione a scala comunale della normativa di cui all'art.83 della LR 1/2015.

Art. 85 Aree di elevatissimo valore naturalistico ambientale

1. I perimetri delle aree e dei siti appartenenti alla *Rete Natura 2000*, disciplinata all'art.84 della LR 1/2015, sono riportati nell'Elab. PS.G3 *Vincoli di tutela ambientale*. Tali perimetri riguardano la *Zona a Protezione Speciale-ZPS* e *Zona Speciale di Conservazione-ZSC* IT 5210071-Monti Sibillini (Versante Umbro) e *Zona Speciale di Conservazione-ZSC*: IT 5210059-Marcite di Norcia, IT 5210055-Gola del Corno-Stretta di Biselli, IT 5210067-Monti Pizzuto-Alvagnano.
2. I progetti che ricadono in aree anche esterne a ZSC e che possono avere incidenze significative sugli habitat e le specie di interesse comunitario, presenti all'interno di tali aree di protezione, devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
3. Per gli interventi ammessi si rinvia comunque al Piano di gestione delle ZSC, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE ed in adempimento dell'Art.4 del DPR 8.09.1997, n. 357 e s.m.i.
4. Le *Aree di elevatissimo valore naturalistico ambientale*, così come individuate, costituiscono il recepimento a livello di pianificazione a scala comunale della normativa di cui all'art.84 della LR 1/2015.

Art. 86 Singolarità geologiche

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.G3 *Vincoli di tutela ambientale* le *Singolarità geologiche*. La *Singolarità geologica* individuata è: Pian Piccolo; per essa vale la disciplina definita all'art.86 della LR 1/2015.

Art. 87 Parco Nazionale dei Monti Sibillini

1. Il PRG-PS riporta con apposito simbolo nell'Elab. PS.G3 *Vincoli di tutela ambientale* il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, per la porzione ricadente nel territorio comunale, secondo la perimetrazione approvata con atto del CD 59/2002; per esso vale la disciplina dell'art.87 della LR 1/2015.
2. All'interno delle aree comprese nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini la disciplina del PRG-PS è definita in coerenza con i principi del Piano per il Parco, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'ecosistema montano e collinare.
3. Nell'Elab. PS.G3 sono indicate anche le *Aree di studio di cui al DPGR 61/1998*, disciplinate all'art.87 della LR 1/2015.

TITOLO III SISTEMA DELLA MOBILITA'

Capo 1° Finalità, disposizioni generali ed indirizzi per il PRG-PO

Art. 88 Finalità

1. Per il *Sistema della mobilità* il PRG ha l'obiettivo di dotare il territorio delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento della domanda di trasporto di persone e merci che le diverse parti del territorio comunale esprimono in rapporto alle funzioni ed alle attività che in esse sono presenti o previste; ciò favorendo l'integrazione fisica e funzionale delle diverse reti, nonché delle infrastrutture esistenti con quelle da adeguare e con quelle di progetto al fine di perseguire la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza del sistema della mobilità e la sua compatibilità ambientale.

Art. 89 Articolazione delle Componenti

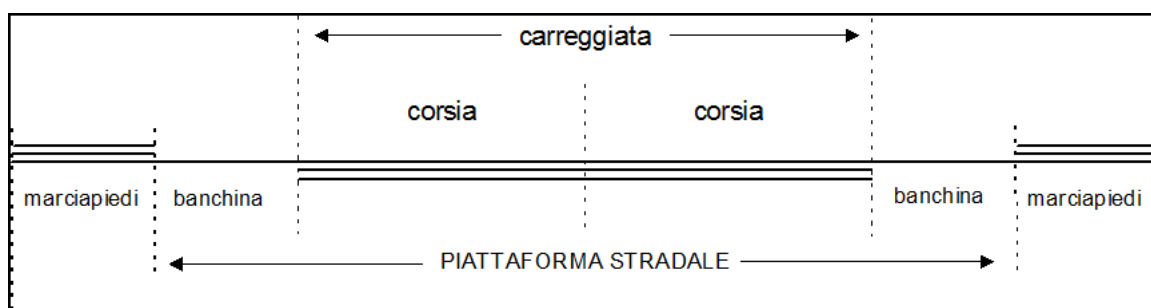
2. Il PRG-PS articola il Sistema della Mobilità nelle seguenti famiglie di Componenti, individuate nell'Elab. PS.2: *Viabilità carrabile; Viabilità ciclopeditonale; Mobilità alternativa*. Nel medesimo Elab. PS.2 sono riportati gli *Interventi per la viabilità e la sosta* e gli *Interventi per la riduzione delle criticità* relativi alle infrastrutture della viabilità carrabile.
3. Nell'Elab. PS.2 sono indicate le componenti del Sistema della mobilità sia esistenti e sia di progetto; alcune componenti di progetto, come specificato nei successivi articoli, sono indicate solo simbolicamente. La definizione puntuale di tali elementi è affidata al PRG-PO e/o agli specifici progetti di intervento.
4. Per le infrastrutture da adeguare o di nuova realizzazione i tracciati, le soluzioni funzionali, gli ingombri delle intersezioni eventualmente rappresentati nell'Elab. PS.2 sono indicativi. Essi saranno precisati in sede di PRG-PO e/o di strumento urbanistico attuativo (PUA), o di pianificazione di settore e in fase di progettazione.

Art. 90 Definizioni per le infrastrutture stradali

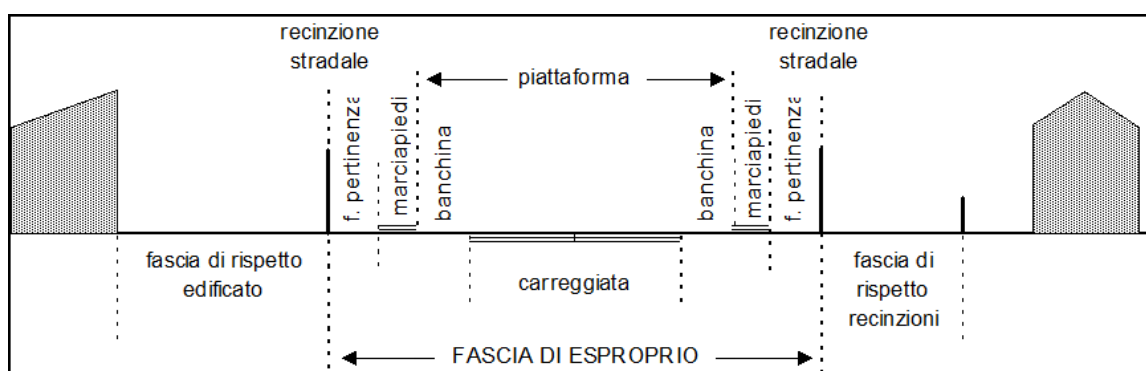
1. Le infrastrutture stradali comprendono le sedi stradali esistenti e di progetto ovvero le strade esistenti, da adeguare o di nuova realizzazione, con le relative fasce di pertinenza e fasce di rispetto, così come definite e classificate dal D.Lgs n.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della strada", dalle Direttive del Ministero Lavori pubblici del 24 giugno 1995 per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del traffico e dal D.M. Infrastrutture e trasporti n. 5/2001.
2. Le principali definizioni relative alla viabilità vengono di seguito riportate:
 - a) *Corsia*: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
 - b) *Banchina*: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
 - c) *Carreggiata*: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
 - d) *Marciapiede*: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
 - e) *Piattaforma*: parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:

- una o più carreggiate complanari, di cui la corsia costituisce il modulo fondamentale,
- le banchine in destra ed in sinistra,
- i margini (eventuali) interno e laterale (comprensivi delle banchine),
- le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole di sosta o di fermata dei mezzi pubblici (se esistenti).

Non rientra nella piattaforma il margine esterno.



- f) *Fascia di pertinenza*: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- g) *Fascia di rispetto*: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.



- Le infrastrutture stradali, conformemente ai contenuti normativi dei Decreti di cui al comma 1, sono classificate dal PRG-PS in relazione al ruolo funzionale svolto in ambito urbano ed extraurbano e rappresentate con apposita simbologia negli elaborati grafici gestionali PS.G5.1.1 *Classificazione della viabilità- Territorio comunale* e PS.G5.1.2 *Classificazione della viabilità- Capoluogo*. I requisiti che il PRG-PS ha tracciato per la rete viaria rispettano gli standard delineati nel RR 2/2015, art.26.
- La distinzione fra ambito urbano ed extraurbano fa riferimento alle aree comprese rispettivamente all'interno o fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art.4, D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i., "Nuovo Codice della Strada". Detta classificazione individua, infatti, la funzione preminente o l'uso più opportuno, che ciascun elemento viario deve svolgere all'interno della rete stradale urbana, per risolvere i relativi problemi di congestione e sicurezza del traffico, in analogia e stretta correlazione agli strumenti urbanistici che determinano l'uso

delle diverse aree esterne alle sedi stradali. La perimetrazione dei centri abitati di cui al presente comma è riportata nell'Elab.PS.G5.2 *Perimetrazione Centri abitati*.

5. All'interno del territorio comunale di Norcia, secondo la classificazione del Codice della Strada recepita dal DM 5/2001 e delle *Direttive per la redazione ed attuazione dei piani del traffico* (Art.36 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.) riportata al successivo comma 6 si distinguono le seguenti tipologie di strade in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, ai sensi dell'art.99 della LR 1/2015:

- a) Strade extraurbane secondarie
- b) Strade urbane di quartiere
- c) Strade locali.

Il PRG-PS nell'Elab. PS.2: assume la classificazione di *Strade extraurbane secondarie* di cui alla lettera a) per la viabilità carrabile esistente nel territorio extraurbano; classifica come *Strade urbane* le strade di cui alle lettere b) e c), e come *Altre strade* le strade di cui alla lettera c) non ricomprese nelle strade urbane.

6. La descrizione delle diverse tipologie di strade presenti nel territorio comunale, ai sensi della normativa vigente, è la seguente:

- C - *Strada extraurbana secondaria*: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- E - *Strada urbana di quartiere*: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. La strada di quartiere ha funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di più vaste dimensioni, tra zone esterne di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In questa categoria rientrano, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, ecc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purché esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra. Per questa categoria di strade è prevista dall'art.142 del Nuovo Codice della Strada una velocità massima di 50 Km/h.
- F - *Strada locale*: strada urbana ed extraurbana opportunamente sistemate non facenti parte degli altri tipi di strade. La strada locale è al servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio; su di esse non è comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.

Per una definizione completa delle caratteristiche geometriche si rimanda al D.Lgs 30 aprile 1992, n.285. Nuovo Codice della Strada e alle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. Infrastrutture e trasporti 5/11/2001).

Art. 91 Viabilità carrabile

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.2, secondo quanto stabilito all'Art. 90, le componenti principali della Viabilità carrabile così articolate: *Strade extraurbane esistenti: secondarie, altre strade e Tratti in galleria; Strade urbane esistenti; Viabilità rurale*. Il PRG-PO completa la classificazione e definisce le altre componenti della viabilità carrabile. Il quadro d'insieme della classificazione della viabilità relativamente al Capoluogo e all'intero territorio comunale è contenuto nell'Elab. PS.G5.1.1 e PS.G5.1.2.

2. Per la Viabilità carrabile valgono le norme di cui all'art.26 del RR 2/2015.

Art. 92 Interventi per la viabilità e la sosta

1. Il PRG-PS nell'Elab. PS.2 fornisce gli indirizzi per i principali interventi di completamento e razionalizzazione della rete della viabilità e per il sistema della sosta. A tal fine individua:
 - a) i tratti di viabilità *da adeguare o di progetto*, con disegno indicativo dell'adeguamento;
 - b) l'*opera di attraversamento del corridoio ecologico*, con riferimento all'esigenza di assicurare la continuità del corridoio ecologico/area naturalistica attraversata dall'infrastruttura, riducendo i possibili impatti;
 - c) i *Nodi viari di progetto*, con localizzazione indicativa dei nodi viari che necessitano di una specifica progettazione;
 - d) le *Aree utilizzabili per parcheggi per la fase emergenza/ricostruzione* (PT), che interessano aree attualmente libere e utilizzabili per la sosta delle auto, anche a seguito di interventi di sistemazione leggera del suolo con fondo naturale o materiali permeabili, finalizzate a garantire capacità di accoglienza nel Capoluogo, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni di grande richiamo di visitatori e turisti. Il PRG-PO specifica l'individuazione di tali aree e ne stabilisce la disciplina, anche in riferimento alla destinazione definitiva come dotazioni o spazi per attività di servizi, successiva all'uso temporaneo per la sosta, prescrivendo le necessarie opere di riqualificazione paesaggistico-ambientale;
 - e) gli *Ambiti di salvaguardia delle infrastrutture* di cui all'Art. 93.
2. I contenuti progettuali del PRG-PS per la viabilità e i nodi viari hanno valore di indirizzo prestazionale; i tracciati, le tipologie funzionali, le soluzioni dei nodi e le relative caratteristiche dimensionali saranno specificati in sede di PRG-PO e/o di progettazione degli interventi infrastrutturali.

Art. 93 Ambiti di salvaguardia delle infrastrutture

1. Le principali previsioni di nuove infrastrutture stradali sono rappresentate dal PRG-PS nell'Elab. PS.2, attraverso gli *Ambiti di salvaguardia delle infrastrutture* (LR 1/2015, art.21, comma 2, lett.I), proporzionati all'interesse delle stesse infrastrutture. L'eventuale tracciato viabilistico indicato all'interno di detti Ambiti di salvaguardia, classificato dal PRG-PS come viabilità di progetto, ha valore indicativo; il tracciato definitivo delle nuove infrastrutture sarà definito, nel campo di variazione costituito da tali Ambiti, in sede di PRG-PO e/o di progettazione degli interventi. La realizzazione di tali interventi è soggetta oltre che al rispetto delle specifiche norme di settore, al rispetto delle norme di cui agli artt. 16 e 37 delle NTA del PTCP della Provincia di Perugia, nonché degli indirizzi per la qualificazione paesaggistico-ambientale contenuti nell'Elab. PS.G7.2.
2. Nel caso di demolizione di edifici esistenti legittimi ricadenti negli *Ambiti di salvaguardia* di cui al comma 1, la quantità di SUC demolita può essere trasferita su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui al successivo comma 4. Nel caso non sia possibile procedere alla demolizione di eventuali edifici esistenti legittimi ricadenti negli *Ambiti di salvaguardia* di cui al comma 1, è consentito in sede di PRG-PO e/o di progettazione degli interventi, lo spostamento del tracciato delle nuove infrastrutture, anche all'esterno di detti Ambiti, senza che ciò costituisca variante al PRG-PS, purché sia garantita la prestazione di mobilità e connessione indicata dal PRG-PS stesso.

3. All'interno delle *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti* di cui all'Art. 133 e dei relativi *Ambiti di trasformazione* di cui all'Art. 24, è consentito, in sede di PRG-PO e/o di progettazione degli interventi, lo spostamento del tracciato della nuova infrastruttura, al di fuori dell'*Ambito di salvaguardia* di cui al comma 1, esclusivamente per motivi di assetto generale, purché sia garantita la prestazione di mobilità e connessione indicata dal PRG-PS.
4. I diritti edificatori relativi ai suoli ricompresi negli *Ambiti di salvaguardia* di cui al comma 1, sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalità di cui agli Artt.37 e 39 della LR 1/2015 e dell'Art. 28 delle presenti norme secondo le modalità stabilite dal PRG-PO.

Art. 94 Progetto per la viabilità principale

1. Il PRG-PS fornisce le indicazioni per il progetto della viabilità principale relativa a: il superamento del Capoluogo ("*Variante di Norcia*") e il superamento del nodo di Serravalle ("*Variante di Serravalle*").
2. Le indicazioni progettuali per la "*Variante di Norcia*", articolate in fasi progressive di attuazione degli interventi, sono riportate nell'Elab. PS.G5.3 *Progetto viabilità Capoluogo*.
3. Le indicazioni progettuali per la "*Variante di Serravalle*" sono riportate nell'Elab. PS.G5.3 *Progetto viabilità Variante di Serravalle*.
4. I contenuti progettuali di cui ai commi 2 e 3 hanno valore di indirizzo preliminare, i tracciati, le tipologie funzionali, le soluzioni dei nodi saranno specificati in sede di PRG-PO e/o di progettazione degli interventi infrastrutturali.
5. I progetti della viabilità principale di cui al presente articolo sono tenuti all'applicazione dei criteri e degli indirizzi per l'inserimento paesaggistico-ambientale delle infrastrutture viarie di cui all'Elab. PS.G7.2 *Repertorio dei criteri e degli indirizzi per la qualificazione paesaggistica degli interventi*.

Art. 95 Interventi per la riduzione delle criticità

1. Il PRG-PS, ai sensi della LR 8/2018 e in coerenza con gli studi per la SUM di cui al TITOLO ICapo 10°, stabilisce i principali interventi per la riduzione delle criticità e per assicurare il funzionamento delle connessioni urbane e territoriali in caso di emergenza a seguito di eventi calamitosi. A tal fine indica:
 - a) i *Nodi da adeguare per la rimozione di criticità puntuali*, nei quali il PRG può individuare i manufatti edilizi il cui sedime e relative pertinenze sono indispensabili per migliorare le condizioni di sicurezza e di funzionamento, che classifica come Edifici e relative pertinenze –ZIN di cui all'Art. 60 e disciplina ai sensi dell'Art.28 della LR 8/2018;
 - b) la *Viabilità strategica per assicurare la ridondanza delle connessioni*, distinguendo i tratti *da adeguare* e quelli *di progetto*, sia in contesto urbano che extraurbano, la cui individuazione costituisce indicazione di priorità.

Il PRG-PO precisa tali indicazioni, potendo anche riconoscere ulteriori nodi e situazioni di criticità e tratti di viabilità da sottoporre a interventi di delocalizzazione e messa in sicurezza degli spazi e delle infrastrutture.

2. I contenuti progettuali per la viabilità e i nodi viari hanno valore di indirizzo prestazionale; i tracciati, le tipologie funzionali, le soluzioni dei nodi saranno specificati in sede di PRG-PO e/o di progettazione degli interventi infrastrutturali.

Art. 96 Viabilità rurale: Percorsi per attività rurali

1. Il PRG-PS indica i *Percorsi per attività rurali* della Viabilità rurale, esistenti e di progetto, carrabili, percorribili da greggi, e utilizzabili per la fruizione agrituristica del territorio.
2. Gli interventi sui percorsi per le attività rurali (viabilità rurale), esistenti e di progetto, dovranno tener conto delle seguenti caratteristiche:
 - tracciato a fondo naturale migliorato o in terra stabilizzata, percorribile oltre che da greggi, da trattori agricoli, autocarri o altri mezzi speciali, senza particolari difficoltà in ogni stagione;
 - carreggiata unica con larghezza max di ml 3,5;
 - eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli e/o delle greggi procedenti in senso opposto;
 - idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali (quali scoline e taglia acque) atte ad evitare l'incanalamento delle acque superficiali nella sede stradale, tenendo conto dell'alimentazione dei fossi che sottendono il bacino imbrifero e dell'attraversamento di fossi e torrenti;
 - sistemazioni e consolidamento delle scarpate con l'utilizzo di tecniche di bioingegneria idraulico-forestale.
3. Le opere di manutenzione ordinaria dei percorsi rurali comprendono solo gli interventi che non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato. Si tratta di interventi che interessano il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di materiale, nonché il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali.

Art. 97 Fasce di rispetto delle infrastrutture

1. Le *Fasce di rispetto delle infrastrutture*, costituite dalle strisce di terreno esterne al confine stradale sulle quali insistono limitazioni all'uso ed alle trasformazioni, sono assunte dal PRG-PS in riferimento alle normative nazionali e regionali in vigore; esse concorrono alla riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico prodotti dal traffico veicolare motorizzato e possono essere utilizzate per eventuali futuri ampliamenti della strada.
2. Negli Elabb. PS.G5.1.1 e PS.G5.1.2 è riportata la viabilità individuata dal PRG-PS secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada (Art.2 del DLgs 285/1992); le relative Fasce di rispetto sono stabilite secondo quanto fissato dal citato DLgs (Artt.16, 17, 18, 19) e dal relativo Regolamento di Attuazione (Artt. 26, 27 e 28 del DPR 495/1992).
3. Al di fuori dei centri abitati, l'ampiezza delle Fasce di rispetto, ovvero le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada (Artt. 16, 17 e 18 del DLgs 285/1992) e del Regolamento di Attuazione (Artt. 26, 27 e 28 del DPR 495/1992) per le Strade di tipo C classificate come *Strade extraurbane secondarie* nell'Elab. PS.2 non potranno essere inferiori a ml 30,00, per le Strade di tipo F classificate come *Altre strade* non potranno essere inferiori a ml 10,00.
4. All'interno dei centri abitati per le Strade di tipo E (strade di quartiere) e di tipo E1 (strade interzonali) classificate nell'Elab. PS.2 come *Strade urbane*, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade sono stabilite dal RR 2/2015.

5. Le *Fasce di rispetto* relative alle infrastrutture individuate dal PRG-PS si definiscono in corrispondenza con la classificazione della viabilità riportata negli Elabb. PS.G5.1.1 e PS.G5.1.2.
6. Sia in ambito urbano che extraurbano, in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso, si deve aggiungere, secondo quanto stabilito all'Art.18 del DPR 285/92, oltre alla larghezza della fascia di rispetto di cui ai commi 3 e 4, l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia il doppio delle distanze stabilite dal regolamento a seconda del tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i poli estremi dei due lati.
7. Nelle *Fasce di rispetto* di strade di quartiere classificate come *Strade urbane* dal PRG-PS e comprese all'interno di strumenti urbanistici attuativi, sono ammesse distanze minori dell'edificazione dal nastro stradale, purché sia fornita in tale sede una approfondita documentazione tecnica e progettuale che giustifichi l'istanza di deroga e dimostri che la funzionalità della strada e le relative condizioni di sicurezza e sostenibilità ambientali non vengano compromesse. La deroga è concessa con le modalità definite dalla legislazione vigente in materia.
8. Nelle *Fasce di rispetto* sono consentiti i seguenti interventi o interventi ad essi assimilabili:
 - a) sistemazioni a giardino;
 - b) viabilità ciclopedonali;
 - c) parcheggi scoperti la cui realizzazione è soggetta al rispetto degli indirizzi per la qualificazione paesaggistico-ambientale contenuti nell'Elab. PS.G7.2;
 - d) reti idriche, fognanti, telefoniche ed elettriche;
 - e) pozzi;
 - f) metanodotti, gasdotti ed impianti simili;
 - g) strade a servizio dell'edificazione prevista all'esterno della fasce di rispetto stradale; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio delle varie opere consentite in dette fasce, strade sovrappassanti o sottopassanti le sedi stradali protette dalle fasce di rispetto;
 - h) recinzioni di fondi privati;
 - i) impianti per la distribuzione dei carburanti e stazioni di servizio.
9. Nelle Fasce di rispetto la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, lett. a), c), h) è consentita previa stipula di una convenzione con il Comune che escluda oneri aggiuntivi in caso di necessità di ampliamento della sede stradale, oltre quelli relativi all'acquisizione dell'area.
10. Qualora la Fascia di rispetto ricada su aree appartenenti a componenti di Spazio o di Sistema che attribuiscono diritti edificatori, potrà prevedersi che tali diritti vengano esercitati a distanza, su aree esterne confinanti e/o appartenenti prioritariamente alla medesima componente, comunque secondo le normative vigenti in materia.
11. Per gli edifici esistenti e ubicati nelle Fasce di rispetto relative alle infrastrutture stradali con destinazione residenziale, sono consentiti gli interventi edificatori previsti dalla disciplina di Componente nella quale detti edifici ricadono, secondo quanto disposto all'Art.105 della LR 1/2015.

Art. 98 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

1. Le *Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali* sono costituite da strisce di terreno comprese tra la carreggiata più esterna ed il confine stradale. Esse sono parte integrante della strada, da utilizzare solo per la realizzazione di altre componenti, quali: banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterale, margine esterno ed interno, piste ciclabili, fermate dei mezzi pubblici, distributori di carburante, stazioni di servizio, opere di ambientazione stradale finalizzate alla riduzione e alla mitigazione dell'impatto ambientale. Le fasce di pertinenza sono destinate alla definizione progettuale esecutiva delle nuove infrastrutture stradali e al futuro ampliamento o adeguamento di quelle esistenti.
2. Per le strade di nuova realizzazione in aree di nuovo impianto le fasce di pertinenza dovranno rispettare le seguenti larghezze minime:
 - Strade extraurbane secondarie: m. 12,00;
 - Strade urbane (strade urbane di quartiere): m. 12,00.
3. Per le strade urbane di cui al comma 2, sono ammesse distanze minori all'interno di aree oggetto di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica, purché sia fornita in tale sede una approfondita documentazione tecnica e progettuale che giustifichi l'istanza di deroga e dimostri il mantenimento della funzionalità delle strade e le relative condizioni di sicurezza e sostenibilità trasportistica e ambientale. La deroga è concessa con le modalità definite dalla legislazione vigente in materia.
4. Tutte le strade carrabili esistenti e di progetto, eccetto le strade extraurbane primarie e principali, devono essere dotate di una porzione di spazio riservato alla mobilità pedonale per ogni senso di marcia, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti protetta, costituita da marciapiedi o banchine.
5. I marciapiedi di norma non devono avere una larghezza inferiore a ml 1,50 per le Strade urbane (Strade urbane di quartiere) di quartiere e ml 2,50 per le Strade urbane (Strade urbane di quartiere) in presenza di fronti continui con usi commerciali e di servizio ai piani terra.
6. La larghezza dei marciapiedi va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature, sia di occupazioni di suolo impegnate da edicole di giornali e attrezzature assimilabili. Le banchine non possono essere inferiori a 0,50 m.

Art. 99 Parcheggi pubblici esistenti

1. Il PRG-PO individua i *Parcheggi pubblici esistenti* negli insediamenti, eventualmente articolandoli in relazione alla funzione di mobilità da assicurare (scambio, attestamento, prossimità, ecc).
2. Le quantità minime di aree a parcheggio al servizio di insediamenti residenziali, di insediamenti, per servizi e produttivi e di insediamenti per le attività commerciali, sono quelle stabilite agli Artt. 85, 86, 87 del RR 2/2015. Il PRG-PO determina il fabbisogno pregresso e futuro relativo ai parcheggi pubblici esistenti, e ne prevede il soddisfacimento.
3. Il PRG-PO provvede alla individuazione di aree per dotazioni pubbliche o di uso pubblico a parcheggio necessarie per il miglioramento dell'organizzazione degli standard urbanistici di cui al comma 2, sia all'interno degli insediamenti esistenti, come nelle previsioni di trasformazione degli stessi o di nuovo impianto, con riferimento alla Localizzazione preferenziale di dotazioni pubbliche di cui all'Art. 105 comma 6.
4. La realizzazione di parcheggi pubblici è sottoposta alle disposizioni regionali vigenti per quanto attiene le caratteristiche geometrico-funzionali degli stalli di sosta e della viabilità di accesso e distribuzione.

Art. 100 Disposizioni particolari in materia di parcheggi ed autorimesse

1. Negli interventi di NC e di DR con aumento di SUC, nonché nei cambiamenti di destinazione d'uso di cui all'Art. 43, deve essere assicurata la dotazione di legge di parcheggi pubblici e privati almeno relativamente alle parti di incremento e di variazione di destinazione d'uso.
2. Nei casi di cui al comma 1, i parcheggi e le autorimesse privati devono essere ricavati nella stessa costruzione, nei piani interrati, seminterrati, nelle aree di pertinenza.
3. Negli interventi di cui al comma 1 e negli interventi di RE o di variazione di destinazione d'uso, qualora per cause fisiche, le quantità minime di parcheggi pubblici e privati previsti dalla normativa, non possono essere reperite nella costruzione, nell'area di pertinenza, ovvero in altre aree private asservite, purché localizzate entro ml 150 di distanza, è ammessa la monetizzazione della quota non reperita ai sensi dell'Art.88 del RR 2/2015.

Art. 101 Viabilità ciclopeditone

1. Il PRG-PS riconosce ed attribuisce alla mobilità ciclistica e pedonale una funzione rilevante e strategica ai fini della sostenibilità ambientale della mobilità e della qualità della fruizione paesaggistica-ambientale del territorio.
2. Nell'Elab. PS.2 sono individuati i principali *Percorsi ciclopeditoni* esistenti e di progetto; in sede di PRG-PO possono essere definite ulteriori componenti della rete ed eventualmente le caratteristiche geometriche e funzionali e la collocazione rispetto alle strade carrabili, in coerenza con la normativa tecnica specifica, con la LR 46/1997, il DM LLPP 557/99 e con gli obiettivi della sicurezza, della continuità della rete stradale e dell'integrazione con le altre reti (trasporto pubblico, parcheggi, ecc).

Art. 102 Mobilità alternativa per i Piani di Castelluccio

1. Il PRG-PS considera strategico porre le condizioni per promuovere la definizione, nel tempo, di modalità alternative per favorire l'accesso dei visitatori ai Piani di Castelluccio in condizioni di sostenibilità e compatibilità rispetto agli eccezionali valori naturalistico-ambientali e paesaggistici degli stessi Piani e del centro di Castelluccio.
2. Il PRG-PS, in ordine alle finalità di cui al comma 1, individua nell'Elab. PS.2 il *Corridoio multimodale per l'accessibilità ai Piani di Castelluccio* all'interno del quale possono essere individuati uno o più percorsi e/o tracciati riferiti a modalità compatibili di trasporto, anche complementari tra loro, secondo sistemi su ferro, a fune, ciclopeditoni e/o vie per trasporto animale.
3. Il PRG-PS affida ad una specifica attività di progettazione di iniziativa pubblica e/o mista, supportata da adeguati studi multidisciplinari di fattibilità finalizzati a motivare le soluzioni selezionate tra alternative, la definizione del o dei sistemi di trasporto da attuare all'interno del Corridoio multimodale di cui al comma 2. Il progetto dovrà curare con particolare attenzione i punti di attestamento a Norcia e a Castelluccio, la individuazione dei tracciati e/o percorsi che dovranno essere realizzati minimizzando i movimenti di terra e la modifica dell'assetto geomorfologico, nonché l'inserimento paesaggistico ambientale della infrastruttura e/o delle opere necessarie. Il progetto sarà sottoposto a tutte le valutazioni ambientali e paesaggistiche preventive previste dalle normative vigenti al momento di predisposizione del progetto stesso.
4. Il progetto di cui al comma 3 sarà preferibilmente definito con l'intesa dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della Regione Umbria.
5. Fino alla approvazione del progetto di cui al comma 3 i suoli ricompresi nel Corridoio multimodale sono disciplinati secondo le norme del presente PRG-PS relative alle componenti di appartenenza. A seguito della realizzazione degli interventi le porzioni di

aree del Corridoio multimodale non interessate dal o dai sistemi di trasporto per i Piani di Castelluccio, manterranno la disciplina urbanistica delle componenti di appartenenza.

TITOLO IV SISTEMA DELLE DOTAZIONI, DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Capo 1° Finalità, disposizioni generali ed indirizzi per il PRG-PO

Art. 103 Finalità

1. Per il *Sistema delle dotazioni, degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche* il Piano ha l'obiettivo di consolidare ed integrare le attrezzature, gli spazi collettivi e gli impianti esistenti sul territorio di Norcia per assicurare qualità urbana, ecologica ed ambientale anche attraverso il miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità sociale e delle caratteristiche delle diverse tipologie di dotazioni.

Art. 104 Articolazione delle Componenti

1. Il PRG-PS articola il *Sistema delle dotazioni, degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche* nelle seguenti famiglie di componenti, individuate nell'Elab. PS.2: *Dotazioni pubbliche, Dotazioni per la sicurezza, Impianti ed infrastrutture tecnologiche*. Appartengono al *Sistema delle dotazioni, degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche* anche le Dotazioni pubbliche individuate in sede di PRG-PO secondo quanto stabilito al comma 2 e all'Art. 105.
2. Il PRG-PO provvede a soddisfare, ai sensi degli Artt. 84, 85, 86, 87 del RR 2/2015, sia il fabbisogno pregresso di dotazioni territoriali e funzionali, sia il nuovo fabbisogno generato dagli interventi di trasformazione che saranno disciplinati dal PRG-PO stesso, con particolare riferimento alle Dotazioni pubbliche di cui all'Art. 105.
3. Il PRG-PO, oltre ad individuare eventuali componenti integrative di quelle di cui al comma 1, definisce gli aspetti quantitativi e qualitativi dell'assetto delle aree destinate a verde e servizi, attrezzature, impianti e infrastrutture tecnologiche relativamente a: inserimento nel contesto urbanistico, sistemazione delle aree di pertinenza, parametri ecologico-urbanistici, dotazioni di parcheggi, rapporto di copertura.
4. Il PRG-PO può prevedere dotazioni pubbliche per quantità superiori ai minimi previsti dalle norme regolamentari, a fronte di specifiche esigenze legate a previsioni di intervento relative ad insediamenti residenziali e ad insediamenti per attività, le cui caratteristiche comportino particolari carichi urbanistici e/o prestazioni da soddisfare in termini ambientali, funzionali e di sicurezza.
5. Per le Dotazioni relative ad aree verdi pubbliche e private il PRG-PS fornisce nell'Allegato B alle presenti norme specifici indirizzi di gestione e progettazione da applicare in particolare per le aree verdi di nuova previsione e progettazione.

Art. 105 Dotazioni pubbliche

1. Il PRG-PS al fine di definire l'armatura degli spazi e servizi pubblici che strutturano gli insediamenti di Norcia, individua nell'Elab. PS.2 le principali *Dotazioni pubbliche* così articolate:
 - a) *Dotazioni esistenti*:
 - Dotazioni pubbliche di livello territoriale (Dpu)
 - Spazi attrezzati per lo sport (Spu)

b) Dotazioni di progetto:

- Principali dotazioni pubbliche (Dpr)
 - Principali spazi aperti attrezzati (Spr)
2. Il PRG-PO, anche in applicazione dell'Art. 104 comma 2, individua all'interno delle componenti dello Spazio urbano e classifica le Dotazioni pubbliche articolandole in riferimento all'interesse sovracomunale, comunale ovvero locale rispetto alla prevalente destinazione degli insediamenti esistenti. Il PRG-PO di tali Dotazioni pubbliche specifica le singole tipologie di servizi e attrezzature secondo quanto stabilito al Titolo II Capo I Sezione III del RR 2/2015.
 3. Il PRG-PO articola le *Dotazioni pubbliche di interesse comunale e sovracomunale* (livello territoriale) esistenti in relazione alla reale rilevanza e alle caratteristiche del servizio, in termini di livello gerarchico e di bacino di utenza servito, nelle seguenti tipologie: *Attrezzature sanitarie, Attrezzature scolastiche di grado superiore, Attrezzature per la cultura, Attrezzature per lo sport, Attrezzature per la sicurezza, sedi di enti pubblici*, e in riferimento a quelle di cui all'Art.84 del RR 2/2015.
 4. Il PRG-PO articola le *Dotazioni pubbliche di interesse locale* (livello locale) esistenti secondo la funzione prevalente degli insediamenti e in riferimento alla tipologia di servizi ed attrezzature di cui agli Artt.85, 86 e 87 del RR 2/2015.
 5. Il PRG-PS rimanda al PRG-PO la disciplina delle Dotazioni pubbliche di cui ai commi 3 e 4, da definire nel rispetto dei requisiti di qualità prestazionali di cui all'Art.82 del RR 2/2015 e dei seguenti indirizzi generali:
 - curare la ubicazione ottimale rispetto al sistema della mobilità, ponendoli in relazione con i parcheggi, le fermate del trasporto pubblico, i servizi pubblici;
 - favorire, anche attraverso la pianificazione e la progettazione del verde, la massima continuità degli spazi e delle attrezzature pubbliche, per creare un sistema integrato e continuo di fruizione, coordinata con il sistema della mobilità ciclopedonale;
 - garantire attraverso una progettazione selezionata anche attraverso forme concorsuali, una immagine urbana di alto livello, in grado di costituire punto di riferimento e di qualificazione della città e del territorio;
 - scegliere sistemi costruttivi e materiali funzionali e durevoli;
 - favorire soluzioni progettuali che riducono i costi e le esigenze di manutenzione.
 6. Il PRG-PS individua le *Principali dotazioni pubbliche di progetto* (Dpr) e i *Principali spazi aperti attrezzati di progetto* (Spr) al fine di integrare e rafforzare l'offerta di servizi, attrezzature e spazi pubblici per innalzare la qualità della vita degli abitanti e dell'accoglienza dei visitatori. Il PRG-PO disciplina, potendone individuare altre all'interno dello Spazio urbano, le Dotazioni di progetto nel rispetto del comma 5.
 7. Il PRG-PS individua gli *Interventi di riqualificazione/rigenerazione delle dotazioni pubbliche* danneggiate dal sisma 2016 che, ai sensi dell'Art.15 comma 7 della LR 8/2018, sottopone ad interventi di demolizione, ricostruzione e riqualificazione degli spazi pubblici ai fini del miglioramento dell'accessibilità, della fruizione e della sicurezza, nonché della qualità paesaggistico-ambientale, anche prevedendo la variazione della destinazione pubblica della dotazione da ricostruire. Gli Interventi saranno specificati in sede di PRG-PO e/o di programmazione e progettazione degli stessi.
 8. Il PRG-PS indica con apposita simbologia nell'Elab. PS.2 la *Localizzazione preferenziale di dotazioni pubbliche di progetto* (D), avente valore di indirizzo per il PRG-PO. Essa rappresenta la ubicazione preferenziale di nuove aree per dotazioni pubbliche necessarie ai fini del soddisfacimento degli standard, con particolare riferimento ai parcheggi e alle

aree verdi. Il PRG-PO specifica la localizzazione delle dotazioni pubbliche di progetto, potendo discostarsi dalle indicazioni del PRG-PS di cui al presente comma, e dovendo comunque assicurare dal punto di vista quantitativo e qualitativo i requisiti di cui al comma 5. Il PRG-PS indica la previsione di alcune dotazioni (parcheggi e verde) nello Spazio rurale, in posizione contigua a funzioni o dotazioni esistenti, da attuarsi, qualora se ne ravvisi la effettiva e motivata necessità e secondo i citati criteri, ai sensi dell'Art.32 comma 10 della LR 1/2015.

9. Per le nuove aree per Dotazioni pubbliche, il PRG-PS rinvia al PRG-PO l'individuazione fondiaria, l'articolazione e la relativa disciplina di acquisizione, eventualmente alternativa all'esproprio, tramite compensazione in loco o a distanza secondo i criteri di perequazione urbanistica di cui all'Art. 28, ovvero mediante l'inserimento in Ambiti di trasformazione ai sensi dell'Art. 22.
10. È facoltà dell'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, variare la specifica destinazione e tipologia delle aree a *Dotazioni pubbliche di interesse sovracomunale e comunale* di cui al comma 3 di competenza del Comune e delle *Dotazioni pubbliche di interesse locale esistenti* classificate dal PRG-PO, con altra destinazione comunque a dotazione pubblica, salvo verifica del soddisfacimento degli standard urbanistici in termini di parcheggi e verde.
11. Il PRG-PO disciplina i casi in cui è consentita l'alienazione di dotazioni pubbliche dismesse o in via di dismissione, delle quali definisce le nuove destinazioni d'uso ammesse successivamente all'alienazione. Il PRG-PO determina i parametri urbanistico-edilizi ed ecologici delle trasformazioni assentite a seguito dell'alienazione e le relative destinazioni d'uso ammesse, in coerenza con la componente nella quale ricade la dotazione dismessa e con le destinazioni d'uso delle componenti adiacenti.

Art. 106 Dotazioni private

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.2 le principali aree che integrano la dotazione di attrezzature pubbliche che classifica come *Dotazioni private*. Esse comprendono manufatti, spazi ed attrezzature dedicate a funzioni non residenziali che includono attività sportive, funzioni ricettive, attività terziarie e commerciali.
2. Nelle aree con *Dotazioni private* esistenti vanno mantenute, migliorate ed eventualmente integrate le funzioni e le destinazioni d'uso esistenti, anche con qualificazione e rigenerazione ove necessario dell'assetto esistente. Il PRG-PO disciplina le *Dotazioni private* secondo gli indirizzi di cui al comma 3, regolando anche l'eventuale dismissione delle attività e rifunzionalizzazione per funzioni, attività e servizi prevalentemente non residenziali.
3. Spetta al PRG-PO specificare la disciplina di tali dotazioni, articolare ulteriormente la classificazione ed individuare altre aree che possono integrare la qualità dei tessuti urbani e del territorio, sulla base dei seguenti indirizzi generali:
 - favorire la massima continuità degli spazi e delle attrezzature pubbliche e private, per creare un sistema integrato e continuo di fruizione, coordinata con il sistema della mobilità ciclopedonale;
 - garantire una progettazione qualificata in grado di costituire punto di riferimento e di qualificazione del Capoluogo, delle Frazioni e del territorio;
 - garantire la più ampia fruibilità delle attrezzature da parte degli utenti;
 - assicurare una più ampia e qualificata dotazione di funzioni private di interesse generale all'interno dell'insediamento.

Art. 107 Dotazioni per la sicurezza

1. Il PRG-PS, ai sensi della LR 8/2018 e in coerenza con gli studi per la SUM di cui all'Elab.PS.G8, individua le *Dotazioni per la sicurezza* al fine di garantire il sistema di spazi, funzioni e attrezzature necessari per la risposta agli eventi calamitosi in fase di emergenza e di ripresa. A tal fine riconosce:
 - a) le *Aree per la gestione dell'emergenza Sisma 2016* (AE), che ai sensi dell'Art.15 della LR 8/2018 il PRG può destinare a successivi riusi o dismissioni, in riferimento alle esigenze di protezione civile e di interesse pubblico;
 - b) le *Dotazioni e infrastrutture di protezione civile*, costituenti standard e dotazioni per la sicurezza di cui all'Art.28 della LR 8/2018.

Art. 108 Aree per la gestione dell'emergenza Sisma 2016

1. Le *Aree per la gestione dell'emergenza Sisma 2016* (AE) mantengono la funzione in atto all'adozione del PRG-PS fino al termine del loro utilizzo stabilito ai sensi delle normative relative al Sisma 2016 e ai conseguenti atti tecnico-amministrativi. Le Aree AE, ove necessario in funzione delle destinazioni definitive fissate dal PRG, sono acquisite con le modalità previste ai sensi delle normative Sisma 2016. Fino al termine citato nelle Aree AE sono ammessi gli interventi di manutenzione e recupero dei manufatti, attrezzature, impianti tecnologici e spazi aperti esistenti.
2. Il PRG-PS, ai sensi degli Artt.15 e 28 della LR 8/2018, fornisce le direttive per la destinazione d'uso definitiva delle Aree AE, in coerenza con la ripianificazione dell'assetto territoriale e urbano comunale e con la Struttura urbana minima (SUM), anche al fine di favorire la riqualificazione delle stesse Aree ai sensi dell'Art.26 della medesima legge regionale.

Art. 109 Direttive per le Aree per l'emergenza Sisma 2016

1. Il PRG-PS, ai sensi degli Artt.15 e 28 della LR 8/2018, indica con valore di direttiva al PRG-PO le possibili destinazioni definitive delle *Aree per la gestione dell'emergenza Sisma 2016* (AE), offrendo anche l'opzione tra diversi usi in modo di garantire la necessaria flessibilità alle scelte successive della pianificazione operativa, tenendo anche conto dell'incidenza o meno sul dimensionamento del PRG conseguente al riutilizzo di tali aree ai sensi dell'Art.10 comma 2 della LR 8/2018.
2. Il PRG-PS individua e attribuisce alle Aree AE le seguenti destinazioni definitive di riutilizzo post emergenza:
 - A. Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva
 - B. Dotazioni pubbliche
 - C. Protezione civile
 - D. Insediamento prevalentemente residenziale
 - E. Insediamento per attività e servizi – turismo, sport, tempo libero, accoglienza
 - F. Riuso delle attrezzature per accoglienza – turismo
 - G. Insediamento per attività e servizi
 - H. Aree per delocalizzazioni.
3. Il PRG-PS, attraverso l'indicazione di *Dotazioni e infrastrutture di protezione civile* di cui all'Art. 110, evidenzia i casi nei quali le Aree AE, ancorché vengano riqualificate e/o trasformate secondo una delle destinazioni d'uso definitive di cui al comma 2, devono comunque assicurare prestazioni spaziali e funzionali ai fini di protezione civile.

4. Il PRG-PO, in relazione al termine di utilizzo e/o rilascio delle Aree AE da parte delle attività o degli abitanti temporanei che l'Amministrazione comunale programma assicurando preferibilmente la completa liberazione di ciascuna Area AE, disciplina il riutilizzo e la riqualificazione secondo le presenti direttive, selezionando, ove compatibili, una o più delle destinazioni definitive indicate dal PRG-PS:
- a) Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva, da destinare ad aree per la ricettività all'aria aperta – aree camper per le quali il PRG-PO definisce una specifica disciplina;
 - b) Dotazioni pubbliche, si applica la relativa disciplina definita dal PRG-PO;
 - c) Protezione civile, si applica la disciplina di cui all'Art. 110;
 - d) Insediamento prevalentemente residenziale, si applicano le Direttive per i nuovi insediamenti di cui all'Art. 155;
 - e) Insediamento per attività e servizi – turismo, sport, tempo libero, accoglienza, si applica la disciplina delle Dotazioni privati di cui all'Art. 106;
 - f) Riutilizzo delle attrezzature per accoglienza – turismo, il PRG-PO disciplina il riutilizzo delle Soluzioni Abitative per l'Emergenza (SAE), ovvero la loro sostituzione con simili attrezzature compatibili con le urbanizzazioni esistenti, per funzioni turistico-ricettive a basso costo, con caratteristiche di accessibilità confortevole per tutti, o per accoglienza di studenti, gruppi ecc;
 - g) Insediamento per attività e servizi, si applicano le Direttive per i nuovi insediamenti di cui all'Art. 155.

Art. 110 Dotazioni e infrastrutture di protezione civile

1. Nell'Elab. PS.2, ai sensi dell'Art.28 della LR 8/2018, sono indicate le *Dotazioni e infrastrutture di protezione civile* destinate alla ubicazione delle attrezzature per l'emergenza in caso di calamità naturale e finalizzate a soddisfare le esigenze dell'organizzazione dei soccorsi e di insediamenti temporanei.
2. Le aree individuate per le *Dotazioni e infrastrutture di protezione civile*, qualora non già pubbliche, sono acquisite per esproprio o mediante acquisizione per compensazione ai sensi dell'Art. 105, salvo i casi stabiliti dal PRG-PO. Il PRG-PO può disciplinare i casi nei quali la realizzazione di tali *Dotazioni* è integrata con quella delle Componenti in cui ricadono tramite l'attuazione di Ambiti di trasformazione e dei relativi PUA di Ambiti/Comparti, ovvero in quanto opere pubbliche. Nelle aree non già attrezzate di cui al presente comma è consentito l'uso agricolo del suolo, a condizione che non ne venga compromessa la eventuale infrastrutturazione a fini di Protezione Civile.
3. Le *Dotazioni e infrastrutture di protezione civile* devono essere attrezzati e sistemati al fine di accogliere la funzione a loro attribuita nel Piano di Protezione Civile, prendendo a riferimento il *Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile* (Presidenza del Consiglio dei Ministri-DPC ottobre 2007 e smi) e le *Linee Guida per l'individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di Protezione Civile* (Presidenza del Consiglio dei Ministri-DPC marzo 2005 e smi), nonché il Piano Comunale di Protezione Civile stesso.
4. Le *Dotazioni e infrastrutture di protezione civile*, compatibilmente con l'attrezzamento e le sistemazioni di cui al comma 3, e nei momenti di non funzionamento per esigenze di protezione civile, possono essere utilizzati per funzioni pubbliche temporanee che non comportino modificazione dell'assetto, dell'organizzazione e della dotazione impiantistica delle stesse *Dotazioni*.

Art. 111 Impianti ed infrastrutture tecnologiche

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.2 le aree pubbliche e private in cui sono localizzati i seguenti *Impianti ed infrastrutture tecnologiche*: *Impianto di depurazione dei rifiuti liquidi e delle acque e relativa area di rispetto*, *Impianti per la fitodepurazione*, *Serbatoi idrici*, *Tiro a volo*, *Centro trasferimento rifiuti*, *Canile*, *Cimiteri e relativa area di rispetto*, *Gasdotti principali e relative fasce di rispetto*, *Laghetti artificiali*, *Bacino scioviano*.
2. Per gli *Impianti e le infrastrutture tecnologiche esistenti* sono ammessi esclusivamente gli interventi e le trasformazioni necessarie alla funzionalità degli stessi, nei limiti consentiti dalle norme di settore, dalle condizioni ambientali del contesto, in termini di impatto acustico, atmosferico, idrico, elettromagnetico e luminoso, nonché di inserimento paesaggistico. Nelle fasce di rispetto degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche, vale la disciplina di componente nella quale ricadono, comunque in conformità alle specifiche norme di legge relative a detti impianti ed infrastrutture, eventualmente integrate dal PRG-PO.
3. Nell'Elab. PS.2 sono individuate le aree di sedime e di pertinenza dei *Cimiteri* esistenti del Capoluogo e delle Frazioni. Le aree per i cimiteri sono destinate al mantenimento e all'ampliamento delle relative attrezzature ed impianti pertinenziali. All'interno dei Cimiteri sono ammessi gli interventi consentiti dalle leggi vigenti in materia. Per il Cimitero del Capoluogo è individuata nell'Elab. PS.2 anche la relativa area di ampliamento. Nei Cimiteri delle Frazioni è consentito un ampliamento massimo pari al 50% della superficie esistente. L'ampliamento dei Cimiteri è effettuato su aree di proprietà pubblica o acquisite tramite esproprio o compensazione. Le fasce di rispetto cimiteriale sono regolate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia. L'ampiezza delle aree di rispetto può essere variata secondo le procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PRG-PS. In particolare all'interno delle fasce di rispetto, come riportate nell'Elab. PS.2, non è consentito, ai sensi dell'art. 358 del TU delle leggi Sanitarie, approvato con RD n. 1265/1994 e del DPR n. 285/1990, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo siano adibiti.
4. Il *Centro di trasferimento rifiuti*, localizzato ad ovest della Frazione di Serravalle lungo la SS.685, è finalizzato alla raccolta dei rifiuti dai Comuni contermini e alla organizzazione del conferimento all'impianto di destinazione definitiva. Il Centro è realizzato e gestito ai sensi delle leggi vigenti in materia.
5. Per l'impianto *Tiro a volo*, ubicato in località Forca d'Ancarano, è prevista la sistemazione delle aree, per un migliore inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, anche mediante la piantumazione di essenze arboree lungo i margini dell'impianto compatibilmente con le attività di tiro svolte. Per l'accoglienza e il ristoro degli utenti dell'impianto è ammessa la realizzazione di un manufatto rimovibile in materiali biocompatibili per una Suc massima pari a 16 mq e altezza massima di m 3,50.
6. Per i *Laghetti artificiali* valgono gli indirizzi di cui all'Allegato C alle presenti norme.
7. Per il *Bacino scioviano* valgono le norme di settore e gli eventuali specifici progetti predisposti dagli enti competenti, che devono comunque assicurare la conformità con il PRG-PS.
8. In caso di dismissione degli *Impianti* vale la disciplina della Componente nella quale essi ricadono salvo diversa determinazione in sede di PRG-PO, comunque finalizzata alla riqualificazione ambientale ed urbanistica della zona.
9. La realizzazione di nuovi *Impianti e infrastrutture tecnologiche*, non individuati dal PRG-PS, ove non specificatamente esclusa dalle norme di Componente nella quale essi ricadono, è comunque subordinata alla verifica positiva di ammissibilità urbanistico-ambientale, precedente alla approvazione del progetto. Tale verifica è effettuata sulla base di uno studio di compatibilità, integrativo degli elaborati di progetto, costituito da

elaborati atti ad illustrare, oltre alle caratteristiche architettoniche del manufatto (localizzazione, dimensione, tecnologie e materiali, colori, ecc.), anche la sua percepibilità ed il suo impatto ambientale, onde valutarne la congruità paesaggistico-ambientale rispetto al contesto.

10. Nell'individuazione di nuovi tracciati delle linee aeree per gli elettrodotti e nelle fasi di revisione di quelle esistenti, nonché nell'installazione di impianti puntuali di telecomunicazione, si deve evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante e lungo i crinali. All'interno del PNMS, e dei siti Natura 2000 (Zps e Zsc), nonché nelle Aree di elevato e elevatissimo interesse naturalistico ambientale, è preferibile l'interramento per i nuovi elettrodotti.
11. Per tutti gli *Impianti e infrastrutture tecnologiche* si applicano le discipline di settore relative alle salvaguardie ed alle distanze di sicurezza indicate dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 112 Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione

1. Gli *Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione* sono definiti all'Art.69, comma 1, lett.d) della LR 13/2014-Testo unico in materia di commercio; il PRG-PS, ai fini della disciplina in materia di distribuzione dei carburanti, fa proprie le definizioni di cui al richiamato Art.69.
2. La disciplina urbanistica per gli *Impianti di distribuzione dei carburanti* è fissata all'Art.74 della LR 13/2014, in applicazione delle norme regolamentari di cui all'Art.72 della stessa Legge.
3. Per ogni altra disposizione in materia di distribuzione dei carburanti aventi incidenza in materia urbanistico-edilizia, si rinvia alle norme pertinenti di cui al Titolo IV della LR 13/2014.

TITOLO V PROGETTO DELLO SPAZIO NATURALISTICO

Capo 1° Finalità e disciplina

Art. 113 Finalità

1. Per lo *Spazio naturalistico* il PRG ha la finalità di conservare il patrimonio naturalistico e di biodiversità delle risorse naturali e di conservare e valorizzare eventuali elementi del patrimonio storico-culturale in esso presenti, dando attuazione anche agli obiettivi e alle finalità dettate dal Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dalla normativa delle Zone ZSC e ZPS che definiscono habitat e specie faunistiche e vegetali di interesse comunitario. Ciò attraverso interventi di controllo e riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti diretti o indiretti di attività antropiche) nonché interventi di ampliamento degli spazi naturali e di riduzione della loro frammentazione.

Art. 114 Articolazione delle Componenti

1. Lo *Spazio naturalistico* è articolato nelle seguenti Componenti: *Reticolo idrografico ed annessa vegetazione ripariale, Zone boscate, Praterie e pascoli, Marcite.*
2. Le Componenti di cui al comma 1 sono individuate nell'Elab. PS.2.

Art. 115 Reticolo idrografico ed annessa vegetazione ripariale

1. Il *Reticolo idrografico* è costituito dalla rete dei corsi d'acqua e dalle relative pertinenze (greti fluviali con vegetazione erbacea ed arbustiva, golene con vegetazione erbacea, arbustiva e/o arborea).
2. Il PRG-PS individua come attenzioni prioritarie da adottare al fine di salvaguardare l'integrità di tale componente, quelle relative al miglioramento delle condizioni ambientali del reticolo idrografico, quale ecosistema strategico per la sopravvivenza di molte specie e habitat, e al potenziamento della funzione di collegamento tra siti naturali e siti di rifugio avifaunistico in ambiente agricolo. A tale scopo è consentita la realizzazione di interventi coordinati che perseguano le seguenti finalità:
 - controllo del bilancio idrico;
 - adeguamento del Deflusso Minimo Vitale e ripristino delle portate fluenti che permettano il mantenimento o il ripristino delle biocenosi acquatiche;
 - riequilibrio del trasporto solido attraverso la gestione dei sedimenti;
 - ripristino o mantenimento della continuità delle connessioni laterali e longitudinali;
 - rivitalizzazione di elementi residui significativi di naturalità;
 - tutela delle aree di pregio conservazionistico di cui alla Parte Seconda, TITOLO II, Capo 2° e Capo 5° delle presenti norme;
 - recupero funzionale dei reticoli idrografici secondari;
 - riduzione del rischio idraulico mediante ripristino di stati di equilibrio dinamico dei caratteri idrogeomorfologici ed ambientali.
3. Nella fascia di rispetto di ml 150 dalla sponda o dal piede dell'argine dei corsi d'acqua di cui al DLgs 42/2004 e smi e nella fascia di rispetto di ml 50 dalla sponda o dal piede dell'argine di tutti gli altri corsi d'acqua, poste all'esterno dello Spazio urbano, qualora non siano regolati da specifico piano di settore, si applicano le disposizioni di cui all'art.108 della LR 1/2015 e di cui alla disciplina di tutela stabilita dagli strumenti di pianificazione paesaggistica sovraordinati; nel caso di nuovi insediamenti e di interventi di NC la distanza di cui al comma 1 del richiamato Art.108 è ridotta a ml 30 laddove non sussistano condizioni ostative derivate dalle fasce di esondabilità dei corsi d'acqua oggetto di specifici studi idraulici. Sono vietati, in particolare, salvo situazioni particolari per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, gli interventi che prevedono:
 - a) sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);
 - b) scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite;
 - c) rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;
 - d) tombamenti di corsi d'acqua;
 - e) rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua;
 - f) prelievo di sabbie e ghiaie e qualsiasi alterazione del substrato;
 - g) estirpazione della vegetazione riparia arbustiva e arborea.
4. Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 3:
 - a) le opere necessarie per il collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie, reti di trasmissione energia e di trasporto liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);
 - b) le opere necessarie per la realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene, realizzate sulla base di un progetto approvato dall'autorità idraulica competente; per uso agricolo, stagni e

vasche per il lagunaggio esclusivamente finalizzati alla fitodepurazione, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;

- c) le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri e ciclabili, comunque realizzate nell'ambito di interventi di Valorizzazione ecologico paesaggistica VAP.
5. Nella fascia di rispetto di ml 10 dalla sponda o dal piede dell'argine dei corsi d'acqua di cui al DLgs 42/2004 e smi, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi utilizzo del suolo a fini agricoli e qualsiasi trasformazione territoriale, ad eccezione delle opere di cui al precedente comma 3. È altresì vietato il taglio della vegetazione ripariale arbustiva e arborea naturale ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti di controllo sulle norme di Polizia idraulica. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere prioritariamente improntate, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie tecniche di bioingegneria idraulico-forestale, dimostrando, ove ciò non fosse possibile, l'assenza di soluzioni alternative a quelle proposte.
6. Sono consentiti i seguenti interventi di carattere generale mirati alla salvaguardia biologica dell'ecosistema fluviale:
- monitoraggio sullo stato ambientale per gli effetti indotti dalle attività esterne;
 - controllo e regolamentazione delle attività esercitate direttamente al suo interno;
 - incentivazione delle attività atte a favorire la crescita ed il ripopolamento della fauna acquatica;
 - tutela delle acque fluenti e di falda;
 - mantenimento e miglioramento delle prestazioni di connessione ecologica svolte dal corso d'acqua, dalla vegetazione ripariale ed da altri elementi di connessione ecologica sia di tipo continuo che discontinuo;
 - recupero e restauro ambientale delle aree degradate con particolare riferimento alle discariche, alle colture abbandonate, ai depositi di materiali e rottami.
7. È vietato l'abbattimento della vegetazione arborea esistente al di fuori dell'alveo normalmente attivo dei corsi d'acqua a meno di esemplari di alto fusto morti, pericolanti, debolmente radicati, aduggiati che potrebbero essere facilmente scalzati ed asportati in caso di piena. L'abbattimento di piante di maggior diametro deve essere valutata nelle diverse zone d'intervento, in funzione delle sezioni idrauliche disponibili e delle valutazioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua sulla base di opportune verifiche progettuali che facciano riferimento a precise condizioni di piena con prefissati tempi di ritorno.
8. I tagli di vegetazione in alveo sono consentiti esclusivamente nel periodo tardo-autunnale ed invernale al fine di limitare i danni all'avifauna nidificante negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo marzo-ottobre.
9. Allo scopo di limitare possibili fenomeni di esondazione, è consentito agli agricoltori, con priorità ai frontisti, l'asporto di legname trasportato dalla corrente e arenatosi sulle ripe, previo parere dell'autorità idraulica competente, purché tale operazione non arrechi danno alla vegetazione presente. Per tali operazioni è vietato l'accesso in alveo con mezzi meccanici.
10. Nei corsi d'acqua sono ammessi interventi: di miglioramento della qualità delle acque; di mantenimento e riqualificazione della vegetazione ripariale e idrofita; di mantenimento dei rami laterali e delle zone morte dei corsi d'acqua.
11. È consentita la regolare manutenzione della vegetazione ripariale finalizzata al contenimento del rischio idraulico mediante tagli selettivi e diradamenti mirati,

mantenendo le associazioni vegetali in condizioni “giovani”, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando la crescita di tronchi di diametro rilevante e di specie vegetali considerate infestanti, favorendo altresì le formazioni arbustive a macchia irregolare. Dove la vegetazione arborea non costituisce ostacolo all'invaso andranno mantenute forme di bosco igrofilo “maturo”, con riflessi fortemente positivi in termini di funzionalità idraulica ed efficacia ecologica e paesaggistica.

12. Sono consentiti gli interventi di manutenzione e pulizia dell'alveo che prevedano anche l'eliminazione di specie autoctone, solo nei casi in cui queste costituiscano grave impedimento al regolare deflusso delle acque e sulla base di una specifica progettazione redatta da un tecnico competente, che motivi l'intervento, da sottoporre all'approvazione della competente autorità forestale. Sono inoltre consentiti gli interventi di manutenzione delle sponde e dell'alveo che prevedano il contenimento della vegetazione invadente ed infestante, anche se costituita da specie autoctone, quando questa costituisca pregiudizio al regolare sviluppo di alberi ad alto fusto appartenenti a specie autoctone, purché l'intervento sia eseguito con tecniche selettive.
13. Sono consentiti gli interventi di reimpianto della vegetazione di sponda con specie autoctone adatte alle condizioni pedoclimatiche, salvo parere negativo da parte dell'autorità competente per motivate ragioni d'ordine idraulico.
14. Sono inoltre consentite tutte le operazioni volte a ripristinare la continuità dei corpi idrici superficiali e la loro funzionalità quali ad esempio: realizzazione di scale di risalita per i pesci, creazione di buche e raschi, zone umide perfluviali, ecc.
15. Nel caso la vegetazione ripariale assuma la consistenza di area boscata, per essa vale la disciplina delle Zone boscate di cui all'Art. 116.
16. All'interno dello Spazio urbano, entro la fascia di ml 30, misurata dalla riva dei corsi d'acqua, sono vietati gli interventi di nuova edificazione ad eccezione delle aree classificate come zone B dal PdF previgente e delle zone C, D, F dotate di piano attuativo alla data di adozione del presente PRG-PS.
17. In corrispondenza di tutti i corsi d'acqua si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al RD 523 del 25.07.1904, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e le disposizioni contenute nella Del. GR n.100 del 13.01.1993 e nella Del GR n.3610 del 26.06.1998.

Art. 116 Zone boscate e relative fasce di transizione

1. Nelle *Zone boscate* l'attività silvi-colturale è informata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
2. Nell'Elab. PS.2 sono riportate le *Zone boscate* così come definite all'Art.5 della LR 28/2001 per le quali vale l'art.85 della LR 1/2015. Nel caso si riscontrino incongruenze tra le indicazioni cartografiche di Piano e lo stato di fatto, circa l'effettiva presenza di vegetazione arborea in una determinata area, individuata dal Piano stesso come zona boscata, sarà prevalente la condizione di stato di fatto. Qualora l'area non risulti zona boscata, essa assume la classificazione della componente di appartenenza o adiacente. Nell'Elab. PS.G1.1 sono riportati gli scostamenti tra le aree boscate definite dal PTCP e quelle definite dal PRG-PS; qualora fosse necessaria l'attestazione della classificazione, la stessa, in attesa di adeguamento, va certificata con le modalità previste dalla DGR 1098/2005, con il ricorso sistematico e diretto al parere della competente Comunità Montana.

Ancorché eventualmente individuate come *Zone boscate* nell'Elab. PS.2 non si considerano “bosco” ai sensi dell'art.5, comma 3 della LR 28/2001:

- gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;
 - i giardini o i parchi urbani;
 - i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art.142 del DLgs 42/2004 e s.m.i.
3. Alle *Zone boscate* ricadenti nello Spazio rurale, e con esclusione di quelle ricomprese nello Spazio urbano, ai sensi dell'art.85 della LR 1/2015 viene associata una fascia esterna di transizione della profondità di ml 20. Per il patrimonio edilizio esistente nelle *Zone boscate* e relative fasce di transizione sono consentiti gli interventi di cui all'Art.91 della LR 1/2015- e la realizzazione di opere pertinenziali di cui all'Art.21 del RR 2/2015. Costituiscono Fasce di transizione, ancorché graficamente non individuate, gli intorni/corti degli edifici esistenti all'interno delle *Zone boscate*.
 4. Nel caso in cui la fascia di transizione ricada in tutto o in parte all'interno di una *Zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti*, fino all'eventuale inserimento della medesima Zona nelle previsioni del PRG-PO, vale la profondità di ml 20 di cui al comma 3. Qualora la porzione di suolo della *Zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti* interessata dalla fascia di transizione venga ricompresa dal PRG-PO nella previsione di nuovo insediamento e/o in un Ambito di trasformazione, il progetto di trasformazione deve assicurare un distacco minimo pari a ml 10 di aree libere tra gli interventi edilizi ed il perimetro dell'Ambito stesso, in corrispondenza della medesima fascia di transizione.
 5. Ai sensi dell'art.85 della LR 1/2015 le *Zone boscate* non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'Art.90 della stessa LR 1/2015. Alle Fasce di transizione si applicano gli eventuali indici edificatori attribuiti alle componenti di appartenenza delle stesse; le corrispondenti quantità edificatorie sono esercitabili all'esterno delle fasce di transizione, come definite ai precedenti commi 2 e 3, secondo quanto stabilito dal PRG-PS.
 6. Nelle *Zone boscate* e relative fasce di transizione di cui ai commi 1 e 3 è vietato:
 - a) il prelievo non regolamentato di biomassa;
 - b) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali; è consentita la sola esecuzione di opere di rilevante interesse pubblico, a seguito di dimostrata impossibilità di soluzioni diverse ed alternative;
 - c) le opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
 - d) l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area ad attività di allevamento o pascolo;
 - e) la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
 - f) la realizzazione di nuovi interventi edilizi;
 7. Nelle *Zone boscate* e relative fasce di transizione percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. Per le Aree percorse dal fuoco valgono le norme della L 353/2000 e s.m.i.
 8. Nelle *Zone boscate e relative fasce di transizione*, sono consentiti gli interventi di cui all'Art.85, comma 5 della LR 1/2015.
 9. Nelle *Zone boscate* gli interventi selvicolturali consentiti, senza l'autorizzazione prevista ai sensi dell'art.146 del DLgs 42/2004 e s.m.i., sono i seguenti:
 - a) tagli colturali
 - diradamento: taglio intercalare di parte delle piante di un soprassuolo coetaniforme immaturo con lo scopo principale di regolarizzarne la densità e di selezionare le piante migliori, senza che si verifichino

interruzioni permanenti della copertura arborea, garantendo nel contempo la mescolanza delle specie;

- sfollo: operazione di diradamento non accuratamente selettivo, condotto su soprassuoli giovani e con poca differenziazione dei fusti;
- ripulitura: taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea all'interno del bosco nel contesto di interventi selvicolturali e di prevenzione degli incendi boschivi.

- b) potature e spalcatore: rimozione di rami o cime multiple e/o secche praticata al fine di migliorare il portamento, la fruttificazione e la qualità del legname degli alberi;
- c) tagli fitosanitari: rimozione di piante secche danneggiate o comunque suscettibili di attacchi parassitari al fine di evitare la diffusione di parassiti;
- d) rinfoltimenti e sottopiantagioni da effettuarsi esclusivamente con specie autoctone;
- e) ricostituzione e reintegro di boschi percorsi o danneggiati da incendio da effettuarsi con specie autoctone.

Tutti gli altri interventi selvicolturali non previsti o aventi caratteristiche superiori a quelli sopra indicati, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del DLgs 42/2004 e smi.

Art. 117 Praterie e pascoli

1. Le *Praterie e pascoli* costituiscono habitat naturali e seminaturali, caratterizzati dalla dominanza di specie erbacee che contribuiscono alla biodiversità complessiva e alla valenza ambientale del territorio nursino. In tali zone il piano ha la finalità di favorire, oltre il mantenimento e la salvaguardia dei caratteri naturalistici e paesaggistici di tali aree, l'attività zootecnica e le attività ad essa connesse e la diffusione dei marchi di qualità.
2. Per gli interventi sull'edificato esistente ricadente nelle *Praterie e pascoli*, vale la disciplina di cui all'Art. 130.
3. I suoli ricadenti nelle *Praterie e pascoli*, ai sensi dell'Art.85 della LR 1/2015, non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole.
4. E' vietato il cambio d'uso dei suoli ricadenti nelle *Praterie e pascoli* ubicati al di sopra di ml 1300 s.l.m, compresa la trasformazione, anche spontanea, in soprassuolo di tipo forestale, fatti salvi gli interventi strettamente necessari ai fini di difesa del suolo e approvati dalle autorità competenti sulla base di specifica progettazione.
5. Nei suoli ricadenti nelle *Praterie e pascoli* sono consentite le operazioni colturali e gli interventi volti alla conservazione delle capacità produttive ai fini foraggeri ed all'esercizio delle attività silvopastorali, purché eseguite previa autorizzazione degli enti gestori, ove esistenti, riguardanti: decespugliamento e controllo meccanico delle specie forestali invadenti, manutenzione ordinaria e straordinaria di fonti di approvvigionamento idrico (abbeveratoi, sorgenti, reti di adduzione), manutenzione viabilità esistente, allestimenti di ricoveri temporanei stagionali per il bestiame.
6. Nei suoli ricadenti nelle *Praterie e pascoli* gli interventi di manutenzione di sorgenti, fontanili, pozze e piccole aree umide in genere dovranno essere realizzate anche con la finalità di conservare e migliorare tali contesti ai fini della riproduzione della fauna anfibia. A tale scopo gli interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:
 - recinzione della pozza di abbeveraggio per evitare dispersione di acqua e danneggiamento dell'habitat a causa del calpestio delle sponde e collegamento della pozza ad un abbeveratoio per il bestiame;

- crescita di vegetazione arbustiva lungo il margine esterno della recinzione con funzione di fascia di protezione per lo spostamento degli anfibi e maggior protezione della recinzione stessa dal bestiame;
- esecuzione delle operazioni di scavo per contrastare l'interramento delle pozze nel periodo post riproduttivo degli anfibi e limitatamente ad una porzione della pozza, per evitare la contemporanea distruzione di tutta la vegetazione presente;
- sostituzione degli abbeveratoi in metallo con vasche in materiale ruvido per consentire la risalita, privilegiando l'impiego di materiali lapidei naturali.

Art. 118 Marcite

1. Le parti di territorio classificate come *Marcite*, costituiscono un complesso di alto valore idrogeologico, storico e paesaggistico definito da un vasto affioramento sorgentizio associato ad un sistema ramificato di canali irrigui; per esse il PRG-PS prevede il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico-culturale in esso presente.
2. Nelle aree di cui al comma 1, subordinatamente all'esito positivo della Valutazione di Incidenza, sono consentiti interventi di *Ripristino ecologico paesaggistico*-RIP, *Valorizzazione ecologica paesaggistica*-VAP, Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria ed per l'adeguamento funzionale dei sentieri, delle infrastrutture tecnologiche, degli impianti e dei canali irrigui esistenti; è consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici qualora necessari per la tutela ed il miglioramento delle peculiarità che si intendono preservare. Sono comunque ammessi, previa Valutazione di Incidenza, gli interventi previsti da specifici progetti di conservazione e valorizzazione, e miglioramento della fruizione secondo modalità compatibili, di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, in quanto conformi al presente articolo.
3. Per i *Beni culturali ed edilizia rurale tipica censiti ai sensi dell'art.89, comma 4, LR 1/2015*, ricadenti nelle aree di cui al comma 1, vale la disciplina contenuta nell'Allegato A alle presenti norme *Censimento dei beni culturali sparsi nel territorio e dell'edilizia rurale tipica in variante al PdF e al Regolamento Edilizio (Del CC n. 12 del 27.03.2012)*. Sono ammessi gli interventi di ricostruzione ai sensi della LR 8/2018.
4. La conservazione e la corretta gestione delle zone umide all'interno delle aree di cui al comma 1 costituisce elemento fondamentale per la salvaguardia delle popolazioni di anfibi, in quanto esse costituiscono habitat indispensabile nella fase riproduttiva di massima parte della batracofauna; il PRG-PS pertanto assume come prioritario l'obiettivo della loro conservazione, da perseguire anche attraverso l'adozione di specifici programmi di intervento finalizzati alla conservazione ed al miglioramento degli habitat.

TITOLO VI PROGETTO DELLO SPAZIO RURALE

Capo 1° Finalità e Componenti

Art. 119 Finalità

1. Per lo *Spazio rurale* il piano ha la finalità di favorire l'uso delle risorse naturalistiche ed antropiche in esso presenti per la loro conservazione e valorizzazione tramite attività coordinate e sostenibili; ciò mettendo in relazione dette risorse con le politiche di programmazione regionale, statale e comunitaria e favorendo l'attività dell'impresa agricola, zootecnica e forestale come definita dal DLgs 227/2001 e dal DLgs 228/2001, e

in particolare l'attività volta a promuovere, costituire e sviluppare filiere produttive di beni e servizi nei settori agro-alimentare, forestale, turistico, culturale-ambientale e artigianale tipico.

2. Per le componenti dello Spazio rurale delle presenti NTA, ricomprese nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, fatte salve le norme relative all' Art. 69 *Aree di caratterizzazione ambientale degli insediamenti e di protezione dei segni identificativi del paesaggio rurale*, Art. 78 *Edifici e/o manufatti da riambientare*, Art. 79 *Attività rurali e relativi edifici e manufatti da valorizzare*, Art. 125 *Aree agricole del capoluogo*, Art. 126 *Area agricola speciale del Pian Grande* già oggetto di copianificazione con l'Ente Parco, valgono, qualora più restrittive, le prescrizioni delle NTA del Piano del Parco relative alle zone A di "riserva Integrale", B di "riserva orientata" e C di "protezione" secondo l'individuazione delle stesse nel territorio interessato. Fino all'approvazione definitiva del Piano del Parco da parte degli enti competenti (Regioni Marche e Umbria), per le citate zone del Parco vigono le norme del Piano del Parco nella versione approvata con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottata con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006, in quanto conformi all'Art.87 della LR 1/2015.

Art. 120 Articolazione delle Componenti

1. Lo *Spazio rurale*, individuato nell'Elab. PS.2, è articolato nelle seguenti famiglie di componenti: *Uso produttivo del suolo, Forme insediative, Zone agricole di possibile insediamento*.
2. L'*Uso produttivo del suolo* di cui al comma 1 si articola in: *Uso agricolo, Altri usi*.
3. Le *Forme insediative* di cui al comma 1 si articolano in: *Edificato sparso esistente, Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale, Nuova edificazione*.
4. Le *Zone agricole di possibile insediamento* di cui al comma 1 comprendono le *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti* e le *Zone agricole utilizzabili per delocalizzazione*.

Capo 2° Disciplina dell'Uso produttivo del suolo

Art. 121 Uso agricolo e relative componenti

1. Le componenti relative all'*Uso agricolo* di cui all'Art. 120 sono articolate in: *Aree di particolare interesse agricolo, Aree di particolare interesse agricolo di compensazione, Aree agricole, Aree agricole del capoluogo, Area agricola speciale del Pian Grande*.
2. Le *Aree di particolare interesse agricolo* corrispondono alle aree definite dall'Art.92 della LR 1/2015 individuate con specifica variante al PdF previgente (1989, in adempimento ai contenuti della L.R. n. 52/1983). Dette Aree comprendono principalmente le vaste conche di Norcia e Castelluccio; le relative delimitazioni in sede di PRG-PS sono state precisate mediante individuazione fondiaria e riconfigurate in alcune parti al fine di una migliore definizione quali-quantitativa.
3. Le *Aree di particolare interesse agricolo di compensazione* corrispondono ad una parte delle "Aree di interesse agroambientale-AIA" riconosciute nel Quadro Conoscitivo (Rapporto stato del territorio - RST) allegato al Documento Programmatico e riportate nell'elab.PS.G6.1, quali aree in grado di svolgere, attraverso l'esercizio della consueta pratica agricola, una rilevante funzione di mantenimento della biodiversità e quindi di erogare importanti servizi eco-sistemici a vantaggio della collettività. Tali caratteristiche consentono di considerarle assimilabili alle Aree di particolare interesse agricolo di cui al comma 2. Nel caso in cui le trasformazioni previste dal PRG-PS interessino Aree di particolare interesse agricolo di cui al comma 2, l'Amministrazione procede alla

“compensazione” di cui all'Art.92, comma 2 della LR 1/2015, individuando all'interno delle *Aree di particolare interesse agricolo di compensazione* porzioni che classifica come Aree di particolare interesse agricolo, di superficie pari a quelle oggetto di trasformazione. Tale individuazione e classificazione non costituisce variante al PRG-PS. Per le *Aree di compensazione* vale la disciplina fissata all'Art. 123.

4. Per *Aree agricole* si intendono le porzioni di territorio dello Spazio rurale, non comprese tra quelle di cui ai commi 2, 3, 5, in cui le condizioni di coltivazione sono ordinarie, anche intensive, prevalentemente a carattere di seminativo. Per esse il PRG assume l'obiettivo di mantenere e qualificare le pratiche agricole esistenti, anche attraverso l'incremento della biodiversità e la dotazione di componenti vegetazionali ai fini della continuità della rete ecologica.
5. Le *Aree agricole del capoluogo* sono le porzioni di territorio agricolo contigue agli insediamenti esistenti del Capoluogo di Norcia, finalizzate a contemperare le esigenze delle aziende e delle attività agricolo-produttive esistenti e le istanze di protezione e uso compatibile rappresentate dall'appartenenza di tali aree al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Per le *Aree agricole del capoluogo* vale la disciplina di cui all'Art. 125
6. L' *Area agricola speciale del Pian Grande* è disciplinata all'Art. 126.

Art. 122 Altri usi

1. Sono comprese negli *Altri usi* di cui all'Art. 120, le *Cave attive*, le *Cave dismesse*, gli *Allevamenti*. Per tali usi vale la rispettiva disciplina di settore, integrata con le norme di cui agli articoli seguenti; per le *Cave attive* valgono inoltre, ove esistenti, le specifiche autorizzazioni in essere all'adozione del PRG-PS. Per gli *Allevamenti* vale quanto stabilito all'Art.93 della LR 1/2015.

Art. 123 Usi del suolo e trasformazioni nello Spazio rurale

1. Nelle Componenti di cui all'Art. 121, commi 2, 3 e 4, gli usi del suolo di cui all'Art. 14 e le relative trasformazioni sono ammessi in quanto consentiti dagli atti normativi e regolamentari sovraordinati vigenti in materia. Il PRG-PS stabilisce gli usi e gli interventi di trasformazione ammessi nello Spazio rurale che sono condizionati al rispetto degli indirizzi di cui all'Elab. PS.G7 *Guida all'inserimento paesaggistico degli interventi*.
2. Sono consentiti gli usi del suolo esistenti alla data di adozione del PRG-PS, purché conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia.
3. Tutti gli usi e le relative trasformazioni, disciplinati dal presente Capo, sono eventualmente condizionabili, secondo i casi e le specifiche situazioni, ad interventi ambientali di cui all'Art. 18 da precisare nell'atto abilitativo dell'intervento, qualora tale atto sia previsto ai fini della realizzazione dell'intervento stesso.
4. L'atto abilitativo degli usi e delle relative trasformazioni, di cui al comma 3, deve prevedere l'impegno dei soggetti abilitati a ripristinare i luoghi in caso di cessazione delle attività mediante interventi di Ripristino ecologico paesaggistico-RIP di cui all'Art. 18.
5. Ai fini di qualificare dal punto di vista paesaggistico ambientale gli usi e gli interventi ammessi nello Spazio rurale, il PRG-PS fornisce all'Allegato C alle presenti norme, specifiche indicazioni in forma di Indirizzi per gli interventi nello Spazio rurale, cui occorre fare riferimento in fase di progettazione e realizzazione degli interventi stessi.

Art. 124 Produzioni agricole di qualità

1. Per le Produzioni agricole tipiche di qualità e per le Produzioni agricole ad alta redditività valgono le norme di cui al Titolo I Capo V del RR 2/2015.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano alle Aree agricole interessate dalle produzioni di qualità individuate nell'Elab. PS.G6.3, in quanto ricorrano i requisiti fissati agli artt.70 e 71 del RR 2/2015.

Art. 125 Aree agricole del Capoluogo

1. Nelle *Aree agricole del Capoluogo* individuate con apposito simbolo nell'Elab.PS.2, si applicano le norme di cui agli Art. 123, Art. 130 e Art. 132 delle presenti NTA. Le Aree agricole del Capoluogo costituiscono *aree di particolare interesse agricolo* ai fini dell'applicazione dell'art.92 della LR 1/2015.
2. Nelle porzioni delle Aree, di cui al comma 1, ricadenti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ai fini della nuova edificazione è ammessa esclusivamente la realizzazione di nuovi edifici per attività produttive agricole ai sensi dell'Art. 132 e secondo le condizioni di cui al comma 3.
3. La realizzazione dei nuovi edifici per attività produttive agricole di cui al comma 2 dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
 - a) è prescritta l'attuazione tramite Piano Aziendale convenzionato, accompagnato da programma imprenditoriale che motivi gli interventi previsti;
 - b) i nuovi edifici devono preferibilmente essere localizzati in aree limitrofe agli aggregati o insiemi di manufatti esistenti e con riferimento alla viabilità rurale esistente, e comunque fatti salvi diritti di terzi e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di settore, al fine di ridurre la diffusione di edifici rurali produttivi nel territorio agricolo e l'apertura di nuove strade.
4. Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 2 sono preventivamente valutati dal Comune e dall'Ente Parco, nell'ambito di una conferenza dei servizi preliminare, con particolare attenzione alla proposta di localizzazione degli stessi all'interno delle Aree agricole del Capoluogo.
5. Il progetto per la realizzazione degli edifici di cui al comma 2 deve comprendere la sistemazione delle relative aree di pertinenza, anche prevedendo eventuali interventi di recupero ambientale di cui all'Art. 18 da attuare contestualmente alle opere edilizie, ed è redatto nel rispetto delle norme per la progettazione paesaggistica di cui al TITOLO I Capo 8° Parte prima delle presenti NTA, anche attraverso soluzioni architettoniche, l'impiego di materiali e/o alberature aventi lo scopo di qualificare l'inserimento paesaggistico delle opere e valorizzare l'assetto e l'immagine complessivi dei luoghi.

Art. 126 Area agricola speciale del Pian Grande

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.2 il perimetro dell'*Area agricola speciale del Pian Grande*, che ricomprende la maggior parte del piano dominato dalla frazione di Castelluccio di Norcia. Le finalità del PRG-PS per tale Area sono quelle di assicurare la massima salvaguardia e valorizzazione delle valenze naturalistiche ed ambientali presenti e di favorirne la fruizione turistica e l'attività agro-zootecnica secondo modalità compatibili e non impattanti.
2. In riferimento alle finalità di cui al comma 1, il PRG-PS definisce la seguente disciplina ai fini dell'attuazione degli interventi:
 - sono ammesse le attività agricole tipiche e caratterizzanti la zona di Castelluccio;
 - è ammessa la realizzazione dell'area di sosta temporanea per il parcheggio di camper e caravan e relativi servizi annessi, nell'area ubicata ad est della frazione di Castelluccio tra la strada provinciale del Pian Grande e la strada vicinale del Sassone, classificata dal PRG-PS come

Area attrezzata o da attrezzare per la fruizione ludico-sportivo-naturalistica all'aria aperta, secondo i parametri e le grandezze di cui alla Variante al PdF di Castelluccio di Norcia: Promozione di interventi ambientali per la valorizzazione della rete dei siti natura 2000-POR FESR 2007-2013 Asse 2- Attività b1-DGR 429/2010 Realizzazione di aree camper ed attrezzature nei pressi di Castelluccio di Norcia e Norcia capoluogo;

- è ammessa la realizzazione nella zona ad est di Castelluccio in località "I Collacci", a servizio delle imprese agricole operanti sul Pian Grande, di manufatti per attività agro-zootecniche con una Suc massima di mq 1.000 articolata almeno in tre edifici, e massimo cinque, con altezza massima al colmo pari a ml 4,50, costruiti con materiali adeguati alla qualità paesaggistica dei luoghi (legno, rivestimento in pietra). La realizzazione di tali manufatti è condizionata alla rimozione di macchinari e materiali oggetto di abbandono e deposito incontrollato e l'avvio al corretto smaltimento e alla demolizione di tutti i manufatti precari e non legittimi e legittimabili presenti nell'Area;
- non è ammessa nuova edificazione fatto salvo quanto al precedente punto;
- è ammessa la realizzazione di un percorso ciclopeditonale lungo la SP 477, anche al fine di consentire, nell'area di sedime dello stesso percorso, l'interramento dell'elettrodotto che attraversa l'intero Pian Grande per raggiungere Castelluccio.

I progetti di sistemazione dei luoghi e delle opere ammesse, oggetto di copianificazione con l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, definiranno le caratteristiche tecniche ed architettoniche degli interventi relativamente a: esatta ubicazione e specifiche tecniche del percorso ciclopeditonale e delle modalità di interrimento dell'elettrodotto, caratteri architettonici e materiali per la realizzazione dei manufatti agro-zootecnici. I progetti saranno inoltre redatti nel rispetto delle norme per la progettazione paesaggistica di cui al TITOLO ICapo 8° delle presenti norme.

3. Nell'Area agricola speciale del Pian Grande sono inoltre ammessi gli interventi che saranno definiti nell'ambito della programmazione e pianificazione delle strategie e delle azioni per la fruizione sostenibile del Piano e di Castelluccio secondo uno scenario che intervenga sull'accessibilità, sulla mobilità e sulle modalità di visita di tali luoghi di straordinario valore naturalistico, ambientale e paesaggistico (Piano di Azione per la Mobilità Sostenibile del Piano di Castelluccio). La programmazione e pianificazione strategica per il Pian Grande, e la conseguente definizione di misure e interventi, sono effettuate attraverso un'attività di copianificazione e di partecipazione attiva promossa dal Comune di Norcia con i Comuni contermini, la Regione Umbria e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Art. 127 Allevamenti ittici

1. Il PRG-PS consente l'esercizio di attività di allevamento ittico d'acqua dolce purché esercitata nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la tutela del patrimonio ittico regionale, della biodiversità degli habitat interessati ed in particolare della salvaguardia degli ecosistemi acquatici.
2. Le attività di cui al comma 1 dovranno essere esercitate nel rispetto ed in conformità al Piano per la pesca professionale e l'acquacoltura ed al Piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva di cui alla Legge regionale 22 ottobre 2008, n.15 e s.m.i.
3. Nei casi di attingimento dal corso d'acqua va comunque prevista e garantita la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non

inferiore alla portata minima vitale, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.
5. Nel bacino del fiume Nera, ai sensi della Legge regionale 22 ottobre 2008, n.15, art.39, comma 12, è vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.

Art. 128 Cave attive

1. Nell'Elab. PS.2 sono individuate le *Cave attive* costituite dalle zone di cava interessate da attività di coltivazione in atto; tali attività si esercitano secondo le modalità definite dai relativi piani di coltivazione nel rispetto dei criteri di coltivabilità, compatibilità e sostenibilità ambientale di cui al vigente Piano Regionale per le Attività Estrattive-PRAE. Per le *Cave attive* vale la disciplina di settore, e, ove esistenti, valgono inoltre le specifiche autorizzazioni in essere all'adozione del PRG-PS.

Art. 129 Cave dismesse

1. Per le *Cave dismesse* il PRG-PS prevede interventi di ricomposizione e compensazione ambientale finalizzati al recupero delle condizioni di naturalità preesistenti e un assetto dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale secondo quanto disposto dalla LR 2/2000 e s.m.i.
2. Per la cava dismessa individuata nell'Elab. PS.2, localizzata nella parte centrale della Piana di Santa Scolastica, qualora si attivino le previsioni di cui al comma 4 dell'Art. 81 gli interventi previsti sono tenuti ad assicurare interventi di recupero ambientale e paesaggistico, ed eventuale bonifica dei suoli.

Capo 3° *Disciplina delle Forme insediative: Edificato sparso esistente e Nuova edificazione*

Art. 130 Edificato sparso esistente

1. Per *Edificato sparso esistente* si intendono quegli edifici legittimi, legittimati o legittimabili alla data di adozione del PRG-PS, presenti nello Spazio rurale; essi sono articolati in Edifici ad uso residenziale ed Edifici rurali non adibiti a residenza.
2. La disciplina degli Edifici ad uso residenziale e degli Edifici rurali non adibiti a residenza, è regolamentata dall'Art.91 della LR 1/2015.
3. Non costituisce intervento di NC di cui all'Art. 17, il riuso degli Edifici ad uso residenziale ed Edifici rurali non adibiti a residenza esistenti nello Spazio rurale.
4. Tutti gli interventi consentiti sull'*Edificato sparso* devono essere realizzati nel rispetto, ove esistenti, delle caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali della edilizia rurale così come disposto all'Art.89, comma 1 della LR 1/2015.
5. Gli interventi di ripristino o ricostruzione dell'Edificato sparso danneggiato in occasione del Sisma 2016 sono disciplinati ai sensi dell'Art.19 della LR 8/2018. Ai fini dell'inserimento paesaggistico tali interventi sono sottoposti alla disciplina paesaggistica di cui all'Elab. G.7 ai sensi del Titolo IV della LR 8/2018.

Art. 131 Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale

1. Il PRG-PS per favorire la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani esistenti individua aree interessate da edifici esistenti residenziali e non residenziali, alcuni dei quali sotto utilizzati o dismessi, che per assetto insediativo, caratteristiche tipologiche e architettoniche, stato di abbandono e presenza di manufatti precari nelle aree di pertinenza, determinanti condizioni di scarsa qualità paesaggistica e ambientale complessiva, che sottopone a Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale (Rpa), finalizzati anche alla introduzione di attività extralberghiere e attività connesse alle attività agricole e attività di servizi ai sensi dell'Art.91 comma 5 della LR 1/2015 a supporto della fruizione del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il PRG-PS promuove gli Interventi – Rpa mediante ristrutturazione edilizia ed urbanistica che interessino più manufatti esistenti anche attraverso la ridefinizione dell'impianto insediativo, che preveda la riorganizzazione dell'assetto fisico-funzionale anche con il coinvolgimento di aree contigue esterne alla perimetrazione individuata dal PRG-PS stesso, qualora necessario per ottenere una maggiore qualità complessiva. Gli Interventi – Rpa applicano le norme della LR 1/2015 e nei casi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione quelle della LR 8/2018, in particolare le seguenti disposizioni:
 - Per edifici residenziali già esistenti al 13 novembre 1997: Art.91 c.1, c.8, c.11 della LR 1/2015;
 - Per edifici residenziali realizzati successivamente al 13 novembre 1997: Art.76 c.2 della LR 1/2015;
 - Per edifici residenziali: Art.91 c.6 della LR 1/2015; Art.19 c.4 LR 8/2018;
 - Per edifici non residenziali già esistenti al 13 novembre 1997: Art.91 c.10, c.11, c.13, c.14 della LR 1/2015;
 - Per tutti gli edifici: Art.19 c.2, c.8 della LR 8/2018.
3. Per gli Interventi – Rpa valgono le discipline richiamate, con le seguenti integrazioni:
 - a) Il progetto di riqualificazione è preferibilmente esteso a più edifici, manufatti e relative aree di pertinenza da riqualificare; è comunque consentito l'intervento per singoli edifici.
 - b) Il progetto di cui al punto a) prevede il recupero, la ricostruzione, la demolizione e ricostruzione degli edifici e manufatti esistenti, legittimi o legittimati, eventualmente danneggiati dal sisma, il loro eventuale ampliamento e/o integrazione anche mediante nuova costruzione ai sensi delle norme richiamate;
 - c) Il progetto di cui al punto a) deve essere redatto nel rispetto delle norme per la progettazione paesaggistica di cui al TITOLO I Capo 8°, della DGR 420/2007, anche prevedendo l'impiego di materiali, alberature, e la sistemazione delle aree di pertinenza, comprese le opere pertinenziali di cui all'Art.21 del RR 2/2015, aventi lo scopo di migliorare l'assetto e l'immagine complessiva dei luoghi, nonché l'applicazione delle norme per la sostenibilità di cui all'Art. 37.
 - d) Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici sono:
 - Per gli edifici adibiti a residenza: Ab2, R e le attività di servizio ammesse ai sensi dell'Art.91 c.5 della LR 1/2015;
 - Per i manufatti finalizzati alla conduzione del fondo agricolo e impianti produttivi per l'agricoltura: R e le attività di servizio ammesse ai sensi dell'Art.91 c.5 della LR 1/2015;
 - Per le aree di pertinenza: Ap1, Ap6, Ap7 e opere pertinenziali ai sensi dell'Art.21 del RR 2/2015.

Il cambio di destinazione d'uso è ammesso ai sensi della legislazione regionale vigente.

4. Nel caso di Interventi – Rpa ricompresi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini le norme del presente articolo valgono nei limiti e nel rispetto della disciplina sovraordinata in questo vigente.

Art. 132 Disciplina della Nuova edificazione

1. L'attività edificatoria nello Spazio rurale è regolamentata dal Titolo IV, Sezione III Spazio rurale della LR 1/2015.
2. Le regole per la *Nuova edificazione nello Spazio rurale* contenute al Titolo IV, Sezione III Spazio rurale, Art.90 della LR 1/2015, sono sintetizzate nella Tabella in calce al presente articolo, comprensivo delle relative note.

Tab. Art. 132-Disciplina della Nuova edificazione

COMPONENTI DELLO SPAZIO RURALE (1), (2)	SOGGETTO	INDICE IT max (8)		GRANDEZZE ml				
		Edifici per funzioni abitative-residenz. Ab2	Edifici per attività produttive-rurali agricole -R (A)	H max		Distanze		
				edifici	impianti tecnologici	dagli edifici	dai confini	dalle strade
Aree agricole	IA (3)	2 mq/ha	40 mq SUC/ha (5), (6), (7), (8), (8)	Abitazioni ml 6,50 Annessi ml 6,50	ml 10,00	ml 10,00	ml 5,00	secondo la tipologia di strada
	AS (4)	2 mq/ha	non ammessi	Abitazioni ml 6,50	non ammessi			
Aree di particolare interesse agricolo Aree di particolare Interesse agricolo di compensazione	IA (3)	2 mq/ha	40 mq SUC/ha (5), (6), (7)	Abitazioni ml 6,50 Annessi ml 6,50	ml 10,00			
	AS (4)	1 mq/ha	non ammessi	Abitazioni ml 6,50	non ammessi			

Note:

(A) Il progetto di intervento di Nuova edificazione dovrà ispirarsi, nei materiali, nelle tipologie, strutture e tecniche costruttive, a criteri di rispetto dei caratteri e delle funzioni degli edifici per attività produttive agricole (annessi agricoli), con particolare riferimento alla forma ed alla dimensione degli accessi e delle buclature.

(1) Nel caso in cui Aree agricole, Aree di particolare interesse agricolo, Aree di particolare interesse agricolo di compensazione, e Aree agricole del Capoluogo ricadano in Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale o siano gravate da vincolo paesaggistico, e/o all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, vige la disciplina della presente Tabella rispettivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 36, 38 e 39 delle norme del PTCP e delle norme del Parco stesso.

(2) Nelle aree agricole al di sopra di ml 1300 s.l.m. non sono ammessi interventi di NC.

(3) IA: Impresa agricola;

(4) AS: Altri soggetti: persone fisiche o giuridiche che non rivestono la qualifica di Impresa agricola. Gli interventi di nuova edificazione da parte di questi soggetti sono ammessi nei limiti delle norme e delle discipline sovraordinate vigenti.

(5) A condizione che l'impresa agricola eserciti la propria attività su superfici non inferiori a 5 ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'Art. 90, comma 4 della LR 1/2015, fatta salva la deroga all'indice di utilizzazione territoriale e alla superficie dell'impresa agricola per "produzioni agricole tipiche di qualità, produzioni agricole ad alta redditività, produzioni agricole a seguito di piani regionali di riconversione produttiva " di cui al Titolo I, Capo V della LR 1/2015; l'indice e la superficie comunque non devono risultare rispettivamente superiori a 100 mq/ha di SUC e inferiore a 3 ha previa approvazione di un piano aziendale convenzionato.

(6) Tramite Piano Aziendale.

(7) L'indice IT si applica tenendo anche conto di terreni non contigui e/o ricadenti in comuni confinanti;

(8) Ai sensi dell'Art89, comma 3 della LR1/2015, nelle Aree di protezione paesaggistica e caratterizzazione ambientale degli insediamenti, gli indici di utilizzazione territoriale massima si applicano ai sensi dell'Art. 69.

Capo 4° Zone agricole di possibile insediamento

Art. 133 Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti. Direttive

1. Le *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti* (ZA) sono individuate ai sensi dell'Art. 21, comma 2, lett.g) della LR 1/2015, nell'Elab. PS.2 *Carta della disciplina strutturale del territorio*; esse costituiscono le aree suscettibili di trasformazione nel periodo di vigenza del PRG-PS in quanto utilizzabili dal PRG-PO, nel tempo e nel rispetto del dimensionamento del piano, per attribuire qualità agli insediamenti urbani e produttivi esistenti, in termini di nuova offerta insediativa e di dotazioni pubbliche e private.
2. Per le *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti* di cui al comma 1, vale la disciplina delle componenti dello Spazio rurale di appartenenza delle stesse, di cui al presente TITOLO VI, fino all'inserimento delle Zone medesime nelle previsioni del PRG-PO che le classifica e le disciplina ai sensi dell'Art. 155.

Art. 134 Zone agricole utilizzabili per delocalizzazione. Direttive

1. Le *Zone agricole utilizzabili per delocalizzazione* (ZD) sono individuate ai sensi dell'Art.15, comma 9 della LR 8/2018, nell'Elab. PS.2 *Carta della disciplina strutturale del territorio*; esse costituiscono le aree suscettibili di trasformazione nel periodo di vigenza del PRG-PS in quanto utilizzabili per la delocalizzazione di edifici o parti di insediamento affetti da situazioni di rischio non altrimenti mitigabili. L'utilizzo di parte o tutte le Zone ZD avviene mediante provvedimenti di delocalizzazione ai sensi degli Artt.23, 24 e 25 della LR 8/2018. Il PRG-PO stabilisce direttive e prescrizioni per l'assetto fisico-funzionale degli interventi di delocalizzazione.
2. Per le *Zone agricole utilizzabili per delocalizzazione* di cui al comma 1, vale la disciplina delle componenti dello Spazio rurale di appartenenza delle stesse, di cui al presente TITOLO VI, fino all'inserimento delle Zone medesime nelle previsioni del PRG-PO ovvero all'approvazione di provvedimenti di delocalizzazione ai sensi della LR 8/2018.

Art. 135 Ambito per l'allocatione di polo artigianale agroalimentare

1. Il PRG-PS promuove la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura nursina quali eccellenze agroalimentari che costituiscono una significativa risorsa dello sviluppo sostenibile locale. Il Piano prevede, anche attraverso il riuso di manufatti esistenti, la formazione di un centro individua, all'interno dello Spazio rurale, uno specifico ambito di vasta estensione, all'interno del quale selezionare una porzione discreta per realizzare un centro per la trasformazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari di eccellenza del territorio nursino e per l'educazione e la formazione

ambientale e agroalimentare, organizzato e gestito secondo modalità di cooperazione tra imprenditori agricoli locali, associazioni, centri di ricerca universitari, enti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il PRG-PS nell'Elab. PS.2 individua l'*Ambito per allocazione* di vasta estensione, all'interno del quale selezionare la porzione da utilizzare per l'allocazione del polo artigianale agroalimentare, attraverso la procedura concorrenziale dell'Attuazione indiretta successiva a procedura selettiva di cui all'Art. 26, finalizzata a garantire le migliori soluzioni localizzative, imprenditoriali, gestionali e progettuali sotto il profilo ecologico-ambientale, produttivo agricolo, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. L'"area di intervento" relativa alla proposta selezionata a seguito della procedura concorrenziale è inserita nel PRG-PO mediante la procedura di cui all'Art. 29 e/o ai sensi dell'Art.32 commi 3 o 6 della LR 1/2015. La previsione del polo artigianale agroalimentare assume priorità nella selezione delle previsioni da attivare mediante inserimento nel PRG-PO.
3. L' *Ambito per l'allocazione di polo artigianale agroalimentare*, di estensione complessiva pari a circa 60 ettari, oltre 30 volte superiore alla superficie prevista dal dimensionamento del PRG-PS per realizzare il polo agroalimentare, allo scopo di facilitare la selezione concorrenziale, è articolato in due parti della Piana di S. Scolastica:
 - a) la porzione, interna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, individuata ad est dell'incrocio tra la SS.685 e la SP.476 in corrispondenza della località Podere Tragna, dove sono già presenti dei manufatti rurali;
 - b) la porzione ricompresa tra la strada che percorre la Piana di Santa Scolastica e i versanti collinari ad ovest della stessa, corrispondente alle aree agricole comprese tra le frazioni di Popoli e Piediripa, nelle quali sono già presenti dei manufatti rurali.
4. Per l'attuazione del polo agroalimentare il PRG-PS riserva massimo 20.000 mq di superficie di suolo del dimensionamento del Piano di cui al TITOLO VIII Capo 1° delle presenti norme, da localizzare in una delle due porzioni di cui al comma 3 in riferimento alla proposta selezionata ad esito della procedura concorrenziale di cui al comma 2.
5. Il PRG-PS definisce le seguenti direttive per il progetti di attuazione del polo agroalimentare:
 - l'"area di intervento" nel quale si localizza il polo agroalimentare deve avere una superficie non superiore a 2 ha (due ettari);
 - il PRG-PO stabilisce la quantità di SUC massima per la realizzazione del polo agroalimentare, anche in riferimento alla proposta selezionata nella procedura concorrenziale, da realizzare in nuovi edifici con altezza non superiore a 6,50 ml;
 - in caso di riuso del patrimonio edilizio rurale esistente le corrispondenti quantità edificatorie, anche derivanti da demolizione e ricostruzione, si aggiungono alla SUC assentita di cui al punto precedente;
 - nell'"area di intervento" l'indice di copertura non può superare il 35%;
 - nell'intervento devono essere assicurate le dotazioni di cui all'Art.86 del RR 2/2015, attraverso interventi a basso impatto ambientale e caratterizzati dal migliore inserimento paesaggistico;
 - il PRG-PO specifica le caratteristiche edilizio-architettoniche dei manufatti costituenti il polo agroalimentare, da mantenere preferibilmente su un solo livello, per i quali è stabilito il rispetto delle prestazioni energetico-ambientali e di sostenibilità edilizia di cui all'Art. 37;
 - il PRG-PO specifica le caratteristiche delle aree di pertinenza del polo agroalimentare all'interno dell'"area di intervento", la cui sistemazione deve contribuire al corretto inserimento paesaggistico dell'intero intervento, comprensivo di aree attrezzate a verde, aree a parcheggio, spazi aperti per eventi, ecc;

- l'accessibilità al polo agroalimentare è assicurata prioritariamente da viabilità esistente, eventualmente da adeguare a carico del progetto di intervento;
 - sono da comprendere nel progetto gli interventi di eliminazione di eventuali detrattori del paesaggio, di mitigazione di impatti paesaggistico-ambientali non altrimenti risolvibili, di recupero e valorizzazione di elementi caratterizzanti il paesaggio, di mantenimento e potenziamento di componenti della Rete ecologica locale, anche esterni all'area di intervento ma ricompresi nell'insieme delle aree agricole interne alla porzione dell'Ambito di allocazione interessata dall'intervento.
6. Qualora l'Amministrazione comunale intenda disporre l'attuazione del polo agroalimentare delle eccellenze norcine, attiva l'esperimento della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui all'Art. 26, da subordinare alle seguenti condizioni:
- le proposte sono presentate da soggetti costituiti ai sensi di legge comprendenti imprese agricole locali con sede nel territorio comunale di Norcia e/o nei territori comunali contermini;
 - la proprietà delle aree agricole costituenti l'area di intervento all'interno di una delle porzioni di cui al comma 3, è dimostrata ai sensi di legge;
 - le proposte progettuali sono accompagnate da specifico programma imprenditoriale e gestionale, che evidenzia l'integrazione tra le attività di trasformazione, promozione e commercializzazione delle eccellenze agroalimentari, con specifica attenzione per gli impegni da assumere ai fini delle attività di educazione e formazione ambientale e agroambientale;
 - le proposte progettuali devono essere oggetto di progettazione unitaria, comprendente il polo agroalimentare, le relative aree di pertinenza, gli interventi di mitigazione degli impatti, di inserimento paesaggistico, di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, di rafforzamento della Rete ecologica, di organizzazione dell'accessibilità, ecc.
 - per gli interventi e gli impegni di interesse pubblico relativi alla realizzazione del polo agroalimentare, all'adeguamento della viabilità, ove necessario, alla realizzazione di parcheggi secondo criteri e modalità a basso impatto ambientale-paesaggistico, alla formazione della Rete ecologica locale, sono previste le necessarie forme di garanzia a beneficio dell'Amministrazione comunale;
 - l'attuazione e realizzazione del polo agroalimentare comporta il vincolo di destinazione (trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agroalimentari; istruzione, formazione e attività culturali; ristorazione; servizi ai visitatori) dei manufatti costituenti il polo medesimo, e dei relativi suoli di pertinenza corrispondenti all'area di intervento, per un periodo non inferiore a 30 anni.
7. L'Amministrazione comunale seleziona sulla base della procedura di evidenza pubblica la proposta progettuale di migliore qualità, in riferimento a parametri ponderati dalla stessa Amministrazione relativi alla fattibilità della proposta dal punto di vista della attendibilità del programma imprenditoriale, della qualità del progetto, dell'assetto paesaggistico, della sostenibilità ambientale, delle soluzioni urbanistiche ed architettoniche, con riferimento ai seguenti criteri:
- conformità con le previsioni del PRG-PS;
 - contenuti di interesse pubblico in termini di sostenibilità ambientale, quantità e qualità delle dotazioni e infrastrutture pubbliche, di rispondenza del progetto agli intenti promozionali del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari così come espressi nel PRG-PS;
 - qualità urbanistico-architettonica e paesaggistica dell'intervento;
 - performance in termini di gestione delle acque, efficienza energetica, riduzione dei consumi, minimizzazione degli impatti ambientali;
 - proposte migliorative relative alle forme e modalità di concepimento, organizzazione e gestione del centro relativamente alle attività di promozione, valorizzazione,

- commercializzazione e degustazione dei prodotti agroalimentari, e di formazione e promozione culturale;
 - attendibilità del programma imprenditoriale sotteso alla proposta, al di là del suo significato sotto il profilo immobiliare, in termini di coinvolgimento di soggetti operatori e di risorse di investimento;
 - preferenzialità per le proposte presentate da soggetti costituiti in forme associative o consortili, secondo le modalità di legge, comprendenti imprese agricole di Norcia e dei territori comunali limitrofi.
8. Prima dell'attivazione dell'attuazione del Polo agroalimentare nei suoli ricompresi nell'Ambito di allocazione vige la disciplina urbanistica delle componenti dello Spazio rurale di appartenenza.
 9. Le parti dell'Ambito di allocazione non interessate dal progetto del polo agroalimentare, esterne all'"area di intervento", mantengono la disciplina delle componenti dello Spazio rurale di appartenenza.

TITOLO VII PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO

Capo 1° Finalità e componenti

Art. 136 Finalità

1. Per lo *Spazio urbano* il Piano ha la finalità di favorire lo sviluppo qualitativo dell'insediamento attraverso un complesso di regole di conservazione, mantenimento e stratificazione, trasformazione dell'esistente, nonché di nuovo impianto insediativo ecologicamente, paesaggisticamente ed urbanisticamente sostenibile.

Art. 137 Articolazione delle Componenti

1. Lo *Spazio urbano* è individuato nell'Elab. PS.2 *Carta della disciplina strutturale del territorio* dalle seguenti componenti, così articolate in riferimento a specifiche caratteristiche funzionali e ruoli urbani delle diverse porzioni: *Insediamento di valore storico-culturale*, *Insediamento consolidato o da consolidare*, *Aree a disciplina pregressa*.

Art. 138 Criteri generali del PRG per lo Spazio urbano

1. Il PRG-PS definisce le prestazioni e la disciplina urbanistica generale per l'*Insediamento di valore storico-culturale* secondo criteri di conservazione, recupero e valorizzazione, affidando al PRG-PO l'approfondimento di tale disciplina.
2. Il PRG-PS fornisce le prestazioni e le direttive per l'*Insediamento consolidato o da consolidare* secondo criteri di mantenimento, riqualificazione e rigenerazione, rimandando al PRG-PO la definizione della relativa disciplina urbanistica.
3. Il PRG-PS stabilisce le direttive per le *Aree a disciplina pregressa* conseguente alla pianificazione previgente che non ha avuto attuazione.
4. Il PRG-PO, nel definire la disciplina delle componenti dello Spazio urbano, si attiene alle seguenti direttive:
 - a) stabilisce specifiche indicazioni in merito alle destinazioni d'uso compatibili, alle modalità attuative dirette e indirette degli interventi edilizi e urbanistici;
 - b) determina la capacità di carico urbanistico complessivo in riferimento agli indici ed alle grandezze edilizie;

- c) assicura, negli interventi urbanistici ed edilizi, la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle dotazioni territoriali e funzionali, correttamente realizzate e connesse alle situazioni urbane di contesto insediativo anche più ampio;
 - d) stabilisce le modalità di applicazione delle capacità edificatorie derivanti dai criteri di perequazione urbanistica, compensazione e premialità, in applicazione delle disposizioni del PRG-PS;
 - e) prevede ambiti di riqualificazione, di rigenerazione e trasformazione, attraverso i quali migliorare l'assetto morfologico e funzionale, la qualità architettonica, ambientale e paesaggistica, al fine di ottenere un più generale miglioramento dell'assetto complessivo e dell'organizzazione degli insediamenti;
 - f) orienta gli interventi di ripristino e ricostruzione post sisma 2016, al fine di rafforzare la capacità di resistenza degli insediamenti urbani e di mitigare la vulnerabilità sismica urbana secondo le misure definite nell'Elab. PS.G8 – Guida per la mitigazione della vulnerabilità sismica urbana.
5. Il PRG-PS descrive il proprio progetto per lo Spazio urbano, ai fini della programmazione nel tempo delle stesse previsioni progettuali, mediante la definizione di specifici indirizzi, contenuti nell'Elab PS.1.2 *Indicazioni di assetto per il PRG Parte Operativa*, cui fare riferimento nelle fasi di pianificazione operativa.
6. Il PRG-PO nella definizione fondiaria delle componenti dello Spazio urbano può modificare le individuazioni del PRG-PS secondo variazioni non superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, della superficie della componente di PRG-PS interessata, senza che ciò costituisca variante al PRG-PS.

Art. 139 Prestazioni per la qualità e la sostenibilità dello Spazio urbano

1. Il PRG-PO, con riferimento alle diverse situazioni insediative dello Spazio urbano, dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
- a) individuare e prescrivere le caratteristiche qualitative degli interventi ammessi tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli insediamenti, delle eventuali carenze infrastrutturali, dei caratteri del paesaggio;
 - b) perseguire la qualità come risultato di un insieme di fattori interagenti:
 - prestazione ecologica, intesa come buon funzionamento dei cicli biologici, evitando le alterazioni senza ritorno delle risorse naturali del territorio;
 - coerenza fra spazi e funzioni, intesa come relazione tra le caratteristiche quantitative e qualitative dello Spazio urbano e le funzioni che in esso si svolgono;
 - modi dell'accessibilità, intesi come relazione fra il livello di funzionalità dei luoghi e il loro livello di accessibilità;
 - forma e bellezza dello spazio pubblico, intese anche come configurazione tridimensionale dello Spazio urbano, che nelle sue parti pubbliche deve trovare punti alti di qualificazione formale ed estetica; la prestazione può essere assicurata dal PRG-PO con indicazioni normative e progettuali volte a orientare la progettazione e realizzazione degli interventi.
 - c) promuovere l'applicazione delle norme per la sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi di cui all'Art. 37 e all'Art. 44.
 - d) incentivare la riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui al TITOLO I, Capo 10°.

Capo 2° *Disciplina dell'Insediamento di valore storico-culturale*

Art. 140 *Articolazione, obiettivi generali e disciplina generale*

1. L'*Insediamento di valore storico-culturale* individuato nell'Elab. PS.2, è distinta in *Centro storico* del Capoluogo e delle Frazioni.
2. La disciplina di PRG-PS dell'*Insediamento di valore storico-culturale*, che sarà specificata in sede di PRG-PO, è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - curare l'immagine dei centri storici come componente significativa dell'identità locale e del paesaggio;
 - garantire la tutela e la valorizzazione sostenibile del patrimonio storico-morfologico attraverso il riconoscimento e la conservazione dei caratteri peculiari delle parti costruite e delle relative pertinenze, con il possibile inserimento di nuove destinazioni d'uso compatibili;
 - favorire l'estensione della funzione residenziale ed il consolidamento ed ampliamento delle funzioni urbane legate al turismo (attività culturali, attività ricettive e di ristoro, attività di servizio e commerciali compatibili, ecc.);
 - favorire il mantenimento delle principali funzioni pubbliche e la rivitalizzazione ed il riuso del patrimonio edilizio sottoutilizzato o non occupato con il reinserimento della residenza e di funzioni terziarie compatibili a basso carico urbanistico o a carico urbanistico mitigato;
 - ottimizzare l'offerta di attività e funzioni mediante una adeguata diversificazione ed integrazione tra funzioni esistenti e funzioni compatibili ubicabili;
 - definire e qualificare le aree a ridosso delle mura al fine di salvaguardare e migliorare la percezione visiva della "città murata" e di favorire le relazioni con il resto del Capoluogo, funzionalizzando gli spazi ed i percorsi ed elevando la loro generale qualità formale;
 - riorganizzare l'accessibilità al Capoluogo ed al Centro storico, secondo un disegno strategico della sosta residenziale e turistica, privilegiando la ciclopedonalità e il trasporto collettivo e l'attestamento carrabile in adeguati spazi contigui alle mura del centro storico del Capoluogo.
3. Il *Centro storico* è l'insieme delle parti dell'insediamento del Capoluogo, delle Frazioni e degli altri insediamenti minori che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute, dei caratteri morfogenetici e strutturanti l'insediamento e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d'uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato che essi hanno assunto nella vita e nella memoria delle comunità insediate. Il PRG-PO per specificare la disciplina del *Centro storico* ne individua e articola le componenti, anche differenziando tra Capoluogo e altri centri, in riferimento a:
 - Tessuti storici del Capoluogo;
 - Tessuti storici dei centri minori;
 - Emergenze di interesse storico-culturale e/o Morfotipologie speciali, e relative pertinenze, disciplinandole in base al loro carattere ed al loro valore storico-architettonico e/o storico-testimoniale, alla tipologia, alla conservazione dei caratteri originari ed alle diverse funzioni compatibili;
 - Spazi aperti perimurali;
 - Edifici ed opere incongrue;
 - Aree da recuperare;
 - Spazi aperti, pubblici e privati, che disciplina in riferimento al ruolo strutturante l'insediamento, alle caratteristiche fisico-funzionali, alla qualità e/o valore in termini morfologici, ambientali, paesaggistici;

- Dotazioni esistenti ed, eventualmente, di progetto.
- Il PRG-PS fornisce per tali componenti le direttive di cui ai successivi articoli ai fini della definizione della relativa disciplina in sede di PRG-PO.
4. La disciplina specifica del PRG-PO per l'*Insedimento di valore storico-culturale* di cui al comma 1, in riferimento alla DGR 852/2015 (420/2007) ed alla LR 1/2015 può prevedere:
 - interventi per la valorizzazione dei tessuti edilizi esistenti, anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni precarie o di corpi aggiunti;
 - interventi per il ripristino della conformazione dei caratteri tipomorfologici, architettonici e costruttivi originari impropriamente alterati;
 - interventi per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali e per il miglioramento antisismico;
 - interventi di accorpamento all'interno della stessa unità edilizia di unità immobiliari contigue in orizzontale;
 - interventi di modifica esterna sulle fronti principali e complementari degli isolati;
 - interventi di frazionamento delle unità immobiliari esistenti.
 5. All'interno dell'*Insedimento di valore storico-culturale* di cui al comma 1, è consentita, nel rispetto di eventuali vincoli ambientali, storico-culturali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche e private di interesse pubblico o collettivo, di opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e di opere e interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica a scala urbana.
 6. Per gli edifici pubblici o di interesse pubblico esistenti all'interno dell'*Insedimento di valore storico-culturale* di cui al comma 1, con esclusione di quelli di interesse storico-architettonico, sono consentiti interventi di ampliamento nell'area libera di pertinenza del fabbricato al fine del miglioramento delle prestazioni di servizio pubblico, nel rispetto di un corretto inserimento architettonico e paesaggistico delle nuove porzioni di fabbricato.
 7. Al fine di perseguire la qualità dei Tessuti e ripristinare la tipologia originaria degli edifici ricompresi nell'*Insedimento di valore storico-culturale*, il PRG-PS promuove l'eliminazione di superfetazioni o soprastrutture di epoca recente prive di valore storico e artistico, od opere incongrue, rimandandone al PRG-PO l'individuazione e la relativa disciplina.
 8. Per gli interventi nell'*Insedimento di valore storico-culturale*, il PRG-PS consente che il soddisfacimento delle quantità di dotazioni territoriali previste dalle vigenti normative, qualora non possibile secondo le modalità di legge, avvenga mediante realizzazione di adeguati spazi e infrastrutture previsti dal PRG-PO, anche all'esterno dell'insediamento storico, purché ciò garantisca una adeguata e funzionale soluzione urbanistica, ovvero ai sensi di quanto stabilito all'Art. 43 comma 5.

Art. 141 Tessuti storici del Capoluogo

1. I *Tessuti storici del Capoluogo* sono l'insieme delle parti del Centro storico caratterizzate dalla riconoscibilità del principio insediativo e dal processo di stratificazione che ne ha determinato l'assetto nelle componenti costruite e degli spazi aperti.
2. Il PRG-PO specifica la disciplina dei Tessuti sulla base delle direttive del PRG-PS contenute ai commi successivi.
3. Il PRG-PO, nel rispetto degli obiettivi e della disciplina generale, di cui all'Art. 140, individua e classifica i Tessuti e le relative pertinenze, distinguendoli e disciplinandoli in base alla coerenza ed alla compiutezza morfologica, alla conservazione dei caratteri originari, alla connessione con le morfotipologie di interesse culturale, al rapporto con gli spazi aperti configurati nonché in riferimento alle diverse destinazioni d'uso.

4. Il PRG-PO disciplina le trasformazioni ammesse per i Tessuti storici attraverso l'applicazione delle seguenti categorie di intervento che potranno essere ulteriormente declinate dal PRG-PO stesso: MO, MS, RRC, RE, VU1, VU2. Gli interventi di RE/DR, DR sono ammissibili solo in caso di dissesto strutturale e/o in situazioni di rischio per la pubblica incolumità. Per gli spazi di pertinenza possono essere previste le seguenti sistemazioni: SP1, SP2, SP3, SP4.
5. Il PRG-PO per i Tessuti classificati ai sensi del comma 3, consente il mantenimento delle destinazioni d'uso presenti alla data di adozione del PRG-PS e può prevedere l'introduzione di nuove destinazioni d'uso purché compatibili con l'ambiente urbano e la residenza e con le caratteristiche morfotipologiche del patrimonio edilizio oggetto di intervento, senza limitazioni nei rapporti dimensionali tra le diverse destinazioni o per piani di edifici, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di dotazioni (standard urbanistici). L'Amministrazione comunale può escludere in sede di PRG-PO, ai sensi dell'Art.66, comma 2 della LR 1/2015, specifiche destinazioni d'uso per singoli edifici classificati dal PRG-PO medesimo come Emergenze di interesse storico-culturale, Morfotipologie speciali o altri edifici di pregio.
6. Il PRG-PO stabilisce gli usi consentiti nelle aree di pertinenza delle unità edilizie comprese nei Tessuti di cui al comma 1.
7. Il PRG-PO stabilisce i casi nei quali gli interventi sono ad attuazione indiretta, nel rispetto delle norme regionali vigenti in materia.
8. Per le parti di Tessuto interessato da strumenti attuativi vigenti, vale la disciplina definita dagli strumenti stessi.

Art. 142 Tessuti storici dei centri minori

1. I *Tessuti storici dei centri minori* sono le parti del Centro storico che restituiscono l'impianto urbanistico originario prevalentemente rurale delle Frazioni e degli insediamenti minori del territorio comunale. Per essi la finalità del Piano è la salvaguardia e la valorizzazione tramite la conservazione dei valori urbanistici, storico- architettonici e paesaggistico-ambientali.
2. Il PRG-PO per specificare la disciplina dei Tessuti storici di cui al comma 1, può individuare e disciplinare ulteriori componenti all'interno di detti Tessuti, oltre eventualmente a quelle di cui all'Art. 140 comma 3, relativamente a:
 - Aree a verde privato;
 - Aree di pertinenza degli edifici;
 - Aree di protezione paesaggistico-ambientale;
 - Aree da recuperare;
 - Dotazioni esistenti.
3. La disciplina specifica del PRG-PO per i Tessuti di cui al comma 1, in riferimento alla DGR 852/2015 ed alla LR 1/2015 può prevedere, oltre agli interventi di cui all'Art. 141, comma 4, interventi finalizzati alla introduzione di nuove destinazioni d'uso negli eventuali annessi rurali esistenti (fienili, granai, stalle, ecc) a condizione che siano mantenute le principali caratteristiche architettoniche delle tipologie originarie, in quanto compatibili con le esigenze igienico-sanitarie.
4. Il PRG-PO disciplina le trasformazioni ammesse per i Tessuti, attraverso l'applicazione delle seguenti categorie di intervento: MO, MS, RRC, RE, VU1, VU2. Gli interventi di RE/DR, DR sono ammissibili solo in caso di dissesto strutturale e/o in situazioni di rischio per la pubblica incolumità. Per gli spazi di pertinenza il PRG-PO stabilisce gli usi e le sistemazioni ammessi.

5. Il PRG-PO per i Tessuti di cui al comma 1, consente il mantenimento delle destinazioni d'uso presenti alla data di adozione del PRG-PS e può prevedere l'introduzione di nuove destinazioni d'uso secondo quanto stabilito all'Art. 141, comma 5.
6. Il PRG-PO stabilisce i casi nei quali gli interventi sono ad attuazione indiretta, nel rispetto delle norme regionali vigenti in materia.
7. Per le parti di Tessuto interessate da strumenti attuativi vigenti, vale la disciplina definita dagli strumenti stessi.

Art. 143 Emergenze di interesse storico-culturale e Morfotipologie speciali

1. Le *Emergenze di interesse storico-culturale* e le *Morfotipologie speciali* sono costituite da organismi edilizi caratterizzati da tipologie speciali quali chiese, palazzi, conventi, teatri, scuole, sedi di servizi collettivi, attrezzature ricettive e relative aree di pertinenza, emergenti nel contesto per la valenza storico-architettonica e/o storico-testimoniale, per la particolare giacitura, per la tipologia e per la funzione, costituenti riferimento puntuale nell'organizzazione della forma urbana e nell'interpretazione del processo di stratificazione del Centro storico.
2. Il PRG-PO individua e disciplina le *Emergenze di interesse storico-culturale* e le *Morfotipologie speciali*, in relazione al loro carattere e al loro eventuale valore storico-architettonico e/o storico-testimoniale, alla tipologia, alla conservazione dei caratteri originari ed alle diverse funzioni compatibili.
3. La disciplina del PRG-PO, anche in riferimento alla DGR 852/2015 (420/2207) ed alla LR 1/2015, può prevedere:
 - interventi per la conservazione dei caratteri specifici della emergenza/morfotipologia speciale originaria;
 - interventi per la valorizzazione della emergenza/morfotipologia speciale, anche attraverso l'eliminazione delle superfetazioni precarie o di corpi aggiunti;
 - interventi per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali;
 - la valorizzazione delle potenzialità di fruizione anche attraverso nuove destinazioni compatibili con i caratteri storici e tipomorfologici.
4. Ai fini della conservazione e della valorizzazione della qualità riconosciuta, il PRG-PO disciplina le trasformazioni delle Emergenze di interesse storico-culturale e Morfotipologie speciali selezionando l'applicazione delle seguenti categorie di intervento: MO, MS, RRC, RE, VU1, VU2. Per le aree di pertinenza il PRG-PO stabilisce usi e sistemazioni ammessi.
5. Per le Emergenze di interesse storico-culturale e le Morfotipologie speciali eventualmente interessate da strumenti attuativi vigenti, vale la disciplina definita dagli strumenti stessi.

Art. 144 Spazi aperti perimurali

1. Gli *Spazi aperti perimurali* sono costituiti da aree a verde o per funzioni di fruizione, mobilità e sosta a ridosso del Centro storico del Capoluogo; per tali aree l'obiettivo del Piano è la valorizzazione e/o progettazione di interventi di riqualificazione finalizzati anche alla razionalizzazione/integrazione delle funzioni presenti e alla riorganizzazione delle forme di mobilità, accessibilità e attestamento, in relazione all'intero progetto di valorizzazione e fruizione della Città storica e delle aree immediatamente contigue ad essa. Gli *Spazi aperti perimurali* costituiscono il campo di intervento attraverso il quale il Piano intende attribuire qualità e/o nuova definizione formale, in termini di spazi di relazione, accessibilità, verde, parcheggi pubblici e spazi per nuove funzioni, per servizi ed attrezzature pubblici e privati, a luoghi di margine dell'insediato storico del Capoluogo.

2. Il PRG-PS rinvia al PRG-PO la definizione di criteri, indirizzi e disciplina di tutela, valorizzazione e/o progettazione di interventi di riqualificazione, selezionando requisiti prestazionali e soluzioni progettuali che garantiscano e possano svolgere un riferimento nel controllo della qualità degli interventi, al fine di assicurare la coerenza e la congruità con la disciplina dei limitrofi tessuti della Città consolidata o in via di consolidamento.

Art. 145 Edifici ed opere incongrue

1. Al fine di perseguire la qualità del *Centro storico* e ripristinare la tipologia originaria degli edifici, il PRG promuove l'eliminazione di superfetazioni o soprastrutture di epoca recente prive di valore storico e artistico, od opere incongrue, all'interno degli insediamenti di valore storico culturale. Il PRG-PO disciplina la demolizione e l'eventuale delocalizzazione delle superfici demolite, legittime o legittimate, favorendone il trasferimento nelle aree di possibile accoglienza dallo stesso definite, mediante il riconoscimento di premialità pari al massimo al 100% della SUC demolita, e tenendo conto dell'eventuale cambiamento di destinazione d'uso, nonché della differenza di valore che le quantità edificatorie assumono tra il luogo di origine e quello di destinazione, ai sensi dell'Art. 28.
2. Gli edifici, costruiti in epoca recente all'interno del *Centro storico*, privi di valore storico, artistico, culturale e ambientale, la cui area di sedime risulta utile per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, ovvero ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana, possono essere demoliti. La SUC demolita, incrementata fino ad un max del 300% può essere trasferita nelle aree di possibile accoglienza secondo quanto disciplinato dal PRG-PO, e tenendo conto dell'eventuale cambiamento di destinazione d'uso, nonché della differenza di valore che le quantità edificatorie assumono tra il luogo di origine e quello di destinazione, nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 28.

Art. 146 Aree da recuperare

1. Il PRG-PO può individuare, all'interno del Centro storico, *Aree da recuperare* che comprendono prevalentemente spazi aperti pubblici e/o privati caratterizzati da incompiutezza morfologica, incongruenza delle parti costruite, degrado, presenza di superfetazioni e detrattori ambientali e/o funzioni incongrue. Le Aree da recuperare possono includere anche altre componenti dello Spazio urbano che, per contiguità fisico-funzionale e per omogeneità di condizioni, necessitano di essere coinvolte per assicurare la continuità progettuale di intervento.
2. Per le *Aree da recuperare* gli interventi sono finalizzati al recupero ed alla valorizzazione di spazi aperti, alla realizzazione di percorsi per la mobilità alternativa (ciclopedonale, meccanizzata, ecc.), di parcheggi, alla riconfigurazione di spazi di relazione, alla riqualificazione edilizia ed alla realizzazione di nuovi spazi con l'introduzione di funzioni ed attività selezionate di servizio all'insediamento e al turismo, anche con l'eventuale ricorso a nuova edificazione.
3. Le trasformazioni nelle *Aree da recuperare* sono sottoposte a modalità di attuazione diretta condizionata o indiretta. Nel caso le Aree da recuperare riguardino esclusivamente interventi di riqualificazione e riabilitazione di spazi pubblici, esse si configurano come opere pubbliche.

Art. 147 Ambiti di rivitalizzazione prioritaria

1. Il PRG-PO può individuare, all'interno del Centro storico del Capoluogo e degli altri centri minori, *Ambiti di rivitalizzazione prioritaria* ARP, ricomprensenti uno o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di

degrado adiacenti al Centro storico ed appartenenti ad altre componenti dello Spazio urbano, purché non prevalenti, in termini di superficie, a quelle ricomprese nel centro storico stesso e la cui rivitalizzazione è comunque funzionale e complementare a queste ultime.

2. Nella delimitazione dell'ARP il Comune tiene conto della relazione funzionale esistente, in termini urbanistici ed ambientali, con il tessuto urbano circostante e con le aree di futura espansione, al fine di assicurare organicità e funzionalità agli interventi di recupero. Ciò anche in riferimento al Quadro strategico di valorizzazione del centro storico, come previsto dall'Art.62, comma 1, della LR 1/2015, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art.61 della stessa LR 1/2015.
3. Gli ARP sono attuati mediante programmi urbanistici, programmi urbani complessi, piani attuativi o singoli mediante titolo abilitativo condizionato alla stipula di convenzione o atto d'obbligo.
4. L'attuazione degli ARP e dei relativi interventi è incentivata attraverso i meccanismi premiali di cui alla LR 1/2015, e in riferimento alla disciplina del PRG-PO.

Capo 3° Obiettivi e prestazioni per l'Insediamento consolidato e da consolidare

Art. 148 Insediamento consolidato e da consolidare. Direttive

1. L'*Insediamento consolidato e da consolidare* costituisce la parte preponderante degli insediamenti esistenti, sia residenziali che produttivi, che presenta un assetto morfologico continuo e prevalentemente definito, e una diversificazione della densità dell'edificazione e della presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive.
2. Il PRG-PS individua l'*Insediamento consolidato e da consolidare* articolato in: *prevalentemente residenziale e prevalentemente per attività*.
3. Per *Insediamento prevalentemente residenziali* si intende quella parte dell'insediamento del Capoluogo, delle Frazioni e degli altri centri di relativa recente realizzazione, prevalentemente configurata e definita nelle sue caratteristiche morfologiche e tipologiche, generata anche dalla attuazione delle previsioni del PdF previgente, che non richiede particolari esigenze di tutela, e che comprende anche servizi pubblici locali e previsioni non attuate del PdF previgente da rivisitare di cui all'Art. 152. Per esso la finalità del Piano è di consentirne il mantenimento, il completamento edilizio e delle dotazioni e la riqualificazione, anche adeguandolo a nuove esigenze per usi residenziali o compatibili con la residenza, senza peraltro accrescerne la consistenza urbanistica oltre i limiti stabiliti dalla disciplina di PRG-PS.
4. Per *Insediamento prevalentemente per attività*, si intende quella parte dell'insediamento del Capoluogo e delle Frazioni di relativa recente realizzazione caratterizzata dalla concentrazione di attività produttive, commerciali e di servizio, le cui esigenze di trasformazione riguardano sostanzialmente interventi di miglioramento ambientale e/o di modifica e/o trasformazione dell'edilizia esistente, di riqualificazione degli spazi aperti, mantenendo l'impianto urbanistico attuale, fino ad interventi di rinnovo e rigenerazione urbana. Per esso la finalità del Piano è di migliorarne le prestazioni ambientali, di mantenere e migliorare l'impianto urbanistico esistente, adeguare a nuove esigenze per lo svolgimento di attività le costruzioni esistenti, assicurando in ogni caso la compatibilità ambientale, paesaggistica ed urbanistica degli interventi edilizi.
5. In riferimento ai caratteri ed alle finalità di cui al comma 3, il PRG-PO definisce la specifica disciplina dell'*Insediamento prevalentemente residenziale*, eventualmente articolandola in ragione delle morfologie urbane e delle tipologie edilizie specifiche, delle diverse densità edilizie, delle dotazioni territoriali, degli impianti e infrastrutture

tecnologiche, delle funzioni, congruenti con la residenza, da allocare, individuando anche spazi aperti da destinare a verde privato o simile classificazione.

6. In riferimento ai caratteri ed alle finalità di cui al comma 4, il PRG-PO definisce la specifica disciplina dell'*Insedimento prevalentemente per attività*, eventualmente articolandola in ragione delle diverse densità edilizie, attività e destinazioni d'uso, comprese dotazioni pubbliche ed eventuale residenza esistenti, spazi aperti pubblici e privati, nonché individuando le parti da sottoporre a rigenerazione e/o a riqualificazione ai sensi dell'Art. 150 e/o dell'Art. 151.
7. Appartengono all'*Insedimento consolidato e da consolidare*, oltre quanto specificato ai commi precedenti, anche le aree interessate da piani attuativi approvati prima della data di adozione del presente PRG-PS. In ciascuna di tali aree si applica la disciplina definita dal relativo strumento urbanistico attuativo. Il PRG-PO stabilisce la disciplina sostitutiva di quella di detti strumenti urbanistici attuativi allo scadere della loro vigenza.
8. Il PRG-PO, all'interno dell'*Insedimento consolidato e da consolidare*, identifica, perimetra e disciplina le dotazioni esistenti ed eventualmente previste, nel rispetto delle norme di cui alla Parte Seconda TITOLO IV delle presenti norme.
9. Il PRG-PO, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, può individuare nell'*Insedimento consolidato e da consolidare* delle Aree da rigenerare e/o delle Aree da riqualificare rispettivamente ai sensi dell'Art. 150 e dell'Art. 151, anche ricomprendenti altre componenti dello Spazio urbano, da sottoporre ad attuazione indiretta ordinaria o mediante programma urbanistico, che disciplina in conformità con le norme del PRG-PS.

Capo 4° Obiettivi e prestazioni per la trasformazione dell'insediamento esistente

Art. 149 Finalità

1. Il PRG-PS, ai sensi della LR 1/2015, promuove la riqualificazione e la rigenerazione urbana degli insediamenti esistenti di cui all'Art. 148 , residenziali, produttivi e per servizi, come priorità del Piano nella programmazione, pianificazione, attivazione e attuazione delle iniziative di trasformazione della città esistente. A tal fine il PRG-PS fornisce le direttive per la individuazione e definizione delle situazioni da sottoporre a riqualificazione o rigenerazione urbana da parte del PRG-PO.

Art. 150 Aree da rigenerare - Direttive

1. Le *Aree da rigenerare* sono aree degradate interne o ai margini dell'insediamento con presenza di edifici dismessi prevalentemente legati all'attività produttiva anche agricola, con caratteri di frammistione tipologica e funzionale e, talvolta, pessime qualità edilizie ed architettoniche, ovvero aree in disuso, non funzionalizzate o con usi impropri, con scarsa presenza e definizione degli spazi pubblici. L'obiettivo del Piano è la rigenerazione urbana, il rinnovo del patrimonio edilizio, residenziale e non, l'introduzione di nuove funzioni, la formazione di nuovi spazi pubblici, nonché la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree libere circostanti, secondo modalità urbanisticamente e ambientalmente sostenibili.
2. Il PRG-PO individua le aree di rigenerazione urbana, e ne programma l'attivazione e l'attuazione, considerandone la priorità anche ai fini del reperimento di eventuali risorse ai sensi dell'art.74 della LR 1/2015.
3. Il PRG-PO definisce la disciplina delle Aree da rigenerare ricomprendendole in Ambiti di trasformazione da sottoporre ad attuazione indiretta tramite Programma Urbanistico secondo quanto previsto all'Art. 25 e/o ad attuazione indiretta ordinaria ai sensi dell'Art.

22, e stabilisce le regole degli interventi ad attuazione diretta ammessi in assenza di Programma urbanistico o di piano attuativo. Qualora sia utile al migliore perseguimento di risultati di rigenerazione urbana, gli Ambiti di trasformazione possono ricomprendere anche altre componenti dello Spazio urbano funzionalmente connesse con dette Aree, ovvero per necessità di applicazione di meccanismi perequativi.

4. Il PRG-PO assegna agli Ambiti quantità edificatorie derivanti dalla SUC degli edifici esistenti e/o dalla applicazione dell'ITP alle diverse zone ricadenti all'interno delle Aree da rigenerare, nonché stabilisce eventuali incrementi della SUC di base ai sensi dell'Art. 28. Le eventuali quantità di SUC eccedente i limiti e/o il carico urbanistico massimo fissati dal PRG-PO devono essere trasferite in aree e/o ambiti nei quali siano disponibili quantità edificatorie per accoglienza di trasferimenti.
5. Il PRG-PO definisce obiettivi di interesse pubblico e interventi degli Ambiti, fornisce direttive per l'assetto fisico-funzionale, individua gli impegni da assumere da parte dei proponenti che possono comportare premialità e compensazioni, fissa i parametri edilizi ed ecologici degli interventi e le destinazioni d'uso ammesse, favorendo l'integrazione dell'offerta funzionale, stabilisce i contenuti quali-quantitativi del progetto per le dotazioni territoriali e gli spazi pubblici da assicurare, fornisce indicazioni per la sistemazione paesaggistico-ambientale degli spazi, evidenzia particolari risultati morfologico-spaziali e tipologico-architettonici da perseguire.

Art. 151 Aree da riqualificare. Direttive

1. Le *Aree da riqualificare* sono porzioni dell'*Insedimento consolidato e da consolidare* che per le condizioni di assetto fisico-funzionale, scarsa qualità degli spazi pubblici, incoerenza tipologica e dimensionale di alcuni edifici rispetto all'impianto urbanistico, scarsa qualità edilizio-architettonica ed energetico-ambientale del patrimonio edilizio, necessitano di interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale. L'obiettivo del Piano è la riqualificazione del patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico-ambientale, la qualificazione degli spazi pubblici e, ove necessario, l'integrazione delle dotazioni urbane.
2. Per la riqualificazione delle aree per attività e produttive del Capoluogo il PRG-PS assume i seguenti obiettivi:
 - favorire il rinnovo urbanistico-ambientale e funzionale secondo i principi delle "Aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" (APPEA), in coerenza con gli indirizzi in materia delle politiche di riqualificazione e degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali;
 - promuovere la trasformazione delle aree produttive in porzioni di città della produzione accessibili e fruibili da cittadini, utenti e visitatori per raggiungere attività, funzioni e servizi che, per consistenza, carico urbanistico e caratteristiche fisico-funzionali dei manufatti e delle aree nei quali si svolgono, non possono essere presenti ed offerti in altre parti dell'insediamento urbano.
3. Il PRG-PO individua le *Aree da riqualificare*, secondo i criteri di cui al comma 1, che sottopone ad attuazione diretta condizionata o ad attuazione indiretta, secondo la dimensione, consistenza e complessità degli interventi previsti e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, e la conseguente necessità di definizione e regolazione dei rapporti pubblico-privato. Il PRG-PO definisce la disciplina delle Aree da riqualificare, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle seguenti direttive:
 - a) gli interventi di riqualificazione possono essere incentivati incrementando la SUC esistente, a fronte del soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico relativi all'Area, fissati dal PRG-PO, e dei requisiti di qualità di cui all'Art. 37 e all'Art. 44;

- b) gli interventi dovranno assicurare il soddisfacimento delle dotazioni territoriali minime per le eventuali quote di SUC aggiuntiva rispetto all'esistente e/o per quelle oggetto di cambiamento di destinazione d'uso;
 - c) qualora gli interventi comportino una densità territoriale superiore a quella definita dal PRG-PO, la eventuale quantità di SUC eccedente dovrà essere trasferita in aree e/o ambiti nei quali siano disponibili quantità edificatorie per accoglienza di trasferimenti;
 - d) nel caso in cui gli interventi di riqualificazione siano finalizzati alla formazione di nuovi spazi pubblici che comportino la necessità di trasferire quote di SUC, il PRG-PO può prevedere incentivi premiali mediante riconoscimento di quantità edificatorie aggiuntive, anch'esse oggetto di trasferimento;
 - e) nelle more della definizione degli interventi ai sensi del presente comma, sono ammessi solo interventi di MO, MS e RE senza aumento di SUC e cambiamento di sagoma e/o sedime;
4. Qualora gli interventi di riqualificazione comportino la ristrutturazione urbanistica, essi sono sottoposti a modalità attuativa indiretta, di cui al comma 5, estesa all'intera Area da riqualificare, nel caso rientrino nelle condizioni di cui all'art.101 del RR 2/2015.
 5. Nel caso di attuazione indiretta il PRG-PO definisce la disciplina delle *Aree da riqualificare* ricomprendendole in Ambiti di trasformazione da attuare mediante modalità ordinaria di cui all'Art. 22 o tramite Programma urbanistico di cui all'Art. 25.

Capo 5° Aree a disciplina pregressa

Art. 152 Aree a disciplina pregressa non attuata

1. Il PRG-PS individua nell'Elab. PS.2, le *Aree a disciplina generale pregressa non attuata*; esse sono costituite da aree non attuate del PdF previgente, relative a previsioni sia edificatorie che per standard urbanistici, ricomprese negli insediamenti esistenti o ai margini degli stessi. Il Piano intende rivedere dette previsioni per metterle in coerenza con le proprie scelte di assetto fisico-funzionale degli insediamenti, con questo potendo confermare o modificare la disciplina pregressa. Ciò anche tramite la ridefinizione di destinazioni d'uso e capacità edificatorie, e l'eventuale adozione di meccanismi perequativi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, il PRG-PS demanda al PRG-PO il compito di articolare e disciplinare le *Aree a disciplina pregressa non attuata* in riferimento alle previsioni del PRG-PS per l'*Insedimento* nel quale ricadono, alla eventuale necessità di realizzare spazi e servizi pubblici, tenendo conto degli indici perequati riconosciuti in relazione alla destinazione per ciascuna area del PdF previgente, e stabilendo la corrispondente modalità attuativa, nonché le destinazioni d'uso compatibili con il contesto urbano di appartenenza.
3. Il PRG-PO utilizza le *Aree* di cui al presente articolo per la formazione di dotazioni territoriali, disciplinandone l'acquisizione ai sensi dell'Art. 105, ovvero per il completamento insediativo e il miglioramento dell'offerta di attività e funzioni, e dotazioni, applicando le norme di cui all'Art. 28. Il PRG-PS fornisce indicazioni utili alla pianificazione operativa delle *Aree* non attuate mediante gli Indirizzi per le Operazioni prioritarie di cui all'Capo 1° Art. 138 comma 5.
4. Il PRG-PO stabilisce la modalità attuativa diretta e/o indiretta cui affidare la realizzazione delle dotazioni territoriali e dei completamenti insediativi di cui al comma 3. A tal fine il PRG-PO può includere dette *Aree* in Ambiti di trasformazione, costituiti anche da parti

non contigue, e che possono ricomprendere anche porzioni di componenti diverse definite dal PRG-PS, e stabilisce nelle NTA e nel Repertorio delle Schede degli Ambiti/Comparti la disciplina generale di detti Ambiti secondo i contenuti urbanistici, grafici e normativi definiti dal PRG-PS. In questo caso a tali Aree si applicano le norme di cui all'Art. 28.

5. Nel caso del PRG-PO n.1 sono fatti salvi i progetti di intervento, definiti sulla base della disciplina urbanistica del PdF previgente, i quali risultano approvati, in corso di istruttoria, o presentati entro la data di approvazione dello stesso PRG-PO n.1, che interessano le Aree a *disciplina pregressa non attuata* o porzioni di esse.

Art. 153 Perimetrazione Piani Attuativi per la ricostruzione

1. Nell'Elab. PS.2 sono riportati i Perimetri dei Piani Attuativi per la ricostruzione (PAr) post sisma 2016 in corso di redazione. Fino all'entrata in vigore di detti Piani Attuativi vigono le norme del d.l. 189/2016 e delle Ordinanze del Commissario.
2. Nel caso della Frazione di Castelluccio di Norcia, oggetto di Perimetrazione - PAr, per le parti escluse da detta perimetrazione vale la disciplina del Piano Urbanistico Attuativo del *Programma Integrato di Recupero con valenza urbanistica di Castelluccio di Norcia* approvato con DCC n.6 del 29 aprile 2016. Sarà compito dell'Amministrazione comunale, contestualmente o a seguito dell'adozione del relativo Piano Attuativo per la ricostruzione Sisma 2016, armonizzare le pianificazioni attuative per garantire una disciplina urbanistica univoca della Frazione.

Art. 154 Aree sottoposte a disciplina attuativa vigente

1. Per le Aree soggette a strumento urbanistico attuativo approvato e vigente, vale la disciplina da questo definita.
2. Ad avvenuta attuazione dello strumento urbanistico approvato, solamente nel caso in cui siano state completate le previsioni di standard e servizi pubblici, compreso il trasferimento al Comune di quanto previsto nella convenzione urbanistica del piano attuativo, l'area è soggetta alla disciplina di PRG-PO.
3. Nel caso di annullamento o mancata esecuzione delle previsioni pregresse le aree sono ripianificate dal PRG-PO.

Capo 6° Nuovi insediamenti

Art. 155 Direttive per i nuovi insediamenti

1. Il PRG-PS affida al PRG-PO la individuazione e la disciplina dei *nuovi insediamenti* da delimitare all'interno delle *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti* di cui all'Art. 133. Nelle Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti individuate nell'Elab. PS.2, sono eventualmente indicati elementi di progetto della rete della mobilità e della rete ecologica, che assumono valore di direttiva per le successive definizioni del PRG-PO. Il PRG-PO nel definire la disciplina delle Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti può dettare criteri di attenzione per gli eventuali edifici, manufatti ed elementi rurali di interesse storico esistenti all'interno o nelle immediate vicinanze di dette Zone.
2. Il PRG-PO seleziona e delimita nel rispetto del dimensionamento del piano e della programmazione dell'utilizzo dello stesso nel tempo, parti delle Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti, potendo eventualmente distinguere:
 - a) aree per nuovi insediamenti;
 - b) aree per dotazioni pubbliche e private;

- c) tessuti (per edificato esistente, per lotti interclusi o contigui a lotti edificati);
- d) spazi verdi costituenti componenti della Rete ecologica locale;
- e) aree agricole.

Il PRG-PO include i nuovi insediamenti in Ambiti di trasformazione, di cui all'Art. 24, che possono ricomprendere anche altre componenti dello Spazio urbano, e li articola preferibilmente secondo la prevalente finalità funzionale. Le quantità edificatorie degli ambiti sono attribuite secondo le modalità di cui all'Art. 22 e all'Art. 28.

3. Il PRG-PO per ciascuno degli Ambiti individuati predispone una specifica Scheda d'Ambito/Comparto con i contenuti di cui all'Art. 24, nella quale stabilisce la disciplina d'Ambito in applicazione degli indirizzi e delle direttive del PRG-PS e prevedendo l'impiego della modalità attuativa indiretta di cui all'Art. 23, ovvero, in alternativa, di una delle altre modalità attuative indirette o dirette condizionate previste dal PRG-PS.
4. In caso di attuazione delle sole Aree per dotazioni pubbliche, di cui al comma 2, lett.b), il PRG-PO ne definisce la disciplina in riferimento all' Art. 105.
5. Qualora entro il termine stabilito dal PRG-PO ai sensi dell'Art. 157, non sia stata attivata l'attuazione degli Ambiti di cui al comma 2 attraverso la sottoscrizione della convenzione del o dei PUA relativi al/i Comparto/i di attuazione di detti Ambiti, le previsioni del PRG-PO per le parti di questi ricomprese nelle *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti*, decadono e le aree interessate riassumono la disciplina di Spazio rurale di cui all'Art. 133, comma 1. L'Amministrazione Comunale, ove necessario, provvede con variante al PRG-PO alla revisione delle previsioni degli Ambiti interessati dalla citata decadenza.
6. Nella individuazione dei nuovi insediamenti ai sensi del comma 2, il PRG-PO può, per esigenze di assetto insediativo, di messa a punto delle previsioni per il maggior dettaglio della scala di rappresentazione, di corretta definizione fondiaria di componenti del territorio, modificare le perimetrazioni delle *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti*, per variazioni di superficie non superiori al 10% in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'Art.32 comma 4 della LR 1/2015.
7. Nel caso dell'utilizzo delle *Zone agricole utilizzabili per le delocalizzazioni* – ZD di cui all'Art. 134, il PRG-PO disciplina il relativo insediamento secondo le norme del presente articolo e nel rispetto della LR 8/2018. In particolare il PRG-PO assicura, anche impiegando i criteri compensativi e premiali di cui all'Art. 28, la disponibilità di quota parte della porzione di ZD attivata per accogliere le quantità edificatorie delle delocalizzazioni. Nel caso di delocalizzazioni tra insediamenti appartenenti a differenti componenti delle articolazioni del territorio comunale, non si applicano i parametri correttivi di trasferimento di cui all'Art. 28 comma 14.

TITOLO VIII DIMENSIONAMENTO DEL PRG E CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PRG-PO

Capo 1° Dimensionamento del PRG

Art. 156 Criteri generali

1. Il PRG-PS determina il proprio dimensionamento ai sensi dell'art.95, comma 3 e dell'art.43, comma 1 della LR 1/2015, in riferimento allo stato di attuazione del PRG previgente, di cui all'Elab. PS.G9.1-3, nonché ai sensi dell'Art.10 comma 2 della LR 8/2018. Il dimensionamento è riportato nell'Elab. PS.G9.4 *Dimensionamento del PRG*.

2. Il PRG-PS identifica gli scenari qualitativi e quantitativi che permettono un corretto sviluppo sostenibile del territorio; in ordine a detti scenari illustra le possibili trasformazioni di sviluppo sostenibile del territorio fornendo indirizzi e direttive per la loro definizione urbanistica nel tempo mediante successive varianti del PRG-PO di attuazione delle previsioni del PRG-PS secondo i criteri e le procedure di cui ai successivi articoli. Al fine di assicurare una razionale distribuzione delle dotazioni nelle diverse parti del territorio comunale, in ordine a tali scenari il PRG-PS fornisce nell'Elab. PS.G9 il dimensionamento e gli indirizzi per il soddisfacimento delle dotazioni ai fini della pianificazione operativa.
3. Le previsioni di Piano per le quali il PRG-PS attribuisce uno specifico dimensionamento esercitabile all'interno degli areali dallo stesso individuati, sono attivate mediante procedure competitive e selettive di cui all'Art. 158. Tali procedure sono previste dal PRG-PS segnatamente per: *Ambito di allocazione di polo artigianale agroalimentare; Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva all'aria aperta (Af)*; uno dei Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva, e preferibilmente per l'utilizzazione delle *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti*.
4. Ai sensi dell'Art.10 comma 2 della LR 8/2018 non sono computate nel dimensionamento le superfici delle porzioni delle *Zone agricole utilizzabili per la delocalizzazione* effettivamente attivate e attuate per accogliere edifici delocalizzati, nonché le superfici delle *Aree per la gestione dell'emergenza Sisma 2016* che il PRG-PS conferma nella destinazione di *Dotazioni e infrastrutture di protezione civile e di Dotazioni pubbliche*.

Art. 157 Criteri per la formazione del PRG-PO

1. Nel periodo di dieci anni successivi alla prima entrata in vigore del PRG-PO (PRG-PO n.1) relativo al PRG-PS 2019, possono essere attivate e attuate previsioni corrispondenti ad una utilizzazione di nuovo suolo non superiore al 60% di quanto previsto come dimensionamento del PRG-PS 2019, riportato in valori complessivi nell'Elab. PS.G10.4. Qualora il PRG-PO n.1 non attivi le previsioni strutturali relative alle *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti*, all'*Ambito di allocazione di polo artigianale agroalimentare*, alle *Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva all'aria aperta (Af)*, tale limite si applica a partire dalla variante del PRG-PO che attiva dette previsioni.
2. La selezione e l'inserimento delle previsioni di PRG-PS nel PRG-PO per la loro attivazione e successiva attuazione, relative ad aree di trasformazione dell'insediamento esistente, a Nuovi insediamenti nelle Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti, all'Ambito per l'allocazione di polo artigianale agroalimentare, ai Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva avviene secondo i seguenti criteri:
 - rilevanza, strategicità e priorità degli interventi di interesse pubblico facenti parte delle previsioni di PRG-PS, la cui realizzazione è favorita dalla attuazione di dette previsioni, così come stabilite nel Programma triennale delle opere pubbliche;
 - priorità per le previsioni di trasformazione della città esistente, ricorrendo all'utilizzo di *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti* solo in casi di motivata e dimostrata impossibilità di procedere mediante interventi di riqualificazione o rigenerazione urbana;
 - fabbisogno motivatamente dimostrato di edilizia residenziale sociale, da soddisfare prioritariamente mediante interventi di trasformazione relativi ad aree di trasformazione dell'insediamento esistente;
 - fabbisogno di dotazioni territoriali la cui realizzazione è favorita da previsioni del PRG-PS da attivare mediante PRG-PO;

- rilevanza, strategicità e priorità degli interventi ricadenti nelle previsioni di PRG-PS ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana.
3. Per le successive varianti al PRG-PO, finalizzate alla attivazione, regolazione e attuazione delle previsioni del PRG-PS, il dimensionamento delle previsioni da inserire nel PRG-PO deve essere commisurato alla capacità di carico degli ambiti territoriali interessati, come definiti dal RR 2/2015, così da poter essere valutate anche in riferimento alle risorse disponibili e/o attivabili, sia di fonte pubblica che privata.
 4. Ai fini di evitare il non utilizzo del dimensionamento di cui al comma 1 a causa dell'inerzia dei proprietari, il PRG-PO stabilisce un termine di decadenza, non superiore ai cinque anni, delle proprie previsioni relative ai nuovi insediamenti da applicarsi secondo le modalità definite all'Art. 155. In caso di decadenza di previsioni l'Amministrazione Comunale provvede, con variante al PRG-PO, all'inserimento di altre previsioni per quote di dimensionamento equivalenti a quelle decadute. Nel caso di *Ambiti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria e definizione progressiva dei comparti*, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato non superiore a dieci anni.
 5. Ai fini dell'inserimento di una previsione all'interno del PRG-PO, l'Amministrazione Comunale dovrà definirne, secondo il PRG-PS, i contenuti e le modalità di attuazione, previa verifica dell'impiego di procedure concorsuali di evidenza pubblica volte a valutare le proposte dei privati di cui all'Art. 158, che presentino i sotto elencati criteri:
 - conformità con le previsioni del PRG-PS;
 - contenuti di interesse pubblico in termini di sostenibilità ambientale, quantità e qualità delle dotazioni pubbliche;
 - garanzie di qualità urbanistico-architettonica;
 - attendibilità del programma imprenditoriale sotteso alla proposta, al di là del suo significato sotto il profilo immobiliare, in termini di coinvolgimento di soggetti operatori e di risorse di investimento, specie per le destinazioni non residenziali.
 6. Qualora l'inserimento di una previsione urbanistica derivi da una procedura selettiva, propedeutica all'inserimento della relativa proposta nel PRG-PO, si procede a tale inserimento sulla base della stipula e registrazione di un accordo con i privati proponenti selezionati, ai sensi della legislazione vigente in materia, che deve contenere almeno i seguenti elementi, che saranno la base della variante di PRG-PO e della successiva Convenzione urbanistica:
 - durata dell'accordo;
 - condizioni e impegni dei proponenti;
 - programma imprenditoriale;
 - contenuti urbanistico-edilizi della proposta (quantità edificatorie, parametri urbanistico-edilizi, cessione di aree, ecc);
 - penali;
 - tempi di realizzazione.
 7. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le successive varianti del PRG-PO attivano e attuano la quota rimanente del dimensionamento del PRG-PS 2019.

Art. 158 Procedure per la selezione di proposte per la formazione del PRG-PO

1. È facoltà del Comune avviare una procedura competitiva e comparativa, ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, imparzialità, pubblicità e concorrenza, finalizzata ad assicurare la rispondenza delle nuove urbanizzazioni alle prescrizioni della programmazione urbanistica comunale ed a far sì che esse partecipino all'introduzione sul territorio di

elevati livelli di qualità, nella più ampia accezione del termine, che costituiscono la prevalente contropartita pubblica per il consumo di suolo che esse comportano.

2. Sono ammessi alla procedura competitiva e comparativa i suoli ricompresi nelle previsioni del PRG-PS, selezionate dal Comune, relative alle *Aree da rigenerare* e *Aree da riqualificare* dell'insediamento esistente e alle aree ricadenti nelle *Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti*, nonché eventuali aree contigue e non, anche già edificate, qualora queste possano utilmente concorrere alla migliore configurazione urbanistica delle aree oggetto di trasformazione e consentano di conseguire migliori livelli di qualità urbana complessiva. Ai sensi dell'Art. 156 il Comune ricorre alla procedura competitiva e comparativa anche per l'*Ambito di allocazione di polo artigianale agroalimentare*, le *Aree attrezzate o da attrezzare per la fruizione ludico-turistico-sportiva all'aria aperta* e uno dei *Siti da valorizzare per la fruizione turistico-sportiva*.
3. L'Amministrazione Comunale specifica gli obiettivi pubblici delle trasformazioni, in conformità con quanto stabilito dal PRG-PS, e definisce i parametri per la valutazione delle proposte, attribuendone i relativi pesi ponderali, tra i seguenti:
 - a) conformità con le previsioni del PRG-PS;
 - b) parametri di carattere qualitativo:
 - qualità urbanistica, rappresentata dalla qualità dell'impianto urbano proposto e dalle relazioni tra il medesimo e la struttura dell'insediamento o porzione di territorio nella quale si inserisce o con la quale si relaziona;
 - qualità infrastrutturale, rappresentata dalla qualità ed efficienza delle infrastrutture che servono l'area o che si propone di realizzare a servizio dell'area medesima e dell'intorno;
 - qualità degli spazi pubblici, rappresentata dalla qualità e dalla localizzazione degli spazi pubblici di cui la proposta prevede la realizzazione e delle loro relazioni con il tessuto o territorio nel quale si inseriscono;
 - qualità architettonica, rappresentata dalla qualità del processo proposto per la progettazione degli edifici e/o degli spazi aperti anche mediante procedure concorsuali; ecosostenibilità delle costruzioni, rappresentata dal livello di adeguamento agli indirizzi in materia di edilizia ecosostenibile;
 - qualità sociale, rappresentata dal livello di rispondenza alle attese emerse nelle attività di partecipazione o delle altre forme di coinvolgimento della popolazione nel processo di trasformazione della città;
 - qualità ambientale, rappresentata dal livello degli interventi espressamente finalizzati alla eliminazione di situazioni di degrado ambientale o paesaggistico che la proposta prevede di realizzare.
 - c) parametri di carattere quantitativo:
 - quantità di aree pubbliche da destinare alle dotazioni territoriali che la proposta prevede di realizzare in eccedenza rispetto alla dotazione minima prescritta;
 - quantità di aree e/o immobili che la proposta prevede di cedere al Comune per futuri utilizzi diversi da quelli di cui alla lettera precedente;
 - consistenza di edifici esistenti da delocalizzare secondo le previsioni del PRG, espressa in termini di SUC, che la proposta prevede di demolire e di rilocalizzare sull'area di interesse;
 - quantità di alloggi, espressa in termini di SUC, che la proposta prevede di destinare all'Edilizia residenza sociale;
 - contributo straordinario che il proponente si impegna a riconoscere al Comune oltre agli oneri di urbanizzazione previsti, per la realizzazione di altre opere pubbliche.

- d) attendibilità del programma imprenditoriale sotteso alla proposta, al di là del suo significato sotto il profilo immobiliare, in termini di coinvolgimento di soggetti operatori e di risorse di investimento, specie per le destinazioni non residenziali.
- 4. È facoltà del Consiglio Comunale definire parametri di valutazione ulteriori a quelli di cui al comma 3 e che rispecchino motivate esigenze specifiche.
- 5. A conclusione della procedura ad evidenza pubblica il Comune procede alla pianificazione delle aree interessate dalle proposte selezionate, predisponendo i relativi contenuti ed elaborati di PRG-PO, in conformità con i contenuti delle proposte stesse e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 157, eventualmente anche facendo ricorso alle modalità di cui all'Art.27 della LR 1/2015.

ALLEGATO A

CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI SPARSI NEL TERRITORIO E DELL'EDILIZIA RURALE TIPICA IN VARIANTE AL PDF E AL RE (DEL CC N. 12 DEL 27.03.2012)

ESTRATTO DALLE NTA DEL PDF VIGENTE DEL COMUNE DI NORCIA

Nota

Nel presente estratto normativo deve intendersi:

- LR 1/2015 che ha sostituito la LR 11/2005 con le rispettive corrispondenze tra articoli;
- DGR 852/2015 che ha sostituito la DGR n. 420/2007.

In generale si rimanda agli atti normativi e regolamentari vigenti, ancorchè non citati nelle presenti norme.

INDICE

Art. 107 individuazione	p. 2
Art. 108 Disposizioni generali	p. 2
Art. 109 Beni culturali sparsi (art. 197 lettera a)	p. 4
Art. 110 Edifici di valore tipologico (art. 107 lettera b)	p. 6
Art. 111 Beni di interesse archeologico	p. 7

CAPO XVI DISCIPLINA DEI BENI CULTURALI SPARSI E DEGLI EDIFICI DI VALORE TIPOLOGICO

Art. 107 Individuazione

1. Le presenti norme disciplinano le modalità di tutela, di uso e valorizzazione dei beni individuati sparsi, classificati nel Censimento dei beni culturali sparsi nel territorio e dell'edilizia rurale tipica (ai sensi dell'art. 33, comma 5, LR n. 11/2005) come segue:

- a) *beni culturali sparsi*;
- b) *edifici di valore tipologico*.

2. Ai fini delle presenti norme per edificio si intende quello come definito dall'art. 5 della DGR 420/2007.

3. Tutti gli interventi ammessi, in relazione ai beni individuati al precedente comma, devono tendere al riconoscimento, al mantenimento e alla valorizzazione delle peculiarità storiche, architettoniche, tipologiche e ambientali presenti sia negli edifici principali che nelle costruzioni accessorie.

4. I beni e gli edifici indicati ai punti a) e b) del presente articolo sono stati delimitati in cartografia in termini fondiari (numero di Foglio Catastale e di particella/e), per alcuni di essi, vista la tipologia architettonica e le relazioni con il contesto circostante, è stato definito con perimetrazione:

- a) in rosso per i beni culturali;
- b) in arancione per gli edifici di valore tipologico un "Ambito territoriale di rispetto storico – urbanistico o naturalistico – ambientale", riportato nella Planimetria Catastale, alla pagina 1 di ogni singola scheda.

Per tale ambito il Piano Attuativo o il Progetto nel caso di intervento edilizio diretto dovrà definire e delimitare in cartografia le aree edificate e inedificate, secondo quanto contenuto agli artt. 3 e 4 della DGR n. 420/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 108 Disposizioni generali

1. Per tutti i beni e gli edifici individuati al precedente articolo, gli interventi e le destinazioni d'uso sono regolamentati dalla LR 11/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle NTA del Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, approvate con Deliberazione del C.D. n. 59 del 18/11/2002 che sono prevalenti anche sulle presenti norme. I relativi piani attuativi e/o progetti inoltre dovranno essere assoggettati a preventivo Nulla Osta (art.13 L 394/91 e smi) del Parco e/o eventuale Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. I piani attuativi e/o i progetti relativi agli interventi dovranno conformarsi alle normative in vigore e con i contenuti dell'Allegato A del PTCP (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 23 luglio 2002) – Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano Paesaggistico. In particolare gli elaborati di rilievo dovranno – costituenti il progetto o il PA – dovranno classificare gli elementi costruttivi architettonici e decorativi, in relazione al pregio e

alle loro qualità storico artistiche, secondo quanto contenuto all'art. 6 della DGR n. 420/2007 e successive modifiche e integrazioni. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 della LR 1/2004 ss.mm. e ii. Riguardanti opere esterne nonché gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo sono progettati e realizzati in modo unitario e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della DGR 420/2007. Per quanto attiene la ricostruzione di parti di edificio, questa dovrà tenere conto di quanto previsto all'art. 11 della DGR 420/2007.

3. Tutti gli interventi ammessi, compresi anche quelli relativi a tutte le aree di pertinenza delle parti edificate, devono tendere al recupero, al mantenimento e alla valorizzazione degli elementi edilizi individuati, propri della tradizione rurale, in particolare:

- sono vietati i frazionamenti delle unità immobiliari che possono determinare la perdita o l'alterazione dell'integrità fisica e culturale del bene o di sue parti;
- gli annessi rurali individuati nella cartografia relativa alla variante di individuazione degli edifici sparsi che, per le loro caratteristiche urbanistiche e architettoniche, sono classificati come "tipici" debbono conservare l'originario impianto urbanistico e le caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie;
- in coerenza con quanto previsto all'art. 20 della D.G.R. 420/2007, devono essere salvaguardate le aree esterne attualmente inedificate e di pertinenza degli edifici quali parchi, giardini, viali alberati, orti, aie, ecc. nonché le specie arboree di pregio esistenti (siepi e alberature di alto fusto), sia quelle protette dal R.R. 7/2002, allegato U e V (limitatamente alle specie arbustive) e successive modifiche e integrazioni, sia quelle comprese nell'*Abaco delle specie vegetali di cui all'allegato del PTCP*;
- devono essere salvaguardate tutte le opere di sistemazione originale esistente quali portali, muri di recinzione, pavimentazioni e altre di tipo similare;
- devono essere salvaguardate le configurazioni naturali del terreno limitando allo stretto necessario eventuali movimenti di terra e comunque laddove queste si rendano indispensabili, dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 674/2006 all'allegato A), lettera A) p.ti 1,2,8,9,10; lettera B); lettere D) e E) e ss.mm. e ii..

4. Negli edifici individuati al presente capo, allo scopo di favorire il recupero ed il riuso, sono consentite, salvo specifiche restrizioni, le destinazioni di :

- residenza
- attività turistiche in ambiente extraurbano quali affittacamere, case appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, country house, agriturismo, case religiose di accoglienza, centri soggiorno studi e case per ferie e residenza collettiva (comunità, case per anziani, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici, etc.) e comunque compatibili con quanto previsto dalla LR 18/2006;

L'eventuale cambio di destinazione d'uso sarà consentito nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 420/2007 all'art. 18 nonché dei contenuti delle LR 11/2005 e LR 18/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in virtù delle caratteristiche architettoniche, ambientali e paesaggistiche dei singoli edifici e del contesto circostante.

5. Relativamente agli annessi rurali, presenti nell'area di pertinenza dell'edificio principale, non riconducibili all'impianto urbanistico originario e privi di valore testimoniale e comunque legittimi, è ammessa la ristrutturazione edilizia e urbanistica anche con cambio di destinazione d'uso secondo le modalità previste dall'art. n. 35 della LR 11/2005 e successive modifiche e integrazioni.

6. In sede di progettazione degli interventi di recupero degli edifici e delle aree di pertinenza si dovrà tenere conto della specifica disciplina prevista dalla LR 17/2008 in particolare agli art. 8,9,10 c. 2, 11,12. Laddove non esiste alcuna rete di fognatura, le acque nere dovranno avere un trattamento finale di depurazione, secondo quanto previsto dal D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

7. Gli impianti di illuminazione da installare esternamente ai manufatti dovranno adeguarsi ai contenuti previsionali di cui al comma 5 dell'art. 2 della LR 20/2005 e agli art. 4 e 5 del RR 2 del 05/04/2007.

8. Gli interventi che interessano altresì edifici comunque vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, dovranno preventivamente ottenere le relative autorizzazioni della competente Soprintendenza e, per il recupero degli stessi, si dovranno rispettare anche le NTA del PdF adeguate all'art. 38 delle NTA del PTCP.

9. Gli interventi sugli edifici ricadenti all'interno delle aree boscate e/o nelle fasce di transizione delle stesse come sotto definite possono essere esclusivamente quelli ammessi e conformi alle disposizioni di cui all'art. 15 e ss.mm. e ii. della L.R. 27/2000, alla LR 11/2005 e ss.mm. e ii. e all'art. 39 del PTCP.

10. Per le aree boscate ricadenti nello spazio rurale viene definita una fascia di transizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della LR 27/2000 e ss. mm. e ii., pari a 50 ml. In considerazione che la maggior parte del territorio comunale è costituito da zone boscate, il rispetto della fascia di transizione di cui sopra potrebbe in talune ipotesi non rendere possibile l'attuazione degli interventi ammessi, causa l'insufficienza o la limitata superficie delle aree disponibili esterne a dette fasce. Pertanto in tali condizioni, nel caso di dimostrata e motivata impossibilità di rispettare la fascia di transizione come sopra definita, detta fascia può essere ridotta fino a m. 30.

11. Per quanto attiene gli aspetti geologici idrogeologici ed idraulici, l'intervento sui beni censiti dovranno essere sottoposti al parere (ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001) della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui fa parte obbligatoriamente un geologo, ai sensi di quanto disposto all'art. 4, comma 4 della LR 1/2004.

12. Per gli interventi su edifici ricadenti all'interno di aree di studio di cui al DPGR 61/98, in fascia di rispetto dei corsi di acqua nonché interferenti con le zone boscate o con le relative fasce di rispetto, in ambiti degli usi civici, negli ambiti montani, si applica la disciplina prevista dalle NTA del PTCP all'art. 38 commi 8 e 9 e art. 39 comma 4, comma 5, comma 7 e comma 8.

13. Per gli interventi ricadenti all'interno delle differenti Unità di Paesaggio del territorio di Norcia, stabilite dall'art. 26 delle NTA del PTCP. e degli elaborati A.4.2. e A.4.3 dello stesso, dovranno essere applicate le norme di tutela degli articoli 33 e 34 delle NTA del PTCP, relative alle diverse direttive di controllo, qualificazione e valorizzazione.

Art. 109

Beni culturali sparsi (art. 107 lettera a).

1. I Beni culturali sparsi sono contraddistinti in cartografia con il simbolo  e classificati tipologicamente come segue:

EDILIZIA ORDINARIA RURALE

A *Villa e casa padronale di campagna*

B *Casale e casa colonica*

C *Accessorio (Fienile, stalla, rustico, torre colombaia, tettoia su pilastri, altro)*

EDILIZIA SPECIALE ISOLATA

D *Insedimento e complesso di tipo religioso*

D1 *Abbazia, convento, santuario, eremo, chiesa e altro*

- D2 *Cappella votiva, edicola e altro*
- E *Castello, rocca e torre di avvistamento*
- F *Insedimento e complesso di tipo civile (molino, cartiera, fornace e altro)*
- G *Infrastruttura storica (opera e sede stradale, ferroviaria e altro)*
e civile (fonte, fontana, fontanile e altro)
- H *Altro*

2. Fatte salve le eventuali prescrizioni di vincolo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii (ex leggi 1497/1939 e 1089/1939), sui beni individuati alle lettere A, B, C e F sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, lettere a) *manutenzione ordinaria*, b) *manutenzione straordinaria*, c) *restauro e risanamento conservativo* e d) *ristrutturazione edilizia* di cui alla LR 1/2004 e successive modifiche e integrazioni con le specificazioni di cui al Regolamento Edilizio Comunale e per quanto riguarda la categoria d) *ristrutturazione edilizia* riguardanti esclusivamente opere interne, ai sensi dell'art. 12 della DGR 420/2007, con il divieto della demolizione e ricostruzione.

Per i beni individuati, di seguito riportati in elenco, sono ammessi unicamente gli interventi di cui all'art. 3 lettera a) *manutenzione ordinaria*, b) *manutenzione straordinaria*, c) *restauro e risanamento conservativo* della LR 1/2004:

- C *Accessorio*: schede nn. 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 7C;
- D *Insedimento e complesso di tipo religioso*, D1 *Abbazia, convento, santuario, eremo, chiesa e altro* ad esclusione delle schede n. 2D1-3D1-11D1 e D2 *Cappella votiva, edicola e altro*;
- E *Castello, rocca e torre di avvistamento*;
- F *Insedimento e complesso di tipo civile*: schede nn. 2F, 3F, 5F, 6F, 10F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F;
- G *Infrastruttura storica*;
- H *Altro*.

E' ammessa la ristrutturazione edilizia di cui alla LR 1/2004 e successive modifiche e integrazioni con le specificazioni di cui al Regolamento Edilizio Comunale per quanto riguarda la categoria d) *ristrutturazione edilizia* riguardanti esclusivamente opere interne, ai sensi dell'art. 12 della DGR 420/2007, con il divieto della demolizione e ricostruzione, con il possibile cambio di destinazione d'uso relativamente agli edifici di cui alle schede 2D1-3D1-11D1, mediante l'approvazione di un piano attuativo ai sensi della LR 11/2005 e ss.mm.ii., che riguardi l'intero ambito territoriale di rispetto storico-urbanistico o naturalistico-ambientale riportato in ciascuna scheda.

Nel caso di edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra gli interventi dovranno attuarsi in coerenza con i contenuti di cui all'art. 12 della DGR 420/2007.

Sono ammessi interventi di miglioramento strutturale in quanto il Comune di Norcia è ricompreso nelle zone dichiarate a rischio sismico, secondo i contenuti dell'art. 29 del D. Lgs. 42/2004 successive modifiche e integrazioni.

Viste le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche degli edifici non è consentito l'ampliamento.

3. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi con Permesso di Costruire (PdC) e/o Denuncia di Inizio Attività (DIA), ad eccezione delle schede ai sensi di quanto comunque stabilito dalla normativa vigente in merito al momento della realizzazione dell'intervento stesso.

4. La progettazione dovrà regolare quanto segue:

- individuare le aree edificate e inedificate e classificarle secondo la campitura riportata all'art. 4 della DGR n. 420/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- classificare tutti gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi e gli accessori di finitura secondo le classi definite all'art. 6 della DGR n. 420/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché in virtù della scheda di censimento redatta;

- definire gli interventi unitari e le categorie d'intervento per la sistemazione degli edifici (art. 7 e 9 della DGR n. 420/2007 e successive modifiche e integrazioni);
- definire gli interventi unitari e le categorie d'intervento per il recupero e la trasformazione dei manufatti accessori nel rispetto dell'impianto originario;
- disciplinare e definire le destinazioni d'uso (art. 18 della DGR n. 420/2007 e successive modifiche e integrazioni);
- prevedere e definire l'eventuale demolizione e/o ricostruzione, nelle forme architettoniche della tradizione edilizia rurale, degli annessi e/o accessori "incongrui" rispetto al contesto architettonico ed ambientale del bene individuato;
- prevedere la tutela dei sistemi alberati e delle aree a giardino, nonché la loro ricostituzione con esemplari di specie arborea e/o arbustiva uguale a quella preesistente, nel rispetto dell'impianto originario;
- prevedere la sistemazione delle aree scoperte, l'inserimento di parcheggi e alberature, nonché attrezzature sportive e ricreative, senza nuovi edifici, in conformità alle normative vigenti in materia sia di tipo regionale che nazionale, in particolare nei limiti dell'art. 33 della LR 11/2005.

Art. 110

Edifici di valore tipologico (art. 107 lettera b).

1. Gli edifici di valore tipologico sono contraddistinti in cartografia con il simbolo  e classificati tipologicamente come segue:

EDILIZIA ORDINARIA RURALE

B *Casale e casa colonica*

C *Accessorio*

C1 *Rustico e manufatto ad uso agricolo di modesta entità*

C2 *Stalla, fienile e altro*

C3 *Rustico e manufatto agricolo di maggiore entità.*

Tali edifici per la loro tipicità e identità locale, assumono valore testimoniale e ambientale caratterizzando, nel loro insieme, il paesaggio rurale.

In questi edifici sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, lettere a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo e d) ristrutturazione edilizia riguardanti esclusivamente opere interne, ai sensi dell'art. 12 della DGR 420/2007, di cui alla LR 1/2004 e successive modifiche e integrazioni con le specificazioni del Regolamento Edilizio Comunale e, per quanto riguarda la categoria d) ristrutturazione edilizia, con il divieto della demolizione e ricostruzione;

2. Per gli edifici individuati alla classificazione tipologica B. *Casale e casa colonica* sono ammessi interventi di miglioramento igienico funzionale ed adeguamento strutturale, anche con lievi incrementi delle altezze esistenti, fino ad un massimo di 30 cm complessivi, purché finalizzati a migliorare le condizioni statiche e abitative dell'immobile, senza alterazione dei caratteri tipologici del manufatto (art. 41, LR 1/2004).

Fatte salve le disposizioni generali di cui all'art 108 ed i contenuti del presente articolo, negli edifici parzialmente diruti, comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 22 del RR 9/2008, sono ammessi, con Permesso di Costruire (PdC) e/o Denuncia di Inizio Attività (DIA), interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 lettera d) della LR 1/2004, e successive modifiche e integrazioni con le specificazioni di cui al Regolamento Edilizio Comunale, con il divieto della demolizione e ricostruzione finalizzati al ripristino dell'integrità fisica, alla conservazione e valorizzazione delle parti esistenti.

Il progetto edilizio, da estendere a tutta l'area di pertinenza dell'immobile, dovrà prevedere la conservazione e il restauro degli elementi tradizionali rimanenti e la ricostruzione delle parti mancanti nel rispetto della consistenza edilizia relativa all'impianto originario.

Sono ammesse, per gli interventi sopra descritti ed in relazione a variazioni delle divisioni interne degli ambienti, modifiche delle aperture esterne che non alterino le caratteristiche architettoniche del bene censito secondo le logiche di composizione delle strutture edilizie esistenti, nelle forme, dimensioni e materiali compatibili con l'insieme architettonico dell'edificio.

Interventi diversi dalla ristrutturazione edilizia come sopra normata, il cambio di destinazione d'uso e l'eventuale ampliamento sono consentiti nel rispetto della vigente normativa (LR 11/2005, Capo II e successive modifiche e integrazioni).

Per gli annessi individuati in cartografia con la classificazione tipologica

C1-Rustico e manufatto ad uso agricolo di modesta entità, C2-Stalla, fienile e altro, C3-Rustico e manufatto ad uso agricolo di maggiore entità sono ammessi interventi di cui all'art. 3, lettera a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo e d) ristrutturazione edilizia di cui alla LR 1/2004 e successive modifiche e integrazioni con le specificazioni del Regolamento Edilizio Comunale e, per quanto riguarda la categoria d) ristrutturazione edilizia, con il divieto della demolizione e ricostruzione. L'eventuale ampliamento e cambio d'uso è consentito nei limiti di cui all'art. 35 commi 3,4,5 della LR 11/2005, Capo II e successive modifiche e integrazioni e verificate le caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio.

3. Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- non alterare l'andamento altimetrico e naturale del terreno circostante;
- salvaguardare le alberature ed i sistemi vegetazionali esistenti;
- tutti gli interventi di recupero e gli eventuali volumi in ampliamento laddove ammessi dovranno essere realizzati con intonaci rustici tipo raso sasso con esclusione assoluta di cemento nero ed in tinte chiare nella gamma delle terre colorate, o paramenti in pietra locale a faccia vista lavorata sulla sabbia o alla bocciarda grossa e in mattoni fatti a mano,
- le coperture dovranno essere esclusivamente a falde piane inclinate (a due o ad unico spiovente), nei siti di pendio l'inclinazione delle falde dovrà essere orientata prevalentemente verso valle, in senso concorde alla pendenza del terreno;
- le coperture dovranno essere realizzate nelle forme, dimensioni e colorazioni tipiche dell'edilizia locale di tipo rurale in legno, con sporto di gronda in zampini, tavolato in legno e/o piastrelle in laterizio, canale di gronda a sezione circolare e discendente in rame, manto di copertura unicamente in coppi laterizi;
- gli infissi ed i serramenti dovranno essere in legno e conformi per tipologia e colori a quelli esistenti e comunque intonati alle finiture e al colore del paramento murario.

Art. 111

Beni di interesse archeologico

1. Rappresentano ritrovamenti archeologici aventi carattere di bene culturale.

2. Sono contraddistinti in cartografia con i seguenti simboli:

-  Aree archeologiche definite, ovvero zone di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 142, 1° comma, lett. M) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. eii.
-  Localizzazione di presenze archeologiche (Aree di interesse archeologico indiziate).

3. Nelle zone di interesse archeologico, soggette al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 142 lett. M) riportate nella tavola 2a della Variante "RICOGNIZIONE BENI CULTURALI SPARSI NEL TERRITORIO E DELL'EDILIZIA RURALE TIPICA (ART. 34, COMMA 8, L.R. 31/97) IN VARIANTE AL P.D.F. E AL REGOLAMENTO EDILIZIO-ADOZIONE E RETTIFICA ATTO C.C. N. 17 DEL 27/06/2003", come "Aree archeologiche definite", sono ammessi gli interventi

compatibili con le previsioni del PDF, previo preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria essenziale per il rilascio del titolo abilitativo concernente le opere di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubbliche che private.

4. Per gli interventi ricadenti nelle aree di interesse archeologico indiziate, riportate nella Tavola 2a della Variante "RICOGNIZIONE BENI CULTURALI SPARSI NEL TERRITORIO E DELL'EDILIZIA RURALE TIPICA (ART. 34, COMMA 8, L.R. 31/97) IN VARIANTE AL P.D.F. E AL REGOLAMENTO EDILIZIO-ADOZIONE E RETTIFICA ATTO C.C. N. 17 DEL 27/06/2003", come "Presenze archeologiche", il proprietario, unitamente al Direttore Lavori, deve dare preventiva comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria prima dell'effettivo inizio lavori (almeno dieci giorni prima), al fine di eventuali sopralluoghi e controlli. La suddetta comunicazione dovrà contenere il recapito del Direttore dei lavori e/o mittente. Alla medesima dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione: a) copia del titolo autorizzatorio dei lavori.

5. I progetti di opere ricadenti su aree di proprietà pubblica o sottoposte a vincolo autordinato (ex L. 1089/39) dovranno preventivamente essere sottoposti al parere della Soprintendenza Archeologica.

6. Ai beni culturali che presentano interesse artistico, storico, archeologico ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004, si applica la disciplina prevista al Capo III del Titolo I del citato Decreto.

7. E' vietato qualsiasi intervento finalizzato alla loro demolizione e alterazione dello stato attuale. Eventuali rinvenimenti di sepolture, reperti archeologici, elementi architettonici e decorativi di particolare pregio o interesse storico – artistico, dovranno essere immediatamente segnalati ai Comuni, alla Soprintendenza o ad una qualsiasi autorità di polizia, in attuazione della normativa in materia.

8. Sono ammessi comunque interventi di consolidamento ai fini del loro mantenimento, nel rispetto dei contenuti del comma 10 (Ambiti di interesse archeologico), dell'art. 39, del P.T.C.P., "Variante di adeguamento al PUT (LR.27/2000)", adottata con Delibera C.P. n. 59, del 23 luglio 2002 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO B

INDIRIZZI E CRITERI PER LA GESTIONE E LA PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

INDICE

Indirizzi per la corretta manutenzione del verde pubblico	p. 2
Criteri per la progettazione del verde pubblico	p. 6
Criteri per la gestione, tutela e progettazione del verde privato	p. 10

Indirizzi per la corretta manutenzione del verde pubblico

La gestione del verde pubblico urbano è curata dall'ufficio comunale competente o dalla struttura appositamente delegata.

Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente, il quale determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione e/o risarcimento e/o ripristino dello stato dei luoghi.

Aree di pertinenza delle piante

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero a livello del terreno e i seguenti raggi:

- albero di terza grandezza (altezza a maturità <12 m): raggio pari a 2,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra
- albero di seconda grandezza (altezza a maturità 12-18 m): raggio pari a 3,0 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra
- albero di prima grandezza (altezza a maturità >18 m): raggio pari a 3,5 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1,0 m da terra.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza deve essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.

In ogni caso il raggio dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta è, al minimo, pari a 100 cm.

Potature degli alberi

Un albero ornamentale, correttamente piantato e coltivato, non necessita di potatura. In ambito urbano, tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale. Inoltre la potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee preesistenti.

I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Nel caso di piante di particolare rilevanza la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

Capitozzature degli alberi

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (taglio di ritorno).

La capitozzatura non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto ornamentali è ammissibile nei seguenti casi:

- alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature
- alberi con rami malati o pericolanti
- alberi messi a dimora in spazi non adeguati
- alberi seccaginosi da rivitalizzare
- alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

Nel caso di piante di particolare rilevanza la capitozzatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali forniti, come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero.

Abbattimento degli alberi

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, e quindi nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.

DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate gli indirizzi di cui alla sezione relativi al "Danneggiamento di alberi ed arbusti".

Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere devono essere protette da solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione cuscinetto. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso di piante di particolare rilevanza situate ai margini o all'interno del cantiere, ai fini dell'autorizzazione citata, l'ufficio competente deve richiedere un Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere.

Scavi nell'area di pertinenza degli alberi

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. Tale operazione, infatti, predispone all'ingresso di patogeni agenti di carie e altera la stabilità dell'albero.

Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se grosse (diametro da 2 a 5 cm) e resistenti primarie (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc.; qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza deve essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale o di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale competente per il verde urbano una perizia tecnica agronomico-forestale.

Espianto e trapianto di alberi

L'espianto di alberi per effettuarne lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto nel termine di due annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianto equivale all'abbattimento; il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianto effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome nonché la refilatura e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.

Danneggiamenti di alberi e arbusti

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, nuocciono all'integrità fisica e fisiologica delle piante e al loro sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio comunale competente per il verde urbano è vietato:

- versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
- scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;
- sradicare alberi e arbusti;

Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;
- l'imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami.
- il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;

- il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali in genere.

Alberate lungo la viabilità urbana

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio, come definita all'ultimo comma del presente articolo, dell'intera alberata.

Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'ufficio comunale competente per il verde urbano valuterà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive e la possibilità di introdurre nuove specie.

Le piante di particolare rilevanza dovranno essere difese mediante appositi elementi, nonché segnalate ai sensi del Codice della Strada.

Altre formazioni lineari lungo la viabilità

Le formazioni vegetali lineari qualora siano elementi di reti o corridoi ecologici sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali.

Aree coltivate

Le aree ad utilizzo agricolo, siano esse ricadenti all'interno dello Spazio rurale o dello Spazio urbano, vanno condotte in coerenza con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono:

evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;

provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;

tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche;

evitare, nelle aree in pendenza, lavorazioni pregiudizievoli della stabilità o della conservazione del suolo.

Criteri per la progettazione del verde pubblico

Principi generali e coerenza ambientale

Ogni azione progettuale a carico del Verde da intraprendere nel Comune di Norcia è necessariamente preceduta dall'analisi territoriale ed ambientale.

L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde territoriale di progetto con quello esistente a livello di spazio rurale o naturalistico al fine di una maggiore valorizzazione delle funzioni proprie della rete ecologica a scala comunale.

L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) vengono effettuate preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, viene definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (Aree di emergenza geobotanica, componenti della Rete Ecologica, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree dello Spazio rurale con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno assumere un approccio attento al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.

I progetti colturali-gestionali concernenti la realizzazione o la manutenzione straordinaria di parchi, aree verdi e giardini, alberate, consistenti nello studio delle condizioni pedoclimatiche ed ecologiche necessarie per lo sviluppo delle piante, tenuto conto dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetale che si intende realizzare, dovranno essere redatti sulla base di contributi professionali forniti da soggetti con adeguate competenze.

Il progetto colturale-gestionale

Al fine di garantire nel tempo i necessari requisiti di qualità paesaggistica delle realizzazioni, la progettazione delle aree a verde non può prescindere dalla redazione del progetto colturale-gestionale.

Gli elaborati del Progetto colturale-gestionale consistono in:

- studi ed indagini quali inquadramento paesaggistico, analisi ambientale e sociologica, ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
- elaborazioni grafiche e prospettive attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie dell'impianto vegetale, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive;
- piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione protetta;
- relazione tecnica con planimetrie redatte alle scale opportune (< 1:500) dello stato di fatto: aspetti agronomici e situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente;

- relazione tecnica di progetto dei criteri adottati per le scelte progettuali, dei materiali vegetali e non, delle tecniche esecutive, degli aspetti agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);
- restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune (< 1:500) per le principali caratteristiche dell'opera: alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc.; le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee), i sesti d'impianto per la messa a dimora delle piante;
- elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

La scelta delle specie

La scelta delle specie da impiegare nell'ambito dello Spazio urbano deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali ad esempio clima, terreno, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, tipo e presenza di edifici circostanti, tipo di frequentazione e uso delle aree circostanti da parte della cittadinanza, allergenicità, presenza di gravi patogeni e di parassiti dei vegetali stessi, proprietà estetiche e olfattive delle piante, caratteristiche degli apparati radicali, ecc. La scelta delle specie va comunque effettuata secondo l'Allegato C alle NTA dei PTCP di Perugia.

Per evitare la diffusione incontrollata di piante invadenti, dannose, estranee al paesaggio, è vietata la messa a dimora e la propagazione delle infestanti arboree quali, ad esempio *Ailanthus altissima* (ailanto) o *Robinia pseudoacacia* (robinia) non di provenienza vivaistica.

Non è consigliato l'impiego di specie esotiche non naturalizzate e di specie pur autoctone nella Regione Umbria, ma estranee al paesaggio rurale tradizionale del territorio comunale.

E' altresì sconsigliato l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie oggetto di decreti di lotta obbligatoria o che, comunque, ne costituiscono causa di grave deperimento o disseccamento. Potranno viceversa essere impiegati individui di specie affini indenni o cloni delle medesime specie selezionati per la loro resistenza a parassiti o malattie.

Si sconsiglia infine l'impiego di generi e specie per le quali sono noti gli inconvenienti che arrecano in ambito urbano quali, ad esempio, gli individui femminili del genere *Populus* o *Ginkgo*.

Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, cioè con le seguenti caratteristiche: fusto diritto e privo di ferite, di aspetto non "filato" e non sciabolato, presenza del prolungamento dell'asse centrale all'interno della chioma (eccetto le var. globose o pendule), assenza di fusti codominanti per le specie con dominanza apicale, ramificazioni distribuite regolarmente ed equilibratamente in proiezione verticale e orizzontale, rami senza corteccia interclusa, apparato radicale integro e ben conformato (es.: assenza di radici strozzanti e spiralate).

Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche dalle cure colturali necessarie per l'attecchimento e l'accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari nei primi due – tre anni dalla messa a dimora sistemi di ancoraggio che fungano di sostegno senza arrecare inconvenienti (da due a quattro pali tutori per pianta con legature non rigide oppure fissaggio sotterraneo della zolla).

Le aree verdi

L'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei piani attuativi potrà essere concessa soltanto previa verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al progetto culturale-gestionale del verde. Nel caso di nuove costruzioni o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, la documentazione prevista dovrà essere integrata con:

la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità;

l'indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze (aeree e sotterranee), esistenti o di progetto, situati all'interno o attigui all'area di intervento.

Le aree a prato che costituiscono un'unica sistemazione a verde devono essere accorpate e non derivare da spazi di risulta; nel caso in cui occorresse effettuare comunque frazionamenti, le aree di medio - grandi dimensioni (orientativamente da 200 a 2.000 m²) devono avere comunque forme e dimensioni tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni; le piccole aree (inferiori a 200 m²), o le aree piccolissime che si ottengono nella realizzazione del verde stradale, devono, rispettivamente, essere sistemate preferibilmente con arbusti, arbusti tappezzanti, pavimentazioni con inerti. Qualora le aree verdi attrezzate venissero realizzate in zone non pianeggianti, esse dovranno avere una superficie accorpata ad inclinazione zero superiore al 30% della loro estensione totale e il 50% della restante superficie non potrà avere una inclinazione superiore al 5%.

I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia. I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali porosi e/o permeabili.

Nelle zone produttive sono inoltre consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.

Le distanze delle alberature da ogni manufatto edilizio dovrà essere pari al diametro delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee occorre attenersi alle norme vigenti in materia, sentiti i proprietari e/o i gestori delle reti.

I parcheggi alberati

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla eliminazione o mitigazione degli impatti e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità dell'opera e il suo inserimento paesaggistico.

A tal fine, per l'impianto delle alberate, dovrà essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento; dovrà inoltre essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

La superficie di sosta dovrà essere realizzata con materiali permeabili (es. grigliato), mentre le aree di manovra potranno essere realizzate in asfalto o altri materiali impermeabili.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Nella redazione degli elaborati richiesti, in caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm;
- le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
- la pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

In merito alla scelta della specie occorre escludere le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti, quali ad esempio i pini (*Pinus* spp.), gli ippocastani (*Aesculus* spp.) e i pioppi (*Populus* spp.), non sono compatibili con la destinazione dell'impianto.

i viali alberati

La dotazione di verde della viabilità pubblica urbana riveste un valore non solo ambientale ed architettonico-urbanistico, ma anche paesaggistico, in quanto assolve alla funzione di connessione attuale o potenziale del verde dello Spazio urbano con quello dello Spazio rurale e naturalistico: pertanto, nel caso di nuove realizzazioni o di riqualificazione di strade esistenti, la dotazione di verde, se prevista, dovrà essere consona sia al contesto urbano sia alle possibilità di sviluppo della Rete ecologica.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, qualora l'alberata o la sistemazione a verde in generale rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi o siepi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipula di una convenzione tra Comune e soggetti privati.

La documentazione di progetto dovrà essere integrata con una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare danni di rilievo alla vegetazione esistente o a quella di progetto; qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati sia dal punto di vista progettuale sia nella successiva loro gestione. La composizione mista, cioè la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali, è utile sia al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, sia per ovviare a vincoli e limitazioni varie spesso presenti in ambito urbano.

La realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni; tale risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

Tra albero e albero e tra alberi ed edifici la distanza consigliata è quella pari al diametro delle chiome a maturità.

Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si dovrà determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o fastigiati a sviluppo molto contenuto;
- per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di II grandezza o fastigiati;
- per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di II grandezza.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm.

Garanzie e manutenzioni

La sistemazione a verde non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia che non può essere inferiore a 12 mesi a partire dalla data di piantagione. Il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune potrà essere preso in carico dall'ufficio competente soltanto ad avvenuto completo attecchimento di tutti i componenti vegetali. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento; durante il

medesimo periodo di garanzia dovranno essere garantite tutte operazioni necessarie per l'attecchimento stesso tra le quali, in particolare, sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni e irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti.

Non potranno essere prese in carico dal Comune opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'ufficio competente e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo ufficio competente per il verde urbano.

Criteri per la gestione, tutela e progettazione del verde privato

Gestione e tutela del verde privato

La gestione del verde privato è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale.

I proprietari o aventi titolo delle formazioni monumentali, delle piante secolari e delle piante specificatamente tutelate ai sensi delle normative vigenti sono tenuti ad adottare le modalità gestionali indicate nei relativi provvedimenti di tutela.

Gli abbattimenti di alberi non monumentali e non secolari possono essere effettuati a condizione che vengano messi a dimora e curati fino al loro completo attecchimento almeno due alberi compensativi e comunque secondo le norme vigenti in materia. La compensazione non è necessaria in caso di abbattimento di specie infestanti (*Ailanthus altissima*, *Robinia pseudoacacia*, ecc.), conifere impiegate come alberi di Natale (*Picea excelsa*, *Abies cephalonica*, *A. nordmanniana*, ecc.), instabili o utilizzati per siepi (es. *Cupressus arizonica*).

I proprietari o aventi titolo di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.

Le aree ad utilizzo agricolo, siano esse ricadenti all'interno dello Spazio rurale o dello Spazio urbano, vanno condotte in coerenza con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono:

- evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche;
- provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche;
- evitare, nelle aree in pendenza, lavorazioni pregiudizievoli della stabilità o della conservazione del suolo.

Progettazione del verde privato

I progetti edilizi privati, devono essere corredati dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa concernente il verde esistente e quello di nuovo impianto;
- planimetria delle aree verdi e/o piantagioni da realizzare con indicazione delle specie e delle distanze di impianto;
- indicazione delle piante eventualmente da abbattere e delle relative compensazioni.

ALLEGATO C

INDIRIZZI PER GLI INTERVENTI NELLO SPAZIO RURALE

INDICE

1. Opere di rimodellamento del suolo e opere di sostegno	p. 2
2. Opere di difesa idrogeologica	p. 2
3. Regole per la pratica agricola	p. 2
4. Regole per la coltivazione in serra e l'attività vivaistica	p. 5
5. Regole per le recinzioni	p. 5
6. Regole per l'attività selvicolturale	p. 5
7. Regole per la zootecnia	p. 6
8. Regole per i movimenti di terra e per le opere di sostegno	p. 7
9. Regole per invasi e laghetti artificiali	p. 7
10. Regole per le attrezzature per le attività ricreativo-culturali e sportive all'aria aperta	p. 8
11. Regole per gli impianti sportivi all'aria aperta	p. 9
12. Regole per l'attività ricettiva all'aria aperta	p. 9
13. Regole per le tettoie agricole	p. 9
14. Regole per i silos e i serbatoi	p. 9
15. Regole per i percorsi per attività rurali con fondo naturale	p. 10
16. Regole per i percorsi ciclopeditoni	p. 10
17. Regole per le reti infrastrutturali	p. 11
18. Regole per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	p. 12

1. Opere di rimodellamento del suolo e opere di sostegno

1.1. Gli interventi di rimodellamento del suolo e le opere di sostegno, dovranno essere eseguiti a regola d'arte senza produrre alterazioni dell'assetto idrogeologico dei suoli, limitandone le altezze allo stretto indispensabile e garantendo costantemente la stabilità dei suoli stessi sia in fase di lavorazione che in fase di gestione dell'opera; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'innescio di fenomeni erosivi e di smottamento.

1.2. Il consolidamento delle scarpate e delle opere di contenimento dovrà avvenire attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Nel caso in cui il ricorso a tali tecniche non sia possibile, gli interventi di sistemazione delle scarpate dovranno essere eseguiti con ciglionamenti lungo la linea di massima pendenza, con altezza massima del ciglione di m 1,00 e con profondità massima dello stesso di ml 4,50. Il muro di contenimento dovrà comunque essere rivestito con materiale naturale (pietra o mattoni).

2. Opere di difesa idrogeologica

2.1. Le opere di difesa idrogeologica vanno realizzate con tecniche basate sui principi dell'ingegneria naturalistica ogniquale volta queste assicurino, rispetto alle tecniche tradizionali e più impattanti, la medesima efficacia nel raggiungimento di quegli obiettivi di sicurezza che rendono necessario l'intervento. Il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica è finalizzato ad una maggiore durata e protezione delle opere di consolidamento tradizionali, nonché al loro congruo inserimento nel paesaggio. Qualora si debba ricorrere necessariamente a manufatti in calcestruzzo, si dovrà prevedere anche, al fine di un migliore impatto visivo, una copertura a verde e/o il rivestimento delle pareti con conci di pietra naturale.

2.2. Per tutte le opere di difesa idrogeologica al fine di limitare le alterazioni prodotte dagli interventi sull'ecosistema e sul paesaggio, è obbligatoria la sistemazione dell'area interessata dal cantiere, attraverso il rinverdimento dell'area stessa eseguito con la messa a dimora di specie autoctone e, qualora sia necessario, anche accompagnato da movimenti di terra finalizzati alla ricostituzione dello stato preesistente.

2.3. Nel caso di interventi relativi alla manutenzione di opere esistenti realizzate secondo tecniche tradizionali, è consentita la sostituzione o l'integrazione di dette opere con altre eseguite attraverso l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 1; in tal caso dovranno anche essere garantiti opportuni interventi di mitigazione.

2.4. In caso di interventi di parziale ricostruzione o integrazione di manufatti esistenti in muratura di pietrame o laterizio, le superfici a vista di nuova esecuzione dovranno essere realizzate con materiali analoghi a quelli preesistenti.

2.5. Le eventuali opere completamente interrato (drenaggi di vario genere, diaframmi, pali di fondazione ecc.), non devono interferire negativamente con le dinamiche degli acquiferi sotterranei e non devono alterare significativamente l'assetto morfologico-vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato.

3. Regole per la pratica agricola

3.1. La pratica agricola è informata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici e biodinamici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.

3.2. Nei terreni con falda idrica superficiale e con presenza di pozzi ad uso potabile o di sorgenti, la pratica agricola deve essere rispondente alle disposizioni previste dal Codice di Buona Pratica agricola emanato dal M.I.R.A.A.F. in ossequio della Direttiva 91/676/CEE per la protezione delle acque dai nitrati. L'utilizzo dei fitofarmaci deve essere razionale, parsimonioso e rispettoso di quanto previsto nelle modalità d'uso delle etichette dei prodotti commerciali, preferendo l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale (alta velocità di degradazione del principio attivo). Nella distribuzione dei fitofarmaci dovrà essere rispettata la distanza di m 50 dalle strade comunali e superiori, da centri abitati o case sparse e da gruppi di piante arboree di particolare valore paesaggistico. Lo spargimento nei terreni di liquami, di letame e di acque di vegetazione deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente e della normativa igienico-sanitaria della competente ASL comprensoriale.

3.3. Nei terreni agricoli sono consentiti i seguenti interventi relativi alla vegetazione:

- a) mantenimento di superfici incolte nelle aree marginali ed in quelle più vicine a fasce o nuclei arboreo-arbustivi di vegetazione naturale;
- b) tutela e conservazione di siepi e filari arborei;
- c) impianto, ripristino, risarcimento, integrazione e manutenzione di siepi arbustive e/o alberate polispecifiche, ciglioni inerbiti, filari alberati, piante legnose isolate, in raggruppamenti lineari, areali o sparsi, purchè realizzati nel rigoroso rispetto del principio di autoctonia della specie e di coerenza floristica e bioclimatica dell'impianto;
- d) interventi di abbattimento selettivo, all'interno delle siepi, di esemplari appartenenti a specie infestanti, invadenti o esotiche prevedendo la sostituzione con pari individui di specie autoctone, adatte alle condizioni pedoclimatiche;
- e) interventi di manutenzione volti alla riqualificazione, sia in termini floristici che fisionomico-strutturali, delle siepi e delle formazioni vegetali lineari mediante rinfoltimenti e reintroduzioni di specie autoctone adatte alle condizioni pedoclimatiche, ovvero mediante interventi di potatura di tipo fitosanitario o tagli selettivi;
- f) interventi di abbattimento di alberature di alto fusto appartenenti a specie esotiche, infestanti o invadenti, o qualora si configurino come interventi eseguiti in conformità ad ordinaria pratica agricola per sostituzione colturale;

g) imboschimento e/o rimboschimento, per i quali dovranno essere utilizzate le specie arbustive e/o arboree preferibilmente autoctone o latifoglie di pregio;

È inoltre fatto divieto di :

- a) abbattere, tagliare a raso, estirpare, sradicare o manomettere con potature inadeguate le siepi ed ogni formazione boschiva lineare;
- b) abbattere e danneggiare le piante arboree ad alto fusto, fatti salvi i casi consentiti di cui al comma precedente; è altresì vietata ogni altro tipo di manomissione, escluse le adeguate pratiche colturali. Sono pertanto vietati gli interventi di capitozzatura e di taglio alle branche principali salvo, nello spazio rurale, per le specie tradizionalmente allevate a "testa di salice" (es. salici, acero campestre, gelsi). Dovrà inoltre essere posta particolare attenzione nell'eseguire interventi di aratura in prossimità delle piante ad alto fusto, avendo cura di evitare di intervenire nell'area di insidenza della chioma, siano esse isolate o in formazioni naturali o formali (es. filari);
- c) impiegare attrezzature meccaniche che provochino lacerazioni a fusti o ai rami degli individui arborei ed arbustivi che costituiscono le siepi stesse.

3.4. Nei terreni agricoli sono consentiti i seguenti interventi relativi alla manutenzione e gestione del suolo e dei fossi e canali di scolo:

- a) la bonifica dei terreni, con scavo e reinterro di profondità massima pari a cm 100, senza carattere di continuità e permanenza e nel rispetto della morfologia del terreno e dei luoghi, finalizzata al miglioramento della fertilità o del funzionamento idraulico dei suoli agrari;

b) la sistemazione idraulica superficiale e agraria attuata mediante movimenti di terra con compensazione tra scavo e riporto, il cui volume complessivo non superi la misura di 1.500 mc/ha. Per quantità superiori, fino ai 3.000 mc/ha, l'attuazione di detti interventi è assoggettata alla predisposizione di un Piano Aziendale che dimostri sotto il profilo agronomico la necessità dell'intervento proposto;

c) gli interventi di drenaggio, finalizzati alla regimazione delle acque mediante la captazione di acque su terreni asfittici che non dispongono la naturale capacità di sgrondo delle acque ristagnanti, dovranno essere realizzati mediante l'asportazione di terreno con esecuzione di movimenti di terra a sezione aperta ed ampia, garantendo la realizzazione di filtro drenante mediante idoneo materiale calcareo fino a colmare l'area e la sezione scavata e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22. Detti interventi sono assoggettati alla predisposizione di un Piano Aziendale che dimostri, sotto il profilo agronomico, la necessità dell'intervento proposto;

d) la variazione di coltura dei terreni saldi sarà consentita con i modi e le procedure di cui all'art. 21 del RD 1126/1926;

e) la sistemazione e manutenzione dei terreni di collina o comunque dei terreni acclivi, improntata ad una corretta gestione delle acque superficiali tale da limitare la lisciviazione e l'erosione superficiale;

f) la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fossi o dei canali di scolo delle acque meteoriche, finalizzata alla razionalizzazione del regolare deflusso ed al contenimento dell'erosione superficiale dei terreni agricoli acclivi.

3.5. Nei terreni agricoli e/o boscati sono consentiti i seguenti interventi relativi alla manutenzione dei percorsi:

a) ripristino e/o manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e/o mulattiere e/o piste forestali, finalizzati all'uso produttivo o escursionistico esclusivamente secondo i tracciati e le caratteristiche tecniche originarie;

b) conversione di piste forestali e/o delle mulattiere e/o dei sentieri in strade forestali e/o rurali nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previsti dalle leggi regionali.

3.6. Nelle lavorazioni dei terreni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) nelle lavorazioni dovranno essere eseguiti solchi trasversali adeguati per il contenimento del deflusso superficiale delle acque;

b) in prossimità di strade comunali e/o vicinali di interesse pubblico, dovrà essere lasciata una fascia di terreno non lavorata a m 1,50 dall'argine dell'appezzamento;

c) nelle colture permanenti le lavorazioni dovranno essere sostituite, ove possibile, dall'inerbimento controllato meccanicamente.

3.7. Nei terreni agricoli è vietato:

- estirpare esemplari di specie arboree ed arbustive autoctone esistenti;
- effettuare il pirodiserbo;
- l'aratura precoce delle stoppie;
- per le colture cerealicole, procedere alla semina ed al taglio di erba medica prima dell'aratura autunnale.

3.8. Nei terreni agricoli sono favoriti i seguenti accorgimenti di buona pratica agricola:

- lavorazioni del terreno secondo indirizzi di carattere conservativo da adottare in coerenza con le caratteristiche del terreno e con le esigenze colturali, comunque rispettando le distanze minime da scarpate stradali, corsi d'acqua ed impluvi;
- conservazione del suolo mediante la scelta di adeguate successioni colturali e di tecniche di lavorazione e coltivazione in relazione ad una appropriata gestione e valorizzazione dei residui colturali;

- protezione del terreno dal dilavamento mediante la normale e regolare raccolta ed allontanamento delle acque superficiali provvedendo alla realizzazione di una adeguata rete scolante principale e secondaria;
- contenimento dei fenomeni di erosione del suolo mediante interventi volti a ridurre la velocità di scorrimento delle acque superficiali;
- irrigazione nel rispetto dell'integrità ed efficienza di eventuali manufatti presenti, prevedendo per quanto possibile l'esclusione di sistemi di tipo dispersivo;
- mietitura di cereali e sfalcio di medica e di aree prative con barre falcianti ad altezza da terra superiore a cm 10, con utilizzo di barre di involo e con andamento centrifugo;
- adozione di tecniche di protezione dei nidi al suolo nelle coltivazioni (evitare il taglio per almeno mq 2-3 attorno al nido);
- concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- utilizzo di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine animale o vegetale, fino ad un massimo di apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;
- esecuzione dei lavori di sfangamento e diserbo meccanico dei canali di scolo, irrigui e interpoderali esclusivamente durante il periodo autunnale e limitazione al minimo indispensabile, per quanto possibile, di questo tipo di interventi.

4. Regole per la coltivazione in serra e l'attività vivaistica

4. 1. L'installazione di serre è ammessa nelle Aree agricole così come stabilito nella Tabella Quadro degli usi del suolo ammessi e non ammessi nello Spazio rurale di cui all'art.107.
4. 2. Per le serre valgono le disposizioni contenute nella DGR 955/2006 e nella LR 1/2015.

5. Regole per le recinzioni

- 5.1. Le recinzioni devono essere realizzate nel rispetto dell'ambiente, evitando l'eliminazione di siepi naturali e quanto altro possa costituire riparo naturale per la fauna.
- 5.2. Le recinzioni devono essere tipologicamente coerenti con le caratteristiche degli edifici, e dei luoghi, evitando l'introduzione di elementi estranei, devono seguire l'andamento del terreno in modo tale da favorire l'integrazione dell'edificio e delle sue pertinenze con il contesto e conformate in modo tale da non costituire barriera visiva.
- 5.3 Le caratteristiche tecniche di progettazione e realizzazione delle recinzioni sono definite dal vigente Regolamento Edilizio

6. Regole per l'attività selvicolturale

- 6.1. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 42/04, dell'art. 8 della L.R. 28/2001 e dell'art. 1 del Regolamento Regionale 7/2002, nei terreni boscati gli interventi selvicolturali consentiti senza l'autorizzazione prevista dagli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42/04, salvo quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Regionale citato, sono i seguenti:
 - tagli colturali;
 - diradamento: taglio intercalare di parte delle piante di un soprassuolo coetaniforme immaturo con lo scopo principale di regolarizzarne la densità e di selezionare le piante

migliori, senza che si verifichino interruzioni permanenti della copertura arborea, garantendo nel contempo la mescolanza delle specie;

-sfollo: operazione di diradamento non accuratamente selettivo, condotto su soprassuoli giovani e con poca differenziazione dei fusti;

-ripulitura: taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea all'interno del bosco nel contesto di interventi selvicolturali e di prevenzione degli incendi boschivi.

-potature e spalcature: rimozione di rami o cime multiple e/o secche praticata al fine di migliorare il portamento, la fruttificazione e la qualità del legname degli alberi;

-tagli fitosanitari: rimozione di piante secche danneggiate o comunque suscettibili di attacchi parassitari al fine di evitare la diffusione di parassiti;

-ricostituzione di boschi percorsi da incendio.

-tagli di avviamento ad alto fusto: interventi di diradamento graduale dei polloni sulle ceppaie finalizzati alla conversione in alto fusto dei popolamenti cedui;

-nelle fustaie di conifere di origine artificiale si possono eseguire interventi che consentano l'insediamento e l'affermazione di specie arboree autoctone, con il fine di una graduale sostituzione parziale e/o totale delle conifere;

-tagli di maturità: tagli di fine turno che interessano esclusivamente i boschi cedui, nel rispetto dei turni minimi dettati dall'art. 26 del Regolamento Regionale 7/2002, ed aventi le caratteristiche di cui al Regolamento citato.

-sottopiantagione in cedui, cedui avviati all'alto fusto e in fustaie di specie pregiate di cui all'Allegato U al R.R. R.R. n. 7/02 di attuazione della L.R. 28/01;

-interventi selvicolturali nei castagneti da frutto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale 7/02;

-le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

6.2. Tutti gli altri interventi selvicolturali non previsti o aventi caratteristiche diverse a quelli indicate nel precedente comma, sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs 42/04.

6.3. Gli interventi selvicolturali che interessano una superficie accorpata maggiore di 5 ha, salvo quanto previsto dal Regolamento Regionale 7/02, dovranno essere realizzate sulla base di un progetto di taglio di cui all'art. 5 del citato Regolamento.

6.4. Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione gli interventi selvicolturali eseguiti in conformità ad un piano di gestione forestale, qualora il piano stesso sia stato approvato anche ai fini ambientali.

7. Regole per la zootecnia

7.1. Gli allevamenti sono distinti in intensivi ed estensivi secondo l'intensità del carico di bestiame sulla Superficie Agricola Utilizzabile (SAU). Il carico di bestiame è dato dal rapporto tra Unità di Bovino Adulto (UBA) e Superficie Agricola Utilizzabile (SAU). Sono allevamenti intensivi quelli il cui carico di bestiame è superiore ad 1,4 UBA/Ha di SAU; estensivi quelli con carico di bestiame inferiore a detto valore. Gli allevamenti sono biologici se rispettano il Reg. CEE 1804/2000 e s.m.i.. Ai fini del calcolo del carico di bestiame si farà riferimento alla successiva Tabella "Calcolo del carico di bestiame-conversione capi/UBA", derivata dall'Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Tabella - Calcolo del carico di bestiame-conversione capi/UBA (All. V Reg. (CE) n.1974/2006)

CALCOLO DEL CARICO DI BESTIAME – CONVERSIONE CAPI /UBA

SPECIE	CATEGORIE	
	UBA/CAPO	
Bovini	vitelli da ingrasso	0,4
	altri bovini (età < di 1 anno)	0,4
	bovini maschi (1 anno < età < 2 anni)	0,6
	bovini femmine (1 anno < età < 2 anni)	0,6
	bovini maschi (età > 2 anni)	1
	giovenche da allevamento	0,8
	giovenche da ingrasso	0,8
	vacche da latte	1
	vacche lattifere da riforma	1
	altre vacche	0,8
	equini (età > 6 mesi)	1
Equini		
Ovicaprini	pecore	0,15
	capre	0,15
Suini	suinetti	0,05
	suini da ingrasso	0,3
	altri suini	0,3
	scrofe riproduttrici	0,5
Avicoli	polli da ingrasso (100 capi)	0,3
	galline ovaiole (100 capi)	1,4
	tacchini	0,03
	fagiani	0,003
	struzzi	0,25
Conigli	coniglie riproduttrici	0,02
Ungulati	Caprioli	0,15
	Cinghiali	0,3

8. Regole per i movimenti di terra e per le opere di sostegno

8.1. La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell'assetto idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di esecuzione che nel tempo, evitando l'innescare dei fenomeni erosivi e di smottamento. Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno deve avvenire preferibilmente attraverso l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemia, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, palificate, terre rinforzate rivegetate, ecc.) Nelle aree agricole, nel caso in cui il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica non sia possibile per limiti tecnici od operativi, gli interventi di sistemazione delle scarpate di terreno possono essere eseguiti con gradonate di altezza massima del gradone di ml 2,00 e di adeguata profondità e pendenza, ai fini di garantire la loro stabilità e di regolare il deflusso delle acque meteoriche ed assicurare il transito dei mezzi meccanici.

9. Regole per invasi e laghetti artificiali

9.1. Laghetti e invasi, contenuti da argini o scavati sotto il piano di campagna, possono essere realizzati se finalizzati all'accumulo, all'irrigazione, all'antincendio e alla pesca sportiva, in conformità con la legislazione vigente. Nelle Zone boscate la realizzazione di tali opere è consentita ai soli fini antincendio.

9.2. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, della LR 27/2000, nelle aree con acquiferi a vulnerabilità elevata ed estremamente elevata è vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da intercettare la falda sottostante.

9.3. La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiori a 100.000 mc è disciplinata dal DPR 1363/1959 e s.m.i, ma è comunque subordinata a rilascio di titolo abilitativo. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale è disciplinata dalla LR 40/1989 e s.m.i.

9.4. Le opere devono essere realizzate provvedendo ad adottare accorgimenti che possano rendere l'intervento compatibile con la condizione paesaggistico-ambientale circostante. E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola. Il materiale di risulta deve essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari. Il progetto deve precisare la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione che consentano il passaggio della selvaggina.

9.5. Qualora l'area sia sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 136 lettera c) e d) del D.Lgs. 42/04, gli interventi che comportano la realizzazione di laghetti ed invasi irrigui, dovranno avvenire nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo, salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità costituiscono una lettura del paesaggio connesso all'uso agricolo del territorio.

9.6. Il progetto per la realizzazione di invasi, laghetti artificiali e vasche di accumulo, deve essere corredato di uno studio idraulico che evidenzii la necessità o meno di un'area di protezione entro cui le acque degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza creare rischi alle persone e agli edifici. Tale area, sia per grandezza che per forma deve essere definita dallo studio idraulico redatto sulla base delle caratteristiche orografiche della zona, della forma geometrica e dalla capacità degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo. All'interno di tale area sono vietati interventi di NC.

9.7. I titolari della proprietà degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, esistenti alla data di approvazione del PRG-PS, devono, entro due anni da tale data, redigere lo studio idraulico di cui sopra e definire l'eventuale area di protezione, nonché le necessarie opere idrauliche al fine di garantire la sicurezza alle persone e agli edifici. Nelle more della predisposizione di tale studio è fissata, a valle degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, un'area di protezione non inferiore a 200 m dal punto più a valle dell'argine. All'interno di detta area è vietata ogni forma di edificazione o di intervento sugli edifici esistenti. Trascorsi i due anni senza che lo studio idraulico sia stato redatto, il Comune provvede con diffida alla sua redazione ed entro 6 mesi alla rimozione degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo.

10. Regole per le attrezzature per le attività ricreativo-culturali e sportive all'aria aperta

10.1. Le attrezzature per le attività collettive ricreativo-culturali e per le attività sportive amatoriali svolte in rapporto con la natura, come ad esempio percorsi vita, percorsi orientering, escursioni, passeggiate a cavallo e mountain bike, trekking, pesca sportiva, rafting, palestre verdi, piazzole attrezzate per la sosta ed il ristoro, sono definiti nell'ambito di progetti di organizzazione e sistemazione dei luoghi che ne evidenzino la fattibilità tecnica

e la compatibilità paesaggistico-ambientale nei contesti territoriali interessati, e l'integrazione con le attività del turismo rurale.

10.2. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 necessitino non solo di attrezzature leggere (capanni, tavoli, panche, spazi attrezzati ed altre strutture reversibili), in assenza di manufatti esistenti da recuperare, possono essere realizzati, per ciascuna area di intervento, manufatti in materiali naturali (legno, e materiali simili) con Suc massima pari mq 16,00 e altezza massima di ml 3,50 opportunamente inserite nel contesto paesaggistico.

10.3. Nel caso le attrezzature di cui al comma 1 consistano in maneggi per la pratica dell'equitazione e delle passeggiate a cavallo, e conseguentemente necessitino ricoveri per cavalli questi, in assenza di manufatti esistenti da recuperare, devono essere realizzati in legno, nei limiti di mq 150 di Suc ed altezza massima di ml 3,50.

11. Regole per gli impianti sportivi all'aria aperta

11.1. Gli impianti di uso privato per l'esercizio delle attività sportive riguardano piscine, campi da tennis, campi per sport di squadra (calcetto, pallacanestro, pallavolo, ecc), all'aria aperta. Detti impianti possono integrarsi con l'attività del turismo rurale ed avere anche un uso pubblico. In tal caso va verificata la fattibilità tecnico-economica ed assicurate le esigenze di parcheggio.

11.2. Qualora sia ammessa la realizzazione degli impianti di cui al comma 1, la loro realizzazione può comportare rimodellamenti del suolo con salti di quota e muri di sostegno esclusivamente nel rispetto delle Regole di cui all'art.116. In assenza di manufatti esistenti da recuperare, è consentita la realizzazione di manufatti edilizi per i necessari servizi (spogliatoi, servizi igienici, ufficio, ristoro) di mq 100 di Suc e altezza massima di ml 4,00.

12. Regole per l'attività ricettiva all'aria aperta

12.1. Le attività ricettive all'aria aperta (campeggi) sono esercitate nel rispetto della legislazione vigente. Per la dotazione dei servizi necessari (accoglienza, servizi igienici, ristorazione, etc.) vanno utilizzati i fabbricati esistenti eventualmente con un ampliamento pari al 20% della Suc esistente.

13. Regole per le tettoie agricole

13.1. Nello Spazio rurale le tettoie per fienili, rimessa attrezzi e ricovero dei mezzi di produzione dell'azienda agricola non costituiscono volume urbanistico se aperte nei quattro lati. Tali strutture devono essere realizzate in pilastri in muratura o cemento rivestito, ovvero pilastri in ferro o in legno e tetto a falda singola con copertura di colore delle terre del luogo circostante l'intervento. L'altezza massima consentita è di ml 4,50. La superficie delle tettoie agricole è stabilita in relazione alle esigenze produttive dell'azienda agricola definite nel relativo Piano Aziendale

14. Regole per i silos e i serbatoi

14.1. I silos e i serbatoi sono volumi tecnici strumentali all'attività agricola e zootecnica con tipologie proprie e definite; la realizzazione di nuovi silos e serbatoi può avvenire solo tramite Piano di Aziendale.

14.2. Le strutture di cui al presente articolo dovranno essere inserite nel Centro aziendale, come individuato nell'ambito del Piano Aziendale, con opportune mitigazioni ed integrazioni di tipo paesaggistico e funzionale, anche attraverso la piantumazione di vegetazione arborea e arbustiva autoctona.

15. Regole per i percorsi per attività rurali con fondo naturale

15.1. I percorsi per le attività rurali comprendono la viabilità rurale, esistente e di progetto, carrabile, percorribile da greggi, utilizzabile per la fruizione agrituristica del territorio.

15.2. Gli interventi sui percorsi per le attività rurali (viabilità rurale), esistenti e di progetto, dovranno tener conto delle seguenti caratteristiche:

- tracciato a fondo naturale migliorato o in terra stabilizzata, percorribile oltre che da greggi, da trattori agricoli, autocarri o altri mezzi speciali, senza particolari difficoltà in ogni stagione,
- carreggiata unica con larghezza max di ml 3,5;
- eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli o delle greggi procedenti in senso contrario;
- idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali (quali scoline e taglia acque) atte ad evitare l'incanalamento delle acque superficiali nella sede stradale, tenendo conto dell'alimentazione dei fossi che sottendono il bacino imbrifero e dell'attraversamento di fossi e torrenti;
- sistemazioni e consolidamento delle scarpate con l'utilizzo di tecniche di bioingegneria idraulico-forestale.

15.3. Le opere di manutenzione ordinaria dei percorsi rurali comprendono solo gli interventi che non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato. Si tratta di interventi che interessano il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di materiale, nonché il ripristino delle opere di regimazione della acque superficiali.

16. Regole per i percorsi ciclopeditali

16.1. Gli interventi di manutenzione e di realizzazione dei percorsi ciclopeditali devono essere volti all'abbattimento delle barriere architettoniche; a tale scopo detti percorsi devono presentare fondo compatto e piano.

16.2. La realizzazione di nuovi percorsi, il recupero dei tracciati esistenti, la manutenzione dei sentieri esistenti devono rispondere ai seguenti criteri di intervento:

- Il tracciato si deve adattare il più possibile all'andamento del terreno, riducendo le necessità di scavo e di movimento terra; non deve presentare ostacoli o dislivelli inagibili ai disabili; i forti dislivelli nei percorsi pedonali possono essere superati mediante la realizzazione di gradini in materiale lapideo o con la disposizione di un elemento ligneo trasversalmente al percorso;
- il fondo deve essere il più possibile naturale e quindi permeabile, in terra battuta o terra stabilizzata (tipo glorit) nel caso di percorsi in aderenza al terreno, avendo cura di evitare la presenza di fango, sabbia, sassi, radici affioranti che costituiscono impedimento e pericolo, garantendo al contempo un efficace inserimento ambientale, o in assito di legno nel caso di percorsi sopraelevati;
- le piste ciclabili di rilevanza sovracomunale possono essere pavimentate anche in asfalto di tipo drenante, onde permettere l'apposizione di segnaletica orizzontale;

-le staccionate, là dove risultino necessarie, devono essere in materiale ligneo, dal disegno semplice e atte a garantire sicurezza al passaggio del ciclista.

16.3. La pendenza dei percorsi, dove possibile, non dovrà superare il 5%. Sarà possibile realizzare rampe di raccordo fra piani diversi con pendenza non superiore all'8%, cioè alla massima superabile in modo autonomo da persone in carrozzina con buona funzionalità degli arti superiori.

16.4. Eventuali ponti per la viabilità ciclo-pedonale dovranno avere la struttura in legno o in legno lamellare in rapporto alla luce da coprire.

16.5. Gli accessi ai percorsi, dovranno essere opportunamente segnalati ed attrezzati nella zona di inizio e di fine; dovranno essere dotati di un'area di superficie minima pari a mq 30,00 attrezzata con panche, cestini, rifiuti, zone d'ombra di tipo arboreo, tabelle segnaletiche con indicazioni delle caratteristiche del percorso (grado di difficoltà, descrizione dei luoghi attraversati, indicazioni comportamentali, tempo medio di percorrenza, aree e luoghi di sosta e ristoro lungo il percorso, punti panoramici). La pavimentazione va prevista in terra battuta o in terra stabilizzata tipo glorit.

17. Regole per le reti infrastrutturali

17.1. Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini, le testate o limiti delle strade interpoderali dei campi e dei pascoli nei terreni coltivati ed i tracciati di piste o strade forestali esistenti nelle aree boschive, al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che all'ambiente ed al paesaggio agrario.

17.2. Nel caso i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole con specie arbustive o arboree autoctone sottoposte alla tutela della L.R. 28/2001 o con elementi strutturali tipici, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi percorsi di collegamento e di nuovi impianti a rete (energia, acqua, etc.).

17.3. E' consentita la realizzazione di manufatti per impianti tecnologici di modesta entità quali cabine elettriche, telefoniche, di decompressione del gas, per acquedotti, impianti di irrigazione e simili, che, per dimostrate ragioni tecniche, non possono essere realizzati nelle zone destinate a servizi, a condizione che siano opportunamente inseriti nel contesto ambientale e provvisti di idonee misure di mitigazione descritte negli elaborati di progetto destinati all'ottenimento del titolo abilitativo.

17.4. Per l'individuazione di nuovi tracciati delle linee aeree per gli elettrodotti e nelle fasi di revisione di quelle esistenti, nonché nell'installazione di impianti puntuali di telecomunicazione, si dovrà avere cura di evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che vengano disposti lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente vincolate.

18. Regole per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

18.1. Nello Spazio rurale gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono consentiti secondo quanto stabilito nella Tabella Quadro degli usi ammessi e non ammessi nello Spazio rurale di cui all'art.107, nel rispetto del RR 7/2011, esclusivamente all'esterno delle aree e dei siti non idonei, individuati per ciascuna tipologia di impianto nell'Allegato C e secondo i criteri e le condizioni di cui all'Allegato B dello stesso Regolamento 7/2011.

